L'UOMO E LO STATO

RIFLESSIONI

SUL

DIRITTO POLITICO UNIVERSALE

per

GIOVANNI BRAYDA

Marchese di Soleto

BENEVENTO
TIPOGRAFIA PER LA GAZZETTA DI BENEVENTO
DI FRANCESCO DE GENNARO
1872.

L'UOMO E LO STATO

> Optime illum veritatem rei perspicere, qui a principio res orientes, ac nascentes inspexit.
>
> Aristotile

Capitolo I.

Non è dubbio, che l'uomo sia l'obbietto costante di tutte le speculazioni dell'umana intelligenza. Quest'essere fornito di ragione, e di sensibilità interessa la natura tuttaquanta, come nella sua creazione interessò la divina intelligenza. Ogni scienza qualsiasi ha l'intimo suo rapporto coll' uomo—l'estremo scopo, il precipuo direttivo, il fine unico è l'uomo—Le scienze concrete, o le astratte —le pure, o le miste—le filosofiche, o le fisiche — le politiche, o le morali — le legislative, o le economiche, si riferiscono all'uomo—Le arti—le industrie—l'agricoltura—la pastorizia non mirano che all'uomo —Tutto sul globo è l' uomo, ed il globo stesso non è che per l' uomo . È fatto quindi incontestabile l' intima relazione naturale tra uomo , e cosmo — tra uomo, ed uomo. L'umana intelligenza si sviluppa per sè, e per gli altri, e cotesta evoluzione tutta morale, tutta psicologica si opera col concorso , e fra gli oggetti materiali che circondano l'uomo.

Non è dubbio, che lo spirito umano tenda al bene, ed al maggior bene possibile tanto, quanto la limitata sua natura gli consenta. L'è questo un arcano intimo sentimento dell' animo, che disvelasi potentemente in tutt'i pensieri—desiderî, e fatti della vita. I filosofi appellano questo scopo dell' umanità *felicità — bene eudemonologico* (1); i politici *benessere*; ma niuno l'ha niegato giammai, come pure, che le cose tutte servono uni-

(1) Rosmini—Filosofia del Diritto §: 2.

camente a cotesto scopo supremo, per lo quale furono da Dio create.

Il filosofo Cartesio, antesignano della scuola scettica, fondò il suo sistema di tutto dubitando, e niegando tutto; ma riconobbe però che pensava, e tal fatto non potendo non affermare stabilì il noto *cogito ergo sum*, dal quale speculativamente trasse tutto il treno di quelle cognizioni, che più tardi non furon capaci d'insinuare nel Kant la certezza, e l'evidenza della realtà. Però se gli effetti non ebbero pel filosofo Alemanno tutta la desiderata estensione, giustificarono l'efficacia del mezzo tentato prima dal filosofo francese per ripeterlo, ed operare quel grande rivolgimento, e ricostituzione delle filosofiche discipline, onde si acquistò il nome di Socrate novello. Lo stesso succeder potrebbe nei fatti sperimentali della vita, imperocchè scorgiamo una prepotente simpatia in tutte le vicende dell' umanità, ed evoluzioni dell'intelligenza. Il mondo ideale, ed il mondo materiale ànno le loro fasi — le loro successive mutazioni, e rivoluzioni — transfigurazioni, e dissoluzioni. Tutt' i fenomeni van regolati dalle identiche leggi, e l'anarchia degli elementi, come quelle della intelligenza par, che descrivano la stessa parabola delle anarchie politiche. Nello scorcio del passato secolo si operavano contemporaneamente due grandi rivoluzioni quasi per un fine comune: i diritti dell'umanità. L' una in Germania tutta filosofica; l'altra in Francia tutta politica. Allora si mira un fine supremo — si cerca un nuovo direttivo — si distrugge il presente, ed il passato per vagheggiare un avvenire lontano, ed ignoto, e spesso le grandi rivoluzioni dell'intelligenza, e della politica si aggirano nel vacuo, e nell'indefinito, sicchè la sospirata meta si riduce alla fine una chimera.

La ragione smarrita, e senza freno si slancia nei vasti campi delle astrazioni, o nel materialismo, e si perde nel caos, e nel nulla; ed invece della verità, e del bene, che anelava sarà travolta dal turbine della falsità — dell'errore — dell'infortunio. I due estremi si toccano; la sapienza, che rigetta il dubbio, e l'ignoranza che sconosce la verità si stringono in fraterno amplesso: sofia, e sofisma — ragione, e religione — libertà, e licenza — umanità, ed internazionale s' innestano, e si confondono, ed in sì terribile tramestio, e cozzo di elementi, e d'idee eterogenee la

mente umana quale debole nave senza guida è trabalzata, e sommersa tra i flutti agitati di quest' oceano tempestoso. Cotesti cataclismi, verificandosi nel mondo politico, segnano nella storia pagine più, o meno sanguinoso, ma sempre lagrimevoli. È allora, che sorge essenzialmento lo scetticismo politico, unica face tra l'orroroso bujo, che travolge l'umanità; unica àncora di salute tra tanta jattura: e la voce di Loscartos, che dallo sponde della Senna grida « *cogito, ergo sum* » ricolma il vortice spaventevole che minacciava l'estrema rovina della ragione, e della società. Questa voce benefica con sistematica fermezza guida la nostra mente con sicurezza per analitico sentiero dai fatti noti, ad ignoti, e gradatamente diradando il cupo orizzonte, che la oscurava, le mostrerà in tutto il suo splendore la bellezza del vero, e la tranquillità dell'evidenza. Con l'analisi, e col ragionamento si può solamente asseguire quello stato di certezza, che costituisce il perfezionamento dell'umanità, e che dà il vantaggio della superiorità, e dell'affermazione, che non ammette più dubbio. È allora solo, come dice Manzoni (1), che si difendono opinioni stabilite, e quindi si ha il vantaggio di parlare in nome del maggior numero; si può senza temerità adoprare il linguaggio più affermativo, e più sentenzioso; ed a tal vantaggio ben di rado si vuol rinunziare, perchè fondato sulla ragione—sulla verità, e sull' autorità. Si rimonti adunque all' origine, all' essenza delle cose, e le si riconosceranno meglio, e con più fondamento: è il Mallebranche che l'insegna. (2)

A questo metodo appunto facevamo ricorso allorchè non dubitavamo affermare, che l'uomo è l'obbietto unico, e costante della universale speculazione, e che supremo scopo dell'umanità è il maggior benessere possibile—Che però, seguendo Cartesio, non ci lasceremo travolgere nei perigliosi suoi vortici, e senza illusioni di fallaci conseguenze, e di errori per sofistiche, ed imperfette argomentazioni, adotteremo una critica giusta, e

(1) Pensieri sulla Critica XXI.

(2) Le mèthode qui éxamine les choses, en les considérant dans leurs naissance a plus d'ordre, et de lumière, et les fait connaître plus à fond que les autres.

speculativa, ricordandoci sempre che il fantasma non è la realtà, e che la storia non è la poesia. (1)

« È altra proprietà della mente umana, osservava Vico, » che ove gli uomini dalle cose lontane, e non conosciute non » possono fare alcuna idea, le stimano dalle cose ad essi note, » e presenti. Quest'assioma addita il fonte inesausto di tutti gli » errori presi dalle intiere nazioni, e da tutt'i dotti intorno ai » principî della umanità, perocchè dai loro tempi illuminati, colti » e magnifici nei quali cominciarono quelle ad avvertirle, questi » a ragionarle, hanno estimata le origini della umanità: le quali » dovettero per natura esser piccole, rozze, oscurissime». (2)

L'uomo, essere eminentemente perfettibile, sente il bisogno prepotente del suo morale, e materiale sviluppo, perchè egli anela la felicità—Tale sviluppo non meno coi mezzi proprî, o subbiettivi si opera, che col concorso degli altri enti razionali, o tal fatto associato ad una spontanea inclinazione, ad un bisogno, a certi fenomeni altrimenti inesplicabili fan ritenere certamente, che l'uomo è socievole; che il consorzio—la comunicazione—l'associazione ad altri simili è un sentimento connaturale, un mezzo indispensabile al proprio benessero. Il bisogno, ed il sentimento stringono tra gli esseri ragionevoli un'alleanza, che il cuore vagheggia — la mente approva — la ragione giustifica. A parte dunque le strane teorie del contratto sociale, e le misantropie di Jèan-Jacqo Rousseau; l'uomo è fatto per la società, e la società è nata con l'uomo. Il fatto rivelato della creazione dei primi nostri padri è razionalmente comprovato dal nostro primo vagito—dai nostri primevi bisogni—dalla favella—dai moti del cuore—dagli slanci del pensiero. Lo stato sociale è uno stato naturale, e la società è una necessità, perchè gli uomini hanno naturalmente una costituzione ad essa adattatissima, ed isolati mancano di quella sufficienza di perfezione, e di felicità che quella presenta (3). Gl'inconvenienti, che seguono lo stato naturale—l'insufficienza del diritto di natura a rifrenarne l'infrazione, o la necessità d'una forza

(1) *Intelligo te, frater, alias in historia leges observandas putare, alias in poemate.*—Cic: *de leg. lib. 1.*

(2) Vico—Scienza nuova lib. 1.° Milano 1801. pag. 86,

(3) Burlamachi—Principj di diritto naturale.

superioro a quella dei violatori escludo la ipotesi d'uno stato estrasociale. Da ciò il Grozio deduce il principio Monarchico, o il diritto di rogolare la società secondo i principî della retta ragiono, ed Hobbes, che i popoli han dato al *Leviathan* i loro corpi, ed i loro beni, perchè li garentisse. Cicerone, immaginando uno stato estrasociale, vede gli uomini come bruti, e selvaggi (1), ed Orazio qual greggo di armenti (2).

La storia è la tradizione dei fatti ignoti, o trascorsi, i quali per morale certezza possono essere ritenuti reali, allorchè alla ragione non contradicono; a differenza delle sperimentali cognizioni, che danno la certezza fisica, onde il Vico sapientemente osservò, che la storia è la testimonianza della volontà, e la filosofia investiga le causo necessarie delle cose (3). Sonovi però dei fatti, che debbonsi ritenere assolutamente veri, benchè tradizionali, e ciò perchè logicamente dimostrati implicano una contradizione del contrario—Non parliamo doi dogmi il cui fondamento è nella fede, o rivelazione religiosa, ma di quelle verità tradizionali, le quali non possono, e non deggiono esser niegate in quanto alla loro essenza, senza niegare la stessa certezza fisica delle cose. La coesistenza di un uomo, o d'una donna dalla cui unione l'umanità tuttaquanta à tratta l'origine sua è un fatto, che non à bisogno della nuda tradizione, perchè lo si creda universalmente. Chiamisi questo primo uomo Adamo, o Saturno; e questa prima donna Eva o Teti a nulla monta: la Bibbia o la Mitologia concordano nel significarli *terra rossa, e prima madre* (4).

La prima società adunque, che la Storia d'accordo con la ragione ci presenta, è quella di un uomo, ed una donna, quindi d'una famiglia, e poscia di più derivate famiglio strette da comune vincolo di sangue—Più tardi coteste famiglie dovettero comporre una tribù, e col tratto successivo una borgata—una fratria—una città, e finalmente una, o più nazioni. Ed ecco l'origine necessaria, e razionale della società.

Ma non dilunghiamoci da un altr' ordine di idee, che dalla

(1) Oratio pro P. Sexto Cap. 42.
(2) Serm. l. 3°. ver. 99
(3) Proloq. de uno universali juris prin. et fin.
(4) Dal senso ebraico della parola.

considerazione dell' uomo sorge spontanea, o si eleva ad una sfera di concezioni superiori, puramente intellettive, e razionali, profittevolissimo alla nostra docimasia umanitaria — sociale.

L' esame dell'essenza — dell'origine — del fine della umanità perfettibile, nonchè delle cose tutte da cui è circondata spinge la nostra curiosità indagare il principio sustanziale, od efficiente, da cui tutta cotesta serie d'esseri contingenti, e limitati tragga occasione. Kant, che con le sue antitesi confutò tutti gli argomenti leibniziani sull'esistenza d'una causa prima-necessaria-infinita, s'inchinò reverente al cospetto della sola pruova fisico-teologica: potremmo noi razionalmente sconoscerla? Nè qui divergiamo dal nostro sistema analitico, ma questo appunto seguendo, ci troviamo di fronte un Ente supremo-assoluto-increato. Il principio razionale di essenza, ed esistenza — quello di causalità — l'altro di contingenza ci dimostrano irrevocabilmente la certezza d'un principio assoluto, ed onnipotente. La Religione adunque, ossia l'attestato di dipendenza, e di culto a cotesto principio supremo, e necessario è un altro fatto, che anche sensibilmente si presenta alla nostra riflessione, e che non possiamo respingere. Qualunque sia quest'atto di ricognizione sovrumano — quale che possa essere ritenuto, ed immaginato, egli è certo che esiste un principio creatore, ed increato. Il *fiat* dell'Ortodosso — la gleba del panteista — il nulla dell' ateista dimostrano quest'Ente, che la ragione ammette, e tutta la massa mondiale rivela. Il mentecatto, che à smarrita la ragione non cessa di essere uomo; e l'ateo che à rinnegata la fede à pure la sua religione, come l' ànno del pari il fatalista, o l'egoista.

Sarebbe lungo, ed estemporaneo lavoro ripeter qui tutto le prove dell' esistenza, e realtà dell' Ente supremo, o crederemmo quasi scemarne l'importanza, e l' evidenza. Quanto razionalmente dicemmo già basta constatarla. Ricorderemo solo, che tutte le scuole filosofiche sotto forme diverse riconobbero questo sommo principio, manifestantesi alla intelligenza umana quale attributo d'una idea suprema essenzialmente una, ed assoluta. Ed invero la scuola Morale partiva dalla contemplazione d'un *Bene Assoluto* (Dio), e di un ordine morale superiore all' uomo. Su queste basi surse in Grecia la prima scuola filo-

sofica, cioè la *Ionica,* succeduta alla prima età teocratica, quasi simile alle viete mistificazioni dei miti egizî, e d'Orfeo—La coeva *Italica*, fondata da Pitagora si slanciava in un mondo ideale, e riconosceva nella geometria, e nei numeri i principî attivi — le cause dell'universo—l'unità, e l'armonia delle cose create: nell'unità vedeva la perfezione, ch'è Dio—nella diversità il *male;* ed infine il progresso, ed il perfezionamento nel procedere dalla varietà alla unità—Successe il divino Platone, e svolse, ed ampliò questa teorica. Egli volle determinare l'idea del sommo bene, d'onde l'uomo parte, come da principio, ed a cui ritorna come a suo fine: la collegò col vero—col bello—col giusto, e santo, e ne fè sorgere la suprema unità, ch'è Dio—Venne dopo Aristotile, e sostituì al dovere l'utilità—al bene assoluto il bene relativo—alla virtù la temperanza, o la moderazione—all'uomo qual debb'essere l'uomo qual'è, e diede inizio alle due famose scuole, la *Stoica*, cioè, e la *Scolastica*. Apparve poi il celebre *Misticismo* del medio-evo per cui si disse, che il fondamento d'ogni moralità fosse l'innato sentimento del *Divino*, il quale armonizza con l'uomo per mezzo della carità, e benevolenza secondo Leibnitz, e Cumberland—per la corrispondenza delle parti col tutto, giusta Wolfio—pei rapporti necessarî delle cose, come Clark—Montesquieu—e Romagnosi. A questi storici monumenti aggiungeremo l'argomento ontologico di Leibnitz, che corrisponde a quello di S. Anselmo, e chiuderemo così la dimostrazione sù tale subbietto. « *Ens, ex cujus essentia sequitur existentia, si est possibile, id est; si habet essentiam existit. Est axioma identicum demonstratione non indigens. Atqui Deus est ens, ex cujus essentia sequitur ipsius existentia. Est definitio. Ergo Deus si est possibilis existit (per ipsius conceptus necessitatem)* » (1).

È assurdo adunque rifiutare gratuitamente, e per sofismi quello, che la ragione—la sana filosofia—il consenso universale — e la tradizione riconoscono, ed accettano. Il principio religioso è tutto di ragione—la coscienza di esso è universale, ed assoluta, indipendente dalla morale, e dalla rivelazione, che ne sono la

(1) LEIBNITZ—lettera a Bierling. Vedi DESCARTES Discor. Met. e Med. 3 e 5.

conseguenza—l'applicazione — l'esplicamento. L'ateismo puro è una negazione, che comprende necessariamente l'affermazione. Il vuoto — il nulla non possono nè costituire, nè spiegare la causa dell'entità; essi sono contrarî al principio di causalità. Confessando adunque con ragione, e con evidenza l' esistenza necessaria di questo principio supremo, noi vediamo l'umanità slanciata in due vastissimi campi, che costituiscono il teatro del suo sviluppo — perfezionamento, e benessere. Dessi sono la *Società* e la *Religione*. Essi formano i due poli che congiungono l'asse della vita; essi il sostegno, ed i cardini di tutto l'edificio sociale, nel quale a poco, a poco c'inoltreremo: essi i punti tanto ricercati da Archimede per sollevare la terra, ed il Cielo (1): essi il *cogito, ergo sum* del nostro scetticismo politico.

Ma parlammo del *cogito*: che cos'è desso? qual valore potrebbe avere in riguardo ai diritti dell'umanità? quale influenza nell'esplicamento razionale del diritto sociale? Abbiamo osservato l'uomo obbiettivamente, ossia nella empirica, e reale sua esistenza; guardiamolo un poco anche subbiettivamente, o meglio psicologicamente. Cotesta breve disamina non tornerà forse inutile nello sviluppo posteriore delle nostre riflessioni.

L'uomo come composto di anima, e di corpo è capace di azioni spirituali — corporali, e miste. Le facoltà, o potenze dell'anima valgono a conoscere, ed a volere, cioè costano d'intelligenza, e di ragione, ch'è il complesso di tutte le potenze. Scopo dell'intelletto è la *verità* (2), cioè la natura delle cose, lo stato, e rapporto di esse in senso obbjettivo, ed in senso subbjettivo da un canto, e le idee dello intelletto, conformi a questa natura — stato, e rapporto dall'altro — Sendo questo lo scopo dell'umana intelligenza, è evidente, che la verità è la sua perfezione. Se questa è travolta dall'ignoranza, o dall'errore, cioè o dalla privazione di idee sulla natura — stato, e rapporti delle cose, ovvero dalla falsa apprensione, o concezione di essi, ossia dalla difformità delle idee con la natura — stato, e rapporti delle cose, avrà raggiunta la falsità, ossia la imperfezione.

(1) *Dà mihi punctum ubi consistam, coelumque, terramque movebo.*—Archimede.

(2) *Quicumque aliud amant, hoc quod amant volunt esse veritatem*, diceva S. Agostino.

L' altra facoltà umana è la volontà, ossia l' atto di desiderio d' un oggetto dopochè ha operata l' intelligenza. Scopo della volontà è la felicità; vale a dire la soddisfazione, e l'appagamento dell'anima nel possesso d' un obbjetto, che abbia i caratteri della verità, e che perciò dicesi *bene*—L'intelligenza, e la volontà non bastano all' acquisto del bene, e quindi della felicità; imperocchè cognizione, e desiderio delle cose godevoli non producono il possesso di esse : l' anima à un altro fatto a compiere per più avvicinarle, cioè la facoltà di eligere, e prescegliere quell'obbjetto, a preferenza di ogni altro; e questa facoltà designa la libertà, o il libero arbitrio (1). La libertà adunque è la facoltà naturale di fare ciò che l'ente intelligente vuole, se non è proibito dalla forza, ovvero dalla legge la quale, secondo Cristiano Tomasio, e l'Ubero (2), può essere concessiva, e permissiva, ed à per fine ottenere il suo « *suum consequi* » (3) In conseguenza il processo intellettivo dello spirito umano è, conosciuto—voluto—scelto l' obbietto, opera il corpo per attuarlo, d'onde nasce l'azione, la quale è buona, o mala secondo che il processo inquisizionale della mente è stato vero, o falso.

Quando l'essere intelligente agisce, si presume che la sua azione sia l' effetto delle tre suindicate facoltà; ma per molte cause tale presunzione cede ad un fatto opposto. Coteste cause nascono o dal limite naturale assegnato alle umane facoltà, ovvero da cause estrinseche. L'ignoranza, e l'errore da cui l'intelligenza è preoccupata, benchè traggano seco la volontà, e la libertà dello agente, possono in fatto tradurre difforme l'azione dal proposito, e quindi renderla mala quando quegli la voleva buona, e viceversa; pure non v'è fatto umano (almeno

(1) Dante ci dà un idea chiarissima di questa naturale facoltà nei seguenti versi:

« Lo maggior don che Dio per sua larghezza
« Fesse creando, ed alla sua bontade
« Più conformato, e quel ch'ei più apprezza
« Fu della volontà la libertate.»

Paradiso Canto V.

Ed il diritto Romano la stabiliva nella L. 4. Dig. de stat. hom.

(2) In prælect. jur.

(3) L. 15. §. 5. de re judicat.

generalmente parlando) capace a distruggere la presunzione, che lo scopo dell'agente sia costantemente il bene, ossia la felicità. Osserviamo pure, che non tutte le azioni volontarie sono libere, ostandovi il limite naturale imposto alle umane facoltà; mentre per contrario tutte le azioni libere sono essenzialmente volontarie. E tutte coteste facoltà vanno comprese in quella, ch'è il distintivo specifico dell'uomo, cioè la ragione.

L'essere ragionevole, perchè naturalmente libero e soggetto all'errore, ed all'ignoranza, ha bisogno d'una norma, ch' il guidi senza dubbio alla felicità, cui tende; questa norma è quel che dicesi *diritto* (1). In ordine alla libertà di operare, e di agire (2) la parola diritto ha un significato doppio, cioè subbjettivo, che equivale alla facoltà stessa di operare; ed obbjettivo, cioè la regola, o la legge, che indirizza le azioni dell'uomo. La conformità allora delle azioni ai principî di diritto, appoggiata alla libera determinazione, costituisce propriamente la *giustizia* (3).

Se le umane azioni non sono suscettive, che d'una regola puramente morale, diconsi costumi, e la disciplina, che li indirizza è la Morale propriamente, o *Etica*, distinta dalla legge naturale. Si è tanto disputato sulla esistenza, o meno del sentimento di moralità nell'uomo, che crediamo inutile ripetere qui le opinioni dell'Elvezio, il quale della probità faceva l'abitudine delle azioni utili alla propria nazione (4); del Kant, e di Madame de Staël, i quali, confutando il precedente, dimostravano la confusione dell'idea, con l'applicazione della giustizia (5); quindi oltre progredendo nella rapida nostra esposizione delle principali teoriche di diritto universale, ci atterremo alla sola parte razionale, senza occuparci più che tanto della parte dottrinale nella quale supponiamo il lettore già a sufficienza versato. L'uomo

(1) *Neque enim iuris nomine aliud significatur, quam libertas, quam quisque habet facultatibus naturalibus secundum rectam rationem utendi*—HOBBES *De Cive Cap. 1. 7.*

(2) *Recht—Ius da jussum* — VINNIO part. jur. civ.—CALVINO Lexicon jur.—*Ius est norma agendi.*

(3) *Iustitia est constans, et perpetua voluntas jus suum cuique tribhuendi.*

(4) Disc. 2. cap. 13.

(5) Saggio sull'intelletto lib. 1° e filosofia di KANT per C. VILLERS pag. 378. Mad. de STAËL de l'Allemagne 3: partie—Chap. 2.

per mezzo del libero arbitrio giudica ciò che è bene, o ciò ch'è male: peraltro alle volte il suo giudizio è contrario alla verità, che pur vede, d'onde l'errore, che nasce dalla volontà, e non dall'intelligenza « *video meliora proboque, deteriora sequor*»

La facoltà di conoscere, parte è libera, e parte è necessitata perchè sonovi dei giudizî necessarii, i quali antecedono sempre i liberi, giacchè la facoltà di conoscere, ossia l'intelligenza apprende le cose prima che operi la volontà. Ora la moralità delle azioni non può stare nella facoltà di conoscere, ossia nei giudizî necessarî, riconosciuti da Kant sotto il nome di giudizî sintetici *a priori*, ma nei secondi cioè nei liberi, imperocchè in questi comincia l'esercizio della elezione, non potendo stare nei moti primi—indeliberati—spontanei. Le cose riconosciute buone producono il gaudio, cattive il dolore.

Fra i giudizî pratici, e volontarî intorno al valore, e qualità delle cose, cioè ai loro gradi di bontà, e gli affetti dell'animo havvi una mirabile, e subitanea corrispondenza naturale, scevra da qualunque atto di volontà, e questa istantanea corrispondenza, comunicata subito alle operazioni esterne dà luogo all'azione, la quale avviene quasi per una certa dinamica naturale. Si può quindi affermare che il bene morale è necessario, ed il male morale assurdo. Ed invero la facoltà di giudicare sente naturalmente il bisogno andare d'accordo con la facoltà d'apprendere, poichè stà in questo propriamente la ricognizione della verità. Non v' è forse manifesta contradizione giudicare, che la cosa sia diversa da quella, che noi sappiamo essere realmente? Cotesta contradizione— cotesto assurdo è il male morale; dunque la legge morale è necessaria. Dessa è eterna, imperocchè di fronte agli obbjetti estrinseci materiali, che mutano sempre, sonovi le idee sempre immutabili, ed uniformi; ora la riflessione, ossia la facoltà di apprendere, e di concepire, ritornando spesso sù quelle idee, ne osserva la costanza, e la immutabilità, d'onde sorge il principio d'identità, cioè che gli obbjetti non possono essere rappresentati nella mente di tutti per tipi diversi, ma per un solo, generalmente costante.

La legge morale adunque, ossia la prima legge è necessaria—identica—universale, e questa necessità—identità, ed universalità subbjettiva è l'obbligo, che hanno tutti gli enti

razionali di aderirvi, il che significa aderire al loro bene, e perfezionamento. Ma quale è il fondamento di questa legge essenziale, di questa legge morale? Significammo innanzi non voler seguire la parte dottrinale delle varie teoriche, che progressivamente ci si presenteranno nel corso delle nostre disquisizioni, però quando la parte esegetica di talune idee varrà ad avvantaggiare gli esatti concetti della scienza, sarà per noi accolta con premura. Noi abbiamo in mira la verità, e non di rado avviene, che dalla esclusione degli argomenti, e delle ipotesi contrarie, ossia dalle pruove apocogiche, la si vedrà sorgere brillante, o convincentissima. Il principio sommo, ed il fondamento vero della legge morale noi ricaveremo dalla critica sposizione delle varie dottrine sul proposito.

Lo Spinoza, ed altri affermano, che l'uomo è determinato dalla sua stessa natura a seguire sempre ciò, che gli apparisco maggior bene. Però osserviamo, che con questo principio si distrugge interamente la libertà umana non solo, ma si falsa quanto di sopra abbiamo dimostrato cioè, che l'uomo è spinto più ad abbracciare la verità, che il proprio bene: soltanto il possesso della verità procura all'uomo il premio d'un'armonica pace, mentre se la rifiuta sente un penoso contrasto; dunque il bene, o il male è effetto, non causa determinante. Sventuratamente la teorica di Spinoza, quantunque falsa, trova molti seguaci!...— Epicuro riconobbe nel piacere il principio della morale; ma non è il piacere l'obbjetto, cui l'uomo rivolger deve l'intenzione del suo operare, sibbene la verità, che con prepotente, ed irresistibile forza a sè lo trascina. L'uomo deve seguire il bene in sè stesso, non mai il bene obbjettivo, quindi non il piacere, e l'utile, ma la natura dell'oggetto può obbligarlo—Burlamachi disse essere il principio della felicità, cui siamo tratti per istinto. Ciò sarebbe vero se l'istinto obbligasse, ma la sola verità è quella che obbliga per procurare la felicità, mentre l'istinto muove soltanto—Cicerone (benchè non esclusivamente) Grozio, il Fiorentino, ed altri dedussero i doveri dell'uomo dal principio di socialità. Cotesti autori stabiliscono l'utilità propria come scopo, l'utilità altrui, come mezzo ; in conseguenza la società per essi è un mezzo di servire all'uomo; abbandonando perciò interamente il principio dell'onesto, per calcolo di ragione pro-

pongono il miglior modo di conseguire l'utilità particolare—Hobbes và un pò più oltre. Egli dice, che gli uomini si sieno associati pel timor della forza, quindi la forza è il fondamento della legge, ed in ciò và d'accordo con Orazio, il quale diceva: *jura inventa metu injusti fateari necesse est.* Ora anche data per vera cotesta fantastica supposizione si spiega forse l' origine dei diritti, e dei doveri? Se la legge di giustizia non fosse stata precedente, come avrebbe potuto esser valido cotesto preteso accordo fra gli uomini? Egli è indubitato, che la forza è un fatto, e non un diritto, ed il diritto naturale ha esistito anteriormente ad ogni società: i diritti, ed i doveri racchiudono una volontà libera, mentre la forza per contrario ci mostra una necessità fatale—Altri posero in mezzo il principio della comune volontà, teorica, che in ultima analisi ripiomba al sistema utilitario, imperocchè oltre al bene comune non vi potrebbe esistere altra forza, o legge anteriore, che obbligherebbe gli uomini sottomettersi a tale volontà. — Puffendorf lo ripose nella volontà del superiore: e chi è questo superiore ? e se manchi non vi sarà più dovere, e la legge morale non avrà più esistenza—La giustizia fu definita da Leibnitz la *carità del sapiente*, cioè la carità, che segue i dettami della sapienza. Fino ad un certo punto stà la sua teoria, però si arresta al meglio e rende erronea la sua tesi, che poggia sù di un circolo vizioso. Ed in effetti egli dice, che la giustizia è la virtù, che regola la benevolenza, secondo i dettami della sapienza ; ma cosa suggerisce la sapienza alla benevolenza? certo ciò, ch'è giusto; dunque la giustizia è la virtù, che dirige la benevolenza secondo i dettami della giustizia—Riccardo Cumberland si avvicina molto al Leibnitz, ma egli suppone a torto che la giustizia dipenda da una sapienza molto estesa. Questa face suprema risplende in ogni uomo, in cui ritrovasi un picciolo raggio di ragione, e la forza del dovere a noi si manifesta nello stesso atto, con cui dapprima ci si manifesta la forza della verità.—Il dottissimo Cardinale Gerdil sulle tracce di S. Agostino trovò questo supremo principio nell'ordine, e questo non giunge a toccare l'ultimo capo dal quale tutt'i doveri hanno cominciamento. In fatti si dovrebbe dire, che l'uomo conservi in tutte le sue operazioni i naturali rapporti di convenienza, che esistono

tra le cose; il che suppone dover l' uomo conoscere più cose insieme, e discernerne i rapporti, mentre la legge della giustizia è assai più semplice, e fà risplendere nella mente umana la sua verità all'apparizione del primo obbjetto. La bellezza nella virtù di Platone, e la convenienza fra le cose degli stoici non differiscono dal principio di Gerdil.

Il Vico, anche sulle tracce di S. Agostino, lo riconobbe nell'ordine nella mente dell'Ente Supremo: ma ciò sarebbe troppo, imperocchè allora la giustizia sarebbe infallibile, come derivante da un Essere infinitamente perfetto—Il principio del perfezionamento di sè stesso in generale si riduce al principio di utilità; quello del perfezionamento morale si ferma all'effetto, e non all'essenza della morale, e riguarda la sola parte più perfetta della virtù, qual'è la bontà, mentre dovrebbe abbracciare anche la giustizia—Quello dei fini delle cose suppone, che le cose non abbiano conseguito ancora il loro fine, mentre il principio della legge morale deve abbracciare i doveri dell'umanità rimpetto a tutte le nature sieno, o meno perfette.—Ma qual sarà dunque cotesto principio, cotesto fondamento della legge morale? Il principio sommo di una legge così universale, ed assoluta, la quale costituisce essenzialmente la giustizia, e che al dire del Mamiani (1), poggia sull'esistenza di un ordine morale, e di un bene assoluto è rivelata dalla coscienza universale, che non inganna giammai, — Essa ha per base la somma, la prima fra tutte le entità; quella che rannoda in sè gli enti, tutti, e che fra tutti è eccellente per perfezione — per estensione — per natura; quella che ci fà conoscere ogni altro ente speciale, ed in esso le sue morali esigenze; quella che nella universalità della sua estensione abbraccia il possibile, ed il contingente, e lo modella a norma degli eterni dettati della legge morale, l'infrazione della quale distrugge l' ordine della creazione, e fà sentire il bisogno della riparazione come reintegra. Dunque il principio di una somma — primeva — perfetta, ed illimitata entità può solamente essere il fondamento di questa legge universale.

(1) Terenzio Mamiani della Rovere nelle sue lettere polemiche al Professor Mancini.

Si è molto disputato sulla più esatta definizione del Diritto Universale quasi, che nella determinazione precisa della sua significazione consister dovesse la sna applicazione. Noi volentieri abbandoueremmo questo campo, se la teorica della scuola stoica (1) generalmente adottata dal Diritto, e dai giureconsulti Romani nella specie, non ne avesse totalmente snaturata l'indole. Ed invero lo si definì: *Jus naturæ est quod natura omnia animalia docuit; nam jus istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quæ in cœlo, quæ in terra, quæ in mari nascuntur* (2). Ora egli è certo, che non può esser capace di diritti chi non si serve dei precetti generali provvenienti dalla ragione (3); e gli animali non hanno, che la imitazione della vita umana, ed i simulacri della ragione (4). I principî del diritto discendono da idee puramente razionali: desso è la teoria delle condizioni generali della libera coesistenza degli uomini nello stato sociale, onde è detto diritto filosofico, o metafisico ben diverso dalla filosofia del dritto (5). Da ciò il Rosmini (6) disse essere la facoltà di operare ciò, che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto. In conseguenza è chiaro che ad ogni diritto in senso subbjettivo, cioè alla facoltà di fare una cosa, và congiunta l'altra di pretendere, che altri rispetti il fatto nostro; quindi all'idea di *diritto* corrisponde l'altra di *dovere*.

Ugo Grozio divise i doveri in perfetti ed imperfetti, e da questa partizione fè derivare la distinzione della giustizia iu commutativa, o espletrice, ed in distributiva, alla quale diede anche il nome di attributrice. Tralasciando le varie definizioni

(1) Cic. de finibus lib. V. cap. 9.

(2) In princip. tit. II. de jur. Nat.

(3) *Proprie juris capax non est nisi natura praeceptis utitur generalibus* Grotius lib. I. de jur. bel ac. pac.

(4) Aristot. de hist. animar. — Plutarco in lib. Cat. Maj.

(5) *Sed naturalia jura quidem quae apud omnes gentes peraeque servantur divina quadam providentia constituta, semper firma, atque immutabilia permanent. Ea vero, quae ipsa sibi quaeque civitas constituit saepe mutari solent, vel tacito consensu populi, vel alia lege postea lata.*—De jur. nat. gen. et civ. § 11. Inst. I. 2.

(6) Filosofia del Dritto § 5.

dalle scuole stoica — germanica, e moderne date alla parola diritto, astrattamente considerato, e le sue diverse partizioni tramandateci dal Grozio, che al dir di Cocceo appartengono più all'Etica, che alla giustizia (1), e da Aristotile (2); ci occuperemo di talune dimostrazioni indispensabili, e di utile esplicamento. All'idea di diritto è dunque correlativa l'altra di dovere; ma qual'è dessa cotesta relazione? È di causa ad effetto — è di coesistenza — ovvero di compenetrazione intrinseca, ed indivisibile? Poggiando tutta la teoria del nostro assunto su questo perno cardinale di tutto il giure privato o pubblico — astratto o concreto — razionale o positivo non possiamo per poco non fissarvi la nostra attenzione, e risolvere il proposto quesito. La nozione del diritto non è una nozione evidente senza l' altra essenziale del dovere, cui si rapporta, e d'onde deriva; dunque la nozione del dovere è precedente, ed indipendente dall'altra del diritto—La prima è semplice, quella del diritto complessa perchè involge la prima, e non viceversa. Più, ad ogni diritto corrisponde un dovere, e non ad ogni dovere corrisponde un diritto. Al primo apparire d'un essere intelligente sentiamo l'indeclinabile dovere rispettarne quel grado di entità di cui partecipa; che se per contrario abbiamo un diritto sù d'un objetto, abbiamo contemporaneamente il dovere non abusarne oltre i limiti del

(1) Coccejus adnotat: et disputat: de probationibus.

(2) Aristotile distinse la giustizia in *commutativa, e distributiva*, e ritenne, che giustizia, ed eguaglianza fossero cose identiche « *justum aequale est, iniustum inaequale* ». Ora nel fine di serbare tale uguaglianza dava luogo alla regola di proporzione, la quale si distingue in *aritmetica, e geometrica*. La prima à luogo quando tra il numero antecedente, ed il conseguente si osserva la stessa distanza, e differenza. La geometrica poi quando non si conserva lo stesso eccesso, o difetto tra l'una cifra, e l'altra ma la stessa continenza, vale a dire si osserva quante volte l'antecedente contenga in sè il conseguente — Nella giustizia commutativa avvisava doversi ritenere la proporzione aritmetica, e nella distributiva, che riguardava la ricompensa dei meriti, si doveva attendere alla proporzione geometrica.

La giustizia *correttiva* poi, da lui detta *justum emendatorium*, avea luogo per la punizione dei reati, e seguir doveva la proporzione aritmetica. La massima era » *ad differentiam nocumenti lex respicit tantum* « e non quella proclamata da altri dottori » *in proemiis, et poenis versatur, habita ratione personarum* » — Magaz. Moral. ad Nicomachum lib. V Cap. 2. 3. 4.

giusto. (Quindi si vede chiaro, che anche la definizione dal Rosmini data al diritto universale, e più sopra ricordata, è per lo meno inesatta, imperocchè egli fà illimitati i nostri diritti, estendendoli a quel che ne piaccia). Possiamo in conseguenza affermare, che il diritto è figlio del dovere, e che se questo non precedesse quello, non sarebbe più diritto, poichè il dovere appunto di rispettarlo lo rende inviolabile. Osserviamo ancora, che il dovere à una eunnciazione negativa (1), poichè proibisce sempre: il diritto poi ha una enunciazione affermativa imperocchè permette l' azione. Al dovere appartiene la parte obbligatoria (2) — al diritto la parte lecita, dunque se la legge proibisce, ed obbliga, necessariamente il concetto razionale del dovere antecede, e dà causa al diritto: un contrario principio tenderebbe a distruggere l'evidenza, e l'universalità della legge morale, la quale al dire del Tullio « *vocat ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra jubet, aut vetat, nec improbos jubendo, aut vetando movet* » (3)

Dei diritti alcuni sono semplici, perchè costituiscono un'attività talmente semplice, che nella reale loro esistenza non potrebbero semplificarsi di più: altri, involgendo più diritti semplici sono complessi. Cotesta distinzione giova a conoscere se un diritto esista veramente tanto assolutamente, quanto partitamente nella sua decomposizione in semplici; ovvero invece di diritto sia semplicemente cosa lecita, non essendo diritto ciò ch'è *lecito*. Circa l' effettiva loro esistenza debbe tenersi presente la loro derivazione, e la causa da cui promanano; ond' è canone che non debbansi dedurre dal fine, o dal bene, che apportano (malgrado le avverse opinioni sul proposito) ma dalle facoltà, ed attività umane, in cui esistono. L'idea, che più direttamente determina la derivazione dei diritti è la *proprietà* (4).

(1) In diritto Romano la voce *officium* racchiudeva le espressioni *cogendus est — tenetur — necesse est — habet—debet—debetur* etc: Gli scolastici, la tradussero nella *obbligatio perfecta — necessitas legitima — officium jure positum etc.*—GUNTHER his. jur: rom — G. HUGO Encyclop: pag. 78.

(2) ARISTOTILE lo definì « *Observantia omnium virtutum erga alios* » ἀρε τὴν τεἰαν πρὸς ἑτὲρον ARIST. Etic. lib. V. cap. 1.

(3) CIC. De Repub: lib. VI. Cap. 8. Inst. divin.

(4) *Proprietas, o dominium* deriva da *domus*, casa; intendendosi dapprima

Ed invero proprietà significa una congiunzione — un nesso stabile—intero—esclusivo tra un obbietto, ed una persona, e determina quella relazione di podestà assoluta, che à la persona sulla cosa sua, sicchè può moralmente farne ciò, che vuole. L'idea di proprietà essenzialmente contiene l'idea di libertà giuridica, cioè di libero uso generico su tutto ciò, che all'uomo è congiunto come parte di sè: ed in tale significato la proprietà rappresenta una sfera intorno all'uomo, che n'è il centro, ed in questa sfera non è lecito ad alcuno entrare, non essendo permesso staccare dalla sua personalità ciò, che vi è congiunto. A questo diritto completo—generalissimo — sostanziale si riferiscono tutti gli altri diritti — Ad esso si applicano i varî stati dell'uomo, massime il principalissimo, che è il sociale, nel quale solamente può il diritto serbarsi sacro, ed inviolato, imperocchè mancherebbe in uno stato di dissociamento il dovere di rispettarlo, e l'obbligatoria sanzione della legge.

Ed eccoci ritornati al punto dove dimostrammo, che l'uomo è essenzialmente socievole, e che la necessaria unione dell'umanità in amichevole consorzio costituisce la base della comune conservazione, e del benessere collettivo. La società dunque non è l'effetto d'un contratto, poetica supposizione di Rousseau (1), o di altri pubblicisti, ma l'attuazione d'un sentimento naturale, e spontaneo; complemento d'intima disposizione, e mezzo necessario di perfezionamento, e di tutela individuale. Gioberti (2) afferma, che Iddio creò l'uomo sociale, come lo creò pensante — parlante — religioso, e che la forma primitiva di tale società fu il patriarcato prima familiare, e dipoi civile, e castale. Che se poi per contratto sociale si voglia intendere l'effetto, e le necessarie conseguenze di questo fatto già perfetto, e compiuto, e non la causa, e la genesi di esso, sarà allora una questione di formola legale, che noi potremmo di buon grado concedere, senza occuparci d'andare investigando quali fossero stati questi primi contraenti — l'epoca di tale stipulazione — il modo, l'autorità, che la ricevette — quali i so-

per dominio tutto quello, che nella casa si conteneva. Onde Ennio dice *o domus antiqua quam dispari domino dominaris*. Macrob. 2. natur. 2.

(1) Contract Social liv: I.

(2) Introduzione allo studio della filosofia.

lcuni adoperati — fin dove si estendano i perpetui, irrescindibili effetti, obbligatorî per tutte le generazioni future.

La filosofia, e la matematica sono scienze sorelle, e benchè la seconda soltanto costituisca la vera scienza pura, è indubitato, che nel processo psicologico del pensiere la metafisica, e la geometria sono dalle stesse norme regolate. Quando la ragione sà concordarle, ed innestarle, la logica diverrà più sana, ed il giudizio meno fallace. Il filosofo di Koënigsberg pretese dapprima voler ridurre la filosofia alla certezza, ed all'evidenza delle scienze fisiche, e matematiche, ma condotto dal suo sistema trascendentale fuori del mondo esteriore, e dell'esperienza, si perdè nei campi della ragion pura, e dell'idealismo, sicchè, costretto a niegare la realtà delle cose, sconfessò l'influenza, o l'ajuto della matematica nella filosofia, e le chiamò tra loro inconciliabili (1). Noi senza pretendere, che le verità metafisiche raggiungano la certezza matematica, e senza allontanarci dal mondo materiale, dall'esperienza, e dalla conoscenza reale delle cose, ci gioveremo del concorso, e dell'influenza benefica di cotesta scienza in quantò potremo avvantaggiarne il nostro metodo, e le nostre dimostrazioni, imitando Platone, Aristotile, e gli altri grandi filosofi dell'antichità, ed abbracciando il consiglio di Lescartes, e della sua scuola. Le idee note aprono il campo alle ignoto — i corollarî discendono dai teoremi, come le illazioni dalle premesse — il contingente ha causa, e dipende dal necessario, come l'effetto dalla causa, come il conseguente dall'antecedente, come i scolii dai teoremi — La dimostrazione segue il problema, come il ragionamento la tesi. Il nesso tra cifra, o cifra — tra punto, e punto stà pure tra idea, ed idea — ente, ed ente — cosa, e cosa — Tanto nelle matematiche, che nella filosofia la ragione fissa i termini di proporzione, e tutte determinano la verità. Il termine di uguaglianza è stabilito in aritmetica dal proporzionale complesso delle cifre — il termine di uguaglianza è stabilito in filosofia dal proporzionale complesso dei diritti, e dei doveri. — Il nesso tra uomo, ed uomo produce la somma dei diritti privati —

(1) Critik der reinem Vernunft— Analytischer und synthetischer Urtheile — di Emm. Kant.

il nesso tra uomo, e Divinità produce la somma dei diritti religiosi — il nesso tra uomo, e società produce la somma dei diritti pubblici — il nesso tra popolo, e sovrano dà la somma dei diritti politici — quello tra società, e società la somma dei diritti internazionali, e tutti cotesti nessi suddivisi, e per varie altre combinazioni riguardati sono stati sotto altrettante branche diverse dalla umana sapienza classificati.

Questi diritti però non possono essere riconosciuti, ed attribuiti senza l'esistenza d'una regola, o d'una norma, che costituisce la legge, tendente alla conservazione dell'ordine, indispensabile all'umano svolgimento; non altrimenti come nella massa mondiale riconosciamo le leggi fisiche, costituenti l'ordine cosmologico, e nelle matematiche le regole, e gli assiomi (1). La ragione umana giustifica tutte queste leggi — norme — regole — assiomi per la natura stessa delle cose, e per necessaria conseguenza dei vincoli, e relazioni di esse, che nè logicamente, nè fisicamente, nè matematicamente possono essere niegati. I dettati di queste leggi sono inviolabili perchè senza di essi si darebbe luogo all'anarchia, ed alla distruzione, ond'è che Plutarco (2) appellava la legge « *Regina degli Dei, e degli uomini* »

La libertàdell'uomo moderata dalle regole della ragion naturale, e da quello, che necessariamente hanno causa dalla società serba l'equilibrio sociale, como le leggi fisiche costituiscono l' equilibrio mondiale. In questo il disordine, ed i cataclismi producono la dissoluziono, o la distruzione; in quello la infrazione della legge, ossia il disordine morale cagiona il male, l'infortunio, la disorganizzazione sociale. Le son queste altrettante verità assiomatiche, che non possono non essere universalmente riconosciute.

Qual'è dunque l'idea dominante - generica - primigenia, che dal treno di tutte queste riflossioni sorge spontanea, ed evidente? Qual'è il vincolo morale, che necessariamente stringe l'effetto alla causa — il contingente al necessario — l'uomo alla

(1) Giambattista Vico usa spesso la parola *assioma* qual sinonimo di *regola*. Vedi Scienza Nuova.

(2) Vite degli uomini illustri.

legge? Certamente è l'idea di dipendenza dei primi verso i secondi, ed il vincolo di una potestà, — di una tutela indispensabile — di un autorità legittima, che unisca questi a quelli. È principio fisico, che due forze eguali si compenetrano, e se sono contrarie si distruggono: lo stesso si verificherebbe nella ipotesi che legge, ed uomo, causa ed effetto, necessario, e contingente fossero ravvicinati da una forza eguale, ed identica. Ma la legge impera, e l'uomo ubbidisce — l'effetto dipende dalla causa, ed il contingente dal necessario, dunque necessariamente è il principio di autorità quello, che designa il rispettivo limite di relazione tra queste idee. Che questo principio sia più, o meno spiocato; che questo vincolo sia più o meno tenace non ne distruggerà giammai la essenza, e la intrinseca necessità — Quale, che esso sia non potrà mai rifiutarsi questo spettro formidabile, ed universale, la cui maestà è solenne, ed indeclinabile. Vane, ed irrazionali adunque le assurde utopie del socialismo, e del comunismo; inqualificabili le illogiche pretese della indipendenza internazionale; assurde le aspirazioni di perfetta eguaglianza subbjettiva, indipendente dal diritto! Il sistema planetario ci mostra gli astri maggiori, ed i minori concordanti all' armonia delle sfere, ed all' ordine astronomico prestabilito — L' io pensante domina la forza automatica, e la sostanziale disparità delle cose, come la diversità delle forze, e delle intelligenze respingono sia dal campo ideale, che dal materiale una eguaglianza impossibile, ed inattuabile — Dovunque è legge evvi necessariamente autorità. Eguaglianza senza legge è impossibile, e legge senza autorità è assurdo: l'autorità della legge è quella che serba la vera eguaglianza, perchè modera il libero arbitrio, e garentisce l'uomo ed i suoi diritti; le cose, ed il legittimo loro godimento. Un eguaglianza in diverso senso sarebbe la giustificazione dell'eccesso dell'umana libertà, ossia della licenza; la distruzione della legge, ossia la distruzione della vera eguaglianza, la distruzione del bene, e della felicità comune, che Ottone il Grande deplorò tanto nelle costituzioni del suo impero (1). Non v'è pa-

(1) *Quotidie contra leges agitur, quotidie mali malum facere non verentur.* Ottone Magno inter constit. Imp. lib. II.

gina nella storia, che non ci presenti in tutt' i tempi, e sotto diverse forme l'immagine dell'autorità rispettata nei patriarchi dal popolo Ebraico — negli Efori dai Spartani — negli Arconti dagli Ateniesi — negli Efebì dai Greci — nel senato dai Romani — e quindi nei Re — nei patroni — nei leudi — nei valvassori — nei capi-tribù, o via via. A tutti però sovrasta sempre l'autorità suprema della Legge.

Capitolo II.

La prima forma più semplice, e più naturale con cui il principio di autorità dovette necessariamento esplicarsi fu quella di famiglia, che dolineò l'antico stato dell' umanità sociale. Il rispetto, o l'obbedienza alla legittima potestà del padre comprova, anche più evidentemente, la tesi innanzi sviluppata, e mentre ci porge un gravo argomento di fatto, consacrato in tutte le legislazioni del mondo, agevola il nostro intelletto a più generiche, e rilevanti cognizioni. Il principio autoritario familiaro trova il suo razionale fondamento nella coesistenza, e derivazione dell'ente, che ha causa—sviluppo, ed incremento da altro ento, al quale per necessità, e sentimento è dovuta subordinazione. La fede, ed il concetto razionale di una causa creatrice, impresso profondamento nel cuore, e nella monte dell'uomo, gli disvela un secondo principio di autorità, e preminenza soprannaturale, alla qualo profossa adorazione la coscienza della propria imperfetta, e limitata natura. La Religione adunque è altro elemento di fatto innegabile, che rafferma l'evidenza naturale, e necessaria del principio di autorità. Aggregate le famiglie, per la comune tutela, non potettero non professare sommissione, ed osservanza alle leggi del loro rappresentante, ed autocrata; unità concreta degli attributi, e forze collettive; guarentigia, o salvaguardia del diritto singolare. E sarebbe stata davvero derisoria, od inefficace cotesta potestativa unità di concetto, quando la sua autorità non fosse stata dall'universale intesa, e rispettata. Tale elemento primo sociale, proclamando inalterato l'ossequio al principio religioso, e fa-

miliare, e sintetizzando la suprema sanzione del diritto naturale, si fè centro dell'alto principio di autorità, come l'albero, cui i germogli del Wolfio (1) aderiscono, e circondano. In tal guisa accentrata la sociale potestà potè attendere al bene, e felicità collettiva, ed al buon governo dell'uomo. Onde sarebbe assurdo concepire l'idea d'un'associazione qualunque di esseri razionali liberi priva di potestà autorevole, nel fine di reggerla, e governarla con ordine, e giustizia. Dunque il concetto razionale di uomo, e governo poggia sull'inconcusso elemento dell'autorità. Esso splendidamente si reassume nei versi di Claudiano:

» *Armorum, regumque parens: quae fundit in omnes*
» *Imperium; primaque dedit cunabula juris.* (2)

Non vi è stato popolo, che fin dall'antichità più remota non abbia presentata l'immagine, anche imperfetta, di un Governo. Taluni pretesero, che i soli Cafri—gli abitatori del Caucaso — e gli Americani non avessero riconosciuto dapprima governo civile; e pure Pietro Kolbio assicura, che i primi dipendevano da un capo, detto *Kouqui*, ed avevano i loro giudici, detti *Kralle*. Lo stato naturale degli Aborigini, e Getuli descritto da Sallustio—dei Numidi da Strabone—dei Bebrici da Valerio Flacco — dei Trogloditi da Plinio — e dei Siciliani da Omero è molto problematico, e potrebbe ritenersi più una poetica fantasia di cotesti autori, che storia.

Ma anche ammesso vero, e reale quello stato di selvaggia indipendenza, che si perde nella notte di tempi lontanissimi, sarebbe una eccezione, che non potrebbe distruggere il sentimento più naturale, e profondo dell'umana natura, confortato dall'esperienza dei secoli, e dall'esempio di tutt'i popoli civili. La società, ed il governo non sono già costituiti dal territorio, nè dalle famiglie necessariamente, ma dagli uomini, e dalle razze: gli Ebrei erranti per 40 anni nel deserto—gli Ateniesi retti in repubblica da Temistocle su dugento navi — le tribù

(1) *Tradux*, donde i corpi detti *traduciani*.
(2) De laudib. Stiliconis lib. III. vers. 136.

erranti degli abitatori dell'America settentrionale, e della Columbia formano bene delle società con governo costituito: essi hanno la loro religione — il loro capo — le loro leggi — i loro magistrati *(sachem)* — i loro costumi particolari — essi riconoscono, e rispettano il principio di Aurorità.

Oltre la naturale Autorità del padre nello stato di famiglia — oltre quella civile del Capo delle prime società nello stato politico, la primitiva forma di governo dovette essere la religiosa, ossia la *teocratica*. La volontà dall'Ente Supremo, causa efficiente dell'umanità, rivelata ai patriarchi, che in suo nome la rendevano esecutiva, gettarono le fondamenta delle prime istituzioni politiche sociali. E veramente lo spettacolo della umanità governata dalla sola autorità di chi data le avea l'esistenza esser dovea sublime! Sublime, e perfetto; e perchè tale non avrebbe potuto prolungarsi a traverso delle nequizie — delle passioni — e della corruzione ; reggimento soprannaturale, che alla luce soltanto della fede reggeva l'uomo libero — virtuoso — e saggio senza tema, che l' attoscato morso delle ambizioni, e dell'egoismo distrutta avesse l' innocenza dei costumi, e generate le rivoluzioni, e le tirannidi! La voce di *Dio* proclamata sensibilmente — il grido di *Iehova* penetrante nelle più profonde latebre del cuore — la legge di *Allak*, che percote — il simbolo d'*Irmensul*, che affascina — il volere del *Grande Spirito*, che freme tuttora fra le vergini foreste Americane — ed i fulmini di *Giove*, che atterrivano anche i dei dell'Olimpo, furono la più efficace sanzione di quel dogma universale, ed eterno « *jus suum unicuique tribuhere* » dogma, che racchiude tutta la filosofia del diritto, e che, al dire di Grevio, è opera di giudice più, che di legislatore (1).

Fedeli al propostoci sistema di analitica disquisizione razionale non faremo ricorso alla Storia, ed all'autorità, se non per trarne argomentazioni di plausibile accezione, ovvero di critica. Il nostro scopo supremo è la verità, ed il maggior possibile benessere dei popoli, e non staccheremo questo, o quel pezzo di broccato, che promuova le risa degli amici di Flac-

(1) *Iura describere non est leges ferre, seu condere, sed jus suum unicuique tribuhere, jus dicere.*

co, (1) per presentare a spiriti esaltati, o frivoli dei ridevoli centoni sotto aspetto di progresso, o di sedicente razionalismo! Le son queste pericolose menzogne, che di buon grado abbandoniamo ai poeti (2), e non crediamo dover parlare a popoli corrotti, per illuderli con romanzi, e spettacoli (3)! Tampoco vagheggeremo le fantastiche utopie platoniche, creando ideali repubbliche; ovvero vorremo misurata con matematica proporzione la somma dei diritti, e dei doveri dell'uomo, come il filosofo di Stagira. L'umanità, nella ormai decrepita sua civilizzazione, ad alta voce reclamar potrebbe ciò, che l'imbecillità di Augustolo, dopo la divisione dell'Impero, procurar non seppe alle depennate aquile latine, o fia ventura se questa voce non sarà mai più soffocata dal feroce grido degli Sciti, e di Attila!

L'umana famiglia si è dunque considerabilmente aumentata. — La terra si è popolata di abitatori, e questi son già tra loro divenuti stranieri per linguaggio—costumi—e regioni. Essi si ànno costituito un centro politico, e vogliono regolato l'interno loro reggimento pel benessere comune. Non essendo efficace la sola legge morale, egli è necessario confidare ad un uomo il principio di autorità. La legge naturale, che non à altra sanzione fuori della coscienza, ha bisogno d'una esplicazione estrinseca — solenne — e comminatoria, perchè sia osservata. La teocrazia non può, che indettare regole morali, ma non rifrenare l'eccessivo abuso dell'arbitrio umano. Egli è necessario un comando positivo, rivestito di spoglia sensibile, e concreta, affinchè ognuno lo senta: il regolo morale, e razionale di giustizia, come la verga d'Aronne, debb'essere trasfigurato materialmente, affinchè lo si vegga. Sotto forma di scettro adunque lo si affidi ad un uomo, il quale perciò rivestito di porpora, assiso sul seggio del comando, e circondato dalla maestà augusta, ed inviolabile, che circonda la legge, ne faccia solennemente sentire, ed eseguire i precetti. Questo

(1) HORAT: de Art. poetica.

(2) « Non vi è poesia dove non è menzogna » *diceva* PLUTARCO.

(3) *Il faut des spèctacles dans les grandes villes, et des romans aux peuples corrompus.* ROUSSEAU, Nouvel Hél: Pref:

simulacro reale, altissimo, e venerando, che centralizza il diritto, e la giustizia sociale, costituisce la *Sovranità.*

Esaminata in tal modo analiticamente l' idea della sovranità, non è più il diritto della forza d' un uomo, che prevale ed usurpa tutti gli attributi della società; ma è la forza del diritto personificata, che tutela gli attributi dell'umanità, e ne descrive i doveri. L'elemento su cui la sovranità esercita la sua autorità costituisce il *Popolo*—La scienza, che stabilisce i possibili rapporti tra sovranità, e popolo è appunto la *Politica.*

Gli antichi filosofi riguardarono questa scienza, come l'unico fine della natura dell'uomo—come la conseguenza necessaria dei doveri, e dei diritti del genere umano — come il più evidente risultamento dell'ordine, e della forza delle cose. Essi attinsero sempre i principî del diritto politico nelle leggi della natura — della morale, e della ragione. Essi ritennero, che lo studio di questa scienza importante fosse indispensabile al filosofo — al giureconsulto, ed a tutt' i cittadini. perchè a niuno è lecito ignorare il valore, o l' estensione dei doveri, che lo stato, e la società impongono all'uomo. Il tempo ha sanzionate le grandi verità da essi insegnate, le quali, benchè non sempre applicabili ai costumi, ed al genio dei popoli moderni, sono sempre fonte inesausto, e guida sicura dei legislatori, e dei pubblicisti. Non dobbiamo però dissimulare, che spesso l'egoismo—il privato interesse—le sregolate ambizioni allontanano la nostra mente dallo scopo supremo del bene pubblico, e giustificano la idea di Hobbes, il quale, giustamente spaventato dai mali dell'anarchia, si proclamò l'apostolo del dispotismo—la idea di Rousseau, il quale, colpito dagl' inconvenienti del potere assoluto, cercò infrangere il sacro vincolo, che di popolo—sovranità — e governo forma un tutto armonico, ed indispensabile—la idea di Víctor-Hugo, il quale, apoteizzando la umana degradazione, rilevò nella società il più desolante quadro di miseria, e d'ingiustizie—l'idea infine del saggio Locke, il quale senza dubbio avrebbe potuto porre la pietra fondamentale della società, se gli avvenimenti non l'avessero ridotto il politico nostalgico dell'Inghilterra.

Obbietti principalissimi della scienza Politica sono *Sovranità—Popolo— Governo*, elementi stabiliti dalla legge fonda-

mentale, ed essenzialissimi in qualsiasi società, benchè vario potessero essere le condizioni con cui particolarmente fossero costituite. Ogni popolo deve avere una costituzione adattata ai suoi costumi—al suo genio—alla sua religione—alla sua situazione topografica. Solone, senza imitare Licurgo, diede agli Ateniesi le migliori leggi, che avrebbero potuto desiderare; ed Aristotile si credeva tanto libero quanto Agesilao, perchè godeva tutta la libertà, che la sua patria potè possedere. L'idea di formare un popolo sul modello di un altro è teoria tutta moderna, poggiata sull'ignoranza, che le leggi nascono dai costumi, e che per dare ad una nazione le leggi di un altra, sarebbe necessario, le si comunicassero prima i costumi di questa; ciò ch'è impossibile. Ond'è che Tomasio criticò i Romani perchè semplicemente *esplorarono* le leggi dei Greci (1)—Mably nella sua opera più pregevole (2) à voluto consacrare questo paradosso, servendosi dell'autorità di Focione (3). Egli fà dire a quest'illustre, ed infelice repubblicano, che Solone era un uomo volgare, perchè non aveva saputo imitare le instituzioni di Licurgo; il che equivale attribuire ai sapienti dell'antichità i sofismi dei tempi moderni, e farsi smentire dalla storia.

La legge fondamentale è quella, che crea il corpo politico, e gli dà gli attributi proprî, e necessarî alla sua esistenza. Le facoltà legate allo Stato gli sono inerenti—lo costituiscono—non possono essere annullate senza distruggerlo, imperocchè stà in esse la vita del corpo politico sociale.

La sovranità è quel potere superiore, che conserva il popolo, secondo il fine della instituzione. Il modo, e le condizioni, per mezzo di cui esplica, e sviluppa i suoi attributi, pel fine supremo del benessere comune, costituiscono il governo. Ora per asseguire cotesto fine unico, egli è certo, che unica debb'essere la sovranità. Quale che sia il numero delle persone, che formano la sovranità, esse stabiliscono sempre una unità morale. Il popolo è un corpo, cui il sovrano imprime il movi-

(1) *In Naevis Iurispr. Antejust.*
(2) Entretiens de Phocion.
(3) Plutarco Vita di Focione.

mento necessario per la conservazione comune: se vi fossero due sovrani il movimento impresso non condurrebbe a questo scopo, che quando le due volontà fossero identiche, il che indica l'unità della Sovranità. Ma se queste volontà fossero opposte, stabilirebbero uno stato di guerra, che distruggerebbe certamente la institnzione (1). Aristotile osserva, che i Molossi, avendo costituiti due sovrani, la sovranità perdè la sua potenza, e lo Stato fù disciolto (2)—Lacedemone ebbe due re, ma essi non furono sovrani, esercitando nè più, nè meno, che una grande magistratura — Luigi III, e Carlomanno, nell'anno 879, consacrati Re di Francia nell'Abazia di *Ferrières en Gâtinais*, regnarono contemporaneamente per tre anni, ma con tale identità di volontà, da non distruggere l'unità del potere sovrano (3).

Il Sovrano conserva il popolo: attentare al Sovrano è attentare alla conservazione del popolo; l'istrumento della conservazione debb'essere sacro, come la conservazione stessa. Se la Sovranità non fosse inviolabile, vi sarebbero delle epoche in cui il popolo starebbe senza Sovranità, il che significa, che il popolo non sarebbe più popolo; imperocchè tanto l'idea di Sovranità, che quella di popolo sono idee relative, e non assolute, ammettere l'una, ed escludere l'altra è escludere recisamente entrambe. Non può darsi Sovranità senza popolo, come non può esservi popolo senza Sovranità, non altrimenti, che concepire società, escludendo l'umanità. Questo principio è sì vasto nella sua applicazione, che anche ammettendo la stranissima ipotesi dell'Hegel, il quale nega al principe una reale autorità, riducendolo una formola, ed un fenomeno (4), è necessario sempre ammettere tra popolo, e Sovranità la distinzione di due enti diversi.

Sappiamo già, che lo scopo della società, è la salvaguardia del diritto, e della libertà, quindi scopo della Sovranità è conservare la libertà del popolo. Questo è un dovere, e dovere grave, ed imponente, non un benefizio. — dovere tanto

(1) **Οὐκ** *αγαθον πολῦκοὶ ραυῖή: ἐἰς κοῖρανος, ἐἰς βασῖλἐυς*
Imperium uni: non bonum est praecipere multos—OMERO Iliad. 2.

(2) POLIT. lib. V. cap. IX.

(3) Hyst. de la France par MR: COLART.

(4) Vedi HEGEL, et la philosophie allemande.

essenziale, ed inerente all'idea di Sovranità, che perfino Hobbes nella sua difesa a Carlo II. di Stuard contro Cromwell sosteune, che il Sovrano il quale non voglia, o non possa più conservare il suo popolo, per questo solo fatto cessa di esser sovrano. Intorno a questo gran principio si aggirano tutti gli svariati doveri d'un sovrano, ed a questo fine debbono essi tendere. Tutti gli altri poi sorgono dalla legge fondamentale costitutiva dello stato; ond'è cho l'Inghilterra conserva la sua politica libera, od inviolabile, quautunquo non avesso statuto fondamentale. È certo poi, che per ottenere efficacemente cotesto altissimo fine della Sovranità, fà d'uopo accordarle facoltà di agire, e diretta responsabilità: se il monarca lo si riduca ad un uomo, che dica sì, e che metta il punto sull'i, come pretese Hegel, in che maniera raggiunger potrebbe il fine della sua iustituzione? come garentirebbe il diritto, e la libertà cittadina? Il celebre Senault (1) diceva, cho i doveri dei Re, e dei popoli sono reciproci, e costituiscono le massimo fondamentali degli stati. Rappresentare con matematica esattezza le scambievoli obbligazioni di questi due enti sarobbe un pò difficile: per ottenerne il più facile adempimento, egli è necessario, che ciascuno di essi intenda scrupolosamente, e senza ambagi, all'indole dei comuni rapporti, ed al fine cui tendono. È così cho si evitano i colpi di stato, e le rivoluzioni. Quelli hanno causa da che la Sovranità accecata dalla fortuna, che la innalza non sà più riconoscere ciò, ch'essa deve al popolo. Questo da che il popolo travolto da fantastiche, e vertiginose aspirazioni sconosce la sua propria essenza, e rinnega i doveri fondamentali verso l'autorità sociale. Intanto tutta la politica del mondo si aggira intorno a questi perni: scuoterli, è scuotero la società tuttaquanta; snaturaro i concetti universali di politica, è snaturare la ragioue, e l'umanità. Coteste verità concordanti perfettamente coi comuni principî di ragione, e di diritto universale, inuanzi ritenuti, meritauo severa meditazione. Esse preservano la mente nostra dai sofismi, e la sociotà dai più funesti errori.

(1) Des dèvoirs du Souverains par le P. Senault, ouvrage dediée à Louis XIV.

Dicemmo che la sovranità è una unità morale, cui l'altra unità morale, appellata popolo, è correlativa. La prima non potrebbe dividere la seconda senza distruggere tutta l'armonia sociale; difatti ogni volere del sovrano, che non abbracciasse l'unità—che non fosse generale—che fosse rivolta ad una parte soltanto non potrebbe essere nè legittima, nè legale, imperocchè sarebbe parziale, e disuguale. Questa unità, ed uguaglianza costituisce l'egida della libertà individuale—Il territorio dello stato anche forma un'unità, (chè come unità soltanto può trovarsi in rapporto con la sovranità) imperciocchè quantunque tutte le cose comprese nel territorio cadano sotto la potestà sovrana, pure non è soggetta all'assoluta disposizione di questa ciascuna parte, che lo compone. La legge può statuire sui beni della città, non già sui beni dei cittadini. Questa unità, ed inviolabilità costituisce l'egida della proprietà individuale—Infino il dovere di conservare non dà diritto, che sul presente, e sull'avvenire: il passato non potrebbe giammai esser sottoposto al potere della sovranità; imperocchè non si potrebbe provvedere alla conservazione di ciò, che non è nè attuale, nè futuro. Regolare oggi il modo come viver jeri è tirannico, ed assurdo; dunque l'effetto retroattivo delle leggi costituisce un oltraggio alla ragione, ed al diritto politico. E questa è l'egida dei diritti irrevocabilmente acquisiti. Ed ecco a che si riducono i principalissimi razionali doveri della sovranità.

Ma quali saran dessi i diritti di questo ente? Li rileveremo agevolmente da quelle stesse generiche nozioni apparate per l'ente razionale. Apprendemmo, che in natura non esistono diritti isolati, ed assoluti—che i diritti sono mezzi per l'adempimento dei doveri—che non v'è diritto senza un dovere correlativo; dunque la sovranità à tutt' i diritti, che necessariamente procedono dal dovere di conservare il popolo. Niegare, ovvero impedire alla sovranità il pieno esercizio di questi diritti, egli è niegare, ed impedire la conservazione del popolo, ed allora quale scopo avrebbe più la sovranità ? Si avrebbe l'attuazione della teoria di Hegel.

Lo scopo della sovranità sendo la conservazione del popolo, tutt'i mezzi per raggiungerlo debbono essere proporzionati al fine, e non peccare nè di eccesso, nè di difetto—Non

basta; bisogna, che questi mezzi siano i più giusti, ed i più sicuri. Tutt'i pubblicisti, e specialmente Locke (1), e Hoocker (2) hanno osservato, che le obbligazioni della legge naturale esistono sempre nello stato sociale quali regole eterne — solenni—immutabili tanto pei sovrani, che per i popoli; le leggi positive suppliscono alle naturali, perchè le danno un corpo— una unità—una forza, che nello stato di natura non potrebbero avere certamente. Ora il fine della instituzione non debbe nuocere al fine della creazione; in conseguenza non è lecito alla sovranità attentare— violare — ed immutare coteste leggi indeclinabili, senza stabilire uno stato di guerra con l'universo intero.

Se la sovranità à dei diritti, e dei doveri, come qualunque altro ente, à però certi limiti naturali, vale a dire, che il suo potere è in certa guisa circoscritto in taluni cancelli, quando l'atto, che esercita non à più per obbjetto la conservazione del popolo. Allorchè il sovrano vuol nuocere alla esistenza, ovvero al modo d'esistere del popolo, egli incontrerà certamente un limite naturale in quel sentimento innato, che attacca tutti gli esseri all'esistenza. Questo sentimento prepotente spinge l'umanità ad opporre il maggiore ostacolo, che possa, e si esplica con forza morale, sviluppando la teoria dei poteri, e l'arte di stabilire tra essi un equilibrio salutare, per la conservazione del popolo. Si può alle volte manifestare anche con forza fisica, ed allora si ànno le rivoluzioni, che distruggono sovranità, e popolo—le insurrezioni, come nella Polonia—la resistenza, come in Inghilterra.

Anche la Religione oppone una barriera alla sovranità; barriera pericolosa, ed alle volte impossibile a sormontare. Il sovrano deve impedire l'introduzione nello stato di una religione, i di cui dogmi gli sarebbero contrarî, ma deve tollerare quelle già introdotte, quale che sia la loro dottrina dommatica. Ed in vero la persecuzione fà nascere il proselitismo—mentre la tolleranza lo distrugge. La persecuzione fa nascere anche il fanatismo, che costituisce una specie d'eroismo religioso, per

(1) Gouvernem: civil de LOCKE.

(2) RICH. HOOCKER Lois de la politique ècclésiastique.

la quale si riguarda come abbominevole tutto quanto non è sacro, e si giugne a mettere il pugnale alla mano contro quello che apparisce abbominevole. Da ciò ebbero origine gli eccessi sanguinosi del Valverde, che ci vengono riferiti dal Robertson nella storia d'America (1). Quindi, senza adottare interamente il sistema di Warburton, possiamo con certezza affermare, che la religione dà un carattere sacro, ed una forza venerabile alle leggi politiche di conservazione; ora voler distruggere il principio religioso già stabilito, e generalmente osservato nello stato, è attentare alla conservazione istessa—Egli è pur troppo vero che Hobbes, e Rousseau ànno fatto l'elogio della religion civile; ma chi non vede che quella non è una religione? Dessa è piuttosto una politica instituzione, che messa nelle mani del Sovrano, gli darebbe una tirannia altrettanto più spaventevole, quanto più si covre sotto l'usbergo d'un velo sacro, ed inviolabile. Ond'è che senza la legge divina i Chinesi—gl'Indiani—i Turchi—i Persiani non avrebbero alcuna salvaguardia, ed il loro dispotismo non troverebbe temperamento di sorta. Montesquieu c'insegna che la religione deve dare molti consigli, e pochi precetti (2), e noi aggiungiamo, che i suoi precetti debbano essere severissimi — solenni — inviolabili per la conservazione del popolo, e dello stato.

Lo spirito del popolo è la sincera espressione dei suoi costumi; e questo torrente debb'essere rispettato dalla sovranità, come la sua stessa sorgente. Lo spirito del popolo è universale, e perpetuo; se muta, se varia l'è perchè i suoi costumi hanno subito mutazione, e variazione. Attaccare lo spirito del popolo è attaccare i suoi costumi; ed attentare al popolo stesso. Bacone disse, che la natura non si vince, che secondandola; or come si potrebbe vincere un popolo attaccando il suo spirito, ed i suoi costumi? I barbari del nord, che conquistarono l'Europa, e l'Asia, per assicurare la loro conquista, adottarono lo spirito dei vinti. Gli Spagnuoli per vincere lo spirito dell'America trovarono un altro espediente — essi ne esterminarono tutti gli abitatori. La Sovranità adunque, che vorrà sormontare il

(1) Pisa 1870. Vol. II. pag. 421.
(2) Ésprit des lois liv. XXIV. chap. VII.

limite naturale dello spirito del popolo, o deve esterminarlo, o ne resterà esterminata.

Ma oltre i limiti naturali, sonovi anche dei limiti artificiali, che restringono fatalmente il potere della Sovranità. Essi veramente non sono generali, ed assoluti come i naturali, ma relativi, e proprî a certi stati, ed a taluni popoli — essi non sono come quelli perpetui, ma temporanei — essi non sono intrinsecamente inalterabili, ma possono essere superati, e vinti, quantunque con grandissima prudenza, e precauzione. Il primo di questi limiti (così detti artificiali, perchè non naturali all' idea di sovranità, ma accidentali per talune condizioni) è lo spirito dei tempi, ben diverso dal genio del popolo, e dalla pubblica opinione. Se il sovrano sà ascoltare, e rispettare lo spirito del popolo raccoglierà sotto il suo vessillo virtù — fortuna — talenti, ed amici della moderazione, e della pace. Se per contrario egli vi resiste avrà intorno a sè il vizio—la miseria—l'ignoranza—i consiglieri della crudeltà—un partito fazioso, ed esecrato, invece della parte migliore, e più autorevole dello stato. Indubitatamente allora la sovranità oscillerà, i tristi trionferanno a spese del bene pubblico, e la voce del popolo farà sentire le sue speranze, ed i suoi timori. Gli uomini inquieti conosceranno il loro tempo, e s'impossesseranno di tutt'i timori; mescoleranno a questa parte della opinione pubblica le loro opinioni personali, e da quest'amalgama faran sorgere il così detto spirito dei tempi, che spesso rovescia i troni, ed insanguina l'altare della patria. Più si concede allo spirito dei tempi, più esso dimanda—più si teme, più si farà temere—più si rigetta, più s'indigna, più s'inasprisce, più si rende pericoloso, e formidabile, imperocchè desso è uno spirito fazioso, che à per base le paure del popolo. La sovranità prudente, ed illuminata, impossessandosi dello spirito dei tempi, e decomponendolo dove con prudenza uniformarvisi — secondarlo—dominarlo, finchè non lo riduca a spirito di partito, sempre impotente, quando è isolato. Lo spirito dei tempi è passeggiero—Esso precede, accompagna, e segue le rivoluzioni—Esso caratterizza quelle epoche terribili, in cui gl'interessi particolari diventano potentissimi per abbattare l'interesse pubblico—Esso somiglia alla vipera, che à il corpo buono, e la testa velenosa.

Un secondo limito artificiale, che può arrestare la sovranità è la nobiltà. Questo elemento formato da una casta privilegiata per nascita, educazione, e posiziono socialo richiede speciali considerazioni dalla Sovranità, a cui dobb'essero strettamente ligato. La logica, e necessaria preponderanza, che esercita sulle altre classi debb' essere messa a profitto, sia in riguardo al popolo, che rimpetto al sovrano. La nobiltà è il più glorioso appannaggio dell'autorità sovrana, è la garenzia dei diritti dol popolo di fronto alla sovranità. Inutilizzarla—deprimerla — distruggerla è attentare al popolo, ed al sovrano tra cui è anello di congiunzione, o di moderazione. Cotesto elemento è tanto indispensabile in quanto, mancherebbo un immediato rapporto tra l'elemento sovrano, e l'elemento popolaro, e non vi potrebbo essere sovranità perfetta, senza sussidio di una classe distinta, o preponderante, che la rannodi, e la trasfonda immozzo al popolo. Roma monarchica, como Roma repubblicana ebbo il suo patriziato, non dissimilmente dalla Grecia. So il feudalismo del medio-evo decontrò, ed affievolì molto la regia potestà, seppe però serbare il più perfetto equilibrio nelle politiche costituzioni di quei tempi rozzi, e barbarissimi. I moderni stati quasi generalmente ànno coltivata, e perfino croata una classo privilegiata, dirigendola allo scopo sommo dol comune vantaggio. I *Maggiari* di Russia, i *Pascià*, ed i *Bey* di Turchia, i *Pari*, ed i *Grandi Marescialli* di Francia, i *Langravii*, gli *Elettori*, i *Contestabili*, i *Statholder*, i *Margravii* di Gormania; i *Grandi* di Spagna; e gli altri Capi dello varie Corti di Europa attestano in qual modo è considerata questa casta sociale. Anche la democratica Inghilterra ha in altissimo pregio la sua nobiltà. Nessun inglese quale, che sia il suo rango, o i suoi natali è nobile se non è *Pari*, e questi solamente possono costituire la vera *nobility*, la quale è potentissima, o forma il maggior lustro, ed orgoglio dol Regno unito della Gran Bretagna — Essa gode tutt'i privilegi, ogni favore, immensa considerazione dal popolo, e dalla sovranità; essa è fedelissima a questa; zelantissima nel serbare inviolati i diritti, e la libertà di quello. Il popolo non riceve nella Camera dei suoi rappresentanti un sol nobile: e per contrario il semplice *gentleman*, o altri della classe della *gentry* non può esser nobile,

se non acquisti prima la *parla* (1). La Francia rivoluzionaria, e repubblicana non potè non riconoscere la distinzione delle classi nell'assemblea generale della costituente; e la repubblica Veneziana riconcentrò tutt'i poteri nel suo patriziato, che la rese forte, e temuta. Un sovrano prudente, e saggio adunque ha il diritto esigere la fedeltà dalla nobiltà del suo regno, ma à il dovere educarla, guarentirla, e sostenerla per lo decoro del trono, e pel maggior vantaggio dello Stato (2).

L' esistenza della sovranità, essendo essenzialmente ligata a quella del popolo, reciproco è il dovere della loro conservazione. Il sovrano, potere tutto morale, non può impiegare, che una forza morale: questa forza è la sua volontà; e questa volontà si manifesta con le leggi. Dunque le leggi sono la espressione della volontà sovrana. Esse debbono essere il rapporto, che risulta dalla combinazione di questi due termini « il bisogno di conservare lo Stato, secondo il fine della isti- « tuzione; e le persone, o le cose, che possono nuocere, o « giovare a questa conservazione. »

Sovranità, e popolo sono due idee correlative, e coesistenti tanto, ch'è logicamente impossibile concepire l'esistenza di quella, senza questo, e viceversa. E la sovranità del popolo? La sovranità del popolo è una parola, è una voce vuota di senso. Ce ne convinceremo meglio a poco a poco.

La costituzione dei governi è la cessione di una parte degli attributi — della proprietà, e della libertà individuale per creare—conservare, e difendere la libertà politica del popolo, ossia l'altra parte riservata degli attributi—proprietà, e libertà individuale. In tal modo si guadagna in sicurezza ciò, che si perde in estensione, e per esprimere questo concetto con una proporzione aritmetica la estensione dei diritti individuali rimpetto alla sovranità stà in ragione inversa della loro sicurezza. Tutta la libertà dei membri risiede nel corpo intiero, e la libertà del corpo risiede tutt'intiera in ciascun membro (3). Il so-

(1) Quadro della Gran Bretagna di BAËRT Vol. 1.º— Lettera sull'Inghilterra di LÈVIS.

(2) LOMONACO—Memorie sull'aristocraz. ant. e mod.

(3) *Omnes hoc quod vides, quo divina, ac humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis magni.*—SENECA Epist. 89.

vrano, che la tolga ad un solo individuo, acquista il potere toglierla anche ad altri, ed in seguito a tutti. Or questo potere è distruttivo d'ogni idea di libertà, ed è la tirannia. L'ordine arbitrario, che fè perire i due Gracchi, fè perire nello stesso tempo la libertà di Roma. Bentosto la legge, che i Consoli avevano violata contro cotesti tribuni, Mario la violò contro il Senato; Silla contro il popolo, e Tiberio contro tutti (1).

I delitti violano la sicurezza civile del popolo, dovere della sovranità adunque è prevenirli, e punirli. Ma quali mezzi adoprar deve la sovranità per la prevenzione dei reati? Gli antichi legislatori adottarono tre grand' istrumenti, i quali seppero sì abilmente adoperare, che raggiunsero la gloria di rendere ignoti ai loro popoli certi delitti, o perlomeno tanto vergognosi, e vigliacchi, che niuno li commise giammai. E questi potenti talismani furono la religione—i costumi—l'opinione.

Qual meraviglia adunque se le prime leggi dei Quiriti non riconobbero per lo spazio di 600 anni, il reato di parricidio? Perchè stupire, che le sapienti leggi di Sparta, e d' Atene anteposero la diminuzione del censo, e la morte dei cittadini alla degradazione, ed alla viltà? A che sorprendersi che la Grecia tutta fù madre feconda di eroi? È strano soltanto, che tante onorate tradizioni, e sì generosi esempî, sieno stata opera infruttuosa pei degeneri nepoti! — Locke, e Penn soli tra i moderni ricordano i felici effetti di coteste tre cause, ed inculcano il precetto di Confucio «occupati a prevenire i reati, per risparmiarti la cura » di punirli! » (2)

La riunione del popolo, e del sovrano costituisce l'ente morale, che dicesi *Stato* (3). Lo Stato fà cessare gl'inconvenienti dell'indipendenza naturale, e supplisce all'insufficienza della legge di natura. È per esso, che il cittadino può opporre al suo nemico la forza della nazione tuttaquanta, e viver tranquillo, e sicuro all'ombra di un potere, che veglia sù lui. È per esso, che la sua equivoca libertà, inesplicabile, ed indeterminata a lui stesso, e che incessantemente lo esponeva agli oltraggi della forza, à

(1) Considèrations sur les Romains di MONTESQUIEU.

(2) Costituzioni della Carolina, e della Pensilvania.

(3) *Condictio in qua homines constituti intelliguntur ad certum genus actionum*—PUFFENDORF.

acquistato un carattere evidente, e dignitoso, ed è protetta dalla legge, e rispettata dall'universale. È per esso che quel fantasma di sedicente uguaglianza primitiva, sempre abbattuto dal braccio più destro, o più vigoroso, diviene reale uguaglianza, per l'eguale protezione, che la legge accorda a tutt'i cittadini. È per esso, che un godimento precario sulle cose, si muta in vero diritto di proprietà, che à la stessa sorgente, ed estensione della libertà. È per esso, che il conjugio, e la famiglia—il diritto di sposo, e di padre—la virtù della donna, ed il decoro d'un nome, sono legittimati, e resi sacrosanti. È per esso, che la religione—i costumi—i sentimenti generosi sono custoditi, ed emulati. È per esso, che le scienze—le arti — le lettere estendono il loro impero; ed il genio dell'uomo si slancia vittorioso, ed ammirato fino al termine della sua perfezione. E si potrebbero con ragione, e con coscienza rinnegare gl'immensi, inestimabili benefizî dello Stato? E fuori d'un animo corrotto, e d'una mente fantastica, qual'è quell'uomo virtuoso, e saggio, che maledir lo potrebbe? Nè Byron nè Rousseau saprebbero dircelo.

La forza, che dà esecuzione alla volontà sovrana per la conservazione della società costituisce il *Governo*. Esso dunque non è il Sovrano, ma il braccio del Sovrano. Gli uomini, che lo costituiscono debbono obbliare la loro personalità—i loro interessi — le loro gare private per attendere esclusivamente all'interesse comune, ed al benessere di tutti (1): il loro consiglio formar deve quel Collegio augusto, e venerando presso cui è riposta, al dire di Valerio Massimo, tutta la sicurezza, ed il valore dello Stato. (2). La legge incorporandosi al governo agisce—comanda—punisce, e ricompensa, e benchè muta pur si rende sensibile, e parlante (3).

La primitiva forma esplicatrice del potere sociale, ossia del

(1) *Pessimi exempli est ut Curiae, quae pacem subditis praestant, inter se duella exerceant*—Bacone da Verul. Aph. 96.

(2) *Fidum erat, et altum reipublicae pectus Curia . . . cujus limen intrantes, abiecta privata charitate, publicam induebant.* — Val. Max: lib. II. cap. 2. I.

(3) *Ut magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus: vereque dici potest magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum* — Cic. de leg. lib. III.

governo, dicemmo essere stata la teocrazia — Confidato questo potere ad un uomo ebbe origine la *Monarchia assoluta.* Razionalmente escogitando in qual maniera dovette costituirsi la prima Monarchia, ci si offre spontanea la idea, che tutt'i cittadini volontariamente, deponendo una parte dei loro attributi — proprietà, e libertà espressero il loro voto unanime, e libero per un uomo, eletto Capo dello Stato, e custode inviolabile dei diritti — della libertà, e della forza sociale (1). E questa suprema personalità rivestita di Sovranità eminente fù da tutti rispettata, ed ubbidita, perchè rappresentante il sommo Impero, ossia l'*innoxium* (2). Di qul la genesi della Monarchia *Elettiva.*

Da questa origine appunto del sommo Impero i *Monarcomici* argomentano nel popolo il diritto di giudizio — di sindacato, ed anche di punizione del Sovrano. Essi sotto gli auspicî dell'Ottomano — di Ubero Lagneto, altrimenti detto Stefano Ginnio Bruto — del Buchanan — dell'Altusio — del Sidney, e di altri moltissimi, anche più moderni (3) tra i quali principalmente il Rousseau — il Kant — il Fichte — l'Hegel, e fino ad un certo punto anche il Montesquieu, sostengono, che la potestà sovrana stia nel popolo, e che nel Principe èvvi non altro, che la Maestà della persona; e che ogni costituente debb'essere superiore all'istltuito. Ognuno vede, che in simili supposti contiensi una petizion di principio, imperocchè essi danno per dimostrato ciò, ch' ha bisogno di dimostrazione. Egli non è punto vero, che la Maestà sovrana, ossia *l' innoxium,* resti perpetuamente nel popolo, anche dopo l' elezione del Capo dello Stato, nel quale si trasfonde pienamento, e senza

(1) Πὺωτὶ μὲν ακατασκεὔως καὶ φυσὶκως, συνίςαταὶ μοναρΧὶα: ταυτὴ δ'ἐγέταὶ, καὶ ἐκ ταυτῆς γεὶναταὶ μὲτ' κὰτασκὲυῆς, καὶ δ'ορδῶςἐως βασὶλὲια.

Prima Monarchia sine ulla arte, et natura impetu constituitur, atque adeo ex ea originem habet, quum accessit ars, et emendatio, Regnum. — Polibio Hyst: VI. 2.

(2) *Bonos cives voluntates suas submittere legi Civitatis*

Τως ἀλαδῶς πὴν αὔτων γὴωμὴν ὑποταττὲὶν τω νωμω τὴς πολὲως — Arriano Diss. Epist. I. 12.

(3) Vedi Francesco Buddeo Hyst.ª Iur. Nat. et Gen. § LII.

alcuna riserva. Allorchè il Sovrano è eletto, e riconosciuto unico rappresentante i diritti della Nazione acquista irrevocabilmente la prerogativa d'una personalità completa, e reale. L'idea contraria nasce dalla fallace credenza, che la Sovranità sia una entità puramente astratta, sintesi del comune consenso degl'individui, e non un' esistenza concreta — reale — necessaria. In tal guisa eglino spiegando la sovranità, come i materialisti spiegano la vita dall' unione casuale delle molecole, confondono il modo di attuazione con l'essenza di questo principio fondamentale. Ed ammesso pure, che la moltitudine, ed il popolo avessero nell'atto della elezione fatta espressa riserva della rivocabilità di quest' eminente potestà (il che è assurdo), non si avrebbe creata mai una Maestà reale, con tutt' i suoi caratteri costitutivi, e sustanziali, bensì un ombra—un'immagine — un simulacro inutile, ed inefficace — il peripsema della plebe — la statua di Candillac. Ma la sovranità è reale, e necessaria, come dimostrammo, dunque non può non riunire tutte le caratteristiche, che le sono per essenza inerenti.

Che il costituente sia superiore all' istituto l' è vero fino ad un certo punto, vale a dire fino a quando non abbia diffinitivamente trasferite le sue facoltà; fino a che non abbia instituito; ma una volta consumato quest' atto di trasmissione; una volta perfezionato con l'accettazione, non è più in suo potere conservarle, e disporne altrimenti. *Donare e ritenere non vale*, è il vecchio brocardico della scuola di diritto privato; perchè non dovrebbe applicarsi anche nelle teoriche di diritto politico? L' evidenza di quest' ovvio principio fu riconosciuto dallo stesso Rousseau tanto, che per conciliare l'assurdo dell'opinione contraria, tra gli altri sofismi sostenne, che il Sovrano in ogni Assemblea dovesse riconoscere nel popolo il potere costituente, e dimandargli se gli piacesse conservare ancora quella forma di Governo (1). Confutare questa stranezza sarebbe poco serio; continueremo perciò le nostre riflessioni.

Costituito il Sommo Impero nella persona del Sovrano alla sua eminente autorità sarà affidata la rappresentanza dello Stato — Egli ne farà rispettare la religione — Egli farà le leggi,

(1) Contract social liv: III.

che ne assicurino la pace, e la prosperità, e le farà osservare da tutti — Egli combatterà i nemici della patria, e punirà severamente i perturbatori dell'ordine, ed i violatori del diritto— Egli sarà geloso, non del suo potere , ma della gloria , dell'onore, e del potere dei suoi soggetti — Egli terrà in sacrosanto deposito a prò di quelli, che gliele ànno trasfuse le particelle di forza — proprietà — ed attributi individuali — Niun'altro dividerà il suo potere, ma egli potrà delegare altrui l' esercizio degli alti suoi doveri, sotto la diretta, ed immediata sua responsabilità in faccia alla propria, ed all'universale coscienza— Egli sarà il Re!

Così venne stabilita tra gli uomini la *ragione dei civili governi* di Vico — la *civitatis gubernandae ratio* del Tullio — *la costituzione politica* del Segretario Fiorentino, sotto la forma più naturale, semplice e razionale, con cui tale costituzione si eplica , cioè la Monarchica detta prestantissima da Platone (1).

Il volere della nazione generale , e libero per la costituzione della monarchia risulta dall'atto espresso di elezione, manifestato nei *comizii, o conciliaboli* pubblici (2). Ma qual sarà la precisa, e propria denominazione di quest'atto? Potrebbe dirsi *Senatoconsulto, o legge Regia?* Sarebbe un *plebiscito*, ovvero un *popoliscito?*

È noto che in Roma i plebisciti, ossiano editti della plebe, furono causa d'una guerra secolare fra questa, ed il Senato, finchè, riconosciutosi, che non potevano essere obbligatorii per tutto il popolo, vi si dette espressa sanzione con le leggi Orazia, Publia , ed Ortensia (3), la quale ultima pubblicata dal Dittatore Q. Ortensio nell'anno 466 stabilì « *ut quod plebs jussisset, amnes quirites teneret* » non avendo voluto mai fin' allora i patrizî riconoscere una legge promulgata a rogazione d' un

(1) Μοναρχία τοίνυν ζευχθεῖσα μὲν ἐν γράμμασιν ἀγαθοῖς , οὓς νόμους λέγομεν, ἀρίστη πασῶν τῶν ἕξ.

Monarchia bonis juncta scriptis institutionibus, quas leges vocamus, inter omnes sex (civilis status formas) est praestantissima.—PLATO in Politic.

(2) *Comitia* deriva da *cum ire, andare insieme, radunarsi «Cum ex generibus hominum suffragium feratur, comitia curiata esse».* *Comitia tributa* poi denotano il suffragio di una tribù—AULO GELLIO Noct. Attic. XV 27.

3) TITO LIVIO lib. II: 37.—AULO GELLIO loc. cit. lib. IV. e V.

tribuno. Ciononostante neppure acquistarono i plebisciti forza di legge tanto, che dovevansi sempre ripetere con la votazione di tutto il popolo, e questa seconda votazione costituiva i popoliscita. Egli è vero, che la voce *plebs* è spesso adoperata in senso generico, e qual sinonimo di *gens*, specialmente nella Bibbia, pure nel vero senso storico, e filologico della parola, plebiscito non potrebbe esattamente applicarsi all'atto generale costitutivo una forma di governo elettivo.

Tanto meno potrebbesi denominare popoliscito, imperocchè cotest' editto del popolo supporrebbe essenzialmente già costituita la sovranità, non potendosi concepire l'idea di popolo, senza l'altra correlativa di Sovranità, come dimostrammo.

Come plebiscito vale editto della plebe, senatoconsulto vale l'opposto, cioè legge del Senato, e quindi, benchè la legge sia generalmente eguale per tutti, senza alcuna distinzione di classi sociali tanto, che fin dal 1301. Filippo il Bello ammise in Francia il terzo stato nell' assemblea generale al Louvre, pure non potrebbe applicarsi il nome di senatoconsulto al suffragio universale della nazione per la elezione del Monarca.

Cicerone nel suo manoscritto *de Repubblica* (1) ci dà nozione dolla legge regia, *(lex regia de imperio regis)* legge curata, il cui nome sopravvisse all'odio contro l'autorità regia, e si conservò fin sotto l'impero. « *Quamquam* (egli dice) *populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit.* » Però dallo stesso concetto di essa se ne rileva non solo la preesistenza al solenne atto di elezione del re, ma benanche quella di un'autorità, la quale l'abbia già sanzionata, e promulgata. Ora prima della costituzione d' una Monarchia, quale autorità avrebbe potuto emanare cotesta legge? Certamente nessuna non esistendovi per l'uomo, che la sola autorità morale della legge naturale; dunque tampoco potrebbe quest'atto appellarsi legge regia.

In qual modo lo si enuncierà dunque? Cotesta ricerca non è poi indispensabile al nostro assunto, ed una più, o meno propria espressione non potrebbe immutare i principi univer-

(1) Lib. II. §§. 13, 17, 18, 20 et 21.—Ortolan Stor. leg. rom.

sali del diritto politico. L'accezione comune d'un vocabolo, ancorchè imperfetto, è sufficiente per designare la idea, cui si adatta. Che se l'atto di costituzione dello Stato, dir si voglia editto, ovvero legge, ovvero placito, l'indole e l'estensione non ne sarà nè punto, nè poco immutata, e la nazione tutta non potrà non riconoscerla, perchè generalmente, e liberamente voluta.

Qualche moderno pubblicista à creduto muover dubbio sulla possibilità di coesistenza simultanea della Monarchia elettiva, ed ereditaria; e poichè cotesta discussione influisce molto direttamente sul modo di continuità dello Stato nella società, è necessario occuparcene un tantino. La Monarchia, si dice, o è elettiva, e non potrebbe trasformarsi in ereditaria per l'avvenire; o è ereditaria per diritto di trasmissione legittima, e non sarà più elettiva. Confondere l' uno, e l'altro elemento sarebbe snaturarli entrambi. — Costituita una volta la prima forma, non potrebbe altrimenti essere immutata, se non per alta ragion politica posteriore, immutando l'atto stesso di costituzione — La suprema autorità eletta non à altra base solida, e ragionevole, che la volontà comune, la quale non può non essere temporanea, e rivocabile in quelle condizioni, che meglio convengano — In essa non possono esservi impegni ereditarî, chè ogni generazione stipula per sè, lasciando ai posteri il diritto fare altrettanto (1).

Per vero noi non vediamo affatto quest'antitesi, la quale potrebbe solo temersi quando si ritenesse coi monarcomici, che la Sovranità non esiste realmente nel Capo dello Stato, e che il popolo conservi sempre la facoltà immutarla; ciò che abbiamo già dimostrato assurdo. Ma a prescindere dalla irrevocabilità del diritto concesso, e che, come qualunque altro, è trasmessibile alla posterità, non sempre in politica è lecito consacrare come massima talune esagerazioni, che nella loro applicazione diverrebbero esiziali, e sovversive; imperocchè in questa l'opportunità è signora delle cose umane, come dicono Platone — Vico, e Balbo. Lungi da noi il pensiero carezzare, anche lontanamente, le lusinghiere teoriche dell' Autore del

(1) Vedi Giorn. la Riforma an. 1870.

Principe (1), teoriche, che si riducono alla più amara derisione dei governanti, e dei popoli, e che distruggono le più care speranze dell'uomo, nell'istante in cui il sospirato frutto par si raccolga! Coteste fatali teoriche noi già proscrivemmo dal momento, in cui proclamammo la verità, e la giustizia, quale unico mezzo per ottenere il benessere sociale. I falsi principî, e le utopie, non altrimenti, che la menzogna, e le illusioni dischiudono la via all'anarchia, ed all'internazionale — La precarietà, e la rivocabilità del potere sovrano sarebbe cosa pericolosa — La coscienza, e la continua memoria di questo terribile diritto nel popolo renderebbe impossibile un governo costituito, e regolare: la diffidenza, ed il timore nel capo dello Stato lo ridurrebbe sospettoso, e tiranno; o debole, ed ingiusto — Le successive mutazioni, e distruzioni dell'ordine politico, e legislativo comprometterebbero lo interesse della nazione, e la stabilità dei fatti legalmente, e legittimamente compiuti. La divergenza nelle opinioni, e l'amor proprio porterebbero le più serie difficoltà, a discapito della prosperità nazionale. Il primo periodo di Roma dai sei Re — il crollato Impero da Valentiniano III. ad Augustolo — la Gallia, ed i sette suoi Re *Fannulla* (2) — il medio-evo, ed i feroci suoi conquistatori, ci danno la più eloquente dimostrazione della necessità d'una monarchia stabile, e consolidata. La fermezza del trono è la più sicura guarentigia all'inviolabilità della nazione; alla tutela del diritto. È per essa soltanto, che al vincolo naturale dell'autorità, si aggiunge quello, anche più indissolubile, dell'affetto, e della devozione, per cui la giusta voce del comando non riesce dura, ed insopportabile, e la persona del Sovrano non un formidabile nemico a combattere.

Per queste serie, e positive ragioni la Monarchia elettiva può ridursi ereditaria, e perpetua, trasmessibile per diritto legittimo di successione maschile, giusta le norme della legge

(1) Macchiavelli.

(2) *Thierry*, e gli altri re Merovingi furon detti *faineants*, perchè, regnando sotto l'assoluta dipendenza dei *maires du palais*, resi ereditarî da *Clotario II* erano eletti, e deposti a piacere da *Teodoaldo—Pipino — Carlo Martello*, ed altri, che governavano da despoti la Francia.

Salica (1), a differenza di quelle fissate dalla *Ripuaria*, e dalla *Longobardica*. E questo diritto dinastico dicesi *diritto legittimo*.

Sciaguratamente la malizia, od ignoranza dei popoli; la tirannia o debolezza dei Sovrani distruggono lo scopo morale dello Stato, e cagionano mali gravissimi all' umanità. Questi due elementi mondiali invece di stringersi, e concorrere alla comune prosperità si scindono, si osteggiano, e sotto forma di revindica d'un diritto preteso, o d'una prerogativa conculcata si creano dall'un canto, e dall' altro diffidenza — paure — minacce, e disfide, soffocando nelle stragi, e nel sangue il bene universale — l'amore di patria, e la legge morale. Cagioni principalissime di tanti mali sono l'ignoranza, ed il vizio: la prima, che abbandona il governo in balia di uomini insipienti, e scellerati; il secondo, che rende il popolo inclinato alle dissensioni; mentre solo la saggezza, e la virtù rendono prosperi, e beati gli Stati (2).

Queste cause fatali (sventuratamente frequenti!) producono violenti scosse alle fondamenta dello Stato. Oscilleranno allora le più solide, e secolari Monarchie. Snaturati i principî la violazione del diritto si rende troppo facile, e quasi inconsiderata, d'onde l'opposizione della forza contraria, che distruggerà ogni equilibrio politico, e quindi lo sfasciamento sarà conseguenza inevitabile. Non è più l'ordine, e l'armonia, che regolano, ed indirizzano i due elementi alla comune tutela, ma è lo spirito partigiano, e dissolvente, che mette in contrasto due

(1) *Faramondo* primo Re dei Franchi nell' anno 420, gettò le fondamenta della monarchia, e stabilì la legge *Salica*, di cui un articolo esclude le femmine dalla successione alla corona. Fu applicata la prima volta sotto *Clotario I* nel 558.

Aristotile in Politic. I.–8. spiegava la ragione di questa preferenza « τὸτε γαρ αρρὲν φὺσει του θὴλέως ἐγεμονικωτέρον, ἐι μὴ του σὺνέςηκε παρα φὺσιν »

« *Mas enim natura magis aptus est ad regnandum, quam foemina, nisi in hac aliquid praeter naturam extiterit* »

(2) *Tunc beatas fore respublicas, si aut docti, et sapientes homines eas regere coepissent, aut qui regerent omne suum studium in doctrina, et sapientia collocarent*, EVERARD OTTONE *in vita Servii Sulpicii* cap. X. tit. 5. Discorso di GIROLAMO SAVANAROLA circa il reggimento degli Stati–VALLETTA leg. napolet. part. I. §. 12.

forze opposte, anelanti solo distruggersi, od assorbirsi a vicenda. Alla sediziono, e ribellione si oppone la resistenza—alla rivoluzione, ed anarchia i colpi di Stato, e la vittoria sarà del più forte. Spettacolo miserando, che caratterizza gli eccessi della forza materiale — il delirio della ragione — l'obbrobrio dell' umanità, poichè la rivoluzione è un'idolo sanguinoso, vago solo di vittime umane, il cui alito è pestifero, ed i dardi avvelenati, e letali!

Cotesta *febbre* sociale non è bene, puro alle fiate può scongiurare mali maggiori, purificando il corpo sociale da tutti gli elementi, e cause eterogenee, che lo rendevano infermo, e claudicante. Non altrimenti nel corpo umano la *febbre* è mezzo di *purificazione*, come pei latini designavasi nell'anno il mese *februario* sacro alle *acque lustrali* (1).

Dicemmo innanzi, che alla sovranità, che oltrepassi i limiti naturali, od in altra guisa abusi di sua potestà, il popolo può opporre una forza anche morale, sviluppando la teoria dei poteri, e l'arte di stabiliro tra essi un'equilibrio salutare. Con questo fatto, mentre l'essenza—il carattere—e le relazioni tra sovranità, e popolo non sono menomamente immutate, o alterate si dà un equo temperamento, ed un limite maggiore al potere del Monarca. Cotesto fatto guardato razionalmente, e non a traverso il prisma fallace della esagerazione, e della intemperanza, è il più potente rimedio, e la più efficace risorsa dei popoli. Desso è il termometro della civiltà, ed il più nobile attestato di fiducia, e di annegazione del potere assoluto. Guai a quel popolo, che non sappia valutarlo, e serbarlo!—Cotesto fatto politico perchè sia duraturo, e profittevole, richiede assolutamento un grado d'incivilimento, e di moralità già sviluppata nel popolo—una coscienza precisa, o generale dell'alto compito, che assume — una lealtà, ed una moderazione capaci a garentirgli prospero, e sicuro avvenire. Che se invece ne abusi, o trascenda dagli insormontabili confini assegnati al suo libero reggimento—se le menti si abbandoneranno alla sfrenata cupidigia, ed i cuori si corromperanno — se non ancora edotti tutti nei doveri della novella loro esistenza, o incauti alle mene del tradimento, dell'astuzia, e dell'inganno crompono, ed eccedo-

(1) Vedi Aula Antichità romane.

no, cotesto libero instituzioni saranno la più certa rovina dello stato, ed in luogo di migliorarne le condizioni, le renderanno peggiori, ed irreparabili—La politica allora diventerà l'appannaggio esclusivo di taluni capi di partito, i quali si divoreranno tra loro per sostenere princìpi scritti soltanto sul triste vessillo della guerra intestina. Il cittadino, che vuol essere libero a modo suo, riduce il paese in ischiavitù. È allora, che il popolo vittima dei partiti — stanco d'una libertà chimerica, che serve di velo ad una servitù effettiva—inorridito dai cupi auspicî dell'anarchia, e dagli eccessi dell' internazionale, e dei, comunisti, cerca il riposo, al dire di Montesquieu, in seno alla sovranità, dalla quale volle sottrarsi, imperocchè (secondo insegna Svetonio) è minor male contentare le passioni di un solo, che le passioni di molti! (1).

Dicemmo, che la modificazione della costituzione dello Stato non muta, nè altera minimamente l'essenza — il carattere — le relazioni di popolo, e sovrano, ed invero essa non modifica la sovranità, ma la forma del Governo. I sofismi in politica, come in filosofia, offuscano la ragione, e la verità, la quale perciò secondo l' enfatico detto di Democrito *naufraga nel pozzo!* L'equilibrio dei poteri nel governo rappresentativo, o temperato, non esautora la sovranità ma concede al popolo il diritto d' un salutare concorso nell' esercizio di talune delle sovrane facoltà. Quello che prima dalla regia potestà si faceva assolutamente, e senza controllo oggi è guarentito dal suffragio comune popolare; però il principio autoritario, e l'essenza della sovranità non è nè snaturata, nè distrutta, e sempre, ed esclusivamente risiede nel capo dello Stato, a cui spetta la suprema sanzione delle leggi, il *veto,* e la censura del corpo legislativo, e degli alti amministratori, oltre il potere esecutivo, tutto, ed assolutamente suo.

» Mais si l'élection du prince est un contract, le souve-
» rain aura un superieur » diceva falsamente Rousseau, e ripetono parecchi dei moderni pubblicisti—Falso perchè non è un patto, che elegge la sovranità, ma è il consenso spontaneo, ed illimitato del popolo, che la riconosce—Falso, perchè

(1) Calig. Cap. XXII.

la modificazione all'originaria, ed assoluta costituzione dello Stato è una pura, e volontaria concessione del sovrano--Falso perchè questa modificazione non può colpire affatto la Sovranità, essenzialmente inalterabile, ma la forma del governo — Falso infine, perchè la suprema autorità del Monarca, ch'è unica, e singolare non potrebbe avere altro superiore. Basta ricordare i principî inconcussi di ragione, sviluppati innanzi, per convincersi dell'evidenza di quanto affermiamo, e dell'errore delle teoriche contrarie. La confusione specialmente dell'elemento sovrano, con l'elemento governativo trasse Rousseau, Hegel, e gli altri pubblicisti alle esagerazioni, ed alla fallacia dei loro sistemi.

Però s'insiste, che in diritto i poteri legislativo, ed esecutivo non potrebbero essere confusi; che non è giusto affidare e l'uno, e l'altro allo stesso corpo, affinchè una forza oppressiva non possa esser di scudo ad una volontà tirannica. Questi due poteri, sendo riuniti in un solo ente, come nella Monarchia assoluta, i soggetti sono senza garenzia contro il padrone, il quale tenendo nella stessa mano la legge, e la spada non trova ostacoli, che possano opporsi al male, che vuol fare.

A tale argomento potremmo obbiettare, che parte da un supposto falso, cioè che il sovrano abbia l'istinto del male, e dell'odio verso il popolo; ma se per contrario fosse buono, nulla potrebbe arrestare tutto il bene, che voglia, e sappia fare, perchè riunisce la forza, e la volontà. È vero, che Nerone e Caligola giustificano il primo supposto, ma gli Antonini, e Tito Vespasiano ci danno il più grandioso, ed eroico contrapposto. Che però trattandosi di possibili inconvenienti non potremmo darvi valore di argomenti, quando il principio non fosse razionalmente fermato. Già sappiamo filosoficamente, che l'uomo è dotato non solo di volontà, ma anche di attitudine propria ad ottenere ciò, che vuole: ora perchè l'ente morale, che appellasi sovranità non potrebbe razionalmente godere di entrambe coteste facoltà, cioè la legislativa, e l'esecutiva? Ecco perchè nel governo semplice il potere legislativo abbraccia anche l'esecutivo col vantaggio di centralizzare forza, e volontà, e d'imprimergli una intensità, ed un'attività ammirabile. Dunque la riunione dei due poteri in un solo ente, avuto ri-

guardo all'intrinseca sua essenza, ed al fine, cioè il maggior bene comune, è logica—è razionale—è giusta.

Ma se la sovranità, ecceda i giusti cancelli della sua podestà; se il supremo obbiettivo del bene comune, cui deve mirare unicamente, mancasse; se l'inconveniente temuto dell'abuso dei due poteri si fosse verificato, allora, come accennammo, sarebbe il caso temperarli con un giusto, e salutare equilibrio il quale mentre da un canto non ne altera la essenza, ed il valore rende più sicura, e meno arbitraria la forma governativa, cioè giovandosi del concorso del popolo. Ecco perchè la Monarchia si dice *Mista*. Questo fatto non è mica un diritto del popolo, ma una volontaria, e libera concessione della sovranità tanto, che potrebbe verificarsi anche indipendentemente dagli eccessi del potere assoluto.

Nel governo misto adunque i poteri legislativo, ed esecutivo non sono più assolutamente accentrati nella persona del sovrano. Esso modera la monarchia assoluta in cui la volontà confondesi col potere, e viceversa—modera l'aristocrazia, che spesso promuove il dispotismo, aumentando i despoti—modera la democrazia, che non sà trovare libertà se non nell'indipendenza, e che a forza di mettere governanti cessa d' esser governo (1).—Il governo misto è il solo, cui i filosofi dell'antichità dettero nome di *repubblica*; il solo in cui il potere domina senza sforzi sui sudditi, volontariamente sottomessi. Platone non volle dare il nome di repubblica alla democrazia; l'accordò solo ai governi misti di Creta, e di Lacedemone (2).

Preme moltissimo a cotesta forma di governo tenere costantemente equilibrato il potere, ch'è concentrato in un corpo, e separato in diversi membri. Questi membri sebbene uniti d'intenzione, pur son divisi d'interessi, e debbono in modo delicato, e prodigioso eccitarsi, e temperarsi— imporsi, e contenersi — rispettarsi, e resistersi. Esso debbe risultare la più perfetta sintesi dei due poteri legislativo, ed esecutivo, dei quali

(1) *Aristocratia, democratia, et monarchia non respublicae, sed urbium habitationes quaedam sunt, in quibus pars una servit alteri dominanti*—Plato de legib. IV.

(2) Platone op. cit. lib. IV. e VIII.

la sola armonia, e concordanza ne assicura la esistenza, attaccata a dei fili molto sligati, e sistematicamente intrecciati. Il minimo disordine può spezzarli, e cagionar la morte del corpo politico.

La legge, o *Statuto* fondamentale (1) regola le basi della Monarchia temperata. Proclamando tutt' i cittadini eguali innanzi la legge ne guarentisce la libertà, la proprietà, ed il domicilio—Accordando loro il diritto della pubblica censura per mezzo della libertà della stampa, li autorizza associarsi armati per la difesa delle franchigie costituzionali — Designa il modo con cui il popolo, per mezzo dei legittimi suoi rappresentanti, e mandatari, esercitar debba, in concorso con la sovranità, il potere legislativo—Stabilisce la responsabilità dei Ministri, ossiano agenti del potere esecutivo, per gli eccessi — abusi, ed incostituzionalità dei loro atti—Determina le attribuzioni demandate al Senato del Regno, sia in quanto all'esercizio della potestà legislativa, sia in riguardo alle speciali competenze, proprie di quest' alto consesso, che s'inspira alla volontà del Capo dello Stato—Infine sanziona gli attributi, e le prerogative della sovranità, e proclama il rispetto, e l' osservanza al Culto dominante dello Stato.

Giambattista Vico osservava, che nella storia dei popoli, e delle nazioni debbansi distinguere determinati periodi, da lui detti *circoli similari* (2); periodi, che determinano la parabola della loro esistenza. Tito Livio già aveva classificati cotesti periodi successivi nel popolo romano, denominandoli *deche* (3), E veramente sembra, che tal fenomeno sia regolato da una legge indeclinabile di necessità. L' astronomia — la fisica — la meccanica soggiacciono a questa legge: la letteratura — le scienze—le arti ne subiscono l' influenza, e la costante osservazione della storia la dimostra anche in politica. Tutto nel mondo, non escluso la vita, à il simbolo dell' infanzia — della maturità—della vecchiezza: tutto nasce—si sviluppa — decre-

(1) Dicesi anche *Magna Carta.* I latini lo dissero *civitatis pactum commune*, ed i greci *πολὶος ὀυηδακῆν κοὶνῆν.*

(2) Scienza Nuova di Vico lib. I.°

(3) Vedi Livio Dec.

see, come gli astri celesti segnano il sorgere—l'apogèo—il tramonto. L'anima appassionata del Tasso ben meditò cotesta fatale verità al fioco barlume della sua lucerna allorchè esclamava. « Torquato consolati, tu sei misero! » (1). Non è strano adunque se i popoli, abbacinati dalle passioni — travolti da sfrenata licenza, eccesso della libertà—innebbiati dal turbine della rivoluzione, credansi superiori alla leggo, intolleranti un regime, rigeneratori dell'umanità, ed aspirano all'emancipazione universale, ed all' indipendenza. Dalla indipendenza selvaggia all'indipendenza politica si vuol descritto un circolo similare! Allora si cerca sconoscere il principio di autorità, rinnegando la ragione; si brama abbattere il potere sociale, rinnegando la sovranità; si tenta distruggere la tutela del diritto, rinnegando la legge. La prima si combatte come insopportabile tirannia; il secondo, quale ingiusta usurpaziono; il terzo qualo oltraggioso freno alla libertà individuale. L'autorità—la sovranità — la forza direttiva sono fantasmi pericolosi, che bisogna ricacciar nei sepolcri come i vampiri, di cui assumono la forma! L'eurema d'illimitata libertà — d'indipendenza — d'ugnaglianza universale si presenta alle menti illuse, o traviato qual' oasi incantatrice, qual'idolo onnipotente, cui nulla v'à che non debba essergli sacrificato. Cotest' idolo malaugurato sorge feroce sull'insanguinato altare della patria a piè del quale son travolti, come per impetuoso torrente, i fumanti avanzi dei troni — tiare — allori — sostanze — vita, e libertà di vittime innocenti, ed infelici!

Abbagliato da sì prepotenti, efferati sentimenti l'uomo non si arresta mai, ed i più atroci atti di barbarie acquistano carattere di patrio eroismo, o di necessità fatalo. Il popolo senza sovranità, qualificandosi sovrano, si fà despota, e carnefice di sè medesimo! Ed oh insania! mentre combatte, o distrugge l'autorità, ed il potere sociale legittimamente costituito, si elova ad arbitrario, ed ingiusto despota, o quale belva inferocita sorride, ed applaude ai nefandi eccessi, ed agli eccidi ferali! Legislatore, e giudice inesorabile ad un tempo, egli stesso si fà esecutore materiale delle barbare leggi, e delle terribili

(1) Tasso — Le Veglie.

sentenze che pronuncia contro lo stesso elemento di cui è vindice e pel cui preteso bene è insorto contro l'elemento contrario. Nel pazzo fanatismo della sua idolatria è colpa l'indulgenza, la pietà è delitto, l'umanità è vergogna. La scure — il pugnale—e le fiamme divoratrici, emblema di cotesta furia sociale, non possono rispettare nè l'onorata canizie—nè l'innocente fanciullezza — nè l'innocua santità dei tempî! E questa terribile anarchia è lo statuto fondamentale dell'internazionale indipendenza, e della repubblica universale? E non sarebbero piuttosto da anteporsi le feroci escursioni delle barbare orde di Genscrico? . . . Ma la voce benefica di Lescartes, da noi tolta a guida dall'inizio delle nostre riflessioni, non innebbierà la nostra ragione, e farà fremere il nostro cuore di raccapriccio a tanta desolazione, e laidezze. Noi guarderemo in faccia cotesto mostro proteiforme, quale che possa essere il nome, e le sembianze, che gli piaccia assumere, per illudere le menti, e come Montesquieu quando incontra Alessandro (1) gli diremo «parlons à notre aise!»

Egli è necessario prima di tutto sapere cosa s'intende, e qual'è l'indole della forma di governo detta *Repubblica*, e qual' è la sua differenza dalla *Democrazia*.

S' immagini per poco uno Stato, in cui la legge fondamentale à creato una sola unità morale; in cui il popolo è contemporaneamente sovrano — magistrato — e suddito; in cui l' uomo è totalmente confuso col cittadino, e questo con la città; in cui le imposte sono niente, e le funzioni senza stipendio; in cui i governati nulla debbono al governo, e dove il governo è padrone dispotico della vita, e dei beni dei governati. Ecco in breve che cosa è repubblica.

Non si può confondere lo stato democratico col repubblicano, imperocchè le son cose ben separate, e diverse.

Gli antichi non ànno mai trattato della democrazia pura, e sotto nome di repubblica ànno rappresentati degli Stati misti, nei quali l'elemento popolare era predominante (2)—Mon-

(1) Èsprit des lois liv. X. chap. 13.

(2) Erzio l'osserva anche nelle repubbliche speciali dell'Impero Germanico: *De legib: consultat: et judic: in special: Imp: Rom: Germ: rebuspubl:*

tesquieu applica i principî della democrazia ai governi di Creta — di Sparta — di Cartagine — e di Atene, nonchè di Roma, prima dello smembramento del consolato, e la creazione dei tribuni non solo, ma anche dopo quell'epoca, mentre niuno di tali stati fu veramente democratico, imperocchè, com'è noto, nei due primi prevaleva l'elemento aristocratico, e negli altri i Consoli esercitarono tutto il potere reale.

Ma analizziamo un pò quanti inconvenienti produce cotesta forma governativa, e se la si possa razionalmente, e politicamente ritenere duratura. Il popolo, essendo sovrano, la legge sarà l'espressione della volontà generale — più; il popolo essendo governo ogni atto del potere esecutivo sarà atto della volontà generale; quindi sarà anche una legge; in conseguenza il governo assorbisce la sovranità, invece di esserne il braccio, e l'esplicamento. La volontà attuale di questa, ossia la legge, è vana, ed inefficace, perchè subordinata alla volontà futura di quello; dunque in uno stato di repubblica non potranno esservi giammai leggi, propriamente dette, perchè la legge si confonderebbe con la volontà del giudice o resterebbe un atto puramente particolare, insufficiente a regolare la generalità dei soggetti e disporre per l'avvenire. E questa è la potente ragione per la quale nelle repubbliche la libertà dei cittadini non à alcuna salvaguardia, imperocchè la legge, che la tutela può essere benissimo violata dal giudizio, che è un'altra legge posteriore.

Cotoste inoppugnabili verità, basate sulla logica, o sul raziocinio danno per risultamento, che la democrazia dobb'essere un governo essenzialmente dispotico, ed arbitrario, stante la confusione tra gli elementi ben distinti, e separati di sovranità—popolo—governo, i quali si confondono in uno, senza che possa esistervi una legge generale, ed inviolabile, che guidi, o rassicuri la condotta del cittadino.

Ma andiamo innanzi. Se la legge fosse effetto della volontà generale di tutto il popolo, e di tutt'i cittadini manco male; perchè obbedendo ciascuno alla legge obbedirebbe alla sua propria volontà. Ma se quest' uniformità non potrà sempre verificarsi, perchè *tot capita tot sententiae;* se la legge sarà la volontà della maggioranza, quale stato più terribile di quello della misera

minoranza? questa sarà obbligata ubbidire forzatamente ad un sovrano, che à distrutta, e delusa la sua sovranità! Che diremo se la maggioranza è costituita dagli oppositori? Allora sarà inevitabile la guerra civile—la legge non avrà altra forza coercitiva che la vittoria—ed il più forte sottometterà alla sua volontà privata il più debole; ciò che muta interamente la forma del governo poichè allora l'aristocrazia si eleva sulle querele interne dello stato democratico.

Non è la libertà ma l'ubbidienza che costituisce e perpetua la repubblica. Il cittadino vi rappresenta la parte di governo, e di suddito: come governo è despota, come suddito è schiavo.—Il suo potere sta al sovrano, come uno sta a tutti i cittadini, di cui lo Stato si compone, e per tale sproporzione l'obbedienza si rende difficile e sorge necessariamente quella lotta eterna, ed accanita contro ogni volontà che non è la propria. A buon diritto adunque possiamo concludere, che se si giungesse a costituire una Repubblica nel vero significato di questa parola essa non potrebbe durare affatto.

Osserviamo inoltre che il popolo intero incessantemente occupato nei pubblici negozî dovrebb'essere costantemente riunito, sia per esercitare la suprema autorità sovrana, sia per adempiere al ministero della giustizia.—Non potrebbe possedere una vasta estensione, ma un piccolo territorio, che diverrebbe ben presto preda dello stato vicino. — Ogni cittadino avendo un diritto eguale dovrebbe esercitarlo con mezzi eguali, cioè dovrebbe esservi necessariamente eguaglianza di fortuna, ciocchè costituisce un'altro assurdo — La repubblica non sarebbe uno stato conveniente a popoli ricchi, o corrotti, imperocchè in essa più che in qualunque altro governo la ricchezza si rende audace, e la miseria vergognosa. Ed infatti tra le leggi politiche degli Ateniesi fuvvi questa: *cives qui potentia, et opibus caeteros longe superarent ostracismi lege proscribebant.* Sarebbe possibile una repubblica, se i cittadini potessero avere tutti identiche opinioni, cioè la volontà di sacrificare le loro passioni—spogliarsi della umanità—e lasciarsi guidare soltanto dalle leggi di natura, e della retta ragione. Tal governo infine potrebbe convenire ad un popolo che non avesse bisogno di esser governato—Kant dice (1) che la re-

(1) Critica della ragion pura di EMM: KANT.

pubblica di Platone è divenuta proverbiale per significare un perfezionamento immaginario, che non potrebbe esistere fuori d'un cervello scioperato—Brucker poi trova molto ridicolo l'aver detto quel filosofo, che mai un principe governerebbe bene, se non fosse penetrato dalla teoria delle sue idee—Tacito (1) osserva, che fino la repubblica di Roma, come qualunque altra, non poteva durare.—Ed anche l'istesso apostolo di questa forma di governo, il Rousseau, conviene che essa non potrebbe avere lunga durata, meno che non la si adattasse ad un popolo di Dei. Dubitiamo veramente se gli Dei fossero lieti governarsi secondo i principî di Rousseau! Per ora, che la terra non è popolata di Dei contentiamoci d'una instituzione meno divina, e più propria ai nostri bisogni!

Ci è occorso far motto della eguaglianza di fortuna, altra teoria fantastica dei tempi moderni, conseguenza naturale delle repubbliche, e dell'indipendenza internazionale. Cotesta idea è stata vagheggiata sotto la speciosa denominazione del *Comunismo*, e *Socialismo*, vero delirio degli spiriti inquieti, e dei proletarî. Le svariate forme che riveste—di diritto al lavoro—di miglioramento delle classi operaie—di associazione di mutuo soccorso, e via via sono l'esplicamento moderato, e legale di queste due cardinali utopie inspirate dallo strano principio « la proprietà è un furto » e sostenute dall'arme potente degli scioperi, eccesso, ed esagerazione della dignitosa riserba della plebe romana sull'Aventino. Non è molto arduo rilevare la stranezza, e fallacia di queste teorie sol che si rammenti quanto abbiamo innanzi sviluppato circa le nozioni generalissime di diritto razionale, e la genesi del diritto di proprietà; pure per confutarle più direttamente ripeteremo in breve gli argomenti di un illustre scrittore francese.

Il chiarissimo Adolfo Thiers (2) per combattere il comunismo fà uso d'una pruova per assurdo, e con quella vivacità d'ingegno, e rettitudine di animo, che tanto lo distinguono, dimostra fino all'evidenza l'impossibilità di questo *delirio contemporaneo*, com'egli bellamente lo chiama.

(1) Annali di Tacito lib. IX.

(2) Thiers—Trattato della Proprietà lib. II. cap. 1° pag. 103.

Egli si fà a guardare il comunismo puro—assoluto—essenziale, a cui si riducono tutte le altre specie di comunismo, e con un dilemma l'abbatte interamente. L'uomo (ei dice) o deve lavorare per sè o deve lavorare per la società. Se lavora per sè si avrà l'uomo proprietario, e quindi non vi sarà più comunismo. Se poi si vuole, che lavori per la società è necessario si ammetta la comunione generale ed essenziale della vita tanto per lo lavoro, che pel godimento, nel fine di eliminare la pigrizia, e l'economia. Ora conseguenza inevitabile di questa strana comunione sarà la distruzione del lavoro — della libertà — della famiglia.

I socialisti poi hanno rovesciato completamente il sistema dei comunisti, elevando un novello edifizio, che và distinto in associazione—reciprocanza—diritto al lavoro; il che equivale a perfetta soppressione della concorrenza—all'abolizione del numerario—allo Stato capitalista universale. Questo nuovo sistema, come dimostra il Thiers (1) anche si riduce al principio del comunismo, poichè anch'esso attacca direttamente la proprietà, o non si occupa che di una picciola parte del popolo, di cui certamente si diventerebbe despota, ed oppressore in un governo repubblicano.

Non vagheggiamo adunque larve, fantasmi, e bugiarde parvenze: non lasciamoci illudere da chimeriche seduzioni! La ragione, e l'autorità respingono una forma di governo derisoria, ed impossibile. La storia ce ne presenta i più spaventevoli risultamenti nelle repubbliche italiane—negli eccidî di Luigi di Francia—di Stuard d'Inghilterra—dei principi della Serbia in Belgrado—di Iohson nel Congresso di Wasingthon—di Massimiliano nel Messico, ed infine negli ultimi funesti eccessi della comune di Parigi! — Guardiamo l'umanità qual'è non quale potrebb'essere — consideriamo che la politica è figlia delle condizioni estrinseche, o concrete della generalità, e non la fonte delle condizioni intrinseche, ed ipotetiche degl'individui, ed avremo il più certo, e conveniente stato sociale — Tra il Lock che dalle sponde del Tamigi proclama una filosofia sensista, ed il Kant che dal Crapaks, e dal Tirolo propaga i

(1) Opera cit. lib. III. pag. 139.

germi della ragion pura, ascoltiamo la voce del Lescartes, la quale dopo il turbinio del secolo XVIII. fu la prima protèsta del senso comune contro i varî succèssivi errori filosofici di quell'epoca.—Non confondiamo l'interesse con la ragione; l'egoismo con la giustizia; l'orgoglio con la moralità; il fanatismo con la tradizione; l' imitazione con la storia, ed avremo la verità, ed il benessere positivo, e duraturo.

Dicemmo che il fine della sovranità è la felicità del popolo. Ce ne porge argomento Roma, che sotto i Re fu il più picciolo degli stati, ed il più grande nei suoi incrementi, come dice Eutropio—Dicemmo pure che l'abuso e l'intemperanza del potere sovrano logorano le basî della più salda Monarchia — Dimostrammo, che la forza fisica opposta dal popolo a questi abusi, ed intemperanze è sempre illegittima — Qual potrebbe essere adunque il mezzo legale per una reintegra del fine della sovranità? Il dotto Gravina (1) censurava l'opinione dell'aulico discepolo d'Irnerio (2), il quale tra i diritti imperiali includeva l'esteso, incensurabile Dominio, e signoria su tutte le cose comprese nello Stato. Egli è pur troppo vero, che l' *innoxium*, onde la solenne investitura circonda la regia podestà, ne rende inviolabile la dignità tanto, da non poter essere per qualsiasi fatto manomessa. Da ciò, il Buddeo (3) l'Einnecio, (4), ed altri, appoggiati pure alle parole delle sacre scritture (5) ritengono assolutamente inimputabile, ed umanamente incensurabile l'oprato del sovrano. Tutt'al contrario i monarcomici credono, come dicemmo, legittima nel popolo la censura e la revoca della sovranità; e con ciò (osserva Cantù) si stabilisce l'autorità permanente del rappresentato sul rappresentante. Tale funesto principio, sciaguratamente prevalso, ci rammenta le luttuose tragedie di Roma — di Scozia — di Parigi — del Messico — e di Belgrado.

Nei vecchi tempi i sovrani aggiugnevano alla dignità regale la maestà sacerdotale, e rendevano la loro persona sa-

(1) Gravina—*de ortu, et progres: jur: civ:*
(2) Martino Cremonense, rivale di Bulgaro.
(3) Buddeo—*Hyst: jur: nat, et gen:*
(4) Heynnecii—Inst: Iur: nat: et gen:
(5) *Per me reges regnant.*

era. — Antonino, ed altri Imperatori di Roma s'intitolarono Divi e Pii: altri sovrani posteriori Cristianissimi — Pipino il Corto, Maestro del Palazzo *(maire du palais)*, chiamato a reggere i destini della Francia, reclamò per sè e pei suoi figliuoli Carlo e Carlomagno nel 750 la solenne consacrazione in Soissons dai Papi S. Bonifacio, e Stefano, perchè tale mistica unzione convalidasse l'inviolabilità e la santità del loro diritto. Tal'esempio fu imitato dal Normanno Ruggiero e costantemente dagli altri Principi successivi. Quale che possa essere il valore logico — legittimo — e tradizionale di simile investitura egli è evidente che la personalità reale del Capo dello Stato debb'essere sempre sacra, ed inviolabile, come sacri ed inviolabili sono i diritti d'ogni altra persona anche privata: ed invero non sarebbe ragionevole stabilire una eccezione rimpetto all'Ente, cui è demandata la custodia e tutela degli altri. Non è dunque assurda ed ingiusta la teoria dei monarcomici?

Che la violazione del fine della sovranità dovrebb'essere discussa e giudicata al cospetto di tutte le società politiche e delle altre civili nazioni, il diritto delle quali sarebbe anche indirettamente colpito dall'arbitrio e dall'abuso della sovranità: che il consesso augusto e generale di tutt'i sovrani costituito ed elevato ad altissima Corte di giustizia potrebbe solo pronunziare sulle accuse dirette ad un loro pari, le sono questioni degne della più profonda meditazione dei pubblicisti, e degli eminenti uomini di Stato. A noi sembra che tra l'abuso d'un potere prevalente e superiore, e gli eccessi sempre funesti e riprovevoli d'una illogica insurrezione stà l'equilibrio universale, e la forza inattaccabile ed eterna del diritto. — Che invece d'un giudizio passionato, ed egoista di due parti avversarie sarebbe più legale l'autorità d'un collegio supremo ed indifferente, il quale se deve pronunziare in favore o contro un uomo di pari dignità, debbe nel contempo giustificare il suo verdetto solenne al cospetto di tutti gli stati e di tutto il mondo. È principio universale di ragione e di giustizia che niuno possa esser privato dei suoi giudici naturali, e che accusato per eccessi nell'esercizio delle funzioni che esercita, non debba giustificarsi in faccia a quelli che di tali eccessi si querelino. — Cotesto principio è stato riconosciuto e sanzionato per i com-

ponenti le alte Camere legislative; perchè no'l potrebbe egualmente reclamare la suprema dignità del sovrano? Il fine della instituzione della sovranità è il fine del diritto politico universale, perchè dunque non dovrebbe interessare l'umanità tuttaquanta?

Capitolo III.

I filosofi dell'antichità affermarono sacro il diritto delle Genti, i cui generali effetti costituiscono l'esplicamento del diritto pubblico (1). I loro canoni umanitarî o razionali divennero un codice per quelle nazioni, dalla moderna coltura stimmatizzate di barbarie, e di crudeltà. La guerra, come diritto legittimo, permetteva l'uccisione del nemico armato, ma se inerme gli si accordava ospitalità, e tutela. Cervantes—Cooper—di Chateaubriand rendono quest'omaggio alla Spagna cavalleresca, ed ai popoli Americani ancor selvaggi. Il tradimento—la debolezza—la vigliaccheria costituivano i più vergognosi, ed imperdonabili reati, inescusabili anche in faccia al nemico. La proposta di avvelenamento fatta dall'intimo medico di Alessandro il Grande a Dario fu anche da questo rigettata con orrore (2). Dopo la lotta degli Orazî, e Curiazî il vincitore bagnò il suo ferro nel sangue della propria germana, chè piangeva la morte dell'amante. Però queste eroiche, e peregrine virtù non si rinnovano più ai tempi nostri per la progredita civiltà! Gli uomini politici moderni disdegnano attingere le loro teorie dai polverosi volumi del Grozio, e del Puffendorf; essi preferiscono invece il Macchiavelli. Seneca bevve la cicuta—Papiniano subì l'estremo supplizio—Pietro delle Vigne ebbe ciechi gli occhi, e spenta la vita per non tradire

(1) *Ad religionem, et arma, et disciplinam, et ornamenta, et opes denique ad omnia circa bene esse civitatis extenditur etiam jus publicum*—Bacone da Verul. de Aug: Scient: Lib. VIII. aph. 4.

(2) Rousseau dice, che fu il solo sentimento della virtù, che indusse Alessandro a bere la medicina offertagli dal suo medico Filippo, malgrado la lettera di Parmenione, che lo avvertiva guardarsene, perchè venduto a Dario — V. Rousseau lib. II. dell'Emilio.

la verità, o la propria coscienza; taluni altri amano meglio seguire il prudente consiglio che « la lingua ci è stata data per nascondere i nostri pensieri! »

Protestammo non essere il sistema esegetico quello da noi adottato nelle rapidissime nostre riflessioni sul diritto politico — L'analisi, o la ragione sono i nostri mezzi — il benessere sociale l'unico scopo. Se di slancio ci tocca qualche fiata accennare opinioni, o sentenze egli è per contrapporli ad esagerazioni, ed errori funesti che sotto forma di prismi fantastici, ed abbaglianti fan velo alla virtù, e dileticano le passioni. La disputa tra Bossuet, e Fènelon riportata da Voltaire (1) e riprodotta dal Waldemar (2) ed altri filosofi posteriori sulla ricerca delle ragioni del volere sul dovere, e del modo di ridurre tutt'i sentimenti dell'anima ad un centro di verità non è poi tanto inutile quanto la si crede a primo aspetto — È appunto per questa grande sua importanza che Voltaire se ne preoccupa un pochino, e se il limite impostoci non ce lo impedisse, vorremmo dirne qualche cosa anche noi; pure ci bastano le precedenti nozioni, e per chi vuol vedere, la luce della verità è troppo splendida.

Sappiamo cos'è governo, e quali le sue forme principalissime monarchiche — oligarchiche, o poliarchiche. Nella stessa maniera che la coesistenza di uomo, ed uomo stabilisce tra essi vincoli, e relazioni, la coesistenza di Stato, e Stato costituisce, tanto per ragione di utilità, o di convenienza, quanto per necessità relazioni, e vincoli speciali. Cotesto *nexus*, o *vinculum iuris* tra società, e società à bisogno d'una regola o legge universale ed uniforme, detta legge delle genti *(jus gentium)*, o meglio *diritto internazionale*, e da Kochbero molto più propriamente *diritto naturale delle Società*. Siccome questa legge regola i rapporti reciproci tra i differenti Stati è indispensabile che prima d'ogni altra cosa i limiti o le frontiere di cotesti Stati sieno ben determinati, e conosciuti generalmente, perchè non possano essere oltrepassati, od invasi. Dunque come la legge naturale determina per gli uomini lo

(1) Voltaire — Siècle de Louis XVI chap. 38 — Du quiètisme.
(2) Waldemar par Wanderbourg tom. I: pag. 151, et seq:

facoltà, ed il limite particolare di esse, così la legge naturale delle Società ne tutela la potenza—i diritti—le frontiere. Tra queste insormontabili frontiere si chiude il territorio dello Stato (1).

Giustino (2) dice, che prima i regni erano circoscritti nella sola patria, ma non in proporzione di quindici uomini soltanto, e di tre famiglie, come pretende Valerio. Ce ne dà la dimostrazione nei Cananei — nei Fenici — nei Greci — nei Galli — nei Germani, e nei Britanni, le cui province erano tanti regni. Più tardi con le conquiste cominciarono ad ampliarsi, come le sette città della Grecia dopo la disfatta dei Medi — i Germani dopo la disfatta di Druso (3).

Nei limiti del proprio territorio ogni Stato intende all' esplicamento della sua forza governativa—delle sue facoltà, ed attitudini — del benessere collettivo senza evaderli, e produrre disordini, ed usurpazioni. Cotesti limiti ordinariamente sono naturali, chè la natura istessa li ha frapposti tra le nazioni con segni inalterabili ed imprescrittibili — Così i monti Pirenei sono confini naturali tra la Spagna e la Francia — Le Alpi tra l'Italia, la Francia, la Svizzera e la Germania — Il Danubio tra la Turchia Europea, e l'impero Austriaco — Lo stretto dei Dardanelli, il mare di Marmara, e lo stretto di Costantinopoli sono confini al sud-est tra l'Europa, e l'Asia — L'istmo di Suez tra l'Asia e l'Africa, e l'istmo di Panama tra la Columbia e l'America — Il Danubio che divide l'Europa orientale in due regioni — gli Urali che separano la parte settentrionale dell'antico continente in due grandi regioni — L'Amazzone che parte la Columbia— il Missisipì che divide l'America; e questi formano i principali grandi confini geografici naturali del globo.

Ciò non toglie che la delimitazione d'uno Stato possa essere anche politica, cioè prefinita dalla diplomazia in virtù di trattati: e tali confinazioni, tutte politiche e topografiche, benchè convenzionali, sono altrettanto stabili, e

(1) *Territorium est universitas agrorum inter fines cujusque civitatis* dice POMPONIO.

(2) Hyst. lib. I.

(3) STRABONE — Georg: XVI. pag. 150 — BOECLERO — *de consilio Amphictionum.*

certe quanto le naturali, specialmente se a queste più si avvicinino, ed attacchino.

Alle volte si osserva che quantunque natura non abbia tracciato segno appariscente di confinazione tra certe regioni le à però improntato tali segni, e caratteristiche indigene da distinguerle per induzione, e congettura altrettanto evidentemente, quanto per insormontabili sensibili frontiere. E per contrario altrove, malgrado topografiche distinzioni prestabilite, si rivela l'omogeneità delle razze, e l'unicità territoriale. La favella — gli usi — le tendenze — lo tradizioni — il temperamento — le simpatie — lo stato di coltura — il genio — la plastica conformazione degli abitatori sono indizî più che evidenti della ragionevole fusione, o demarcazione degli Stati, imperocchè è il dito stesso della Provvidenza che à intrinsecamente delineati questi confini. Cotesto tipo indigeno, ed incomunicabile distingue gli Africani dagli Europei — Gli Americani dagli Asiatici. Benchè la Francia sia divisa appena dalle Isole Britanniche pel passo di *Calais*, come la Sicilia dal continente pel *faro di Messina*, pure rilevante e totale è la tipica differenza di quelle due nazioni, mentre simigliantissime sono le caratteristiche degli abitanti della penisola.

La preponderanza — ricchezza, e potenza degli Stati non si calcola dalla rispettiva popolazione assoluta, ma relativa: molto più dall'industria e risorse degli abitanti, elementi primordiali della floridezza pubblica, chè l'industria e l'agiatezza dell'uomo è quella che crea la civiltà — la ricchezza — la forza delle nazioni (1).

(1) I principali Stati di Europa la cui popolazione oltrepassa 25 milioni sono la Russia che conta 71 milioni d'anime — l'Alemagna 40 — la Francia 36 e mezzo — l'Austro-Ungheria 36 — la Gran Bretagna 32, e l'Italia 26 e mezzo. — La popolazione di tutti questi stati corrisponde ai quattro quinti di quella dell'intiera Europa. Nel secolo passato e prima della divisione della Polonia la Russia contava 18 milioni — l'Austria 17 — la Prussia 5 — l'Inghilterra 13 — e la Francia 26 cioè un totale corrispondente alla metà della popolazione dell'Europa — Allora, ed anche più tardi, questa parte del mondo si componeva di 56 Stati mentre al presente ne novera 18 compresi in una superficie di 179,362 miglia quadrate con una totale popolazione di 300 milioni di abitanti. L'Europa comprende tre distinte razze, cioè la *slava* che si compone di 82 milioni, e 200 mila

Dicemmo che la seconda regola per la confinazione degli Stati è la convenzionale diplomatica. La semplice volontà dei Capi degli Stati non sarebbe sufficiente per disgregarne una parte, ed annetterla legittimamente ad altri; egli è necessario che vi concorra la libera, e spontanea volontà dei cittadini, imperocchè la cittadinanza, e la nazionalità sono diritti di cui nessuno può esser privato senza volontà, o per forza maggiore irresistibile, ovvero per punizione, com'era in uso presso il popolo Romano. Nè varrebbe sostenere in contrario, che la sovranità quale depositaria della volontà di tutt' i cittadini potrebbe alienare questo diritto per consenso presunto della naziono, imperochè non può mai presumersi un tacito universale assentimento quando trattisi di rinunzia ad un diritto supremo qual' è quello della nazionalità. Non osserveremo a maggior pruova di cotesto canone indeclinabile di diritto internazionale, che la confidenza, e l'affetto del popolo, tanto necessarii al comune benessere, è maggiore e più profondo verso il proprio, che verso un sovrano straniero — più per la propria che per un altra forma di governo — più per le naturali che per le acquisite consuetudini. Cicerone spingeva questo principio un pò troppo oltre: egli pretendeva che neppure nel caso di conquista, e di dedizione avesse potuto farsi a meno della espressa accettazione (1). Quando questo consentimento non è richiesto egli è che la regione annessa sia stata conquistata in guerra con le armi, ed in tal caso l'involontaria dedizione è imposta dalla necessità, e da una forza superiore, ed irresistibile. Soggiogata una provincia per forza è in facoltà del vincitore sottoporla a quel regime, che meglio gli aggrada. La potenza romana ridusse a colonie, ed a prefetture tutte quelle regioni conquistate, che non reputò degne della sua alleanza, sottoponendole al duro giogo militare dei Proconsoli, e Propretori. Cotesto stato troppo duro, e prepotente durò fino a quando la celebre guerra sociale non ebbe distrutta ogni degradante distinzione, ed ampliato per tutti il diritto di cittadinanza.

individui — la razza *latina* di 97 milioni, e le razze germaniche di 93 milioni, e 500 mila — La Cina à la massima popolazione assoluta.

(1) *Nam neque deditionem, neque donationem sine acceptione intelligi potest!* — Cic. Topic:

Eccetto il caso di conquista il diritto delle genti è inviolabile — Ogni stato è assoluto, ed indipendente nella propria autonomia. Esso non può esser regolato da altre leggi — costumi — governo — o religione, fuori quelle che si à costituite, ed in tutto il suo ordinamento interno non può esser giammai nè turbato, nè manomesso — Esso non è obbligato corrispondere tributi allo straniero — non può esser costretto somministrargli i suoi prodotti —fornirgli armi ed armati—concedergli cariche e magistrature nel regno — rispettarne le consuetudini e le leggi — garentirne la persona, ed i beni nell'ambito del proprio territorio. Però cotesti sommi, e generali principii per comune ragione di utilità, o necessità van modificati alla base di speciali trattati, o convenzioni, che stabiliscono un equilibrio giusto e razionale, ed un criterio comune di reciprocazione, e di tutela. Questo in altri termini è lo stato sociale delle società sanzionato dai dettati del diritto internazionale. Pria però di esaminare il fondamento, e l'estensione di questa parte rilevantissima del diritto politico è necessario vedere in qual maniera la sovranità ed il governo debbano centralizzare la loro azione nello Stato.

Determinate in modo preciso le frontiere naturali, o politiche di questo è necessario fissare un centro di operazioni per lo retto esplicamento della forza sociale; in altri termini bisogna stabilire la *Capitale* per la sede della sovranità, e del governo. I rapporti che nascono dal diritto politico esigono ch'essa stia per quanto è possibile nel centro, affinchè il sovrano possa con eguale prontezza sorvegliare — soccorrere — provvedere a tutto in ciascuna parte del territorio. Fisicamente la capitale rimpetto allo stato è come il capo rimpetto al corpo. La sua grandezza debb'essere proporzionata, e relativa; eccessiva mai, imperocchè le altre provincie diverrebbero allora altrettante colonie, e la città capitale uno stato nello stato; cosa assai difficile, e pericolosa.

Ogni stato, come qualsiasi altro ente, è capace di libere contrattazioni le quali ampliano, e guarentiscono l'esercizio del diritto comune sia in riguardo all'intera nazione, sia relativamente a ciascun cittadino. Coteste contrattazioni legalmente formate acquistano forza di legge, e non possono essere im-

punemente violate, senza compromettere seriamente l'equilibrio internazionale, ed il diritto pubblico di tutte le società. Quando lo scopo di tali trattati è la politica, ossiano le relazioni di reciprocazione e costituzione del diritto pubblico internazionale acquistano il nome di *trattati diplomatici* — se riguardano fatti speciali nell'interesse del commercio, e della libera esportazione diconsi *trattati commerciali* — se riguardano speciali relazioni tra stato e stato in quanto alla comune politica costituzione si dicono *federativi* — se si concludono infine per lo scopo della reciproca difesa, ed aiuto in caso di guerra, prendono il nome di trattati di *alleanza*.

Dicemmo essere il principio eminente di necessità, utilità e convenienza che fà sentire il bisogno di stipulare patti reciproci tra le differenti società politiche; ed invero la necessità sorge dal pericolo di continui attentati, od invasioni da parte specialmente degli stati più prepotenti, e temuti; l'utilità e la convenienza per le agevolate comunicazioni — per l'incremento commerciale assai proficuo alla prosperità nazionale — per lo vantaggio e sicurezza individuale dei cittadini fuori il territorio dello Stato. Cotesta necessità—utilità—convenienza è stata sempre, e generalmente sentita, e sin dalla remota antichità abbiamo notizia del primo trattato concluso tra Porsenna, ed i Romani. La ferma e leale osservanza dei trattati — il rispetto al pubblico diritto internazionale — la moderata e prudenziale riserba dei *placet* — dei *recipiatur* — degli *exequatur* (1) assicurano stabilmente la tranquillità sociale, ed i liberi diritti delle nazioni.

Il diritto di reciprocanza, guarentito dalla legge delle Genti, e dai trattati, costituisce quel vincolo giuridico indissolubile, mercè cui i supremi dettami della ragione universale, ed i benefici effetti della società si rendono generalis-

(1) Il fine di coteste Regie sanzioni è doppio: impediscono che i diritti dello stato fossero lesi da determinazioni straniere; preservano il diritto in generale e la disciplina, sia canonica sia civile, dalle infrazioni e dagli abusi. La sovranità à questo compito altissimo per serbare incolumi l'interna polizia dello stato — l'osservanza del diritto internazionale — l'ossequio alla Religione. Come uffici del Re debbono essere affidati a Consigli supremi, ed eminenti, per semplice voto consultivo.

simi, ed evidenti. Per attuare cotesto diritto, e dargli esplicamento molteplice, ed importante, tutti gli stati, in amichevoli relazioni fra loro, debbono delegare degli alti rappresentanti residenti nella capitale delle Potenze estere. La legittima facoltà, o delegazione ad essi affidata vien riconosciuta mercè le così dette *credenziali* o *plenipotenze*. Essi assumono il nome di Ambasciatori — Inviati straordinarî — Ministri plenipotenziarî, e residenti — Incaricati di affari — ed Agenti diplomatici secondo la maggiore, o minore importanza della loro missione — I Cavalieri o Segretarî di Ambasciata, ed una Segreteria o Legazione sono addetti alla lora dipendenza — Essi corrispondono col governo, e col corpo diplomatico estero — Trattano in nome della sovranità che rappresentano le negoziazioni, e stipulazioni dei trattati diplomatici — le speciali convenzioni — qualunque altro atto che riguardi la politica all' estero — Il loro ufficio è eminente, imperocchè rappresentano la suprema dignità, ed il potere politico d'uno stato in un altro, in conseguenza debbono esser fregiati di tutte le prerogative — autorità — e garentia dell'alta parte delegante. Quindi la loro persona come quella della sovranità debb'essere inviolabile (1). Nella loro personalità si riconcentrano i poteri giudiziario — militare — politico — e religioso in quanto sia necessario esplicarne la forza all'estero, tanto direttamente presso il governo, che verso i nazionali quivi dimoranti.

Egli è certo che a così importanti diritti, e prerogative debb'essere congiunta la più severa, e scrupolosa osservanza di doveri, similmente gravi, ed indeclinabili. E pria di tutto debbono rispettare e far rispettare il potere, e l'autorita costituita nello stato ove riseggono. Quali organi intermediarî tra il governo nazionale, e lo straniero — tra i nazionali residenti all' estero ed il proprio governo — tra il governo estero ed i propri nazionali essi debbono avere in mira la giustizia in generale; il decoro — la sicurezza — il benessere dello stato che rappresentano in particolare. Però non in modo da attentare alla tranquillità, ed al diritto politico dello stato, presso cui sono accreditati. Mancherebbero al principal dovere se, credendo servire

(1) Cornel: Van — Binkersoek — *de foro legatorum*.

e altrimenti giovare al proprio paese, cospirassero anche indirettamento contro il governo straniero. Cotesta politica indegua, e fallace distrugge le basi del diritto internazionale — i vincoli di reciprocazione — l'equilibrio della società. Quale cospirazione coverta, e misteriosa è soveramen te responsabile anche presso il governo nazionale.

Tra i varî trattati enunciammo i commerciali. All'oggetto sonovi degli Agenti per tutti gli affari che possano riguardare la mercatura presso gli stati Esteri. Diconsi Consoli e Vice-Consoli, cui si danno patenti di nomina munite di Regio *exequatur*, ed istruzioni particolari riguardanti il traffico, e le tariffe mercantili.

L'osservanza del diritto pubblico internazionale, e dei trattati assicura l'equilibrio — il benessere — la pace, vero o più positivo bene delle società politiche. All' ombra di un giusto reggimento — sotto l'impero del diritto, e non della violenza e dell'arbitrio — lungi dai pericoli, e furori della guerra potrà dirsi florido e duraturo lo stato; le industrio — il commercio — l' agricoltura prospereranno; la pubblica, e privata ricchezza aumonterà; le scienze — le arti belle — le lettere fioriranno — la morale, ed educazione pubblica no saranno avvantaggiate. La pace è figlia dell' ordine, e madro del bene — La guerra è figlia del disordine, e madre del male. Per lo prezioso, e costanto possesso del bene adunque, indeclinabile bisogno è la pace. Il mal governo e l' ingiustizia cagionano malumori ed intolleranza nel popolo, e generano a poco a poco quello spirito dei tempi, che tanto minaccia la sicurezza, o prosperità delle nazioni. Alle volte il popolo sà, o devo sopire i suoi timori e le sue speranze, ed allora le condizioni dello stato appariscono abbaglianti — inattaccabili — prosperose. Egli è che il mal germe della sedizione feconda occultamente i suoi polloni. In un baleno crescerà gigante, e la sua forza irresistibile abbatterà tutt'intero un edifizio con tanta fatica innalzato su le basi malferme dell'ingiustizia, e della repressione. L' istesso vasto potere della sovranità, e del governo sono il più gran limite all'arbitrio: le diceva Plinio a Trajano (1). Le false ed erroneo

(1) *Caesari cum omnia liceat, propter hoc minus liceat; ut felicitatis est posse quantum velis, sic magnitudinis velle quantum possis: vel potius quantum debeas.*

insinuazioni che l'ambizioso amico dei Borgia ed il caldo repubblicano fiorentino spargeva nel suo libro politico (1), non son fatte per consolidare le Monarchie. Forse l'intendimento dell'autore era propinare un salutare antidoto all'epoca sciagurata in cui il suo genio, ricco dell'antica sapienza, e tenero della grandezza, più che della libertà della sua patria, catechizzava le frodi, e le scelleratezze dei Principi *(arcana et facinora imperii)*. Ma cotesto antidoto sarebbe veleno a chi inconsultamente e senza bisogno il sorbisse: il falso non può produrre la verità, come il vizio non sà giammai generare la virtù. Il soffocato grido d'un popolo oppresso—l'anarchia ed il disordine — l'ingiustizia e l'infrazione del diritto disseccano le fonti del benessere—turbano le coscienze—preparano l'umanità alla reazione, ed alla reintegra. Fu questa l'origine della guerra sociale del 663 per la quale tutta Italia si levò contro Roma per revindicare il diritto di cittadinanza e di suffragio, e vi perdè 300 mila uomini; imperocchè non fu un popolo, ma l'umanità che reclamò la sua riabilitazione (2).

Ad evitare le funeste conseguenze della guerra—l'invasione e l'ingiusto attentato all'ordine ed alla pace si stringono tra gli Stati trattati di alleanza, nello scopo di reciproca difesa ed aiuto. *Vis unita fortior* è principio di dinamica applicabilissimo in politica. Uno Stato florido—prosperoso—esemplare può destare la cupidigia di altri; i suoi scarsi mezzi di difesa potrebbero procurargli una guerra ingiusta, e disuguale, che ne minaccerebbe l'esistenza, o la integrità. Allora si chiede il concorso amichevole di Stati finitimi; si stringe un patto di reciproca difesa, e le forze alleate respingono gli avidi assalitori. Cotesto patto di alleanza, solennemente stipulato dagli agenti diplomatici, à tutto il vigore, e l'efficacia d'una legge che obbliga all'osservanza. Le condizioni che lo regolano possono estendersi anche al caso di una guerra da intimarsi, ovvero restringersi alla semplice resistenza, e difesa: possono essere speciali per un fatto determinato, ed imminente, ovvero generali e per tutte le possibili eventualità. Quindi i trattati di alleanza sono offensivi, o difensivi:

(1) Il Principe di NICCOLÒ MACCHIAVELLI.

(2) VELLEJ: PATERC: II. § 15.

particolari o generali: tutti però stanno sotto l'altissima salvaguardia del diritto pubblico internazionale. Essi nella storia ci presentano caratteri molto vasti, e spiccati, e ci ricordano gli alleati nella celebre guerra di Troja — la lega santa — la santa alleanza e tante altre potenti coalizioni.

Oltre coteste convenzioni speciali di alleanza offensiva o difensiva gli Stati, tanto per la reciproca difesa, che per la comune integra conservazione — interno reggimento — sviluppo — importanza territoriale, e politica possono statuire un comune patto federativo su più vasta scala. Allora si avranno le così dette *Confederazioni*, ovvero *Sistemi di città*, anticamente riconosciute sotto nome di *Repubbliche Acaiche*. Utilissimo e savio temperamento politico, che mentre non toglie l'autonomia particolare degli Stati confederati, ne amplia la naturale, e geografica confinazione — li eleva a sicuro propugnacolo nazionale, e ne garentisce la prosperità, e l'incremento. Coteste Confederazioni si riferiscono tanto all' interna costituzione, quanto allo sviluppo del diritto comune internazionale. In tal caso gli Stati confederati debbono adottare una sola forma di governo per tutti—mantenere un sol culto dominante—osservare una sola legge fondamentale. La confederazione è rappresentata da un autorità federale nella quale ciascuno degli Stati Confederati à determinato numero di voti. Quest'autorità comune, appellata *Consiglio federale*, è organo del governo. Esso à la sua sede fissa, ovvero successiva, o alternativa in ciascuna delle città sistomate—In tempo di pace la costituzione dell' esercito comune è affidata a speciale commissione militare residente in una delle confederate città—La rappresentanza all'estero spetta ai singoli Stati, però con una certa solidarietà comune — Per tutto il territorio della Confederazione debbe aver vigore un sistema uniforme in materia di diritto civile, o criminale—Pei lavori legislativi relativi alle funzioni della Confederazione, se la forma di governo è la rappresentativa, le Camere di tutti gli Stati nominano un comitato speciale —Tutto vi debb'essere uniforme e concorde; l'ordinamento amministrativo interno—la difesa estera—il sistema finanziario, tributario, monetario—gli affari doganali, e commerciali — pesi e misure — banche — patenti d' invenzioni —

ferrovie — vie di comunicazione — navigazione — poste — telegrafi e via via. Cotesta organizzazione politica riunisce il duplice vantaggio dell'unità, e del discentramento—della forza e dell'indipendenza — della libertà e della sicurezza. I trattati federativi sono il diritto comune delle Confederazioni.

Il giure dei latini, proclamando con altissimo senno che la più potente nazione del mondo dovesse essere « decorata di armi, ed armata di leggi » (1) consigliava serbar meglio inviolato il diritto, che ricorrere dopo a tardi rimedî (2). Eppure malgrado la profonda filosofia, e verità che questo consiglio racchiude — malgrado il presidio fortissimo di ottime leggi, spesso fà d'uopo ricorrere a mezzi di riparazione. Ciò vuol dire che o il precetto non è stato eseguito, o che le leggi non siensi bene applicate, e quindi bisognerà (se occorra) adottare la massima d'Ippocrate *quae medicamenta non sanant, ferrum sanat.* Nell'ordine fisico le procelle e le intemperie — nell'animale le infermità — nel morale il materialismo — nel filosofico i sofismi — nel religioso gli scismi — nel politico il disordine e le invasioni sperperano le messi più ubertose — deprimono le fibre più vigorose — vulnerano i principii più inconcussi — i dogmi più augusti — i diritti più sacri. Ed ecco la necessità dei rimedii, e del ferro d'Ippocrate; e quindi telegrafi atmosferici (3) — parafulmini — medele — scetticismo analitico — concilii, e guerre, *ut utrumque tempus, et bellum, et pacis recte possit gubernari,* come prescriveva Giustiniano. Saggio espediente però è evitare, per quanto possibile, la guerra ed adoprare tutt'i mezzi di amichevole accordo; solo per estremo presidio far ricorso alle armi (4). La guerra anche come

(1) *Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellum et pacis recte possit gubernari* — Proemium JUSTINIANE.

(2) *Satius est ab initio intacta jura servare quam vulnerata causa remedium quaerere* — L. ult. Cod. in quib. caus. rest. in integ.

(3) Recente invenzione del nostro concittadino AUGUSTO GUATTARI ultimamente premiato con medaglia d'oro dal R. Istituto d'incoraggiamento.

(4) *Omnia prius experiri verbis quam armis sapientem decet* — TERENTII — Eum. Act. IV. Sc. 4.

mezzo non è bene; è però utile se giusta, imperocchè è fatta per respingere la forza con la forza.

Ora il disordine, potendo essere interno o esterno, anche il mezzo per reprimerlo dev'essere interno od esterno. La repressione interna, ossia la guerra civile è desolante—terribile—fratricida, quindi contraria alla natura, ed alle leggi. È ingiusta, ed illegale perchè costituisce l'attrito di due elementi omogenei, ed uniformi. È illegittima perchè condannata dal diritto. Essa è l'estremo dei rimedî a mali estremi. È la necessità fatale dell'attuale legittima difesa.

La cospirazione contro la pace e l'ordine interno degli stati è il più grave dei mali. Essa indica il lavorio misterioso e costante di alcuni uomini turbolenti, nella cui mente si agitino opinioni ardite—sediziose—esiziali al benessere comune. Questo lavorio è criminoso e riprovevole, imperocchè antepone l'opinione propria e di pochi—il malcontento individuale—le speranze chimeriche alla pace, al bene, ed all'ordine universale. Qual cospiratore può affermare con pretta coscienza alla luce del sole ed al cospetto del mondo « io sono l'interpetre » del voto generale: io ho il diritto farmi vindice dell'oltraggio » fatto ad un uomo con la strage dell'umanità?.... » Il segreto, la clandestinità sono compagni del delitto, non dell'eroismo. Un politico contemporaneo con molta lealtà esclamava « co» spirazione, tu non sei il diritto!....» (1) ed aggiungeremo noi con maggior franchezza « tu sei la più codarda insidia al di» ritto! ».

La sedizione è qualche cosa di più della cospirazione. Essa è il fatto materiale che traduce in atto i conati del cospiratore. Essa è il braccio che esegue, mentre la cospirazione è la premeditazione che prepara. L'insurrezione è quasi sinonimo di sedizione, ed entrambe indicano impeto inconsiderato ed attentato violento all'ordine costituito. La rivoluzione poi racchiude in se tutti cotesti mezzi, imperocchè dessa è la flagrante ribellione alle leggi, ed all'autorità; è la distruzione cardinale di tutto il presente senza meta determinata di ricostituire.

(1) Vedi Giornale *La Riforma* 23 aprile 1870–An. IV n. 112.

Ora quando, per qualsiasi movente, siensi verificati sciaguratamente cotesti eccessi ingiusti, ed inescusabili, si avrà l'attentato violento alla conservazione attuale dell'ordine—del benessere—e della vita sociale; si avrà la forza che à bisogno della forza per essere repressa, onde la reazione armata interna è ingiunta dalla necessità attuale per respingere un pericolo, ed un male imminente. Essa è il *moderamine inculpatae tutelae* del diritto naturale, applicato al diritto politico.

La repressione poi esterna è quella che costituisce propriamente la *guerra*, e che è stata canonizzata diritto. Dessa non può essere un mezzo di acquisto, ma un mezzo di tutela generale, e di repressione, e quindi, come diritto, deve avere i caratteri di giustizia — di moderazione — di umanità. Allorchè le nazioni erano ancora incolte, e feroci al diritto pubblico internazionale prevaleva il diritto della forza, e la sicurezza degli stati era riposta nel valor militare. In tempi civili, ed illuminati la guerra, come simbolo di forza brutale e prepotente, debb'essere strettamente comandata dalla necessità, ed imposta dalla legge indeclinabile di conservazione, quindi assolutamente non può prescindere dai canoni universali di giustizia — di moderazione — di umanità (1).

Veramente le teorie degli antichi pubblicisti sul riguardo non potrebbero essere interamente applicabili, appunto perchè in quei tempi di conquista e di costituzione sociale la guerra era un diritto assoluto ed illimitato. Oggi che le società politiche richieggono più assetto e conservazione, che conquista, coteste teoriche si rendono più facili, e spedite. Pure è tanta la sapienza e la moralità di quegli insegnamenti da meritar sempre l'universale meditazione; perchè attinti costantemente dagl'immutabili precetti del diritto delle Genti.

L'odierna tattica militare, aboliti gli strazî feroci delle azze ferrate — dei dardi avvelenati — dei flagelli — delle clave — delle catapulte — dell'ariete e simili, ha dato un aspetto meno crudele, e spaventevole alla guerra. Le manovre di assalto e di

(1) *Illa mihi feliciter bella provenerunt, quae moderato fine peracta sunt; is autem vincit assidue qui novit omnia temperare* — Cassiodoro al Re Teodorico. II. 41.

difesa — le operazioni di approcci — gli assedî — le armi bianche — lo artiglierie — le ambulanze attestano, che le battaglie dei giorni nostri sono assai più umane. E questa umanità si mostra anche più sublime in quanto la si esercita quasi spontaneamente rimpetto al nemico, giusta lo sagge insinuazioni di Seneca *hostes dimittet salvos, etiam laudatos, si honestis causis pro fide, pro foedere, pro libertate in bellum accincti sint* (1). È sempre giusto il diritto che il vincitore esercita sui vinti, e tutto ciò che egli concede lo è in riguardo all'umanità. Egli à su di essi diritto di vita e di morte, e la schiavitù dei prigionieri non è che una transazioné ammessa dalle leggi di reciprocazione. Le requisizioni — i saccheggi — l'invasione — il bottino sono appannaggio dei conquistatori, e sorte inevitabile dei vinti. Il *veh victis!* non sarebbe mai applicato con esagerazione, e la parzialo occupazione delle città conquistate è sempre generosa concessione. Che però il giogo della conqnista sarà men duro ed il trionfo del vincitore più segnalato, se maggiore sarà l'indulgenza, e la generosità dol suo animo (2). Per le città rese i proliminari di paco e le capitolazioni accettate debbono essere dottate da equità, e moderazione, affinchè l'onta ed il coraggio dei vinti non si muti in furore ed in disperato eroismo.

Ulpiano diceva *adversus hostes aeterna auctoritas sit*, ed il rigore degli antichi costumi non accordava loro nè franchigia, nè legge propria fondamentale, perchè *illis in solo obsequio gloria relicta est.* Tale fu la condizione delle città Sabine — Cartaginesi — e Romane dopo la vittoria, ben diversa dall'odierno progresso. Il governo del vincitore era imposto alle città conquistate, se pur non le si dannavano a duro servaggio. Gli Ateniesi imponevano la forma democratica — gli Spartani l'aristocratica — i Romani la dispotica dei Proconsoli (3). Oggidì la conquista è meno aspra e venale, ed i patti di resa più leali e generosi.

(1) Seneca lib. II. de Clem. cap. 7.

(2) *Ignoscendo auxisse populi romani magnitudinem* — Sallustio — framm: lib. XIII. — *Severitas quod maximum remedium habet assiduitate amittit auctoritatem* — Seneca Op: cit: lib. I. cap. 21.

(3) Vedi sul proposito Senofonte — Emmanuele Ubbone — Tito Livio, e Tacito.

Alle volte anche in politica il rigore degli antichi costumi violava i puri dettami del diritto delle genti. Cesare lo à egli stesso proclamato, e Cicerone ce ne porge memoria nel suo libro dei doveri — *Si violandum est jus regnandi gratia: violandum est; aliis rebus pietatem colas* (1). Egli è vero che lo stato non è obbligato osservare verso altri tratti umanitarii che potrebbero essergli dannosi, nè anteporre l' altrui alla propria utilità. Del pari i cittadini sono, a questo scopo, tenuti operar tutto per ottenere il fine comune, ossia il benessere sociale. Essi, come Seneca insegnava, sono parte della patria, e membri d' uno stesso corpo, quindi giustamente debbon concorrere alla generale conservazione (2). Fu sempre riprovata la guerra promossa dai Cimbri—Teutonici — e Svizzeri contro Roma sol perchè questa, in esecuzione delle leggi agrarie, non volle cedere parte delle sue terre, onde farvi fondare delle Colonie—Cesare agli Usipii ed altri popoli Tedeschi rispose: *nullos in Gallia vacare agros, qui dare tantae praesertim multitudini sine injuria possent* (3).

Erzio è di contrario parere. Egli opina che il sommo principio *salus civitatis suprema lex esto* non debba nè punto, nè poco attentare alle leggi immutabili del giusto, e dell'onesto non solo, ma benanche a quelle di equità (4).

Per risolvere il dubbio (un pò esagerato dal Macchiavelli in odio al principato) noi farem ricorso alle fonti del diritto universale. Osservammo con Hoocker, Locke, ed altri che le obbligazioni delle leggi naturali esistono sempre nello stato sociale come regole eterne, tanto pei Sovrani, che pei popoli, e che il fine della instituzione non debbe nuocere al fine della creazione: quindi fino ad un certo punto l'Erzio si appone al vero. Pure nel contrasto tra l'interesse generale della nazione ed i riguardi privati bisogna, che il primo prevalga. Si avrà allora presente la partizione peripatetica dei doveri, ed in quanto ai perfetti saranno sempre, o strettamente osservati,

(1) Cic: del offic. III. 21.

(2) *Nam jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, jure fecisse existimatur.* L. 3. ff. de just: et jur.

(3) Caesari — de Bello Gallic. IV. 8.

(4) Erzio — Politic: § 13. fol. 22. et seq.

tenendo presente il rimprovoro di d' Argentrè (1), e cho *quae legibus bonisve moribus repugnant neminem facere posse credendum est.* In quanto poi ai doveri imperfetti, come nol diritto privato, così nel politico possono non essere attesi, specialmente *si respublica detrimentum capiat.* Allora stà bene applicata la massima del Tullio *aliis rebus pietatem colas.* Ingiusta quindi la guerra dei Cimbri — giusto il rifiuto dei Romani e la risposta di Cesare — savio il detto di Bacone: *leges, nisi sint in ordine ad eum finem (salus populi suprema lex) res esse captiosas, et oracula male inspirata* (2).

Regolata dai sommi principî di ragione — di giustizia — e di umanità la guerra, quando è mezzo inevitabile di conservazione, sarà male men grave. Pure egli è da augurarsi, che col progredire dell'umano incivilimento cotesto barbaro, e snaturato rimedio sia ostracizzato dalla società. Il sentimento di fraterna carità, che liga l'umanità, distrugga, e cancelli per sempre una teoria, scusabile tra i bruti, od a popoli selvaggi, il cui maggior trionfo è trascinare i miseri prigionieri dietro il loro carro vittorioso, e portar sospeso pei capelli all'arcione del loro cavallo di battaglia il capo cruento del nemico ucciso. È mai possibile legittimare il diritto di guerra, cioè il diritto della forza, mentre s'inculca rispetto alla forza del diritto? E si può far plauso alla strage dell'umanità per lo benessero dell'umanità stessa? Eppure Cumberland riteneva la benevolenza universale fondamento del diritto!

Il precetto di Terenzio *prius experiri verbis, quam armis* è utilissimo por evitar le guerre, e tale spediente trova spesso con immenso profitto applicazione in politica, specialmente nei *Congressi*, e *Conferenze*. I Sovrani, sia personalmente sia per mezzo di plenipotenziarî, riuniti in qualche città, discutono le gravi questioni internazionali a decidere, ovvero lo differenze a dirimere, e qualora si concordino distendono in forma il concetto, o le concessioni del reciproco consentimento. Quest'atto costituisce un trattato diplomatico, e la loro riunione un Congresso, se generale; una Conferenza se particolare. Spesso con

(1) *Sibi conscientiam architectantur contra leges* — D'Argentrè rip:
(2) Bacone — Serm. fidel. 54.

cotesto mezzo provvido e legalo si risolvono vertenze difficili, e si prevengono guerre inconsulte, e mali gravissimi. La teoria dei congressi è la teoria dei prudenti e saggi governanti; è la salvaguardia dei popoli e degli stati. Quante sciagure irreparabili non si eviterebbero se per regola ogni dubbio — ogni oscillazione — ogni disturbo fosse preventivamente diffinito in un congresso o in una conferenza?

Il moderno diritto politico à data molta importanza al principio del *non intervento*, poco noto presso gli antichi. Esso prende capo dal diritto di *neutralità* tra i belligeranti, e si appoggia al rispetto dei fatti compiuti. In taluni casi il non intervento è mezzo efficace a disarmare gli odii — a tutelare sè stesso — a non aumentare le proporzioni del dissidio; ma spesso è una pericolosa acquiescenza alla violazione del diritto — alla infrazione dei trattati — alla distruzione dell'equilibrio politico. Non bisogna poi confondere questo colla neutralità, legittima e prudente riserba per chi non voglia, o non possa prender parte ad un conflitto armato, tutto estraneo ed indifferente. Questo non è contrario al diritto ed alla ragione: quello è una tacita complicità all'abuso ed alla violenza. Non è il vantaggio dei re o dei popoli che bisogna aver di mira, ma quello dell'intera umanità: tuttociò che tende a ridurla al servaggio — a violarne i diritti — ad usurparne le prerogative è illecito ed ingiusto, come illecito ed ingiusto è recar danno alla patria ed ai concittadini, che sono parte sacrosanta di essa (1). Seneca ricordava ai principi che non basta non prender parte alla colpa; bisogna reprimerla per esempio degli altri (2).

Concludiamo. Il diritto internazionale è l'egida più sicura per la prosperità comune. Esso tutela uomini e cose — governanti e governati—popoli e nazioni. Esso produce la grandezza— la ricchezza — l'incivilimento. È all'ombra di questa pubblica tutela, che un Vespucci, ed un Colombo traggono dal seno

(1) *Nefas est nocere patriae ergo civi quoque; nam hic pars patriae est, sanctae partes sunt, si universum venerabile est, ergo et homo homini. Nam hic in majore tibi urbe civis est* — SENECA–de Ira lib. II. Cap. 31.

(2) *In vindicandis injuriis haec tria lex sequuta est, quae princeps quoque sequi debet: ut eum quem puniet emendet, aut ut poena ejus caeteros meliores reddat, aut ut sublatis malis securiores caeteri vivant* — SENECA Ibidem.

delle onde contrade ignote, ed i Wallace, ed i de Bickmore scovrono i preziosi tesori della natura. Per esso il dominio dell'Oceano è ripartito fra le Nazioni — le varie razze umane s'incrociano e si affratellano—le gemme dell'Arabia o della Persia, ed i serici prodotti delle Indie si fanno indigeni in Europa — Esso fà sorgere dovunque scuole nautiche, fari pei naviganti, rade e porti sicurissimi, darsene, cantieri, portofranchi, bacini, lazzaretti — A Flavio Gioia insegna la virtù dell' ago calamitato, a Newton e Keplero l'arte di mettere in comunicazione la terra col cielo, a Galileo il mezzo di scoprire i satelliti di Giove — Per esso le distanze sono distrutte, e tutti gli uomini ravvicinati per macchine a vapore — valige postali, (1) avvisi navali, telegrafi, fili sottomarini, passaporti, turcimanni— Esso agevola commercio, industria, progresso, scoverto — Esso rende l'uomo poliglotta, e cosmopolita, e gli apre la vasta superficie dell' intero globo — Esso infine è motore universale del vero benessere, e degli inestimabili benefizî dell'umana sociabilità.

Capitolo IV.

Dopo aver scorte le diverse relazioni tra Stato e Stato è necessario disaminare più direttamente le differenti relazioni tra l'uomo e lo Stato, specialmente allorchè quegli, appunto pei salutari effetti del diritto pubblico internazionale, trovisi fuori il territorio nazionale.

L'uomo selvaggio cerca la garantia dei suoi diritti nell'esercizio della forza; l'uomo sociale o civile, come ente rivestito di personalità morale, è guarentito dal diritto che lo accompagna ovunque gli piaccia stabilirsi (2). L'umanità, e la società

(1) Apprendiamo con piacere dalla *Gazette du Commerce suisse* che l'amministrazione postale tedesca propugna una convenzione unica internazionale e la creazione d'un grande territorio postale che comprenda l'Europa, l'Asia russa, l'Asia turca, l'Egitto, l'Algeria, le Canarie, Madera, gli Stati Uniti d'America, il Groenland, il Canadà e le altre possessioni inglesi d'America. Le spedizioni sarebbero sicure, la tassa discreta.

(2) *Homo persona moralis est quatenus spectatur tamquam subjectum certarum obligationum, atque jurium certorum* — Wolfio.

sono dapertutto le stesse, e dalle convenzioni politiche in fuori, accidentalmente difformi, dovunque la suprema legge sociale ha la sua sanzione solenne, ed irrevocabile. A tal fine, come vedemmo, gli Agenti diplomatici rivestono la suprema autorità tutoria dello stato, per garantire all'estero la capacità —i diritti—e le varie condizioni politiche del cittadino. Lo scopo molteplice, e completo della società, e delle politiche instituzioni non sarebbe mai asseguito perfettamente, se non si fosse previsto il caso della temporanea o stabile dimora del cittadino in terra straniera. A questo altissimo compito del diritto politico degli Stati sopperiscono le regole razionali, e generiche del *diritto internazionale privato.* Desso è il complesso delle condizioni intrinseche dell' uomo sociale fuori l' ambito del territorio dello stato, garentite dalla legge delle Genti, e dai trattati diplomatici. Coteste condizioni sono sottoposte a certe regole universalmente ritenute, e che debbono essere strettamente osservate (1).

Tutt'i pubblicisti concordano nel distinguere, e classificare tali regole sotto speciali categorie appellate *Statuti*, da cui per legittima illazione promanano canoni esatti e concreti, che per la loro comune accezione, hanno la virtù di altrettante leggi.

Il criterio di siffatti statuti è relativo alla persona ed al luogo, onde sono appellati *Statuto personale*, e *reale:* e poichè possono contemporaneamente all'una, ed all'altro riferirsi perciò s'è riconosciuto un terzo statuto, detto *Misto.*

Sono comprese nello Statuto personale le condizioni relative alla persona del cittadino, cioè la sua capacità — maggiore o minore età—rapporti di famiglia—di cittadinanza—di censimento—di suffragio, infine tutti gli attributi subbjettivi, e personali. Questi ne formano, per dir così, il patrimonio morale, ed indivisibile, e quindi non l'abbandonano mai, dovunque gli piacesse stabilirsi, o risedere. È questa la giuridica interpretazione dell'*omnia bona mea mecum porto,* ed il fascino prepotente del *civis romanus sum* del diritto quiritario. Violare cotesti attributi

(1) Cocceus — In dis: fund: in territ: juris: — Puffendorf — De jur: gen:

sarebbe attentare alla persona, ed alla libertà dell'uomo, ed il diritto pubblico tutela l'uomo sempre, o dovunque. In virtù dello statuto personale il cittadino fà osservare all'estero le leggi nazionali sotto la garenzia dell'autorità diplomatica.

Anche in applicazione di questo principio di diritto internazionale privato i beni mobili appartenenti al cittadino sono soggetti alla legge nazionale e di origine, e non a quella dello stato di attuale dimora, valendo la massima *mobilia sequuntur personam*, canone assoluto, ed invariabile, che non può essere soggetto ad eccezione, o derogazione di sorta.

Eppure non tutt'i pubblicisti professano teorica uniforme, e molte legislazioni hanno adottato diverso principio. Si è creduto che questo canone universale dovesse subire le eccezioni delle legislazioni straniere. Ad eliminare ogni possibile antinomia tra il principio razionale stabilito, e le contrarie disposizioni legislative egli è da por mente, che se in fatto taluna fiata si verifichi l'apparente divergenza, non è a ritenersi l'imperfezione della regola generale, ed immutabile da noi ammessa, ma la poco esatta classificazione del caso al vero statuto, cui si riduce. Lo statuto misto, tradizionale delle viete dottrine giuridiche, raccoglie appunto le peculiari contingenze, nelle quali i beni mobili, benchè sotto la tutela dello statuto personale, in linea di eccezione sono sottratti dalla sanzione del diritto patrio. Ciò à luogo specialmente quando si riferiscano intimamente a fatti reali, i quali cadono genericamente, per lo statuto reale, sotto la sanzione della legge locale. Valga ad esempio un peculio mobiliare, che astrattamente rientra nelle regole dello statuto personale, *mobilia sequuntur personam;* se all'estero lo si rinvesta a comodato, od a mutuo fruttifero presso uno straniero, cotesta convenzione sia in riguardo alla misura legale degl'interessi, sia in riguardo alla forma della stipulazione, sia in riguardo alle garentie o malleverie a prestarsi, acquista carattere reale, e deve per necessità sottostare alle leggi locali. Lo stesso dicasi per le usure, e gli anatocismi—pei livelli, ed i censi riservativi—casi tutti, nei quali non è il canone generale che muta, ma è il fatto, che per le sue circostanze, rientra nel campo dello statuto misto.

È applicabile lo statuto reale in tutto ciò, che riguarda

beni immobili, e formalità degli atti. Indipendentemente dai possessori se nazionali, od esteri i primi sono assolutamente regolati dalla legge del luogo in cui sono situati. Anche i contratti, circa le formalià estrinseche, e gli ufficiali pubblici competenti a riceverli, vanno sotto la legislazione locale, senza riguardo alla nazionalità dei contraenti. La massima generale che regola coteste disposizioni è formulata nel noto *locus regit actus*. Egli non è dubbio che in tali categorie sieno principalmente compresi anche gli atti di liberalità tra vivi, e quelli di ultima volontà — Non ne sono escluse le regole di competenza — le formole giudiziarie — i mezzi probatori, ed istruttori — i modi coattivi, ed esecutivi — gli *exequantur*, e *recipiantur* — le registrature, legalizzazioni, e bollature — le certificazioni, autenticità, e fiscalità d'ogni genere.

Quella, che ha formato obbietto di vivissima disputa tra gli scrittori di diritto internazionale privato, è stata la materia successoria. Taluni ànno fermamente ritenuto che l'apertura della successione, come quella che determina il diritto dello erede, debba anche determinare la legge da applicarsi senza riguardo alla natura, ed alla situazione dei beni. Altri contrariamente opinano che il diritto successorio è essenzialmente legge di famiglia, quindi deve seguire la persona dovunque si trovi, indipendentemente dal principio della Sovranità territoriale, inapplicabile per questa parte intima, ed immutabile di diritto internazionale.

Tali divergenze crediamo di facile conciliazione e di razionale soluzione, grazie alle regole dello Statuto misto.

La successione sia naturale e legittima, sia testamentaria consta dell'elemento personale di capacità soggettiva attiva, e passiva, e dell'elemento reale di materiale situazione dei beni, e forme estrinseche degli atti traslativi. In quanto al primo elemento, che comprende ordine di successione — misura del diritto nel chiamato — intrinseca validità della disposizione nell'istituente, è indubitato doversi applicare la legge patria di quest'ultimo, senza riguardi alla materialità topica dell'*universum jus*, imperocchè stà la massima generale *mobilia sequntur personam*. Quindi se la eredità si componga di soli beni mobili ha luogo esclusivamente lo statuto personale.

In quanto poi alla forma estrinseca dell'atto testamentario— di adizione—traslativo—o di accettazione, ed al valore giuridico del passaggio materiale, si rende perfettamente applicabile lo statuto reale, e la massima *locus regit actus*, che immutabilmente provvede e regola i beni, e le proprietà territoriali secondo gli altissimi, indeclinabili dettami del pubblico interesse nazionale. Però in questo caso, come insegna Voët poggiato sull'autorità di Facchineo — Tuldeno — Vasquez, e Rodemburgo, gli atti celebrati in paese straniero richieggono maggiori solennità, e rigorosi adempimenti per la loro efficacia nel territorio d'origine (1).

Cotesta soluzione equa e prudenziale (che si vorrebbe da taluno stimatizzata di sincretismo) è profondamente commendata dal Vinnio — dal Wolfio — dal Puffendorf, e da molti altri antichi scrittori i quali ànno ammessa e riconosciuta la terza specie di statuto tanto ragionevole, e vantaggiosa alla scienza.

Egli è certo però che la volontà e le convenzioni delle parti non possano, nè debbano mai direttamente o indirettamente violare le leggi proibitive — i buoni costumi — e l'ordine pubblico. L'altissimo fine del diritto interno — il benessere collettivo — il generale rispetto alla cittadinanza — la repressione e prevenzione dei reati — la subordinazione all' autorità costituita — il riguardo alla sicurezza, e tranquillità comune— la costodia suprema di tutto ciò ch' è nello Stato, reclamano rispetto, ed obbedienza universale, ed assoluta. A fronte di tali legittime guarentige l' interesse privato cede, e la suprema ragione, ossia l'alta polizia dello Stato, obbliga tutti indistintamente sieno cittadini, sieno stranieri.

Ora cotesti canoni generalissimi di diritto internazionale privato potrebbero con logica — positiva — ed immutabile utilità esser sanzionate in un codice dall'autorità legislativa? Montesquieu riteneva che le leggi fossero i rapporti necessarî derivanti dalle cose (2). Noi crediamo inesatta, ed esagerata cotesta diffinizione, nè la riportiamo quale argomento di una ri–

(1) Vedi Voët — Instit: jur: civ:

(2) *Les lois dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent des choses* — Montesquieu — Ésprit des lois liv. I. chap. 1.

sposta negativa. Egli è certo però che a taluni puri dettami della logìa naturale, e del giure pubblico mal si adattano le severe e concrete formole della legge scritta. Questa può prevenire e sanzionare gli effetti del diritto in astratto, ossia i rapporti delle cose (giusta l'autore dello Spirito delle Leggi) e non l'essenza del diritto astratto. La legge scritta può punire la bestemmia, e l'oltraggio alla religione, ma non può imporre la fede, ed il culto interiore. Inoltre il diritto pubblico non è la sanzione particolare del potere legislativo, ma il sentimento perpetuo, ed immutabile impresso nella coscienza universale di tutti: ecco perchè gli Stoici dissero *lex est constans et perpetua voluntas:* se lo si riducesse patrimonio d'un uomo, o d'una società la sua essenza sarebbe una opinione, o una consuetudine, e quindi non sarebbe più diritto pubblico universale, imperocchè, come dimostrammo, la legge è la volontà della Sovranità. Più: o questi statuti sono internazionali, ed allora un solo Sovrano farebbe opera vana, e derisoria sanzionarli nel suo codice, quando non potrebbero essere applicati fuori la cerchia del territorio nazionale: o sono leggi positive interne, ed allora non possono, nè punto nè poco, riflettere uomini, e cose sistenti fuori il proprio territorio; tampoco persone straniere. Infine ne risulterebbe anche un certo che di assurdo nel modo come canonizzare cotesti principî immutabili, e razionali. Ed invero lo si farà a modo di semplici dichiarazioni e definizioni? Opera vana; imperocchè è difettoso quel codice che dichiara o definisce quando non provvede. Saranno promulgati sotto forma di concessioni facultative, ovvero di precetti universali, ed imprescindibili? Nè l'una nè l'altra per le già esposte ragioni — Saranno formole generali da anteporsi ad un codice di rito, oppure solenni dichiarazioni di diritti? Non potrebbero annoverarsi tra le formalità giudiziarie, imperocchè non costituiscono azioni da sperimentarsi in giustizia: non sarebbero esattamente classificati tra i secondi, imperocchè non è la legge positiva privata che potrebbe assolutamente proclamarli, quando gli elementi primordiali di cui constano, sono generali ed internazionali.

Concludiamo, che a nostro modo di vedere sarebbe inopportuna — estemporanea — inefficace una codificazione del di-

ritto internazionale privato, come è stata sempre ritenuta così la meno ardua, e complessiva materia del diritto amministrativo. E quindi, a parte il poco frutto, e pratico plausibile esplicamento, nonchè le serie contraddizioni cui potrebbe andare incontro rimpetto alle altre nazioni, sarebbe preferibile il consiglio del gran politico Fiorentino, il quale diceva che « dove » una cosa opera meglio senza la legge, non è necessaria la » legge. »

Però ciò non toglie, che per rifermarle positivamente ed immutabilmente, coteste teoriche potrebbero proporsi come obbietto di speciali convenzioni internazionali, determinabili con maggiore o minore estensione, secondo le diverse circostanze e rapporti degli Stati.

Il diritto quiritario era sì severo, e dignitoso che dannava all'infamia il cittadino romano che rinunziava o perdeva la cittadinanza. Il *civis romanus sum* era il palladio di tutte le prerogative e considerazioni, sicchè la privazione di questo sommo diritto era riguardata qual morte civile, e costituiva la media diminuzione di capo (1). Oggidì la ragione e la libertà non consentono idee esagerate, e fanatismi, e si è tanto esinanito il diritto della patria potestà che sarebbe illogico avvalorare quello di cittadinanza. Cotesto requisito naturale, guarentito dalle leggi può, come qualunque altro, esser rifiutato, ed immutato liberamente (2). L'autorità sociale lo tutela, ma non potrebbe arbitrariamente privarne il cittadino, imperocchè *quidquid jure possidetur injuria aufertur:* gli lascia però libera facoltà rinunziarvi, quando per qualunque causa, o d'interessi— o di speculazioni commerciali — o perchè disgustato della sua terra natale, preferisca altro cielo, ed estera dimora,

» A così riposato, a così bello
» Viver di cittadino, a così fida
» Cittadinanza, a così dolce ostello. (3) »

(1) Vedi Zimmern — Stor: del Dir: Rom: lib. II. § 117. — Fr: 1. Dig: IV. 5. *de capitis demin:*

(2) *Regula est juris antiqui omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt renuntiare* — Ulpiano.

(3) Dante — Par: Canto XV.

Cotesta libera elezione risulta o da espressa dichiarazione presso il domicilio d'origine, e l'elettivo; o da un duplice fatto, che ne fà presumere la volontà, cioè dall'assenza, e dall'incolato. Nell'uno e nell'altro caso è necessaria sempre la così detta *patente di naturalizzazione*, senza di cui non si acquistano i nuovi diritti e le nuove obbligazioni, cancellando i precedenti. Ed allora non è più permesso giovarsi nella patria dei benefici effetti della perduta cittadinanza: in conseguenza non vi si godrà più diritto di suffragio — di milizia — di censo, od altro politico; ed in quanto ai civili si restringeranno a quelli spettanti allo straniero, e che per reciprocazione competono ai nazionali dimoranti nello Stato, dove si è ottata la naturalizzazione (1).

Le società politiche nel concedere tale facoltà agli stranieri, previo l'adempimento di speciali condizioni, hanno adottata una di quelle finzioni di diritto, che imitano la natura, nello interesse, e per lo bene dell' uomo. Non altramente il giure civile à coteste finzioni riconosciute nell'adozione — legittimazione per susseguente matrimonio — dichiarazione di assenza — capacità giuridica del nascituro o via; però tenendo sempre presente la perfetta assimilazione della presunzione con la realtà, e della ipotesi col fatto, imperocchè la difformità, o la contradizione generano l' assurdo, e non il possibile ed il probabile. Ecco il canone della imitazione della natura, tanto simboleggiato dal jus romano. Ed è appunto in ricognizione di cotesto canone che la naturalizzazione non potrebbe giustificare la volontaria diserzione del soldato dalla propria bandiera, per passare nelle file nemiche, e portar le armi contro la patria. Il parricidio è contrario alle leggi di natura, ed il cittadino che combatte contro la patria è parricida, quindi, per la suprema inviolabile legge di tutela, e di ordine pubblico, dovrà essere sempre punito come perduelle e traditore — Manzoni nella catastrofe del Carmagnola ci porge l'esempio della giusta espiazione per lo poco amor di patria (2), e l' antitesi all'atto generoso e sublime del duce Romano, ingiustamente esiliato dall'ingrata sua patria.

(1) Comment: di Hoppner alle Instit: di Einnecio—§. 90 *de stat. civil:*
(2) Vedi la Tragedia di Manzoni — Il Conte di Carmagnola.

Le città soggette ai romani erano ridotte a municipî — a colonie — a prefetture — a città confederate. Quando le si permetteva far uso di leggi, e magistrati proprî ed erano partecipi delle cariche dei romani, dicevansi municipali. Le colonie popolavansi di cittadini romani e le s'imponevano le leggi di questi. Prefetture appellavansi le città ribelli sottoposte al giogo di prefetti, che si rinnovavano ogni anno; e Province quelle tributarie ai questori, e rette da editti, e propretori annuali. Infine erano città confederate, se regolate da leggi, e magistrati proprî coll'obbligo corrispondere a Roma il prezzo dell'alleanza. Ora è chiaro perchè da tutti si ambisse il dono *(munus)* della cittadinanza di Roma, e questa nell' altissimo orgoglio del suo diritto quiritario, la concedeva, o ritoglieva a beneplacito. Cicerone fà menzione di questo dono concesso al poeta Archia, come di cosa preziosissima. Ed era veramente grande distinzione che il peregrino fosse ammesso ai privilegi, e benefizi della cittadinanza romana. Oggi per consuetudini tradizionali la si riserba solamente quale generale attestato di simpatia e di rimunerazione ad uomini benemeriti, e preclari— Cotesto privilegio civico, e municipale, *caussa honoris*, è ben diverso dalla naturalizzazione, diritto ammesso dalla legge delle Genti tra gli Stati nell'interesse privato, con modi, e formalità speciali. Per la naturalizzazione occorre il doppio estremo dell'incolato, e della volontà, mentre la cittadinanza può essere concessa liberamente a chicchessia, ancorchè non dimorante nella città. La naturalizzazione all'estero distrugge i precedenti diritti di cittadino, e muta la nazionalità; la cittadinanza non toglie nè gli uni, nè l'altra — La prima à per base la volontà dell' individuo; la seconda la spontanea concessione di tutto l'aggregato civico—Quella è valida per la speciale approvazione del governo; questa pel libero voto cittadino. Pure quasi generalmente queste due cose si confondono, perchè entrambe fondate sullo *statu civitatis*.

Dicemmo esservi dei fatti che fanno presumere la volontà d'immutare la propria nazionalità. Ed invero la donna straniera che sposi un nazionale — il figlio domiciliato e nato nello Stato da genitori nazionali che abbiano perduta la nazionalità prima della sua nascita — chi vi è nato da uno straniero reputato

nazionale per diritto d'incolato — chi vi abbia accettato impiego, o preso servizio nell'armata; son casi tutti che fanno presumere la nazionalità dello straniero nello Stato.

Il semplice lasso del tempo destituito d'ogni altro fatto, ossia il semplice *incolato*, non potrebbe dar luogo al mutamento di naturalità del cittadino, imperocchè in qualunque tempo non gli potrebb'essere contestata la nazionalità d'origine, ch'è diritto imprescrittibile. L'*Alibi natus, Romae incolae* facultava i quiriti dare ostracismo al peregrino, ed anche sottoporlo a schiavitù in virtù del diritto d'*Albinaggio*, e di *Naufragio*. Che se la stabilità dell'incolato fosse confortata dal fatto permanente d'aver fissato il principale stabilimento, e la somma dei proprî interessi nello Stato, allora è presunta la volontà di cangiare nazionalità.

Ricordiamo ancora il famoso diritto *postliminii* dei latini (conseguenza sempre dell'alto prestigio del nome romano) e che non sarebbe applicabile ai giorni nostri sotto nome d'asilo. Allora i prigionieri di guerra, e gli schiavi rifuggiati sul territorio romano, o d'altra città alleata, ricuperavano immediatamente la perduta libertà (1); oggi i colpevoli riparati in suolo estero debbono essere estradetti e consognati al governo nazionale.

L'uomo tende alla felicità, e la società è mezzo per asseguirla — Operare il male ossia violare il diritto è distruggere la felicità — disorganizzare l'ordine sociale — attentare al fine dell'umanità. Impedire che il male sia riparato, che il diritto e l'ordine sieno reintegrati è rendersi complice del disordine, e del male morale, è anche attentare al fine dell'umanità. Il benessere individuale è strettamente connesso al benessere generale, come la parte col tutto, ed il rispetto al diritto pubblico internazionale guarentisce il rispetto al diritto privato — Dunque violare il diritto pubblico è conculcare anche il diritto privato — Agevolare l'impunità dei delinquenti è recare oltraggio al diritto pubblico delle nazioni — al diritto privato del cittadino — al diritto universale della umanità. L'eminente autocrazia di Roma conquistatrice anteponeva il di-

(1) Fr: 20 pr: D. XLIX. 15. *de capt: et postlim:*

ritto della forza militare, e preponderante all'equilibrio delle nazioni, imperocchè allora il diritto politico era tutto concentrato nel dominio, e nell'assorbimento. È dunque principio razionale che ogni Stato, perchè non si renda complice del disordine sociale provveniente dalla violazione della legge, sia obbligato estradire dai suoi confini i colpevoli, e consegnarli all'autorità diplomatica nazionale, per l'esperimento legittimo del potere sociale, e non prestar loro asilo, o protezione.

Il diritto di *asilo* riconosciuto dalle consuetudini del medio-evo era un privilegio a riguardo di certe personalità fisiche o morali, che prendeva capo dal sistema feudale (1). Pure quel privilegio non procurava al colpevole assoluta impunità, ma lo sottraeva per lo momento all'azione della legge. Ora se tal fatto costituiva in quell'epoca un privilegio, ed un favore poco conforme alle leggi immutabili di giustizia, o di eguaglianza sociale, come potrebbe trovare scusa in tempi civili, e quando si propugnano principî di ragione, e di benessere umanitario? Come conciliare questo sincretismo. avanzo d'una instituzione abolita, quando combatte direttamente i dettami del diritto sociale? Ed in forza di qual legge eccezionale un privilegio castale distrutto potrebb'essere legittimato tra le nazioni? E se è l'effetto dell'abuso perchè non formarne obbjetto di speciale convenzione tra gli Stati? La legge e la giustizia poggiano sul rigore non già sulla pietà. Invece dunque di deplorare le sciagure dei tempi, — gli eccessi delle sbrigliate passioni — ed i progressi spaventevoli dell' internazionalismo, bisognerebbe deplorare la propria debolezza: invece di blandire, e di carezzare il famoso principio dei diritti dell'uomo, simboleggiato sotto la forma della dimagrita lupa di Dante, *che dopo il pasto à più fame che pria*, fà d' uopo serbare sempre inalterata la legge, e la ragion sociale, e tener presente il noto aforisma *melius est occurrere in tempore, quam post exitum vindicare* (2). Spesso però è tardo il rimedio e la vasta cancrena del corpo sociale non trova neppure disperata salvezza nel fuoco, e nel

(1) Vedi Maffei — *Institut: jur: neap:* Valletta — leg. pat. Fichera e Balbo.

(2) Leg. 1ª Cod. lib. III. tit. 27.

ferro d'Ippocrate: *sero medicina paratur — cum mala perlongas permanuere moras!* Eppure la mente umana è tanto pigmea da non saper trarre profitto giammai dai costanti, ed immutabili ammaestramenti della storia, o della ragione !?...

A generalizzare, e custodire meglio la potente garantia che promana dall'uso comune dell' estradizione tra gli Stati, dicemmo, esser utile temperamento fissare con precedenza speciali convenzioni sull'obbjetto. In tal modo il diritto di conservazione, e di sicurezza universale troverebbe maggiore o più sicura sanzione contro l'improvvida ospitalità o ricovero ai malfattori o cospiratori. Per effetto di cotesti trattati di reciprocazione gli Stati possono rinunziare agli effetti del diritto di albinaggio verso i sudditi delle potenze estere — abolire i diritti generalmente conosciuti sotto le denominazioni di *jus detractus — gabella haereditaria — census emigrationis* ed altri simili, quando in caso di successione — legato — donazione — vendita — emigrazione à luogo qualche trasferimento di beni dallo Stato all'estero (1); ed infine possono essere per regola obbligati alla estradizione degl'inquisiti.

Uno dei vantaggi sommi della pace e dell'ordine sociale è la floridezza del commercio. La relazione amichevole tra gli Stati agevola le contrattazioni; impedisce lo truffe e la mala fede. Ma ciò non basta: il diritto internazionale privato deve anche assicurare ai cittadini la speditezza, o la fiducia nei contratti mercantili, e quindi, ad impedire gli abusi, e le frodi deve richiedere dagli stranieri uno stabilimento, ed una proprietà sufficiente a far cauti gl'interessi cittadini, oppure una valida e solvibile fidejussione, o cauzione, per guarentire anche gli effetti dei giudicati *(judicatum solvi)*.

Ed a queste si riducono le principali norme del diritto internazionale privato, il quale, come diceva Bacone, stà pure sotto l'alta tutela del diritto pubblico. Ne derivano, è vero, moltissime altre conseguenze, ma queste van più governate da speciali convenzioni diplomatiche — commerciali — postali, che da astratti teoremi o principî direttivi, capaci di assumere un

(1) Vedi trattati dei regni di Francia — Baviera — Wurtemberg — Svezia e Norvegia — Assia — Baden — Mecklembourg Sterlitz etc. e Decreto 12 agosto 1818 per le due Sicilie.

carattere di universalità — regolatori di tutte lo legislazioni — suscettibili infine di formole esatte, o comprensive. Ecco perchè innanzi affermammo esser molto difficile, e poco utile canonizzarne le norme nei Codici delle nazioni.

Capitolo V.

Il processo analitico delle nostre idee successivamente svolte, dall'osservazione dell'uomo nella società ci à con rapido corso rappresentato il diritto pubblico in quasi tutto il suo svolgimento, ed applicazione (1). Su quelle indeclinabili basi adagiata l'umana famiglia, più o meno modificantesi, secondo le svariate leggi del progresso psicologico del pensiero, e della necessità ontologica delle cose, non può non asseguire il perfetto suo svolgimento, e fine ultimo nel benessere, e nella prosperità reale. Si prescinda dagli errori e dai sofismi — dallo assurdo, e dal preconcetto — dall'ideale, e dal fantasmagorico. Non si abbraccino le nubi favolose — non si vagheggino i voli Icarici — si dubiti di esempi pericolosi, ed estemporanei — si ascolti la benefica voce del diritto, della morale, e della propria coscienza, che non inganna giammai — si rispetti il principio universale, ed innegabile dell'autorità, e della religione, e mai avverrà che maledir si possa la società e lo Stato, o correr dietro all'anarchia — alla disorganizzazione — all'indipendenza. *Bonum regimen* (diceva Leibnitz) *consistit in jure publico, et tali caeterarum quoque legum formatione, ut mutatio praecaveatur.* Non si tenti innovare ad ogni piè sospinto il pubblico diritto, e l'interno politico reggimento, e si avrà la fortezza ed il benessere!

La catena degl'impulsi, e dol movimento doll'uomo in società si perde nell'oceano immenso dell'ordine di fatto dell'universo: però l'autorità, che presiede al mantenimento dell'ordine sociale, quelle cagioni, e quegl' impulsi utilizzando, non può,

(1) *Publicum jus est quod ad status rei romanae pertinet; privatum quod ad singulorum utilitatem. Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit.* — ULPIANO — leg. 1. §. 2. Dig. de jus. et jur.

senza snaturare l'umanità tuttaquanta, perder di mira la direzione, e l'energia dei motivi determinanti l'umana attività. L'amore — l'interesse — il bene formano le potenti molle delle azioni umane, e l'uomo tende di sua natura al maggior possibile godimento col minimo possibile d'incomodo — di sacrifizio — di pena. A questi fini adunque debbe sustanzialmente modellarsi ogni legislazione, sia civile, sia politica, sia economica; ed altrettanto essa sarà più perfetta, quanto più avrà serbato inviolato cotesto evidentissimo principio, che emana dalla stessa ragion naturale. Da ciò Romagnosi trasse il suo principio fondamentale del diritto pubblico universale « di pa» reggiare fra i privati l'utilità, mediante l'inviolato esercizio » della comune libertà (1) ». A ciò và diretta essenzialmente qualunque istituzione — questo è il fine principalissimo d'un ben costituito governo — questa è l'indeclinabile missione di tutt'i pubblici funzionarî.

Non è dunque la forma, ma l'esplicamento della forza governativa quella, che determina con evidenza il benessere collettivo; e se questo sarà perfetto, quella dovrà necessariamente essere ottima, e da anteporsi a tutte. A che dunque inutilmente combattere, e sbraitare per la monarchia — per la democrazia — per l'aristocrazia, o per la repubblica universale se (come saggiamente ne insegna il chiaro autore dell'*Alta Politica*) non è la forma del governo, ma gli uomini del governo che provocano il disordine, e le rivoluzioni? Tra tutte le forme governative è sempre da anteporsi quella, che à ottime leggi e che sappia farle bene eseguire (2).

È perciò, che dopo le generali osservazioni fatte finora, non sarà, crediamo, opera infruttuosa seguire partitamente l'azione governativa in tutto il suo corso nello Stato rimpetto all'uomo, rilevandone razionalmente gli elementi sustanziali, e complessivi per lo più esatto sviluppo, ed applicazione. Vedemmo già il diritto politico nella sua genesi, ed universalità e-

(1) Introduz: al dirit. pub. univ: di G. D. Romagnosi.

(2) Vedi Polibio nella *Summa Politia* πολῖτικειτατῶς. fol. 629. Egli riduce a tre le principali forme di governo cioè *monarchia, democrazia*, ed *aristocrazia*, ritenendo le altre *corruzioni* di queste. Erzio poi le chiama piuttosto *Repubbliche irregolari*.

strinseca, guardiamolo ora un pochino anche internamente e particolarmente in relazione del cittadino: consideriamone gli effetti, quasi come una sintesi concreta, tutta propria e speculativa: facciamo in guisa, che cotesta scenza sublime, ridotta sventuratamente pratico formulario degli spiriti esagerati, e plastica configurazione di partiti, si adatti allo scopo supremo delle alte sue discipline, vale a dire al benessere particolare dell'uomo: osserviamola quindi tra le mura della nostra patria— fra le pareti del domestico focolare — immezzo ai privati nostri interessi — in riguardo alla vita, alla libertà, allo sviluppo delle nostre attitudini—al progresso della nostra civiltà, e della nostra ricchezza.

L'ordine adunque delle nostre riflessioni partendo dal noto, cioè dall'umanità, ci à presentato novelle nozioni in una Sovranità — in un governo costituito — in un popolo a quella subordinato, da questo regolato. Perchè cotesta forza governativa potesse utilmente esplicarsi, per lo fine del benessere comune, richiede dei centri intermediarî onde diramarsi, ed estendersi sino all'estremo termine del territorio dello Stato. Da questo concetto necessario sorge un altr'ordine di idee, egualmente indispensabili a costituire l'armonia perfetta, ed unica dello Stato, vale a dire quelle derivanti dal complesso delle parziali forze individuali, raggruppantesi, pei centri intermedî, all'unico eminente centro governativo, ch'è come il vertice di cotesti movimenti molteplici, ed uniformi cospiranti tutti all'estremo fine della comune forza e direzione.

Certamente se tutto cotesto ammirabile, e potente magistero di forze e di evoluzioni, che costituisce propriamente la vita dello Stato, non fosse regolato da leggi tutte proprie, ed invariabili, almeno in quanto alla essenza, si avrebbe la più spaventevole confusione, o disordine, e tutta l'opera benefica delle politiche costituzioni si ridurrebbe un'amara derisione, od una pericolosa anarchia sociale. La forza centripeda, e centrifuga nell'ordine politico sottostà alle leggi costituzionali, come quella nell'ordine fisico è regolata dalle leggi cosmologiche. Il disordine porta in entrambi l'assorbimento — la distruzione — la dissoluzione.

La scienza che insegna i principî di coteste leggi costitu-

zionali è quella, che i pubblicisti ànno appellata *Diritto Amministrativo*. Essa costituisce una branca del diritto pubblico interno, e la si è voluta distinguere dal diritto costituzionale in quanto abbraccia l'azione del potere esecutivo nell'interesse generale, mentre ha con questo grandissima relazione, e concordanza. Essa determina i diritti, ed i doveri della pubblica amministrazione, e stabilisce le forme con le quali cotesti diritti debbansi esercitare, e cotesti doveri adempiere. Essa regola i rapporti tra l'amministrazione politica ed i suoi agenti—tra quella ed i privati—le comunità, e gli altri enti morali.

Il potere amministrativo si distingue dal potere legislativo a cui è subordinato; dal potere giudiziario, cui è parallelo (1).

Romagnosi riduce a due le funzioni dell'amministrazione pubblica cioè alla gestione, ed alla giustizia. Manna le estende a tre, vale a dire al consiglio—alla gestione—alla giurisdizione (2). Degerendò poi molto più esattamente ne distingue l'azione, ed il potere. Quale organo d'istruzione l'amministrazione pubblica provoca—richiede—raccoglie e trasmette le dilucidazioni—informa—visita—verifica—valuta gl'indizî—dà chiarimenti autentici e probatorî. Quale organo di operazioni meramente materiali amministra i beni delle comunità, ed enti morali. Quale potenza e forza morale esercita una influenza tutta propria—istruisce—incoraggia—ricompensa gl'individui. Quale potere autoritario, espressamente dalla legge costituito, comanda in nome del bene, ed utilità pubblica, e quindi richiede—permette—proibisce (3).

Osservammo che nell'ordine governativo, e nell'esercizio della pubblica amministrazione si verifica, come nell'ordine fisico, un duplice movimento, ed una dinamica prodigiosa, ed uniforme di forza centripeda, e centrifuga; di concentramento e di diffusione. Tale movimento distingue l'amministrazione *di Stato* dall'amministrazione *Civile*. Quella rappresenta il cammino della forza sociale al centro del governo: questa l'inverso; cioè la diffusione della forza governativa dal centro all'ultima parte del territorio. La prima non è fine a sè stessa, ma

(1) Vedi Rocco — Lezioni di Diritto Amm:

(2) Manna — Diritto Amm: par: 1.

(3) Degerendò — Institut: du droit administratif.

mezzo per l'esplicamento della seconda, imperocchè, quando à compito il suo corso, lo scopo della società politica non è cominciato ancora a manifestarsi, e perchè senza la sua opera, ed azione precedente, la civile amministrazione non potrebbe altramente sortire il suo effetto.

Scopo dell'amministrazione civile è la regolare formazione — conservazione — ed azione dell'ordinamento politico—civile — militare — finanziario, che costituiscono il complesso della forza governativa e dell'essenza dello Stato.

Cotesti ordinamenti, riguardati per la loro rispettiva unità e centralità di azione, determinano la necessità di mezzi intermediarî di effusione, e che, sotto nome di organica centrale, abbracciano i Ministeri di Stato — i Consigli della Corona—le Direzioni generali in affari economici ed amministrativi. Riguardati per la loro diramazione, e ripartizione perpetua esprimono la necessità delle nomine — elezioni — forme di esse. In riguardo alla loro conservazione dettano le norme delle incompatibilità — garenzie — trattamenti. Da ultimo in riguardo alla loro azione costante ed uniforme si estendono per tutto l'ambito del territorio dello Stato. Dunque, criterio generale perchè tutto cotesto difficile ed ammirabile movimento, preseduto e diretto dalla Sovranità, possa utilmente attuarsi pel fine dello Stato, vale a dire conservazione dell' umanità perfettibile, è la necessità cardinale d' una organica *centrale*, e *territoriale*.

Le antiche società politiche, e specialmente quelle di Grecia, e di Roma, ignoravano questa distinzione. Il potere militare, che vi dominava, aveva formato, fino nei municipî, delle organiche locali indipendenti, e segregate. Il Cristianesimo — i conquistatori germanici — e la feudalità imperfettamente bozzarono cotesta ripartizione, finchè la scienza ed il progresso civile dei popoli non avessero costituito su novelle basi più razionali, e proficue l'organamento interno degli Stati. La partizione dell'amministrazione civile à risoluto il gran problema del diritto politico, che con pochi, e ristretti mezzi si ottiene il più grande effetto, cioè la più esatta conservazione del diritto col minimo dispendio delle facoltà individuali. Questi mezzi sono intelligenza — braccia — valori. In essa si verifica il prin-

cipio industriale della divisione del lavoro, applicato alla conservazione del diritto.

L'amministrazione civile è demandata ad Agenti, ed a Collegi, secondo che la loro opera è singolare, o collettiva. In entrambi bisogna distinguere il consiglio — la gestione — la giurisdizione. In un governo sufficientemente sviluppato nella sua forma si distingue principalmente la gestione dalla giurisdizione: poscia dividesi il consiglio dalla giurisdizione e dalla gestione; quindi la gestione si partisce in suprema, ed in amministrazioni peculiari; infine nello stato di perfezionamento, alla distinzione delle parti succede la solenne dichiarazione delle reciproche relazioni.

Perchè la forza diffusiva del governo possa esplicarsi dal centro fino all'estrema parte del territorio fà mestieri (come dicemmo) sienvi degli altri centri intermedî, anche di concentramento o di diffusione. Per una retta amministrazione adunque si richiede innanzi tutto una regolare, e plausibile circoscrizione territoriale, ed amministrativa.

Siccome l'azione governativa, sviluppata per diversi rami, è unica, ed armonica, unica debb'essere eziandio la circoscrizione del territorio. Sarebbe irrazionale — illogico — e poco vantaggioso disseminare in molti centri le sedi delle varie branche organiche. Cotesta transazione, e partigiana deferenza turberebbe l'unità di concetto d'una ben regolata legge organica generale, e sposterebbe gl'interessi privati — commerciali — ed erariali. Un buon amministratore non deve mai aver riguardi ad alcune individualità, sacrificandole gl'interessi generali dello Stato: cotesta politica versatile, e partigiana, apparentemente conciliativa, pregiudica immensamente l'amministrazione in genere — gli amministrati in ispecio. Che le sue vedute sieno complessive — uniformi — imparziali ed allora la cosa pubblica sarà con giustizia tutelata.

Per ottenere una esatta — equa — e provvida circoscrizione territoriale si deve con la maggior possibile proporzione tener presente il numero degli abitanti, tanto delle picciole comunità, che dei compartimenti principali, ed intermediari: la maggiore, o minor distanza tra quelle e questi: i mezzi di comunicazione e di trasporto — la viabilità — il grado di coltura, d'industria, di

sviluppo di ciascuna parte — la posizione topografica o le risorse particolari di esse. Quelle comunità che presentino più scarsi mezzi economici, od industriali debbono necessariamente avvantaggiarsi dell'opera diretta ed efficace del governo, onde, sia per soccorsi immediati, sia per provvedimenti efficaci si giunga a vincere — allontanare — o scemare la causa delle infelici loro condizioni. L'opera benefica del governo deve arrivare nelle più misere e neglette contrade, come il raggio del sole alle piante parasite germoglianti nel profondo seno della valle. Il prudente coltivatore, per renderle utili e fruttifere, cerca con ogni cura diradare il fitto fogliame che le sottrae alla luce, ed al calore, e le fà vivificare, e fecondare profittevolmente. Quando manchino i mezzi naturali è la società politica quella che soccorre cogli espedienti artificiali, e questi, mentre giovano all'interesse particolare delle comunità, influiscono potentemente sul benessere, e prosperità dello Stato, imperocchè il bene delle parti forma il bene del tutto, e viceversa il male di quelle è male pel tutto.

Mezzo efficacissimo allo sviluppo, e miglioramento delle città è il commercio, e la facile comunicazione. L'isolamento, e le difficoltà del traffico rendono poveri, e selvaggi i cittadini. Egli è dunque indispensabile che tutto lo Stato sia provveduto di copiose, facili, e sicure strade, tra le quali meritano preferenza le ferrate, come quelle che agevolano, e migliorano positivamente le condizioni locali. Il termometro della vera civiltà, e progresso delle nazioni è l'agevolazione, ed incoraggiamento del governo all'aumento delle interne reti ferroviarie (1). Nè basta diffonderne la costruzione, bisogna promuoverne con concorsi e premî gli studî per le nuove scoverte e facili-

(1) La Russia e la Turchia ci presentano esempio di grande alacrità nello sviluppo di tale mezzo di prosperità. Fra tre anni sarà ultimata la linea Mosca — Sebastopoli per l'Impero Russo, e per l'Ottomano è già ultimato il nuovo tronco della *Südbahn* cioè linea Marbruc — Pettau Kranichsfeld — Sterntrhal. Sono in costruzione le seguenti 1. Costantinopoli — Adrianopoli. 2. Valle di Merizza. 3. Pristinn — Uskub — Salonicco. 4. Novi — Jaicze nella Bosnia. Sono intrapresi gli studî per le linee Burgas — Jambol — Hermanly, o Sarimbey — Ichtiman — Sofia, e Sofia — Nina in congiunzione con la linea della Servia.

tazioni, sia in quanto alle materie per la forza motrice delle macchine,' sia in quanto al sistema veicolare, tuttavia imperfetti, e precarî.

E quì crediamo non ozioso accennare che tali intraprese non dovrebbero essere volontarie, ma obbligatorie pei comuni, e non a carico esclusivo dello Stato, sibbene delle province col concorso locale, da stabilirsi preventivamente nei bilanci rispettivi. Il frutto che certamente ne ritrarrebbero i corpi merali compenserebbe ampiamente, ed in breve tempo il leggero sacrifizio che con antecedenza assumerebbero; ed i fondi presuntivamente stanziati, amministrati scrupolosamente e provvidamente nello interesse delle province, (che solo ne assumerebbero lo esercizio, anche per azioni) influirebbe molto alla economia, ed alla sicurezza, in preferenza di qualunque altra anonima intrapresa egoista e speculativa.

Dunque in proporzione della rispettiva situazione — popolazione — risorse — e comunicazioni i comuni — i distretti — le province dovranno essere equamente, e comodamente ripartite, e classificate. Cotesta distribuzione, e classificazione, che designa la maggiore, o minore importanza del luogo, forma un criterio unico, e generale per qualunque organica, e per l'uniforme, generico esercizio dei varî diritti spettanti a ciascuna comunità non meno, che per l'ordine gerarchico di tutt' i funzionarî addettivi per l'amministrazione della giustizia e per l'esplicamento della forza sociale, quale che ne sia la branca, o la destinazione. Ciò per lo già dimostrato principio di comune giustizia ed uguaglianza, preferibile ad inqualificabili e partigiani discentramenti.

I principali poteri della Sovranità sono, come vedemmo, il legislativo, e l'esecutivo. Il primo non potrebbe essere affatto delegato, chè costituisce un attributo essenziale della Sovranità, o esclusivo, o in concorso con le Camere legislative: può essere l'esercizio di questo potere agevolato, ed illuminato dal consiglio speciale di uomini sapienti e virtuosi, ma per mero voto consultivo, imperocchè la suprema sanzione delle leggi appartiene sempre, ed esclusivamente al Sovrano, che le fà in sue nome promulgare, ed eseguire. Il solo potere esecutivo può essere delegato a funzionarî specialmente designati, i

quali l'esercitano nei limiti rispettivamente assegnati, ed in nome della Sovranità delegante. Cotesti funzionarî possono provvedere, nell'ordine della rispettiva gerarchia mercè regolamenti, e disposizioni temporanee, e rivocabili per l'interpetrazione, ed applicazione delle leggi, e non per derogare — abrogare — od ampliare la stessa legge, cui ancor essi debbono prestare osservanza.

Per la parte di speciale delegazione demandatagli i pubblici funzionarî esercitano legittimamente la suprema autorità dello Stato, e meritano ubbidienza e rispetto non altramente che la Sovranità, e la legge, di cui sono i ministri, ed i rappresentanti. Attentare ed offendere la loro dignità è attentare agli attributi della stessa Sovranità, è violare l'ordine, e l'interna costituzione dello Stato. Il primo indizio d'un governo ben costituito, ed inattaccabile è il costante rispetto alle leggi, ed ai magistrati. Scuotere il principio cardinale e sacrosanto dell'autorità è scuotere le basi della società, imperocchè dimostrammo che l'autorità è il fondamento della società.

Fermata una circoscrizione territoriale unica — equa — uniforme; determinati i varî centri secondarî dello Stato nelle provincc, e nei distretti, è necessario stabilirvi i varî funzionarî per la retta amministrazione civile. Questi potranno essere singolari—collegiali—promiscui, affinchè si abbia una responsabilità diretta verso il potere delegante, accoppiata ad una accurata, solidale, e più retta gestione rimpetto agli amministrati.

In ciascuna provincia è preposto un Capo singolarmente responsabile, e che goda la fiducia del governo. Esso è l'organo mediato dell'amministrazione civile nella provincia, e mezzo di comunicazione tra la Sovranità, ed il popolo per tutta l'estensione del territorio dello Stato. Per la parte amministrativa il suo potere è eguale a quello del governo che rappresenta nell'ambito della giurisdizione assegnatagli. Affinchè poi la sua gestione non ecceda ad arbitrio, e dispotismo Pretoriale a danno degli amministrati sorge la necessità di un Collegio, o Dieta provinciale, scelta dalla parte migliore della cittadinanza, la quale abbia il gran cómpito rappresentare tutta la provincia — tutelarne gl'interessi — concorrere col Capo go-

vernativo di essa alla scrupolosa, e retta amministrazione. Cotesto Collegio consiliare è moderatore del potere prefettizio, ed interpetro immediato dei bisogni locali — agevola l' opera benefica del governo — è sodalizio potente del più sicuro immegliamento morale e materiale dei comuni.

Per gli affari contenziosi in materia di amministrazione ordinariamente il Capo della provincia si giova del concorso di un collegio di giudici amministrativi, specialmente incaricati per la risoluzione delle questioni relative ed enti morali della provincia, ed ai loro negozi che non abbiano carattori ordinari, e civili. Si è creduto che il contenzioso amministrativo, a simiglianza di qualunque altro, debba esser demandato alla cognizione del potere giudiziario; e la ragione è, che le pubbliche amministrazioni, costituendo altrettante persone morali, capaci di diritti, o di doveri, como ogni altra individualità, non possono esser sottratte all'ordinario potere giudiziario, creando un magistrato eccezionale.

Quì cade acconcio notare le principali distinzioni, che generalmente tutt'i pubblicisti fanno tra i poteri giudiziario, ed amministrativo. L'autorità giudiziaria pronunzia tra persone, e cose private — l'amministrativa tra persone privato ed enti morali; sù cose pubbliche, e particolari. La prima applica le leggi in casi sempre preveduti — la seconda provvede anche in casi speciali, non espressamente contemplati. Quella si fonda sù titoli, convenzioni, testimonianze, regole scritte, ed assolute, e sù diritti positivi — questa consulta l'utilità generale, o l'interesse pubblico, per considerazioni di equità, ed anche di convenienza. L'una debb'essere sempre adita, provocata — l'altra agisce anche spontaneamente. L'autorità giudiziaria è delegata — le funzioni amministrative sono connesse e subordinate tra loro secondo i gradi della gerarchia. La prima è conferita a giudici inamovibili — l'amministrativa ad agenti rivocabili. Quella è circondata da forme rigorose, lente, solenni — questa è rapida, semplice, e si modifica secondo i casi. L'autorità giudiziaria non può pronunziare in via di disposizioni generali, e di regolamenti, e le sue sentenze fan legge solo tra i contendenti — l' amministrativa provvede non solo sui fatti presenti, ma anche sui futuri. Dunque i due poteri sono assolutamente

distinti ed indipendenti tra loro, quindi ben dicevamo che erano paralleli (1).

Ora, sia per queste sustanziali differenze e parallelismo— sia perchè non è lecito sottrarre coteste materie ad una giurisdizione propria ed eccezionale, senza giustificato motivo di necessità imprescindibile — sia perchè il Codice Civile è un corpo di leggi essenzialmente diverso da quelle sull'amministrazione — sia perchè le formole giudiziali per l'uno, e per le altre sono differentissime — sia perchè la cosa pubblica reclama maggiore sollecitudine, e garantia delle private — sia perchè il potere giudiziario non può senza grave jattura e disdoro esser distratto in materie diverse, come il commercio— il culto — l'azienda — la giustizia criminale e militare debbono avere apposite magistrature, e disposizioni legislative tutto esclusive, anche il contenzioso amministrativo non può, nè deve esser confuso col giudiziario. La confusione dei poteri è la prima e più saliente imperfezione della interna organizzazione: ne soffre la giustizia — ne soffre l'erario — ne soffrono le parti.

Il Capo della provincia intende ancora direttamente alla composizione della forza militare dello Stato, imperocchè, come dicemmo, questo à bisogno anche di braccia, e quindi tale concentramento, tanto generico rimpetto alla nazione tuttaquanta, che particolare rimpetto alla provincia, è raccomandato al rappresentante l'autorità politica, perchè sia con giustizia, e rettitudine eseguito senza detrimento della forza materiale dello Stato — dei dritti individuali dei cittadini — delle supreme esigenze dell'agricoltura, e della prosperità collettiva.

È affidato eziandio al Capo dei centri intermedî l'esatta percezione ed amministrazione delle pubbliche entrate nell'ambito della provincia, e quindi la formazione degli stati discussi — la ripartizione delle contribuzioni — la gestione e rendiconto dei procuratori fiscali — le risorse e lo immegliamento delle fonti di produzioni, e ricchezza locale.

Infine, quale rappresentante dell'autorità sociale e politica, non deve trascurare la pubblica istruzione — l'igiene — l'in-

(1) Degerendò op: cit. — Vaselli — Manuale pel Giur:

dustria—il commercio—le istituzioni agrarie, economiche, amministrative. Esso è l'occhio vigile del governo che provvede a tutto ciò, cho riguardi il benessere della provincia, e la tutela dell'ordine pubblico, o della sicurezza dello Stato di cui è responsabile. Coteste attribuzioni si estendono sino all'estremo angolo del territorio provinciale che non può sfuggire alla scrupolosa sua sorveglianza. In tal modo, e col concorso dei rappresentanti amministrativi distrettuali, e municipali, sarà al caso invigilare — provvedere — attendere ad ogni pubblica, e privata esigenza, potendo, se il creda, visitare anche personalmente i luoghi per sopperirne i bisogni, o farvi presente l'autorità del governo. Difficile e grave missione è quella del Capo amministrativo, e spesse fiate è perentoria pel bene, e sicurezza generale. Scienza — prudenza — probità — vigilanza sono i grandi requisiti, ed il nucleo della retta amministrazione interna; ne dipendono la sicurezza dello Stato, la prosperità cittadina. Grave è la responsabilità governativa nella scelta di uomini capaci a sostenere tale carica, e la storia delle nazioni ne dà la più evidente pruova. I proconsoli e propretori romani — i giustizieri angioini — i prefetti dipartimentali della Francia furono causa della guerra sociale — dei vespri siciliani — della sanguinosa rivoluzione del secolo passato!

Malgrado la propostaci brevità in queste nostre riflessioni, crediamo sommamente interessante disaminare la non lieve disputa elevata, quasi generalmente, sull'indole delle attribuzioni dei Capi amministrativi nelle province dello Stato, alla quale tien seguito l'altra non men grave, ed anche fortemente agitata presso la camera legislativa di Francia in sul declinare del secondo impero, sulla nomina dei Sindaci. E l'una o l'altra sommariamente verremo discutendo, senza divergere nè punto nè poco dal nostro sistema di analisi, e di ragionamento, senza argomentazioni d'inconvenienti, e di conseguenze.

Le attribuzioni dell'autorità governativa delegata al Capo dell'amministrazione provinciale sono di mera sorveglianza e consultive, ovvero autoritarie e direttive? L'uomo (come già sappiamo) nello stato di famiglia, e sociale à bisogno d'una suprema direzione, e d'un potere costituito, onde serbare inviolati i suoi diritti, ed i suoi attributi — per lo retto eserci-

zio della sua libertà — per lo completo asseguimento del suo benessere, e questa è la sanzione della leggo naturale, cho *jubet quae facienda sunt, prohibetque contraria.* I comuni, moralmente considerati come persone, non sono che l'aggregato di più uomini, e di più famiglie por lo bene comuno (1). Dunque il diritto governativo, come sull'uomo singolarmento considerato, esercita il suo potero tutelare con autorità, e direzione imperativa ed incensurabile, anche sull'aggregato comunale estende la sua podestà autoritaria, e direttiva, che rientra nella sfera dei suoi poteri di disposiziono, e di esecuziono. Ora sappiamo cho l'autorità demandata al Capo dell' amministrazione civile nella provincia è la delegazione doll' autorità governativa per l'esecuziono della sua volontà, ossia della legge, dunque il Capo della provincia esercita per delegaziono legittima quella stessa podestà autoritaria e direttiva, che imperativamente è rappresentata dal Capo del governo costituito.

Ma v'à dippiù. L'uomo debb'essere ancho più provvidamente considerato, e protetto nello stato incompleto di sviluppo — di forze — e di età. Per tali imperfezioni l'autorità politica lo guarda, e lo custodisce con maggior rigore, e scrupolosità, nel fine d'impedirno la jattura — i pericoli — il malo. I comuni, como enti incapaci d'una direzione propria, ed ordinaria, reclamano maggior guida—protezione—e difesa, e quindi sono assimilati ai minori che stanno sempre sotto la rigorosa sorveglianza paterna o tutoria (2). Egli è vero che la leggo gli accorda dei legittimi rappresentanti, ed amministratori, ma ciò non toglio che gli uomini del governo vi possano, e vi debbano imporre la loro rigorosa vigilanza, perchè cotesta rappresentanza, ed amministrazione non si renda infedele—egoista — partigiana in detrimento del bene municipalo. Lo spirito di partito facilissimo, e quasi ordinario noi piccoli centri mette la cosa pubblica in soqquadro, ed i cittadini in dissidio. La parte più preponderante assorbisce l'altra, ed olude la gene-

(1) *Hic autem sumitur pro hominum moltitudine ex diversis familiis certo sub regimine ad commune bonum consociata* — Basta — Instit. jur: universitatum.

(2) *Res pubblica* (diceva il Diritto Romano) *minorum jure gaudet ideoque beneficio restitutionis in integrum juvari solet.*

ralità, sostituendo l'arbitrio, ed il capriccio alla giustizia, ed alla prosperità del paese. Qual freno — quale controllo — qual censura potrebbe impedire tanti mali? Chi potrebbe armonizzare, ed equilibrare la direzione, e rappresentanza municipale? I comuni meglio che gli uomini ànno bisogno d' una tutela rigorosa — responsabile — autoritaria da parte del governo. Egli sarebbe veramente illogico costituire un centro di governo ed una retta monarchia, ancorchè temperata, sull' aggregato di molteplici repubbliche discentrate, ed indipendenti!!!

Però l'accentramento dei comuni, e l'unicità autoritaria, o direttiva per tutti non debb' essere interpetrata dispotismo, e ridursi sì severa — compatta — ed assoluta da distruggere in un colpo ogni privilegio — diritto — franchigia—e libertà locale. Bisogna sempre distinguere popolo da popolo — provincia da provincia — città da città, lasciando a ciascuno le proprie tradizioni, e statuti, affinchè gli stessi cittadini non vi diventino stranieri, attutando il più dolce e generoso sentimento, ch'è l'amor di patria. Fà d'uopo tener presente la vieta massima, da scolpirsi sulla base dei troni, *divide et impera!*

Concludiamo, che la vigilanza del governo debb' essere autoritaria, e direttiva, e non di forma, e consultiva: l'indirizzo, e lo scopo unico e generale: il movimento — l'esplicamento — i mezzi, proprî, e locali, non altrimenti còme il magistero d'una macchina, unico nel fine, molteplice e vario nei movimenti. Con simile provvido, e ragionevole temperamento si agevolerà l'opera del governo—si gioverà alla moltitudine—s'impediranno le dilapidazioni — le gare — il malcontento — gli scioperi, e la necessità fatale di mezzi odiosi, ed energici, e di speciali delegazioni governative, sempre infruttuose; spessissimo pericolose.

Risoluto il primo dubbio resta l'altro anche più rilevante, se la nomina del Capo dell' amministrazione municipale, ossia del Sindaco, debb'essere governativa, ovvero puramente elettiva. L'è questa una questione tutta di dinamica amministrativa, e per deciderla con giusto criterio osserveremo semplicemente, che il Sindaco à la polizia interna del comune ed è l'ufficiale dello stato civile dei cittadini — egli è rappresentante, ed organo del governo, dal quale prende norma per mezzo

del Capo della provincia: potrebbe dunque non essere nominato dal governo? Quest'ultimo à il diritto di nomina di tutt'i funzionarî, dunque anche del Sindaco che esercita una funzione importantissima. In quasi tutt'i Comuni sonovi lotte, e dissidî interni, è necessario perciò intervenirvi come moderatori, e l'intervento del potere esecutivo è una grande garenzia per la minoranza. Ma è forse cotesto principio inconciliabile con le più estese libertà comunali? Certo nò: e perchè dunque togliere la solennità, e l' impronta della pubblica autorità alla nomina del rappresentante municipale, e stabilire una eccezione che non à alcun carattere di utilità e di ragionevolezza?

Il Capo dunque del municipio è nominato dal governo, ed è scelto tra i più probi — intelligenti — ed influenti cittadini. Egli è affiancato ed illuminato da una Giunta, o consiglio comunale col quale delibera tutt'i mezzi più opportuni al benessere ed al miglioramento materiale — morale — ed economico del paese.

Ed ecco per quali mezzi si esercita il duplice movimento concentrativo, e diffusivo della forza sociale dall'autorità suprema dello Stato all' estrema parte del territorio: ecco come opera l'amministrazione civile. Così fin l'ultimo villico del contado risente il benefico influsso dell'autorità costituita, e concorre coi suoi mezzi alla conservazione del corpo sociale. Questa, per mezzo del doppio potere legislativo, ed esecutivo, veglia alla custodia della vita — della libertà — delle sostanze del cittadino, mentre l'altro potere indipendente, e che promana dall'esecutivo, cioè il giudiziario, applica i supremi dettati della giurisprudenza, ed amministra la giustizia. Per mezzo dei varî istituti economici, agrarî, industriali, d'incoraggiamento, e di carità quella ne agevola l'industria, le risorse, l'economia, e ne rende men dura la miseria, e la vecchiezza. Il cittadino al contrario con una discreta, ed equa corrisposta dei suoi mezzi, della sua intelligenza, e delle sue braccia costituisce un centro di vigore, e forza sociale capace di garentir tutti, e di giovare alla moltitudine. Da tale reciproca comunicazione sorge quell'ammirabile attività, ed equilibrio di diritti e doveri del potere esecutivo, (propriamente detto) nelle sue attinenze coll'interesse individuale, e locale, proporzionato, e regolato secondo le norme del

diritto Costituzionale od Amministrativo, parte interessantissima del Diritto Politico.

Dunque gli organi governativi, per lo sviluppo della forza autoritaria, costituiscono differenti centri organici nella sede principale del governo, ossia nella capitale, d'onde la suprema direzione del potere esecutivo, secondo le diverse branche classificata, si esercita, o si diffonde pel territorio. E poichè i principali elementi dell'interno movimento ed amministrazione governativa sono la finanza—la guerra—e la giustizia, a questi tre concetti debbonsi organicamente inspirare i centri direttivi della potestà sociale. Egli è indispensabile quindi che nella capitale di qualsiasi Stato, oltre di un supremo Consiglio consultivo della Corona per gli affari di Stato, risèggano dei supremi centri o Ministeri per la finanza—per la forza militare di terra e di mare — per la giustizia. Questi poi van ripartiti e suddivisi ancora in una direzione speciale per l'organica amministrativa, o interna amministrazione; in una direzione per regolare gli affari all' estero — internazionali—diplomatici, ed altri simili.

Ma poichè svariate, e molteplici sono gli attributi della Sovranità, e del Governo, e varî gli organi di diffusione per cotesti attributi, così alle centrali supreme direzioni già accennate altre secondarie vi sono annesse, e coordinate. Per lo diritto di far grazio, e concessioni agl'individui, ed alle comunità, al Ministero della Giustizia và ordinariamente annessa una direzione per le Grazie—L'equilibrio dei diritti e dei doveri generali della Nazione in rapporto ai dettami della legge, e della giustizia richiede speciale salvaguardia della gerarchia, e della polizia interna religiosa, e perciò il Ministero di giustizia comprende eziandio la direzione degli affari pel Culto—Alla centrale amministrazione Finanziaria ed Interna và di necessità affidata quella delle opere, ed istruzione pubblica; nonchè tutto ciò, che riguarda le industrie, le manifatture, l'agricoltura, il commercio, imperocchè questi costituiscono le fonti principali della pubblica ricchezza, e sarebbe pessima la direzione dell'azienda pubblica, cardinale per la prosperità della nazione, se intendesse solamente alla percezione, ed aumento del peculio dello Stato, e non al miglioramento, ed incremento delle fonti del peculio stesso. Siccome e l' una e l' altra funzione richieg-

gono unicità di vedute e di espedienti, e sintesi perfetta di organizzazione, sarebbe illogico, e pericoloso discentrarne la suprema direzione, e quel ch'è più, dividerne la responsabilità, massime sotto una forma di governo rappresentativa, in cui l'unica garantia del popolo riposa sulla responsabilità Ministeriale. È verissimo il proverbio, « che il buon governo fà la buona finanza » ma noi potremmo anche affermare che la finanza ben diretta, ed amministrata fà buono il governo.

Ed ecco i criteri universali e generalissimi per l'organizzazione centrale dello Stato: da essa dipende la regolarità ed economia dell'organica territoriale. Ben diretta l'amministrazione della giustizia — della finanza — e dell'armata che formano la pietra triangolare dello Stato, imperocchè costituiscono l'anima — il sangue — la forza del corpo sociale, non si potranno temere alterazioni o disordini. Invece il male, e la imperfezione in uno di questi tre sistemi danno luogo necessariamente a pericoli, e disorganizzazione generale, come nella fibra animale, e potrebbesi allora pronosticare la febbre!

Si è data molta importanza alla disputa circa il maggiore, o minor numero delle centrali amministrazioni, e direzioni organiche dello Stato. Noi la crediamo perlomeno inopportuna dopo la sommaria suprema distinzione delle funzioni governative. È principio di economia, e di ragione sociale di non moltiplicare enti senza necessità—sia per non scemarne la diretta responsabilità—sia per non intralciare inutilmente l'unicità e la rapidità del potere esecutivo—sia per non discentrare attribuzioni connesse e correlative.

Il potere giudiziario, comunque emani dal potere esecutivo, di cui è uno smembramento, ne è tuttavia indipendente. Difatti la giustizia si amministra da giudici inamovibili, e indipendenti, nel limite della loro giurisdizione, dagli ordini del potere esecutivo, il quale deve rispettare, e far eseguire le loro sentenze, come le leggi emanate dall' alto potere dello Stato ch' è il legislativo. Ora è assolutamente indispensabile fissare un centro di direzione per questo importantissimo organamento sociale — Lo stesso dicasi per la finanza, e per la guerra; onde evidentemente queste tre branche reclamano una direzione distinta ed esclusiva. Non così per le altre le quali non sono che

diramaziono e sviluppo di queste, o quindi benissimo possono a quello coordinarsi senza ulteriori discontramenti. Taluni però avrebbero bramato stabilire soltanto por la direziono dell'amministraziono Interna un centro a parte distinto dall' ordinamento giudiziario. Ma noi stimiamo inutile un centro esclusivo, quando le attribuzioni della suprema amministrazione tondono allo stesso fine cui tende la direzione della finanza; vale a dire, esercizio della forza socialo di concentramento, o di diffusione, ed in questa forza comprendonsi tutti gli elementi necessarî alla vita dello Stato, cioè non solo valori, e tutto ciò che tenda ad aumentarli, e produrli, ma ancho intelligenze — organicho — elezioni — incompatibilità — trattamenti, infine quanto, sia direttamonte, sia indirettamente può influire alla vita politica, ed al benessere dello Stato.

Proclamato genericamente questo principio di grando accentramento, potrebbo crodersi inutile l' esistenza nella Capitale di un supremo consiglio per gli affari di Stato, ed a simiglianza dolla Costituziono Belga, distinguero la Sovranità dal potore legislativo, esercitato collettivamento da un Senato, e da una Camera di rapprosentanti — fare che tutt'i poteri emanino dalla nazione, meno il giudiziario assolutamente dagli altri indipondenti — infino non riconoscere un Consiglio di Stato.

Veramento in quanto alla interna costituzione ed organizzazione politica noi ci riportiamo pienamente ai principî genorali dinanzi svolti, massimo circa i diritti politici del popolo rimpetto alla Sovranità, ed agli altri poteri sociali, solamente crediamo utile qui accennare circa la organizzaziono del Consiglio di Stato, cho qualunque sia la forma governativa è sempre necessario un alto consesso di uomini sapienti, ed illuminati cho affiancassero la Sovranità per indirizzarla, e consigliarla noll'interesse del bene generale. Sarebbe assurdo togliere al Capo dello Stato il diritto supremo di consiglio, e di discussione nell'esercizio del potere esecutivo, quando questo consiglio, o quosta discussione appartiene liberamento al potero legislativo, ed al potero giudiziario. Nè riuscirebbe assolutamente infruttuoso ai Capi dei Ministeri, e Direzioni centrali i quali, senza declinare dalla diretta responsabilità cui son te-

nuti, e senza derogare alle alte vedute proprie di direzione e di organizzazione, troverebbero grande ajuto, ed agevolazione consultiva in una discussione ragionata, e seria, invece, alle volte, di farsi trascinare ad errori, ed irregolarità da consigli pericolosi—egoisti—ed irresponsabili. Il Consiglio di Stato è la più provvida instituzione rimpetto alla nazione, e rimpetto alla Sovranità, ed al governo. Nel Belgio non potrebbe utilmente instituirsi, perchè tutt' i poteri (meno il giudiziario) emanano dalla nazione, e la Sovranità non è che la suprema magistratura dello Stato.

Così armonizzati i varî centri direttivi della forza e podestà sociale, dal vertice all'estremo, si effettua il prodigioso movimento dell'esistenza — conservazione—miglioramento dell'aggregato civile, e l'uomo non avrà più turbato il suo sonno dal timore della forza, o dall'aggressione del prepotente, o dell'insidiatore, imperocchè l'autorità, e la pubblica tutela vegliano e custodiscono il suo corpo, o le sue sostanze.

La maggiore, o minore virtù del movimento governativo è riposta tutta nella bontà, ed attitudine dei varî organi addetti allo sviluppo, ed esercizio del movimento istesso. Ogni organo debb'essere proprio, ed atto alla sua destinazione; che non l'eccoda; che non ne diverga: che non la scemi: che non l'assorbisca. Come ogni organismo animale, od artificiale non potrà essere atto a raggiungere il suo complemento, e destinazione se talun organo diventi guasto, o disadatto. Se il corpo umano soffre — se la sanità, ed il vigore deperiscono — se la vita manchi è segno indubitato, che l'organismo è alterato, che qualche membro od organo interno non risponde più alla sua funzione, e destinazione. Guai! se questo membro, ed organo è vitale, e non si ricorra presto all'amputazione, od a rimedio, il male diverrà cronico e la distruzione sarà inevitabile! Il mezzo efficace, e sicuro per provvedere preventivamente alla perfezione e regolarità di tutto il movimento sociale dipende dalla scelta dei Capi preposti a ciascun centro di direzione. Si abbia in mira il pubblico, e non l'individuale vantaggio—che gli uomini siano adattati alla carica, e non mai la carica si adatti all'individuo, imperocchè la soddisfazione di uno costerà il malcontento di tutti — si badi all'intelligenza, alla moralità,

alla posizione economica e sociale di ciascun funzionario — lo si renda per quanto è possibile pago, e giustamente rimunerato — si elida senza riguardi l'inutile, ed il difettoso — si evitino scandali d'ingiustificati rigori, come d'ingiustificabili deferenze, e certamente l'intero organamento risponderà al fine. Il dicemmo già, il male non stà nella forma dei governi, ma negli uomini che governano, e ben si grida

« Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? »

Infine non sarà mai abbastanza raccomandata per lo regolare esplicamento dell'amministrazione, e per lo immegliamento individuale una saggia e provvida direzione della pubblica istruzione—educazione—moralità. Che non si snaturino le condizioni delle varie classi sociali, affinchè non si riduca il letterato a far da agricoltore o da artigiano, e questo da scienziato; ma che ciascuna sia propriamente educata, ed istruita tecnicamente. Le scuole sieno tutte regolate col metodo di mutuo insegnamento secondo Bell, e Lancaster — che sieno basate sopra principî uniformi — che le si regolino con un piano generale d'istruzione religiosa, morale e popolare, fissando i libri, ed il metodo dello insegnamento. I direttori e maestri si scelgano tra persone probe — dotte — ed idonee, sotto la diretta vigilanza dei Sindaci, e di Commissioni speciali d'Istruzione pubblica. Gli statuti, e regolamenti generali, e particolari sieno proposti ed approvati dalla Direzione centrale per tale importantissimo ramo, dalla quale debbono partire pure tutt' i mezzi, e gli espedienti per migliorarne lo sviluppo, e la disciplina. Così si otterrà una giusta, e competente istruzione per tutti, senza esagerazione, e senza imposture.

Capitolo VI.

La parte più saliente, ed interessante della interna amministrazione è la finanza, e questa in preferenza debb' essere saggiamente, e competentemente diretta, ed amministrata. Dicemmo che il corpo sociale potrebb' essere bene assimilato al corpo animale, vuoi in riguardo all'interno organismo, vuoi in rapporto agli elementi sustanziali onde costano entrambi. La verità di siffatto paragone ebbe tanta evidenza per la plebe

romana, che immediatamente seguì i consigli del suo tribuno ed abbandonò l'Aventino.

La ricchezza è elemento indispensabile alla floridezza, e prosperità dello Stato (1). Tutti gli sforzi d'un buon governo debbono tendere assolutamente a procurarla — conservarla — aumentarla, e poichè, come dimostreremo, non può ottenersi, che dalla parziale contribuzione dei cittadini, e questi, come dimostrammo, debbono sopperirvi col minimo possibile d'incomodo, e di privazione, così perchè la si ottenga con proporzione, e con giustizia le cure della saggia, e provvida amministrazione finanziera van dirette principalmente a migliorare i germi, e le fonti produttrici della ricchezza. Essa è il sostegno, e la base dell'esistenza dell'uomo — della famiglia — dello Stato; se manca al primo non può pretendersi da quest'ultimo, e se la vita di questo volesse alimentarsi a discapito della vita di quello, allora si verificherà la favola di Menenio Agrippa, cioè che senza l'energia delle membra non si avrebbe mai l'energia del corpo intero.

L'uomo col lavoro delle sue braccia trae dalla terra di che alimentarsi e vivere. Utilizza anche il prodotto del suo bestiame per covrire il suo corpo di pelli, e cibarsi di latte, e di carni. Questo non è che il prodotto naturale delle cose godevoli adattato ai bisogni primitivi della vita. L'aumento di essi produce l'abbondanza, ossia la ricchezza. Il primo, e più facile, e nello stesso tempo, certo elemento, e fonte di ricchezza è costituito dal prodotto naturale delle cose, cioè dall'agricoltura, e dalla pastorizia. Allorchè cotesti prodotti sono eccedenti i bisogni, l'uomo li somministra ad altri, che ne manchino, e questi in ricambio gli procurano comodità maggiori, ed or gli costruiscono una capanna, e gli lavorano vestimenta per preservarlo dalle intemperie; or gli preparano attrezzi rurali, e masserizie per rendergli più agevole il lavoro, e gli usi della vita; or gli prestano la loro opera per la coltura delle terre, e gli producono aumento di frutto, e riposo. Cotesti empirici, ed ovvî fatti costanti, ed immutabili ci presentano due massime rilevantissime a meditare. La prima che per ottener la ricchezza non

(1) *Et genus, et virtus, nisi cum re, vilior alga est* — Orazio.

bisogna affaticarsi dietro l'effetto, cioè all'industria, ma preme aumentare ed avvantaggiare la causa di ogni produzione, vale a dire l'agricoltura, e la pastorizia. La seconda che un buon governo, per risolvere il difficile problema della sua conservazione, e della prosperità comune, debbe favorire, ed agevolare molto la produzione naturale, e la proprietà immobiliare; colpire più direttamente per la propria conservazione la seconda.

Oltre dei prodotti naturali formano in secondo luogo causa di pubblica ricchezza, come vedemmo, i prodotti industriali — il cambio — la speculazione, ed il commercio. Aumentate le proporzioni della industria — della manifattura — del cambio, sempre però subordinatamente, ed in ragion diretta dell'aumento dei prodotti naturali; ed il commercio, e la speculazione oltrepassati i confini del territorio, e fattisi cosmopoliti, per facilitazione, e sicurezza han bisogno d'una estimazione morale, ed astratta per poter essere rappresentati, e cambiati facilmente, val quanto dire hanno bisogno di un *valore*, il quale potrebb'essere assimilato ad un oggetto corrispettivo egualmente, e generalmente pregiato. Ecco l'origine della moneta o del peculio, derivante da *pecus*, cui è attribuito un valore intrinseco o nominale.

Sin dal principio delle nostre riflessioni sul diritto politico universale verificammo la grande influenza che le scienze pure esercitano sulla filosofia, e benchè non specialmente rilevato, sempre nel processo delle nostre disquisizioni sentimmo l'efficacia potente di quei principî universali ed immutabili. Egli sembra però che la principale influenza di quella scenza sublime si eserciti sulla pubblica economia, imperocchè questa è il risultamento evidente del calcolo — della logica — e della proporzione, che complessivamente si risolvono nelle due cardinali idee « di ragione e di equilibrio ». A che si riduce la pubblica economia se si distrugge il calcolo — la logica — la proporzione? A che serve la suprema direzione della finanza se manca la ragione, e l'equilibrio?

La maggiore o minore richiesta dei prodotti aumenta o diminuisce il loro valore, e ne agevola più o meno il cambio: in conseguenza il commercio, ossia il libero cambio delle cose godevoli col valore metallico, è più o meno florido in ragion

diretta della richiesta, ossia dell' attività dei cambî stessi. Maggiori prodotti — maggiore esportazione — minore importazione — maggior cambio — maggior valore; cioè maggior ricchezza. Scarsi prodotti — minore esportazione — maggiore importazione — minor cambio — diminuzione di numerario — minor ricchezza. Scarsi prodotti naturali — aumento d' industria — diminuzione dei cambî — minor valore — minor ricchezza. Ed in queste matematiche proporzioni stà presso a poco tutto il movimento economico dello Stato; e nel suo giusto equilibrio è intrinsecamente riposto il mistero della ricchezza, e della vera prosperità. Dal complesso — sviluppo — direzione di questi fatti speculativi, livellati ai canoni di ragione e di universalità, sorge la scienza dell'*Economia Politica*, che illustra i nomi dei Serra—dei Broggia—dei Galiani—dei Sully—dei Colbert—degli Smith—dei Rossi—dei Bianchini—dei Scialoia, e di tanti altri. Però quali che possano essere le teoriche scientifiche, e commendevoli di cotesti sommi economisti egli è certo che la pubblica azienda non debba correr dietro ai sistemi, ed alle astrazioni, imperocchè dessa non può essenzialmente andar disgiunta dalla logica solenne dei fatti, e dalla pratica speculazione della esperienza. Egli è da preferirsi il pratico criterio del provvido massaio, e dell' accorto speculatore a tutt'i calcoli scientifici, e razionali dei dotti.

I prodotti naturali accennano al bisogno; gl'industriali all'abbondanza — l'agricoltura e la pastorizia sono gli elementi della vita; l'industria—i cambi—il commercio indicano l'esplicamento della società. Come non vi può esistere società senza vita, così non può esservi industria, e commercio senza agricoltura, e pastorizia. Quindi siccome per mantenere la società è necessario conservar la vita, così opera e cura principalissima del governo sta nel fecondare i primi elementi — il sustanziale — il necessario, in preferenza dell'accidentale—del superfluo—dell'accessorio, che è sempre subordinato a quello. Il primo aumenta in ragione inversa del secondo, e distrutto il primo necessariamente si distrugge l' altro, mentre, diminuito questo, resta, ed aumenta sempre quello.

La scienza della pubblica Economia, tanto rilevante per ottenere la reale floridezza dello Stato, era perfettamente ignota

ai Greci. Senofonte, ed Aristotile la considorarono subbiottivamente in quanto all' agricoltura, ed alla ricchezza. Gli stessi Romani non se ne occuparono affatto tanto, che Cicerone non ce ne trasmotte che semplici avvertimenti (1). Nel medio-evo fu perfettamento sconosciuta, e solo dopo consolidata la monarchia, e determinata l'indole del potere assoluto, cominciò a larvarsi, sotto forma più concreta, e pratica, che teoretica, od astratta. Non prima del XVI secolo apparve cotesta rilevantissima parte del diritto politico, elevata a concetti scientifici, ed a principî razionali. Sully fu il fondatore dello scienze economiche, o più tardi Colbert dalle sponde della Senna propagò i germi d' un opposto sistema (2). Cominciato allora lo studio profondo di siffatto nuovo teorie, verso la metà del secolo XVIII, e propriamente sotto Luigi XV, per opera di Francesco Quesney ebbe cominciamento il tanto noto sistema *fisiocratico*, nel quale l'industria, e l'impero della natura fecero contrasto ai precedenti, ed al commercio. Finalmente nel 1723 Adam Smith introdusse in Inghilterra l'altro sistema, detto *industriale*, tratto dal complesso di tutte le teorie degli economisti precedenti, e che tra quelle, tenendo il giusto mezzo, raggiunse più profittevolmente lo scopo di questa scienza.

Non dobbiamo però dissimulare, o con maggiore insistenza ripeteremo, che in nessun'altra mai quanto in questa sono molto pericolose, ed esiziali le utopie, e le astrazioni, e spesso dello teoriche in apparenza sublimi, ed abbaglianti, ed ingegni elevati ed illustri diventano il flagello, ed i distruttori degli Stati. Più: la novità, e la moda in Economia politica, sono come i nuovi sistemi nelle scienze mediche: essi distruggono l' umanità!

Tralasceremo tutte le dispute e comenti sulla più propria definizione della Pubblica Economia — passeremo sopra a tutto le scolastiche distinzioni di essa in Economia Politica, Sociale, Razionale, Applicata, rimettendoceno ai sommi autori citati di sopra — non ci verseremo sulle difficoltà, e variazioni dei vocaboli, che tanta controversia ànno mossa tra gli scrittori di

(1) Vedi Cicerone — *De Officiis.*

(2) Sully nato nel 1560 sotto Enrico IV. e Colbert nato nel 1619.

questa Scienza recentissima (1): le son cotesto amenissime teorie, e cognizioni progevoli da onoraro i dotti, e gli scienziati, ma non fonti di ricchezza e di prosperità da accogliersi per un accorto amministratore, ed in questa parte tutta positiva, è meglio lasciar andare le grandi erudizioni. Non crediamo però del tutto inutile accennaro talune generali nozioni molto feconde di applicaziono, o di utilità pratica.

Nel cambio concorrono ossenzialmento tre idee in entrambe le parti, cioè possesso — volontà di lasciaro ciò che si possiedo — bisogno, e mezzo d'acquistare ciò che da altri è posseduto. Dunque il *valore* è l'espressione di un rapporto essenzialmente variabile dei nostri bisogni con le cose; vale a dire il *valore in uso* (2). Il *valore in cambio* poi è una forma del valore in uso; mancando il valore in uso, mancherebbe anche il valore in cambio; viceversa, mancando quest'ultimo, può stare benissimo l'altro. Il valore in uso dura quanto dura il rapporto tra i nostri bisogni e l'oggetto. Il valore in cambio non è realo, ma tutto istantaneo al momento stesso del cambio. Così non è però pei prodotti dell'ingegno i quali sono valori in uso, e non in cambio, imperocchè durano sempre, e col lavoro non si smaltisce parte dello ingegno.

Da queste distinzioni, necessarie per stabiliro l'estensione, e lo proporzioni dei cambî, sorge chiaramente l'idea, che debbansi in Economia distinguere tre specie di cose — cose cho ànno un valore in uso — cose che ànno valore in uso, e valore in cambio — cose, che dopo aver rappresentato un valore in uso, ed in cambio perdono la qualità di permutabili, e conservano esclusivamente il valore in uso.

Risulta pure dimostrato cho il valore in uso è causa del valore in cambio, perchè questo esiste solo per l'esistenza del primo, e quindi le cose aumentano o diminuiscono di prezzo secondo il maggiore o minor valore in uso. Lo studio del valore in uso è lo studio dei bisogni dell'uomo in rapporto ai fatti economici.

Il prezzo dei mercati è sempre regolato dal doppio ele-

(1) Vedi Rossi Economia Politica pag. 47.
(2) Vedi sul proposito Adam Smith.

mento dell'offerta, e della dimanda. Sono criterî indispensabili per lo aumento o ribasso del prezzo stesso, indipendentemente dal duplice elemento testè ricordato, il lavoro che la cosa richiede — le spese necessarie alla produzione di essa — la concorrenza — la rarità — il movimento d' importazione od esportazione. A queste riduconsi le cause determinanti, ed il fondamento del valore in cambio: in altri termini questo fondamento è l'estensione, e l'energia dei bisogni, e dei mezzi reciproci. Lo stato politico, e le condizioni interne ed esterne della Nazione, esercitano grandissima influenza sulla sicurezza, e quindi sulla speditezza, e facilità delle negoziazioni cambiarie.

La ricchezza è una parola generica che abbraccia tutti gli obbietti, nei quali si trova il rapporto tra i nostri bisogni e le cose esteriori. L'amministrazione della ricchezza costituisce poi quel che ordinariamente dicesi *Finanza* (1).

Egli è indubitato che manca ogni prosperità, e benessere, dove manchi il sapere — la civiltà — la ricchezza, e quindi ben diceva il da Verulamio che « l' uomo tanto può quanto sà, e la natura si vince secondandola » — Per ottenere cotesti vantaggi i più distinti Economisti concordano nel fissare quali massime certe, e necessarie i seguenti principî generalissimi, che ogni amministratore pubblico debbe strettamente applicare. 1.° Perfezionare quei fondi, che la natura del suolo, e del clima, od altre circostanze rendono coltivabili, per lo sviluppo del valore in uso. 2.° Commerciare all' estero pei soli prodotti necessarî. 3.° Perfezionare le manifatture indigene in modo da non aver bisogno delle esotiche, per lo sviluppo del valore in cambio (2).

Però, come affermammo, fonte sicura, ed inesausta di ricchezza è la produzione naturale, ed industriale, ed in conseguenza migliorate le condizioni dell'agricoltura, e della pastorizia, si schiuderà la sorgente del benessere, e dell'abbondanza. Ma qual mezzo terrà la pubblica amministrazione per raggiun-

(1) L'etimologia della parola *Finanza* deriva, come osserva il dotto Genovesi, dalla raccolta delle Fine, cioè delle multe, che le leggi dei Longobardi comminavano.

(2) Vedi Pietro Signorelli.

gere questa meta? Non è certamente nostro scopo, ed intendimento trasfondere quì un corso di pedagogia agricola. Nell'epoca, per dir così, arcadica dei comizî agrarî — degli studî geologici — e delle *scuole-poderi*, sarebbe gravissima pecca al Capo della finanza ignorare, e trasandare i più utili espedienti per arricchire il peculio privato, e pubblico, avvantaggiando l'agricoltura o la proprietà rustica immobiliare. Base fondamentale di questo immegliamento è l'educazione propria della classe agricola. Sarà compito principale d'un buon amministratore trovar modo d'indirizzare, ed ottenerne lo insegnamento senza difficoltà — senza grande dispendio — senza distrazione. Invece di aumentare, con grave danno, le schiere ingorde e privilegiate dei collettori fiscali, dovrà migliorare la condizione dello agricoltore, impedendone la miseria, o la depressione; incoraggiandone l'energia, e le forze. Esso studierà in quale maniera render più fertili, e produttrici le terre — più salubre l'aria — più abbondante l'acqua: inculcherà vigilanza, e studî su quanto possa perfezionare gli usi locali agrarî, circa le piantagioni — gl'innesti — le propaggini — le semenze. Sarà sua cura principalissima il prosciugamento delle acque palustri, o degli stagni — le facilitazioni irrigatorie — l'incoraggiamento per le invenzioni, e scoverte tecniche — opere idrauliche — pozzi Artesiani — canali, ed altro. E poi provvederà al mantenimento delle terre salde — conservazione dei boschi — utilità dei suoli petrosi, ed improduttivi: faciliterà banche rurali — scuole d'agricoltura, ed enologiche — poderi-modello — attrezzi rurali proprî — aratri americani *Aquila*, ed *Euferotropî* — stabilimenti, e comizî — granai pubblici — monti frumentarî e simili (1). Per la pastorizia intenderà alla custodia dei pascoli — dei tavolieri — ai mercati e fiere — al perfezionamento ed incrociamento delle razze — alla trasmigrazione — ad impedire, ed arrestare le epizoozie — ad incoraggiare le soccide, le mezzadrie, le fide — ad agevolare scuole veterinarie, ed ippiatriche. Da ultimo saprà conciliare i supremi interessi economici, agricoli, e della pastorizia con quelli del reclutamento militare.

(2) De Cesare — Delle condizioni economiche, e morali delle classi agricole — Napoli 1857.

In second' ordine, e sempre subordinatamente ai prodotti naturali, ed industriali, si dovrà rendere agevole, e sicuro il commercio, e la navigazione, adoperando tutti quei provvedimenti tèndenti ad aumentare anche questo mezzo di pubblica ricchezza. Invigilerà quindi la pubblica amministrazione ad allontanare ogni fiscalità nelle associazioni, e negl'istituti di credito — a proscrivere il monopolio — a facilitare gli emporî nello Stato — a regolare con prudenza la libertà dell'esportazione, ed importazione all'estero (1).

Egli è fuori dubbio che lo Stato abbia bisogno di mezzi per ottenere la sua conservazione. Non potrebb'essere proprietario come ogni altra persona, o ente morale, imperocchè le alte cure ond'è circondato, non gli permetterebbero fare da amministratore delle sue cose, e quindi ne verrebbe danno all'agricoltura, ed alla pastorizia—la libera circolazione dei beni sarebbe impedita—il pubblico incremento, e miglioramento sarebbe ostacolato—ed infine poco o nulla incasserebbe la finanza. Lo Stato, quale immensa mano-morta possederebbe straordinarî capitali, e beni immobili senza profitto, e con modico prodotto.

Cotesto eccessivo concentramento di terre fu appunto in Roma causa della sedizione dei Gracchi, e diede occasione alle *leggi agrarie*. E difatti *l' ager pubblicus* (ossiano i campi conquistati in guerra) aumentato a dismisura, invece di esser coltivato, e fittato in profitto dello Stato e della classe agricola, fu sempre usurpato—affrancato—trasmesso fra la casta patrizia, e fra le famiglie senatorie, fino a quando il tribuno Tiberio Sempronio Gracco non credè utile richiamare in vigore la legge *Licinia* (violata dallo stesso suo autore!), e pubblicare nell'anno

(1) L'esportazione dall'Italia in Inghilterra nei principii del 1870 fu di circa 74 milioni di lire italiane. L'importazione dall'Inghilterra in Italia fu poi di circa 100 milioni di lire italiane — Pochi anni or sono le esportazioni delle derrate dall'Italia agli Stati Uniti limitavansi ad agrumi — zolfo — sommacco — marmo — stracci, ed ai soli vini di Marsala. Oggi invece anche tessuti in seta e lino — coralli — mosaici — gioielli—guanti—lavori di paglia — vini siciliani, astigiani, piemontesi, avuglianesi—formaggi—burro — salumi — paste — olii ecc.—Molti negozii italiani sono già istallati in Filadelfia, Boston, S. Luigi, Chicago, Cincinnati, S. Francisco, New-Orleans, Baltimora, Richemond, Omaha, Nebrarka, Colorada, e Stati del Pacifico—Vedi *State 's man syear boock.*

621 la *Sempronia*, in virtù della quale non era permesso possedere oltre i 500 jugeri sull'*agro pubblico.*

Tanto meno lo Stato esser potrebbe industrioso o commerciante, imperocchè mentre da un lato poco guadagnerebbe, correndo un alea pericolosissima a fronte di certi, ed urgenti bisogni, dall'altro lato esercitorebbe un monopolio esiziale, e contrario all'eguaglianza, e libertà del traffico.

Dunquo l'unico mezzo più equo, più sicuro, e più naturale per sopperire ai bisogni, ed alla conservazione della finanza è la corrisposta parziale —eguale—generale dei cittadini, prelevata dai prodotti naturali—industriali —o mercantili. Coteste contribuzioni possono colpire direttamente la proprietà immobiliaro, o indirettamente ogni altro cespite di produzione.

Nel medio-evo, e durante il periodo dell'aristocrazia militare il reddito pubblico aveva due caratteri tutti proprî: valo a diro era una prestazione alimentaria riscossa dai conquistatori, ed aveva un impronta di località e d'individualismo, scevra di concentramento, e di distribuzione ordinata. I Romani riconoscevano due specie di imposizioni fiscali, cioè le ordinarie, e le straordinarie. Alle prime si riducevano il *census capitis, et soli*—l'annona civile, che si riscuoteva *poenes gradiles*— il canone frumentario—il pubblico corso, da Augusto distinto in *angariae et parangariae*—il *vectigal* sui fondi demaniali—le gabelle sui trasporti nel *Telonio.* Alle seconde appartenevano le collette o *indictiones*—le *oblationes esculantes, et poculantes*—il canone metallico—il *murex*—i *navicularii*, ed altre simili.

Alla base dei principî razionali espressi innanzi, aboliti oggi tanti e sì svariati mezzi di entrate, la finanza dello Stato à acquistato un carattere tutto proprio—invariabile—eminentemente giusto. È vero altresì, che indipendentemente da siffatte contribuzioni dirette, ed indirette sul prodotto delle private proprietà lo Stato, come ogni altro ente morale, comunità o provincia, può possedere dei beni immobili. Cotesti beni sono ordinariamente di due sorte, cioè beni dello Stato propriamente detti, e beni dei Comuni—delle Provincie—degli Stabilimenti pubblici, i quali indirettamente appartengono allo Stato, per la capacità che esso dà agli enti possessori—per la sorveglianza suprema del governo sul modo di amministrazione—per la di-

retta ingerenza dell' autorità suprema alla loro alienabilità, e garentia costituzionale.

Secondo l'uso, cui son destinati, e l'estensione del diritto di proprietà, i beni propri dello Stato van distinti in speciali categorie. Taluni come le strade —i canali—i fiumi, e le riviere navigabili—le rive del mare fino al punto ove giunge il flutto di marzo—i porti — e le rade son destinati, e mantenuti all'uso comune dei cittadini (1). Altri come le fortificazioni—gli edifizi pubblici—e per le tornate delle autorità, sono riserbati all'uso del governo per lo scopo dell'utilità comune. Altri, come i terreni abbandonati dal mare—i beni senza eredi e vacanti — le isole immezzo alle riviere navigabili, o atte al trasporto—le foreste ed i boschi nazionali sono di libero godimento, e disposizione del patrimonio particolare dello Stato, sempre che non appartengano più al demanio pubblico. Infine altri beni i quali sono di proprietà dello Stato nel senso, che esso à il diritto determinare le condizioni, perchè i privati potessero usarne, e comprendonsi in questa categoria la caccia—la pesca—i laghi ed altro. Tale classificazione è anche applicabile ai beni dei comuni, e dei pubblici stabilimenti.

È ragionevole che la persona del Sovrano, e dei componenti la real famiglia, sia circondata da una certa dignità, e rappresentanza per lo grado che occupano, e quindi è giusto che essi abbiano un competente assegnamento. Qualunque sia lo stato politico d'una nazione è impossibile prescindere da cotesta obbligazione verso il Capo dello Stato, e quindi sempre si è riconosciuto il demanio, o patrimonio particolare della Corona. Nei tempi antichissimi, e quasi eroici il Sovrano era l' amministratore di una repubblica aristocratica; egli era Generale-Gran Sacerdote—e Magistrato Giudiziario. La guerra—le cose sacre—la giurisdizione erano le tre sfere del suo potere, ed i Magnati, gli Efori, il Senato lo consigliavano, e lo mantenevano — Sotto gl' Imperatori Romani le province erano divise tra il popolo, e l'Imperatore, *(provinciae Caesaris)* e queste formavano la proprietà del Sovrano. L'imposta che dovevano cor-

(1) Non minus quam in via publica tria consideranda sunt in flumine publico, proprietas, jurisdictio, et usus.

rispondergli si diceva *tributum*; mentre quella dovuta dalle provinco del popolo appellavasi *stipendium* (1). Gli uficiali che le amministravano eranvi spediti direttamente dal principe, e chiamavansi *legati Caesaris*. Il tesoro era similmente diviso in due categorie: quella pel pubblico detto *aerarium:* l'altra propria del principe cioè *fiscus*. Quest'ultima era percepita dai *procuratores Caesaris*, o altrimenti *Questori*.

I Normanni, e gli Svevi consideravano il Sovrano come persona poco superiore ad un primate, e quindi il suo appannaggio non fu gran fatto considerevole. Ma gli Angioini mostrarono fasto maggiore, e per mantenere decorosamente gli ufici, e gli uficiali, detti *Militi del Real Ostello*, vi fu bisogno assegnare gran parte delle entrate pubbliche. Avevano inoltre i Re Angioini beni proprî, tanto per acquisti, che per successioni, e li facevano amministrare da pubblici funzionarî.

Ai tempi della dominazione Spagnuola si volle formare una Corte piuttosto splendida, ed alle volte a questo fine si dissipava anche il patrimonio dello Stato. Sotto nome di *donativi* — di viaggi — di doti — e di sussidî si sopperì sempre, ed in vario modo alle esigenze della Corona (2).

Similmente presso gli Stati moderni, generalmente parlando, debb'essere assegnato alla persona del Sovrano un capitolo per la *Lista Civile*, oltre le particolari proprietà inerenti alla Corona, o individualmente acquistate sia per successioni, che per altro titolo. Ad occasione poi di matrimonî — viaggi — assegni e simili è solito farsi straordinarî, e speciali assegnamenti alle persone della famiglia Sovrana. Costituendo questi beni proprietà assoluta del principe e famiglia, non altrimenti che i beneficî — godimenti — badie, ed altri diritti allodiali nello Stato e fuori, possono essere liberamente alienati, e trasmessi come ogni altra proprietà privata (3).

(1) Gaj — Instit. II. §. 21.

(2) Nel XVII. secolo l'annuo assegnamento dei Vice-rè fu di ducati 34 mila — il Conte d'Ossuna per spese segrete l'aumentò a ducati 380 mila, ma nell'anno 1783 fu ridotto a ducati 61,125 annui. — Bianchini Storia delle Finanze.

(3) Nell'anno 1847 la lista Civile pel reame delle due Sicilie ascendeva a ducati 184105 annui — Op. cit.

I Comuni posseggono adunque beni patrimoniali, che previo le autorizzazioni, e formalità di regola, richieste dalla loro condizione quasi pupillare, possono alienare. I prodotti di cotesti beni sopperiscono ai bisogni comunali; ma qualora non fossero sufficienti possonsi, con la debita superiore licenza, imporre tasse proporzionali e discrete ai cittadini.

È da badare però che siffatte tasse per principio di ragione, e di giustizia non debbano colpire giammai la rendita fondiaria, in altri termini essere contribuzioni dirette. La ragione è chiara, imperocchè il cittadino à obbligo contribuire con la sua proprietà al mantenimento dello Stato, che lo garentisce, non già del Comune, che rappresenta l'aggregato di tutto il consorzio cittadino. Ammessa una teoria contraria, ed estesa ai Comuni la facoltà suprema, ed esclusiva dello Stato di diminuire l'assoluto dominio delle cose immobili, si stabilirebbe un principio di socialismo, e comunismo, incompatibile, non meno coll'elemento monarchico, ed autoritario, ma anche coll'elemento intrinseco della società civile, come osservammo già. Più la tassa, ed i balzelli comunali, perchè sieno giusti, e quindi capaci di autorizzazione governativa, debbono essere generali, ed eguali per tutti gli abitanti del comune, perchè tutti indistintamente godono il benefizio della comunanza civica; ora imponendoli sulla proprietà fondiaria si colpirebbe ingiustamente la sola parte possidente della popolazione, mentre ogni altra classe, ancorchè agiata, ne sarebbe assolutamente immune.

La contribuzione relativa alla proprietà mobiliare riflette principalmente i capitali produttivi di frutti, ed interessi civili. Il loro accertamento risulta dalle iscrizioni ipotecarie sugl'immobili, e per i commercianti dal valore approssimativo della ragion mercantile, o sociale, dai registri di Cassa, ovvero dalla loro dichiarazione. E quì proclamiamo interessare al governo non meno, che ai cittadini conoscere senza ambagi, o mistificazioni, il vero attivo, e passivo di quelli che esercitano speculazione o mercatura, affinchè non s'illuda con fallaci apparenze la pubblica buona fede — non si carpisca immeritata fiducia — non si frodi l'erario d'una giusta contribuzione a danno della proprietà immobiliare — e si scongiurino, per quanto possibile, le

gravi sciagure dei fallimenti, e delle bancarotte, indizio di grande corruzione, ed immoralità, e fomite prepotente di sfiducia e di malumore generale. La rivoluzione francese del secolo passato apportò il beneficio della pubblicità degli oneri sulla proprietà immobiliare, per mezzo dei registri della conservazione ed iscrizione delle ipoteche, e così coronò il grande scopo della totale distruzione dell'idra aristocratica; di quanta utilità non sarebbe oggi proclamare un eguale adempimento per tutte le operazioni mercantili — bancario — cambiario, nel fine umanitario di smascherare tante sfingi favolose della democrazia?

La pubblicità dei registri e dei bilanci commerciali — una cauzione proporzionata — le verifiche scrupolose, e frequenti salverebbero gl'interessi generali, e la sicurezza del commercio.

Siccome le grandi proprietà sono quelle che richieggono più direttamente la tutela governativa, così fuori la tassa fondiaria, e mobiliare non sarebbe addirittura dovuta contribuzione alcuna dai piccoli trafficanti, ed industrianti avvegnachè si colpirebbe non la ricchezza ma l'alimento giornaliero del povero cittadino, il quale invece di trovar protezione nell'autorità del governo, ne riceverebbe spoglio, e persecuzione violenta. Coteste tasse esorbitanti, che colpiscono più direttamente i bisognosi, oltre che sono anti-economiche per le gravi spese di percezione, e di contabilità, sono anti-politiche, imperocchè costituiscono uno stato di lotta sociale, che non può certamente dar molta solidità all'organamento governativo.

Non può negarsi che i tributi, ed i balzelli sieno oneri gravosissimi, e dispiacevoli: però è una imprescindibile necessità sociale che ne prescrive la imposizione. D'altro canto, sarebbe impossibile, ed immensamente dannoso anche al popolo abolirsi interamente. Nerone vagheggiò l'idea accordare l'immunità dalle gabelle al popolo, ma i Senatori glielo impedirono, imperocchè ne sarebbe avvenuta la dissoluzione dell'Impero (1). E dopo la rivoluzione del Masaniello, anche il popolo Napoletano dimandò al Vicerè fossero novellamente poste le

(1) *Impetum ejus attinuere senatores, dissolutionem imperi, si fructus, quibus respublica sustineretur, diminuerentur* — Tacito — Annal. 13. 50.

gabelle da cui erano stati esentati, poichè questa esenzione portava la miseria (1). Che però non debbesi eccedere all' estrêmo opposto, per non dar causa in altro senso alla miseria, ed alla dissoluzione dell'impero!

Generalmente le tasse più utili — più giuste — e meno gravose son quelle, che colpiscono il lusso, e l'eleganza. Si aumentino le risorse, ed il pane giornaliero all'agricoltore — all'operaio — al povero, e si riscuotano tasse sui fastosi equipaggi degli opulenti — sulle gale e magnificenze dei ricchi — sul lusso, o sulle mollezze dei sibariti. Non si faccia mancare del pollo nella pentola del villano, come desiderava Enrico IV, gravando invece di tasse le mode — i divertimenti — gli spettacoli — le corse — le cacce — e le regate, che accennano all'abbondanza, ed agli ozî beati dei facoltosi.

Gli oggetti di privativa (quando non siano indispensabili a primi bisogni della vita) e le multe pel contrabbando possono costituire proficuo mezzo di pubbliche entrate. Le tasse di registrazione — di formalità — probatorie — e di autenticità degli atti pubblici, e privati, quando non eccedano tanto da paralizzare il commercio, e la libertà delle contrattazioni, sono utili e giuste.

Infine bisogna ricordarsi che la floridezza, e la prosperità della finanza dipende meno dalla moltiplicità, e quantità dei tributi, che dalla esatta gestione, e percezione di essi. Il sistema tributario è sistema d' equilibrio, non di gravità, e la scienza della pubblica Economia è la scienza della ricchezza e non della miseria, e del depauperamento generale. Eppure, son meglio che due secoli, dacchè essa apparve per la prima fiata in Italia (2), e ancor si vede generalmente o ignorata, o falsata nei suoi principî, e nella sua applicazione; mentre costituisce la base di tutto l'ordinamento politico, come osservava il nostro Broggia! (3). Ricorderemo da ultimo che

(1) Vivenzio — Storia di Napoli.

(2) Antonio Serra calabrese nel 1613 diede alla luce un pregevole trattato di Economia: però le sue sagge riflessioni non furono attese da Marc'Antonio de Sanctis allora Ministro della Finanza.

(3) Lettera di Carlantonio Broggia dell'11 agosto 1752 a Gio: Francesco Muratori in Modena.

non potrà mai essere ben organizzata ed amministrata la finanza dello Stato se non abbia presenti i quattro seguenti generalissimi canoni, i quali formano i cardini fondamentali del benessero comune. 1.° Giusta oconomia nella pubblica amministrazione senza nuocere la proprietà dello Stato, e delle sue istituzioni. 2.° Limitazione delle varie specie d' imposta. 3.° Equità nel ripartirle tra i cittadini. 4.° Convenienza e moderazione nel riscuoterle.

Capitolo VII.

Dicemmo che la Finanza è il sangue, che fluisce nelle arterie del corpo politico: le armi il vigore e la forza materiale delle sue membra. Se manca il sangue. la vita illanguidisce e si dissolve — se manca la forza, non vi sarà attitudine ed incremento necessario all' esistenza, ed al benessere. Ed invero senza una forza armata regolare, e competente gli Stati non potrebbero far rispettare la propria autonomia — indipendenza — leggi — e patti internazionali. Ritenuta la necessità, e legittimità del diritto di guerra è impossibile non riconoscere i mezzi per esercitarlo; o quindi l'ordinamento — la disciplina — l'organica militare rientrano nelle teorie universali del Diritto Politico, come la Finanza, e la Giustizia (1).

Un grande, ed irreconciliabile cospiratore in uno dei suoi scritti politici proclamò assolutamente, che anche nei governi aventi per divisa *Dio* e *Popolo* non può farsi a meno di eserciti permanenti, e fà rilevare i gravissimi inconvenienti di armato avventizie, e raccogliticce (2), ancorchè trasportato dal più prepotente slancio di entusiasmo, e di eroico valore. Non è mica per giovarci della opinione di tale scrittore, che abbiamo accennato alla sua opinione, ma solamente per rilevarne che anche i più fanatici sognatori non possono non aderire a certe idee generalmente accettate, come ragionevoli, ed op-

(1) *Armorum regumque parens; quae fundit in omnes*
Imperium: primaque dedit cunabula juris — Claudiano — de laudib: Stiliconis — lib. III. v. 136.

(2) Vedi Opere di G. Mazzini.

portune. Non riteniamo poi che una nazione debba esclusivamente comporsi di soldati, o che come Sparta o Roma educhi i suoi figli alle giostre, ed ai tornei; ma perchè la forza d'uno Stato sussista permanontemente, fà mestieri abbia un armata stabile — regolare — agguerrita.in tutta regola. La disciplina militare — le abitudini — l'ubbidienza non sono virtù che sorgono all'istante, ma si acquistano per lo lungo esercizio, e per educazione: i soldati di Cesare sapevano *etiam unguentati bene pugnare* (1), e la fiducia nei Capi è figlia di continuato relazioni e di abitudine.

All'epoca del feudalismo l'autorità Sovrana dello Stato non avova bisogno mantenero eserciti permanenti: la fede dei baroni, o la prestazione dell' *adhoa* era il talismano, cho in un momento riuniva sotto il suo vossillo un oscrcito formidabile, e regolaro. Oggidì che la Sovranità concontra tutti gli elementi debbe con prudenza, ed accorgimento provvedere al modo, come avere a disposizione un nucleo competente o sicuro di forza, per serbare integra la sicurezza dollo Stato.

Il dubbio che per l'armata si tolga alla coltura delle terre, ed all' immegliamento della ricchezza comune tanta gioventù in tempo di pace, inutilmente mantenuta a spese dell'erario, è uno di quegli inconvenienti, che si mettono innanzi quali argomentazioni gravi ed irresistibili per abbattere le più provvide instituzioni, e che infin dei conti si riduce ad una ragione di maggioro o minor convenienza, senza utile pratico sviluppo. Gli eccessi in tutto mettono in questione la stessa evidenza. Reclutare proporzionatamente uomini scelti con grandissima cura, e scrupolosità, avuto riguardo alla popolazione di ciascuna comunità, ed in maniera da non privarla di tutto il nerbo della vigorosa sua gioventù — ammettore tutte le giuste scuse di esenzione, o di dispensa in guisa, da non rendere il militar servizio una penosa schiavitù, ovvero una condanna ai lavori forzati a vita — ridurre la milizia una carriera onorevole, regolaro, organizzata e non un servizio duro, o penoso che cagioni malumori, ed intolleranza — assicurare al cittadino, che abbandona la propria famiglia, ed espone la sua

(1) Svetonio in Caesare cap. VI.

esistenza sui campi dell'onore, un avvenire certo, onorevole, e ben guidordonato, guarentiranno certamente allo Stato soldati fedeli ed entusiasti. Un economia taccagna e malintesa, ed una tirannia ingiustificabile nell'organica militare mette le armi in mano ai nemici, e prepara il suicidio politico delle nazioni.

Ogni soldato deve avere in prospettiva il grado di Generale, ed il bastone di Maresciallo; ma entrambi questi distintivi eminenti debbono essere serbati alle preclari virtù militari, e non potranno esser guadagnati che a prezzo di sangue, e sui campi di battaglia. In questa organica specialmente è il valore quello che determinar debbe i gradi e le promozioni. L'abnegazione ed il valore sono i requisiti essenziali della forza militare, e questi esclusivamente possono, e debbono meritare le considerazioni o la rimunerazione del governo: l'aristocrazia, e la prominenza di quest'ordine vitale degli Stati è riposta unicamente nel merito: qualunque altra deferenza eterogenea debb'essere eliminata dalla carriera delle armi.

Base fondamentale di ben organizzata milizia è la educazione propria, o tecnica: e questa tanto pel soldato che per i comandanti. I privilegi di certi collegi militari sono pericolosi. Egli è vero che taluni son fatti per ubbidire, ed altri per comandare—taluni per organizzare, e dirigere, altri per eseguire; ma è certo pure che niuno può essere buon Generale se non è stato ottimo soldato. L' educazione e la disciplina militare debbe cominciar dal soldato, imperocchè non è il numero degli armati, ma l'istruzione — la tattica — il coraggio, che rendono forti, ed invincibili gli eserciti.

I collegi militari pei volontarî, e le scuole per gli uficiali vogliono essere indirizzati da principî diversi nel senso, che la educazione deve incominciare dalla mente e continuare con l'esercizio, o con la pratica in maniera, che gl'individui, raggiunta l'età del perfetto sviluppo fisico, comincino dallo stesso livello d'ogni altro requisito per leva obbligatoria, e ciò anche per apparare la disciplina, o la tattica ordinaria. Bisogna infine tener presente ognora la massima assai politica, e verissima del governo Inglese, il quale è abituato considerare i soldati come il fuoco, ch'è il migliore dei servitori, ma il peggiore dei padroni!

Oltre agli eserciti stanziali, e permanenti, mantenere una forza di riserva per tutt' i possibili eventi è provvido, e prudente consiglio. Però tale misura debb'essere adottata con gran cautela, e previsione in maniera, da non compromettere gl'interessi economici, e politici delle Nazioni. Per stabilire con giusta proporzione il contingente di forza materiale armata dello Stato, bisogna aver riguardo a condizioni generali — particolari — e politiche. Alle generali si riducono quelle che indirettamente si riferiscono all'equilibrio generale di tutti gli Stati, alle tendenze comuni, allo indirizzo di quelli più influenti, e preponderanti. Alle condizioni particolari poi quelle, tutte esclusivamente relative allo Stato, sia rimpetto al governo, sia rimpetto al popolo, sia in considerazione del grado che lo Stato stesso occupa tra gli altri, e la sua posiziono in relaziono delle altre potenze (1). Infine fà d'uopo anche tener presente le condizioni politiche interne dello Stato per regolare il maggiore o minor grado di difesa, o di forza materiale. Si abbiano soprattutto in mira le regole generali di ragione, e di diritto universale sulla legittimità, e fortuna della guerra, affinchè non si provochino armamenti inconsulti, ed inopportuni, turbando l'equilibrio internazionale, e la pace comune delle Nazioni.

Non possiamo in materia di organica militare trasandare brevissime osservazioni circa una questione sufficientemente ventilata, ma poco concordemente risoluta. Essa riguarda propriamente la legittimità, o convenienza dei cambj militari tanto personali, che pecuniarî. Certamente non è sotto il principio finanziario, che guardiamo cotesta teórica, o la progredita civiltà dei tempi e la salutare influenza del Cristianesimo ànno perfettamente cancellata ogni ingiurioso avanzo di servitù personale. Essa verrebbe attualmente riguardata come una lo-

(1) L' Italia occupa il 13.° posto tra gli Stati di Europa in riguardo alla superficie — il 6.° per la sua popolazione, e quindi essa vien dopo l'Inghilterra, e prima della Prussia — Napoli occupa il 12.° posto tra le grandi città d'Europa, e d'America—Roma il 31.°—Torino il 35.°—Milano il 37.°—Venezia il 69.°—e Firenze il 68.° — In quanto ad importanza commerciale, la marina mercantile italiana si compone di 17,788 bastimenti della capacità di 815,521 tonnellate. Per lo numero di bastimenti sarebbe la 3.ª del mondo, per la capacità delle tonnellate la 6.ª avendo bastimenti piccoli, dei quali pochi intraprendono viaggi di lungo corso.

cazione d'opera, inspirata al noto *do ut facias*. Egli è vero cho il cittadino è direttamente, o personalmente tenuto al servizio militare, nè potrebbe da altri essere surrogato; ma quando a quest'obbligo diretto si assegni un'equivalente corrisposta monetaria non vi può essere ragione plausibilo ad impedire la surrogazione. Anche ai tempi della feudalità, quantunque l'obbligo del servizio militare fosse strettamente attaccato alla persona del feudatario, per la giurata fedeltà, fu consentito pure corrispondervi o col pagamento, o con la surrogazione d' un numero determinato di militi (1).

Or poi che la corrisposta di forza materiale al governo non è più personalo, senza altorare i principî sommi di giustizia, o di uguaglianza socialo, o facendo plauso alle altre norme inconcusse di ragione, cioè temperaro le esigenze indeclinabili dello Stato col minimo possibile d'incomodo, e di danno individuale, par giusto esigere un equivalente ricambio da chi obbligato ad un servizio materiale, non potrebbe senza grave jattura abbandonare le sue cose, e le sue vedute. Questo principio di compensazione, non già di esenzione, stabilito in omaggio della massima fondamentale del diritto pubblico di pareggiare fra i privati l'utilità, mediante l'inviolato esercizio dolla comune libertà (2), non costituisce un privilegio (como da taluni si vorrebbe) ma un provvido equilibrio, dal qualo indirettamente risulterebbe vantaggio alla generalità, ed allo Stato. Infine se l'altra corrisposta, non meno grave, del pagamento delle imposte colpisce più direttamente la classe agiata, non sarebbe oquo temperamento, che la corrisposta della forza materiale colpisse un pò più la classe dei proletarî, men soggetti alla prima?

Altra branca dell' organica militare è la Milizia urbana o civica cui è direttamente demandata la custodia dell' ordine, e della sicurezza interna. Questa, dovendo costituire un oficio più onorifico, e volontario, che obbligatorio, e stipendiato debb' essere in tutt' altro modo trattata, ed indirizzata. L'amore per la patria, e l' attaccamento al Governo non pos-

(1) Vedi Borrelli *Vindex Neapolitanae nobilitatis*.
(2) Romagnosi, Introduz. al Dir. Pub. Univ.

sono essere altrimenti infervorati, che per lo sentimento d'onore, e di benemerenza al cospetto della nazione. La disciplina, e l'educazione per cotesta classe cittadina non potrebbe modellarsi sulle basi generali, proprie alla milizia ordinaria dello Stato: e similmente l'opera generosa, e conciliativa, cui è applicata, non si potrebbe snaturare in elemento di forza o di resistenza sociale.

La parte materiale, ed esecutiva dell'autorità politica nell'interno è concretizzata da una forza particolare, che richiede tutta l'oculatezza, e la speciale sorveglianza della pubblica amministrazione. I criteri per la scelta — educazione — disciplina — trattamento di essa debbono essere dettati da profonda scienza, ed esperienza, accoppiate ad una moralità ed a senno politico non ordinario. Cotesto braccio materiale del pubblico potere internamente esercitato decide alle volte della vita — sviluppo — e prosperità degli Stati. Come esplicamento della forza preventiva, e repressiva della società non è suscettibile nè di transazioni, nè di leggerezza. Esso è l'attuazione dell'opera grandiosa della forza sociale — esso debb'essere proprio, e perfetto senza peccare nè di mancanza, nè di eccesso — esso è perentorio. I suoi difetti son riferibili alla mente governativa che lo guida. Di qui chiarissimo il concetto della fallacia di quel malinteso principio di rispetto, e di deferenza anche agli errori della forza pubblica per inculcare riverenza, ed omaggio all'autorità delle leggi. Si raccomanda molto male cotesta autorità, quando la si vuole affidata agli eccessi di degeneri esecutori! L'errore, ed il fallo aumentano d'intensità, avuto riguardo alla qualità delle persone che li commettono. La legge sarà più osservata — l'autorità più rispettata — la forza pubblica bene estimata, se i custodi di essa si mostreranno giusti, e retti. All'indipendenza del potere giudiziario debb' essere precipuamente affidata la rigorosa applicazione di questa massima vitale all'interesse, ed al prestigio dell'autorità sociale.

Crediamo inutile occuparci di altri elementi di forza politica, imperocchè razionalmente e logicamente non è permesso crearne, o riconoscerne altre. I mezzi di esplicamento si riducono a quelli già enunciati: altri che la convenienza — l'utilità — e forsi anche l'abuso, potessero disseminare nello Stato,

sotto nome di *bassa forza*, non debbono mica acquistare carattere autoritario, senza giustificare inqualificabili anomalie, ed ignobile degradazione della dignità governativa. Improntare una qualità politica, ed una divisa di garantia a coteste ibride creazioni è esautorare il vero potere sociale — smembrare, e degradare la vera forza legittima — compromettere l'ordine, la giustizia, la pace cittadina. Anche il dispotismo del governo non saprebbe coonestare tanta illegalità, oltraggiosa alla civiltà, ed alla libertà. Non osta, che ad ogni diramazione della pubblica amministrazione serva una falange di cursori — di uscieri — e di guardie, ma senza alcuna diretta attribuzione sulle persone, e sulle cose; e senza immunità e privilegî di sorta. Egli è necessario poi non trasandar mezzo alcuno per promuovere, ed adottare utili invenzioni, ed espedienti, tanto pel fine umanitario di rendere meno sanguinose, e crudeli le guerre, quanto per l'economico d'abbreviarle. Tuttogiorno rileviamo con soddisfazione i rapidi progressi degli studî politecnici, e sarebbe pecca gravissima del governo non profittarne (1).

Per le Nazioni che estendono il loro dominio anche sui mari, e le cui frontiere marittime richieggono difesa, e custodia speciale occorre una flotta, ed un nucleo di forza navale. L'organica militare allora debbe provvedere alla regolare organizzazione della marina da guerra, sia materialmente, sia moralmente. In conseguenza per la prima parte saprà indettare le norme per i bastimenti disarmati—per quelli in allestimento, ed in disponibilità — per quelli in armamento. Provvederà al carico, ed al giusto materiale da tenersi a bordo, il quale, compresa la macchina motrice, deve approssimativamente eguagliare il quinto del dislocamento totale della nave armata. La fornirà poscia di argani con aspe — di trombe della sentina — di accessorî fissi allo scafo — di buglioli d'incendio — di re-

(1) E quì ci sia permessa altra parola di sentito encomio al governo Ottomano il quale in fatto di progresso non la cede ad alcun' altra civile nazione del mondo. Esso pel primo ha tratto profitto dalla recente invenzione dell'italiano Porta, adoperando per ora in Egitto sul Nilo, e e per le Piramidi le *scale-ponti*, utilissime per le manovre di assedio. Anche il governo Austriaco le à adottate.

dazzi, o piccozze — di paranche — di gherlini — di cavi sottili — di trombo guarnite — di àncore con ormeggio, etc. Più: di approvigionamenti — di dotazione per consumo — di vele, e tende — di palischelmi, e lance — di trombe a vento — di tettoie — di tende di disarmo — di parabordi — di alberatura — di bigotte — landre — ganci — golfari, e via, via. E poi le munirà di cannoni, e relative portello cannoniere— di ombrinali e impavesate — di timone — di deposito di polvere, granate, bombe, ed altre munizioni da guerra. Dopo allestitele regolarmente, o trasformate, detterà le norme per lo prove; e quindi, prove dell'arco del peso dello schifo — prove di stabilità — prove di velocità per mezzo del solcometro — prove della macchina sugli ormeggi.

In riguardo alla parte direttiva fisserà le regole per le attribuzioni, e responsabilità della Direzione degli armamenti — la disciplina del personale di custodia, e sue mutazioni—servizio della gente di custodia, e palombari — ormeggiamenti — specialità pei comandanti del bastimento ammiraglio — servizio sanitario — contabilità — consegna — discarico — sbarco, ed altro.

Da ultimo a promuovere la educazione tecnica, e regolare designerà i collegi di marina — di pilotaggio — di manovre marinaresche, ed i regolamenti proprî ed organici.

Capitolo VIII.

Oltre della finanza, e dell'armata bisogno primitivo per la conservaziono della società politica è la giustizia. Dessa è la base della vera eguaglianza, mentre l'ingiustizia mette tra gli uomini una differenza ed una rimarchevole disuguaglianza, onde ben disse Aristotile (1) *justum aequale, injustum inaequale.* Dessa è la base dei troni—il vero equilibrio mondiale—la pietra filosofale della Politica universale. Egli è un errore gravissimo ammettere che essa debba alle volte cedere alle supreme esigenze della ragion di Stato, ed è perciò che il libro del Mac-

(1) Magaz: moral: ad Nicomacum.

chiavelli si è ritenuto quale codice delle Nazioni! Fallace teoria! Il giudizio di Giuda sulla figlia Tamar — la sentenza di Manlio, come Generale — di Bruto, come Console, sui proprî figliuoli destano raccapriccio, ma saranno sempre plauditi, perchè atti eminentemente giusti. Ecco perchè il potere giudiziario richiede tanta garanzia — indipendenza — e rispetto dallo stesso Governo, imperocchè l'autorità dello Stato nel guarentire, e rispettare il potere giudiziario, guarentisce, e rispetta sè stesso: un opposto indirizzo mena difilato al suicidio politico!

Anche lasciando da banda le apoteosi, e le celesti assimilazioni che Platone — Aristotile — Seneca — e Tullio con la schiera tutta dei filosofi antichi, fecero della Giustizia, ne disamineremo profondamente l'assenza, e lo sviluppo, e senza fallo sarem convinti, che dessa è la parte più importante del Diritto Politico, e che senza di essa mancherebbe positivamente l'anima, e l'esistenza degli Stati. Oggidì non vi è Nazione che non riconosca questo sublime, ed indeclinabile principio, e tutte hanno con ogni studio procurato renderne più proficuo, e regolare lo esplicamento, e fra tutte l' Impero Ottomano nulla trascura per migliorare la sua legislazione, ed i suoi istituti giudiziarî. Il governo infatti altro non è, che la idea astratta del potere sociale per la conservazione dell'ordine, ossia per ottenere la giustizia: ora se questa o mancasse, o fosse molto imperfetta, mancherebbe lo scopo, e la ragione dell' esistenza, e conservazione del Governo.

La ragione dell' impero è riposta nel fine, che i diritti di natura siano salvi tra gli uomini, quindi la necessità di una Sovranità, che li faccia rispettare anche per mezzo della forza (1)—*Jura inventa metu injusti fateare necesse est* (2), cioè che il timore dell' ingiustizia à reclamato la sanzione d' una legge positiva (3) — L' *Imperium* adunque è costituito dal diritto naturale, perchè ne è l' esplicazione pratica, ed il freno

(1) Cic: de legibus I.

(2) Oratio — Lib. I. Sat. III. ver. 3.

(3) *Est lex justorum, injustorumque distinctio, ad illam antiquissimam, et rerum omnium principem, expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur* — Cic. de legibus lib. II. Cap. 13.

all'ingiustizia: *imperia juris tuendi caussa esse constituta.* L'umana razza divisa, e suddivisa in tante società non poteva attribuirne il potere che al Capo del governo legittimamente costituito. I magistrati che applicano, e fanno eseguire le leggi emanate, in nome di quello, dal potere legislativo, esercitano l'impero per espresso mandato dell'autorità suprema: *potestatis verbo plura significantur in persona magistratum imperium,* come indettava la legge romana (1).

Da questo sommo principio discende la conseguenza che la legge sanzionata, e promulgata (2) diviene obbligatoria per tutti coloro, che fanno parte dello Stato (3), mentre, come osserva Puffendorf, anche quelli, che ànno trasferito il loro domicilio all'estero si presume vi abbiano prestato speciale consentimento.

La Scienza Politica, ossia la suprema ragione dei civili governi, come definivala Vico, abbraccia nella sua vasta estensione anche la *Giurisprudenza*, ch'è « la scienza delle regole di » diritto, secondo i suoi principî, e le sue sorgenti ». Essa non consiste nella semplice legge scritta, ma nell'alta filosofia, e nella cognizione universale del giusto, e dell'equo. Ciccrone la riponeva nella profonda scienza della filosofia del diritto (4); e Vico non solo in questa, ma anche nella storia, e nel criterio del fatto (5). Bacone infine riteneva che non poteva esistere diritto privato senza la suprema cognizione del pubblico diritto (6). La Scienza Politica adunque non avrebbe giammai raggiunto il suo scopo se non avesse abbracciata nella vasta sua esplicazione, ed estensione la Giurisprudenza, ch'è l'attuazione della tutela sociale, tanto del diritto privato del cittadino, che dell'ordine pubblico interno.

(1) Leg. 215. Dig. de ver. sig:

(2) *Sanctio et veluti vox divinae mentis, qua Deus homini justum aeternum fatur, et dictat* — S. Agostino de Civ: Dei — Lib. V. cap. 9.

(3) Henr. Coccejus ad Grotium.

(4) *Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam putas*—Cic. de leg.

(5) *Itaque Iurisprudentia universa coalescit ex partibus tribus philosophia, historia, et quadam propria arte juris ad facta accomodandi* — Vico — Lib. de univ: jur. uno prin: et fine.

(6) *Jus privatum sub tutela juris publici latet.*

Se per gli organi della interna amministrazione rilevammo suprema la necessità di elezioni severe, e rette, quanta severità e rettitudine non debbe reclamarsi per lo esercizio del cómpito più grave della Sovranità, qual' è l' amministrazione della giustizia? Di quanta probità — sapienza — rettitudine non debbe rifulgere la magistratura? Se per ogni altra funzione è riprovevole l' ignoranza, e l' immoralità, come giustificare l' epiteto di *piscinario* ad un Sacerdote della giustizia? (1). Egli sarebbe troppo desolante dover ricorrere spesso a severe misure repressive, ed applicare, come pei degeneri senatori romani rei di *ambito*, le leggi Acilla — Calpurnia — ed Aufidia! (2).

Leibnitz richiedeva nei giureconsulti l'alta scienza della legislazione, da lui detta *Nomotesia* (3), la quale poggia sull' intero complesso dei motivi di fatto, e di ragione, il cui principio è la giustizia, ed il benessere generale dello Stato — lo scopo il vantaggio particolare — il mezzo la pubblica amministrazione. All'uopo prescriveva lo studio profondo del diritto pubblico, e delle speciali competenze di tutte le autorità costituite. In secondo luogo l' esame, e l' ermeneutica esatta di tutte le leggi dell'amministrazione in riguardo al cittadino, ed in relazione con quelle della economia, e della istruzione pubblica. Da ultimo l' esercizio della giustizia civile — criminale — ed amministrativa per lo mantenimento, e tutela dell' ordine e dell' equilibrio interno, della vita, e prosperità dello Stato. Cotesti tre studî, associati all' arte, ed all' abitudine di dedurne le conseguenze, formano il vero giureconsulto pratico, ed illuminato, ed il magistrato dotto, ed intelligente. Cotesti studî profondi resero celebri Cicerone — Papiniano — Ulpiano — e Paolo fra i Romani; Bacone in Inghilterra; Filangieri — Sarpi — Turamini — Vico e molti altri

(1) Cicerone in talune lettere ad Attico dà questo nome a quei Senatori che si erano resi indegni della eminente carica da essi occupata.

(2) Vedi su queste leggi Dion Cassio. — La divina sapienza insegna nell' Ecclesiastico: *Noli quaerere fieri judex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates; ne forte extimescas faciem potentis, et ponas scandalum in aequitate tua.* Cap. VII. v. 6.

(3) *Alter Iurisconsulti in casibus decidendis oculus est nomothesia*—Leibnitz

in Italia; Daguessau — Lamoignon — Talon — Montesquieu, e Portalis in Francia.

I principî della giurisprudenza, secondo Aristotile nell'Etica, promanano dalla *divina* filosofia, imperocchè gli argomenti metafisici di quel filosofo la stabilivano come parte principalissima dell'umana sapienza, anzi come la stessa *sapientia*, onde la diffinì *divinarum, ac humanarum rerum notitia.* Platone elegantemente l'appella *hominum consumatrix*, perchè perfeziona amendue le interne parti dell'uomo, cioè la mente con la verità, e l'anima con la virtù (1). In generale poi la giureprudenza per la scuola stoica non differiva da *sofia*, ossia dalla sapienza, onde la si disse *notitia divinarum et humanarum rerum* (2); e quindi i giureconsulti romani, che quasi generalmente quei principî professavano, non la giudicarono diversamente (3), se non che per maggiore determinazione del suo fine vi aggiunsero *justi, injustique scientia.* In seguito la si volle meglio individualizzata, e senza scemarne la importanza, e l'origine, i seguaci della scuola peripatetica la dissero *habitus per quem homines justa volunt, et agunt,* quasi accennando più alla sua pratica applicazione, che alla sua significazione. Ecco perchè Cicerone definì la giustizia l'abitudine di dare a ciascuno il suo, salva sempre la comune utilità (4), e così ebbe origine la distinzione dell' *injuste agere, et agere quod injustum est* ed altre, che sarebbe inutile ripetere quì.

Altri definirono la giustizia la scienza del buono e dell'equo *(scientia boni et aequi)*, però il Buddeo ed il Duareno spiegarono con molta evidenza, che per buono ed equo debba intendersi propriamente l'arte dell'equità insegnata da Aristotile, e dallo stesso chiamata « correzione della legge » in contrapposto del *summum jus*; cioè quel *jus callidum et versatum, quod verbis, et literis nitatur*, e che tende all'interpretazione del diritto scritto, e della mente del legislatore (5).

(1) Vico — de uno univers: jur: prin: et fin:

(2) Seneca — de benef. IV. 12. il quale per questi principî disse *lex est justi et injusti regula.*

(3) Leg: 1ª §. 1° de just. et jur:

(4) *Iustitia est habitus animi, communi utilitate servata, suum cuique tribuhens, dignitatem.* Cic: de Iuvent. Lib. II.

(5) Cic: Orat: pro Caecina.

Puffendorf distingueva la giustizia morale *personarum* dalla giuridica *actionum*, nel senso, che la prima riguarda semplicemente la libertà del volere dell' agente, vale a dire l'intenzione, o che fà tranquilla la coscienza: la seconda che mira invece all'effetto delle azioni, senza investigare se siano adempimento d'una obbligazione — esecuzione d'un giudicato— o il solo amore della giustizia (1). Questa distinzione tutta filosofica riportata anche dal Grozio, e dal Noodt potrebbe avere più influenza nella giustizia punitiva in particolare, che nella giustizia in generale, pure non è del tutto inutile ricordare coteste massime di profondo studio, che tanto onorano la sapienza degli antichi pubblicisti.

Il Turnebus, il Contius ed altri vogliono che gli epiteti di *costante* e *perpetua* attribuiti alla giustizia, derivino dalla stoica arroganza; eppure noi, benchè non ci professiamo seguaci della scuola stoica, affermiamo, che bene, ed esattamente si attribuiscono alla giustizia coteste qualificazioni. Ed invero tutt'i filosofi dell'antichità l'àn fatta sempre consistere nella costanza del proposito (2), e Plutarco (3) dice, che le nostre azioni non solo debbono essere oneste e giuste in loro stesse, ma il consiglio e la deliberazione, da cui sono indettate, debb' essere stabile, ed inconcusso (4): locchè traduce perfettamente la distinzione della giustizia del Puffendorf, innanzi riportata. Aggiungeremo ancora a conforto della nostra tesi, che filosoficamente, o razionalmente nell'idea della giustizia van comprese la costanza, e la perpetuità; imperocchè costante —perpetuo— universale è il bisogno della giustizia, e come insegna Seneca, dessa è cosa sacra, ed inviolabile. Per essa stà il diritto— l'ordine — la sicurezza dell'uomo, e dello Stato; violarla e manometterla è distruggere la Società tuttaquanta, è vilipendere

(1) Puffendorf — de offic: homin: — Grotius — de jure pacis ac belli Noodt — Probat.

(2) το βεβαίως *operare* e ἀμεταχινήτως *firmiter, et immutabiliter*—Aristotile nell'Etica.

(3) Plutarco — Vita di Timoleone.

(4) *Constans et perpetua ratio vitae, quae est virtus. Sacra res est justitia, alienam bonorum spectans nihil ex se petendo nisi usum suum* — Seneca.

il diritto sacrosanto dell'umanità. Dunque la giustizia debb'essere costante, è perpetua (1).

Determinata l'essenza — i caratteri — il fine della giustizia, e della giurisprudenza (che n'è l' applicazione, e che designa propriamente i concetti giuridici della legge applicata) vediamone lo svolgimento, sia in riguardo al mantenimento dell'ordine interno dello Stato; sia in esplicamento, ed applicazione ai fatti ed interessi privati dei cittadini. La prima, che forma la parte più nobile, ed elevata della giurisprudenza, è l'organamento per l' amministrazione della giustizia punitiva. L'altra riflette la giustizia civile, e commerciale.

La legge positiva modera l'arbitrio dell'uomo per l'inviolato esercizio della libertà nella sfera dei diritti, e dei doveri reciproci dei cittadini nello Stato. L'infrazione di questa legge costituisce la colpa: la legge penale adunque reprime l'infrazione della legge positiva, d'onde l'adagio *nulla poena sine lege — nulla poena sine crimine — nullum crimen sine lege*. Il potere giudiziario applica la pena al misfatto, ossia esercita la giustizia punitrice. Cotesto potere rappresentato da varî corpi organici sotto la direzione centrale della Giustizia, è diffuso dal centro dello Stato fino all' estremo limite del territorio, e mentre tutti gli altri ordini costituiti sono revocabili, ed amovibili *ad nutum*, il solo corpo giudiziario è guarentito dalla inamovibilità, imperocchè non essendo rappresentanza politica, ma nucleo, e propugnacolo indeclinabile dell'equilibrio sociale, nella sua indipendenza racchiude l'elemento essenziale della sua forza e ragion di essere, vale a dire la giustizia. Quindi, come questa, anche la magistratura è sacra ed inviolabile — è costante ed universale; *sacra res constans, et perpetua.*

La progredita coltura, e civiltà dei tempi, ed i profondi studî del Beccaria—del Carmignani—del Pagano—del Rossi—del Nicolini ànno dato altro indirizzo più logico, e più conducente alla qualità, ad al grado di penalità. Banditi il *cibicem pro cibice*—la composizione pecuniaria — il sacco del parrici-

(1) *Tu regere imperio populus Romanae memento*
Has tibi erunt artes, pacique imponere morem,
Parcere subjectis, et debellare superbos.—Virgilio—Aen: VI.
Justitia enim perpetua est, ed immutabilis—Liber Sapientiae—Cap. I. 15.

da — le torture — le ordalie — i giudizî di Dio, la *criminum omnium coercitio* (come l'appella Aristotile) si è ridotta a canoni filosofici ed universali. Oggi è da tutti risaputo che essa à il duplice scopo di correzione, e di esempio (1), e che la colpa, ossia la infrazion della legge, trae la sua genesi unica, e profonda dalla coscienza; e quindi, al dire del Gans, il miglior mezzo, e più efficace di prevenzione è la moralità e la educazione. La moralità presuppone la religione; l'educazione la pubblica prosperità; dunque la diminuzione dei reati dipende dallo sviluppo della religione, e della prosperità dello Stato.

La repression della colpa, e correzione dell'umanità si opera sù ciò ch'è attributo dell'umanità stessa con la privazione parziale o totale; la colpa è un male, la riparazione adunque si deve operare con la privazione d'un bene; dunque ogni bene può formare materia di penalità (2), e poichè il male della colpa lede i beni dell'umanità, cioè la vita — la libertà ed integrità—la proprietà, anche la riparazione, ossia la pena, deve colpire la vita—la libertà — la proprietà del colpevole. E questo principio di reintegrazione è logico, e razionale.

Che la società per la reintegrazion dell'ordine, e della sicurezza comune, possa disporre della libertà, e delle sostanze dell'autor della colpa è evidente, ed innegabile: ma che essa abbia il diritto sulla vita dell'uomo, è la più grave e difficile questione della Scienza penale; ardua — dibattuta — e non ancora decisa questione, intorno alla quale tanto si è detto, e molto ancora si dirà, imperocchè l'è una di quelle tesi, che quantunque universalmente risoluta, risorge però sempre nuova, e discutibile.

L'origine di questa pena, antichissima quanto la società, s'incarna al principio razionale, e generale del diritto di punire, e benchè variamente esplicata ed attuata fra le nazioni, è ben rare volte scomparsa dai codici penali. La croce, o il palo—l'aculeo, o la propaggirazione—il rogo, o l'annegamento — il laccio o la scure — il patibolo, o la macchina di Guil-

(1) *Poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributivae.* S. Tommaso.

(2) Rossi — Tratt. di D. P. Vol. II. lib. 3.

lotin, ànno accompagnato quasi sempre il simbolo della giustizia criminale.

Noi per fermo non andremo ripetendo, per corredo delle nostre politiche riflessioni, tutte le dotte, e profonde argomentazioni, che nell'un senso e nell'altro tanti ingegni sommi e gagliardi han registrate nei memorandi annali della sapienza giuridica. Proseguendo le nostre indagini analitiche, e puramente razionali, ne esprimeremo i risultamenti con franchezza, e con coscienza. Prescinderemo affatto dalla storia e dall'autorità, elementi eterogenei alle discipline filosofiche; tanto più rigetteremo qualsiasi preoccupazione passionata e partigiana, che nella specie riescirebbe assolutamente ingiustificabile, ed inconcludente. Diceva Pascal, che un picciol granello di sabbia messo in un modo piuttosto che in un altro—una mosca che ronza, intorbidano, e distraggono spesso la più forte intelligenza (1). Noi seguiremo fedelmente l'insinuazione del Carmignani, che la questione sulla pena di morte chiamò *areopagita*, cioè da discutersi nelle tenebre senza consiglio di umanità.

È sommo principio di religione, che a nessun uomo sia lecito torre la vita al suo simile (2); eppure quel Codice eterno, ed immutabile, sanzione veramente sublime della ragion naturale, comanda la uccisione dell'idolatra (3)—del figlio irriverente (4)—dell'adultero e dell'incestuoso (5)—del bestemmiatore (6)—dell'omicida (7), e via via, reclamando per lo bene generale della società « occhio per occhio—dente per den-

(1) Pascal — Pensieri.

(2) *Non occides* — Esod. 20. 13. Math. 5. 21.

(3) *Si quis dederit de semine suo idolo Moloch morte moriatur: populus terra: lapidabit eum.* Levit. 20. 2.

(4) *Qui maledixerit patri suo, aut matri morte moriatur* — Exod. 21. 17— Prov: 20. 20. Math. 15. 4, — Marc. 7. 10 — Levit. 20. 9.

(5) *Si moechatus quis fuerit cum uxore alterius, et adulterium perpetraverit cum conjuge proximi sui morte moriantur, et moechus, et adultera.* Deut. 22. 22 — Ioan. 8. 5 — Levit. 20. 10. — E così per lo incesto, e reati contro natura *vivus ardebit cum eis, nec permanebit tantum nefas in medio vestri.* Ibid.

(6) *Educ blasphemum extra castra, et lapidet eum populus universus.* Ibid.

(7) *Qui percusserit et occiderit hominem morte moriatur.* Exod. 21. 12.

te (1) » — Eppure nei suoi dettati umanitari, e generosi quella legge divina proclama « *quoniam Deus mortem non fecit, nec laetatur in perditione vivorum!* (2) » Oggidì la società è più tenera della vita degli assassini, e più disumana verso l'onesto cittadino!

La ragion naturale prescrive non fare agli altri ciò, che per sè non si vuole, e fare invece quel che per sè si brama. Però insegna pure che per la legittima difesa della propria persona, e del proprio onore sia lecito respingere l'ingiusto aggressore, anche uccidendolo; ciò che costituisce il *moderamen inculpatae tutelae* (3). Ora si reclama cotesta teorica in prò del cittadino, mentre poi se ne contrasta alla società il diritto. Ciò è contradditorio.

Osservammo innanzi, che nella costituzione degli Stati l' uomo soggettò sè stesso, ed i suoi attributi al potere costituito, per la custodia della sua vita e delle sue sostanze; ora mancare all'esercizio di questo diritto, ed all'adempimento di questo dovere da parte dell' autorità governativa sarebbe mancare al fine della sua istituzione — restringere la sua potestà, anche oltre la spontanea e volontaria concessione della Società — compromettere, mediante inopportuna moderazione, la sicurezza della generalità.

Il diritto delle genti non solo permette, ma impone toglier violentemente la vita all'uomo, quando sia nemico ad occasione di guerra. Ma chi si ribella alla Società, ed a danno dell'umanità viola la legge positiva turba l' ordine — compromette la sicurezza pubblica—diviene nemico della società, e vi costituisce uno stato di guerra interna, ed insidiosa. La società, lesa dal male gravissimo ed irreparabile della colpa, à maggior diritto uccidere questo pubblico nemico fellone, e temerario, che privar di vita il coraggioso soldato, che combatte per lo bene ed ordine del suo paese. La società, aggredita dalla pericolosa insidia del misfattore, ha il diritto respingere la violenza con la violenza, imperocchè essa si trova nello stato dell' in-

(1) *Fracturam pro fractura—oculum pro oculo—dentem pro dente restituet; qualem inflixerit maculam, talem sustinere cogetur.* Exod. 21. 24—Deut: 19. 21 — Math. 5. 38. Levit. 24. 20.

(2) Sapien. 13. Ezech. 18. 32 et 33. 11.

(3) Vedi Heynnecio e l' Harens.

colpabile tutela. Il potere costituito, vindice, e custode zelantissimo del bene, ed integrità di ciascun cittadino, à il dovere indeclinabile fare quello che l'uomo solo avrebbe diritto fare per la tutela di sè stesso, e dei suoi attributi. Non farlo è prestare assenso al misfatto—è rendersi complice del misfattore—è legittimare l'esercizio della vendetta privata, esautorando la pubblica. L'evidenza di questo principio convinse fino Gioberti (1) e Rousseau (2) della suprema necessità di siffatta pena.

Non addurremo riflessioni di convenienza, e di prudenza nel doverla perlomeno restringere in angustissimi cancelli — non ragioneremo dell'impossibilità di repressione di certe nature pervicaci, o ferocissime — non presenteremo la traccia sanguinosa di odio, e di delusa vendetta, fomite prepotente, ed ordinario di reati maggiori — non rammenteremo che la cancellazione di uno degli elementi sustanziali del sistema, e del diritto di punire, cioè l'esemplarità, diverrà incitamento prepotente a delinquere, e che la debolezza del legislatore, darà spinta alle passioni ed alla malvagità. Nulla di tutto questo: osservazioni politiche ed umanitarie sono perfettamente estemporanee alla nostra areopagita questione. Tampoco proporremo a conferma i grandiosi e salutari effetti che produssero nella coscienza e moralità pubblica i severi *esempi* (3) di Sparta, di Atene, e di Roma. La ragione, e la scienza inculcano la suprema necessità della pena di morte.

Gli apostoli della teoria contraria partono da opposti principî, ed a nostro credere tre cause erronee, ed illogiche, che si appalesano in fondo alla tesi che sostengono, son quelle appunto, che ne trascinano il convincimento. La prima è una causa tutta umanitaria, che in materia di giustizia criminale è assurda. Nel discutere coteste questioni bisogna spogliarsi d'ogni sentimento di pietà, bisogna ragionare con la mente, e non col cuore: la benchè minima dose di compassione snatura ed altera la giustizia sociale, e pone una considerevole disuguaglianza tra i diritti della società, ed i diritti dell'individuo. Ecco perchè Carmignani reclamava la qualità di areopagita

(1) Gioberti — Protologia Vol. II.
(2) J. J. Rousseau — Contract Social.
(3) In Grecia le pene severe erano propriamente chiamate *esempî*.

per discutere siffatta questione; vale a dire la qualità di giudice, e giudice severo — Spartano — insensibile ad ogni affetto, e a qualunque debolezza. Cotesta causa inopportuna in materia di pene è falsa, imperocchè allora sarebbe necessario distruggerle, ed abolirle tutte, abbandonando alla giustizia Divina la cura di punire, alla Sociale quella di compatire, e di compiangere la sciagura del delinquente, e delle vittime. Pietà, ed umanità parziale, ed ingiusta pel primo: oltraggianto, e vigliacca per queste, è opera indegna della potestà legislatrice!

La seconda causa è tutta politica, imperocchè si crede che l'estremo supplizio, e la scure del carnefice sieno distintivi esclusivi dell'assolutismo, ed emblemi della tirannide, mentre quanto più libera è la forma del governo altrettanto più severe debbono essere le pene. Ma indipendentemente da questo principio, egli è perlomeno strano nelle disquisizioni scientifiche interpolare l'eurema politico, e sottoporre all'aura mutabile, e passeggiera delle passioni i diritti supremi ed inviolabili della Società; l'elemento vitale della sicurezza, o prosperità dello Stato. Il primo Napoleone diceva, che «la scienza non à partiti politici» e quando la ragione giustifica, o consente pienamente una verità universale, ed assoluta, perchè lasciarsi abbacinare da pericolose preoccupazioni?

La terza causa è un lontano riverbero di materialismo, che nostro malgrado ci trattiene nella breve cerchia di questa bassa natura, oltre della quale ci fà paura l'ignoto, e l'infinito. Per chi teme che tutto finisca con la vita, è giusto lo spavento troncarla prima del suo termine naturale; ma quando si consideri l'esistenza come un bene, di maggior pregio sì, ma egualmente precario e transitorio che la libertà e la proprietà, scomparisce allora quel distacco sproporzionato—infinito—vertiginoso tra la privazion della vita e la privazione d'ogni altro bene. Veramente non intendiamo esagerar questo concetto tanto da meritare l'enfatica espressione del Tommaseo «che la morte è quasi battesimo per rinascere» ovvero che la si debba considerare quale un bene pel reo, cui si schiude una vita migliore. Sosteniamo solo, che, quando la pena di morte è giustamente applicata, non v'è di che raccapricciare, sia pel legislatore, sia pel giu-

dice, più di quello ch' il faccia la perpetua tormentosa prigionia, che spesso consiglia il suicidio come termine, e ristoro ad un male immenso, ed irreparabile, ovvero procura a lenti sorsi una morte più straziante della mannaja del carnefice!

Non confuteremo per ultimo tutte le riflessioni di conseguenze — di inconvenienti — di pericoli, messi innanzi dai sostenitori dell'abolizione totale della pena di morte, imperocchè protestammo voler guardare la tesi razionalmente, e nei suoi principî, non nelle conseguenze, ed applicazione. Ripeteremo solo, che vale lo stesso per qualunque genere di pena, la quale essendo una riparazione, sempre imperfetta, non può non produrre inconvenienti. Il nostro obbjettivo è la Società, e la reintegrazion dell'ordine. L'uomo individuo, parte di questo grande essere collettivo, senza trasformarsi nel *fenomeno* di Fichte, ovvero nell' *hoecceitas* del Duns-Scott, impegna la sua esistenza — la sua libertà — le sue sostanze alla tutela della umanità collettiva, e lo Stato, legatario solenne ed irrevocabile dei suoi diritti, e della sua conservazione, non potrebbe essere ingiusto per una malintesa, e pusillanime pietà. Il pietoso cerusico che non tronca il membro guasto, e cauteriato, compromette l' esistenza, ed uccide l' intero corpo. Non domandiamo adunque con qualche dotto pubblicista contemporaneo « se anche efficace, e necessaria la morte è essa morale?! » Lasciamo nei Codici cotesta suprema garantia della Società, e facciam voti con Platone che « in una costituzione perfetta le pene non sarebbero necessarie! » (1).

Per quel che abbiamo osservato, potremmo anche con ragione conchiudere, che la maggior guarentigia della libertà dei cittadini sarebbe riposta nella severità delle leggi penali. L'indulgenza, e l'umanità pel reo, è la più grave e pericolosa ingiustizia alla Società. Se il malfattore è scusato, il cittadino

(1) Mentre tanto generalmente si reclama l'abolizione della pena di morte, massime in Italia, si annunzia l' ammutinamento dei reclusi nel bagno di Finalborgo (Genova), avvenuto nell'aprile del 1870, che per essere represso fù necessario ricorrere ad una scarica di moschetti d'onde ben 37 ne restarono colpiti. Come giustificare questo fatto se la pena capitale fosse stata abolita? ovvero con qual' altro mezzo reprimere quella sommossa pericolosa?

onesto è minacciato. Però non bisogna esagerar troppo cotesto principio salutarissimo, se esattamente inteso. Bisogna ricordare l'avvertimento di Seneca che « spesso il gran rimedio della severità delle leggi diviene infruttuoso, quando lo si adoperi troppo » (1). Il saggio legislatore, tenendo presenti le passioni — l'indole — le condizioni speciali dello Stato, saprà esser severo, quando necessario, preveggente, e giusto, rammentando sempre che *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur* (2).

Bacone, e tutt'i pubblicisti affermano, che allora una legislazione è più perfetta, quando al giudice lascia minore arbitrio. Difatti legge significa l'opposto di arbitrio, e l'arbitrio distrugge la legge. Non inculchiamo già una legislazione casista, ma neppure una legislazione arbitraria. Formata la scala dei reati, sarà delineata la scala corrispettiva delle pene con la minor possibile latitudine. Quando si concede grande latitudine alla pena si vuol essere indulgente — si vuol essere arbitrario — si vuol essere ingiusto. Indulgente, perchè si guarda la colpa più subbjettivamente, e psicologicamente, che obbjettivamente, ed ontologicamente; ed ecco perchè le pene appajono sempre esagerate, ed esorbitanti; e difatti guardata la colpa soggettivamente, non potrebb'essere umanamente punita, chè *cogitationis poena nemo patitur;* in conseguenza da questo punto di vista la legislazione non solo sarebbe indulgente, ed imperfetta, ma benanche erronea, e fallace. Si vuol essere arbitrario, poichè non si terrà soltanto presente dal giudice il colpevole, e la società — l'offensore e l'offeso — il delitto e la punizione, ma subentrerà necessariamente qualche elemento eterogeneo, personale, o casuale, che renderà il giudice legislatore, assegnando una pena arbitraria. Si vuol essere ingiusto, perchè uno stesso reato accompagnato dalle identiche circostanze, sarà in vario modo punito, a seconda della severità, o mitezza dei giudici. Ammettere dunque gran latitudine nella gradazione delle pene è una delle più salienti imperfezioni della legislazione scritta.

(1) Seneca — De Clem. Lib. I. cap. 21.
(2) Platone in Pitagora — Aristot: in Polit. Lib. VII.

Si è maisempre declamato, e si declamerà sempre *quid leges sine moribus vanae proficiunt?* (1) e noi sin dal principio inculcammo quale freno prepotente al malfare, la moralità del popolo — la prosperità dello Stato — il pauperismo distrutto. L'educazione delle masse, il rispetto alla religione, l'incremento economico, il lavoro, sono gli argini sicuri, che scemano la sorgente dei delitti. La severa punizione dei malfattori, ed il rigore delle leggi repressive moderano le passioni. Le buone istituzioni allettano al bene. Alfieri diceva che non basta che l'uomo sia onesto per fare il bene; egli è necessario che vi sia la buona istituzione, che gl' impedisca fare il male. Non era strana adunque la pretesa del filosofo di Stagira, quando voleva, che la giustizia si fosse appoggiata sù due piedi; l' uno delle pene, e l'altro dei premî. Egli è voler veramente attuate le platoniche utopìe pretendere, che la società si accontenti del solo premio che dà la virtù: l' umanità à bisogno di qualche cosa di più della semplice interna soddisfazione del bene, ed è falsa e fugace illusione fondare sù tale filosofico concetto la base delle politiche istituzioni! . . . All' impronta incancellabile d'universale esecrazione, che la legge *Remmia*, ed il marchio scolpiscono sulla fronte dei malfattori (2), è necessario contrapporre le provvide costituzioni di Antonino Caracalla, di Costantino (3) perchè si dìa il giusto premio all'onesto e virtuoso cittadino. Lo spettacolo del patibolo — dell'ergastolo — della deportazione — della confisca da un canto; la speranza d'un guiderdone — d'un grado sociale — d' un attestato onorifico dall' altro, incitano efficacemente alla virtù — alla temperanza — all'osservanza delle leggi.

Abbiamo accennate fra le pene la *confisca*. Benchè da un

(1) Orazio III. Ode 23.

(2) La legge *Remmia*, o *Memmia* di età incerta ed antichissima stabilì l' inustione della lettera K sulla fronte del calunniatore d'un innocente.

(3) La costituzione di *Antonino Caracalla* menzionata nella leg. 17. ff. *de statu hom:* accordava la cittadinanza romana agl'ingenui benemeriti dell' impero. La legge poi di *Costantino* contenuta nella leg. 6. Cod. *de profess. et medic:* concedeva l'immunità d'ogni peso, alloggio, e salario ai celebri medici, dottori di leggi, ed altri professori, per comune emulazione e stima.

secolo circa scomparsa dalle moderne legislazioni d'Europa, dessa è gastigo logico — giusto — salutare. L'insigne Rossi dimostra che ogni bene può formar materia di penalità; perchè le sostanze, e la fortuna degli uomini malvagi non potrebbero essere confiscate per punizione? *In eo puniet quo peccetur* diceva il Savio, e veramente, se per lo stato agiato si è potuto più agevolmente perpetrare il malefizio, sarebbe somma giustizia togliere al colpevole cotesto mezzo pericoloso di disordine, invertendolo a profitto della classe onesta e virtuosa. La molla dell'interesse è spesse fiate la più atta a contenere nei limiti del giusto, e dell'onesto gli uomini perversi e prepotenti. La legislazione dei Longobardi accolse, è vero, troppo genericamente questo principio, ed estese la composizione a tutt'i reati, fino ad improntare un valore pecuniario alle varie classi dei cittadini: ma la perdita del feudo pei baroni convinti di fellonia, e di perduellione, fù una pena molto provvida, ed efficace nel medio-evo.

L'obbiettare a cotesta teorica la personalità esclusiva del delitto, e l'assoluta abolizione della qualità infamante nelle pene non può punto menomarne la importanza. Razionalmente la pena rende incapace il condannato, ed anche la privazione, ed interdizione dei diritti, e la diminuzione di capo è sanzionata dalla logica, e dalla legge, quale conseguenza, ed accessorio della penalità. Dunque se la privazione dei diritti civili, e politici è giusta e legale, quantunque colpisca indirettamente anche la famiglia del condannato, perchè la confisca dovrebbe esserne eccettuata? I soli beni di fortuna avrebbero forse la virtù tergere nella posterità l'ignominiosa macchia, che il delitto impronta ad un nome, o invece non la fanno più indelebile, e profonda? Ordinariamente tra le passioni l'ambizione, e la sete di ricchezza trascinano al misfatto. Ma se tra l'uomo e la colpa si frapponesse lo spettro straziante della miseria, oh! quanto provvidamente si spegnerebbero a tempo i feroci proponimenti! La fortuna dei cittadini ipotecata dalla legge penale sarebbe la più sicura garantia dell'ordine pubblico, e della tranquillità sociale!

Cogitationis poena nemo patitur, e *in maleficiis voluntas spectanda* sono i due canoni cardinali di tutto il sistema penale.

In essi, non si rileva mica quella contraddizione, che da taluni si vorrebbe, ma invece si racchiudono gli elementi necessarî per costituir la colpa, cioè l'elemento subjettivo ed objettivo — la volontà e l'azione — il disegno e l'effetto reale. L'uno senza l'altro, e questo senza quello non danno luogo ad imputazione, e non possono assolutamente costituire la colpa capace di pena. Il semplice conato prossimo, o remoto del Romagnosi non può avere giammai le proporzioni della volontà, e dell'atto perfetto. Ecco perchè gl'infanti (1) — i mentecatti — gl'imprevidenti non souo imputabili come i volontarî misfattori.

Perchè un reato potesse punirsi debb'essere innanzi tutto provato, in couseguenza Carlo V. nelle sue costituzioni insisteva sulla grande necessità che alle pruove giudiziarie fosse data tutta l'evidenza di cui possono essere suscettibili (2). Egli è vero che il sistema probatorio in materia criminale difficilmente può poggiare sù elementi scritti, e quindi il processo inquisizionale penale poggia per lo più sù pruova orale; peraltro le attestazioni debbono essere spontanee — verosimili — immediate. Per popoli morali e credenti il giuramento è la più grande garenzia della verità—per popoli corrotti, e miscredenti è uecessario inuanzi tutto dimostrare la probità dei deponenti. Il conquesto delle parti offese è elemento, e mezzo di pruova, e non già pruova; come l'interrogatorio dell'imputato non può essere giammai pruova di accusa, ma mezzo di difesa, quando volontariamente richiesto.

La pruova indiretta, o indiziaria potrebbe divenire la *sovrana* delle pruove, secondo l'espressione forense, quando non fosse confusa con le vaghe, e slegate argomentazioni — con le congetture — con le supposizioni e presunzioni. Se essa è una larva non le si potrebbe dare esistenza reale, ma diviene inoppugnabile ed evidente se rappresenterà quella traccia di sangue che segue il delinquente fin nel più remoto angolo del globo — quel raggio di luce abbagliante che lo addita fin nel profondo bujo della notte — quello spettro inesorabile che lo incalza, e lo persegue sino nelle viscere della terra —

(1) *Infantes, quia fari non possunt.*
(2) Robertson — Introduzione alla Storia di Carlo V.

quella voce terribile e straziante che esclama nel deserto *quid fecisti? vox sanguinis clamat ad me de terra!* (1).

Nella istruzione criminale non è mai abbastanza raccomandata la celerità. I giudizî eseguiti prima che le impressioni prodotte dalla colpa si cancellino, od affievoliscano raccomandano molto la giustizia — riescono eminentemente esemplari — non danno spettacolo di lenta, inopportuna, e meditata vendetta. Il processo accusatorio, ed il difensivo debbono essere contemporanei, e le prove di colpa o di scusa non possono essere dislegate, e successive. Una sollecita — esatta — complessiva — e pubblica istruttoria delle prove eviterà spese — equivoci — carcere preventivo — intrighi — e pericoli allo scovrimento del vero, ed alla giusta riparazion della colpa. Bisogna scrupolosamente conciliare le supreme esigenze della giustizia sociale con la inviolabilità individuale. Si eviti l'estremo della inconsulta pietà, e timidezza, senza declinare all'eccesso opposto, cioè si eviti che:

« *Purchè il reo non si salvi, il giusto pera* ».

Facemmo parola di pubblicità nella istruzione criminale, avvegnachè la crediamo assai propria, e profittevole alla giustizia, ed alla verità. In tale divisamento ci conforta l'opinione del Menochio, che appellò *pubblica demonstratio* il processo penale. Ed invero qual prò dal mistero, e dalla segretezza? L'inganno non potrebbe forse campeggiare egualmente quando l'inquisizione è segreta? la pubblicità nella dimostrazione del reato darebbe maggiore evidenza, e facilità allo sviluppo delle prove, imperocchè sarebbe la stessa coscienza pubblica che la guiderebbe, e non l'indirizzo (ben spesso equivoco, ed erroneo) che verrebbe da una esclusività, e riserva inopportuna, ed inefficace. Le ombre non producono, che ombre — il mistero non dà che tenebre, ed oscurità profonda — e la giustizia, e la verità àn bisogno di luce, e di pubblicità.

Quì cade adatta una brevissima osservazione circa l'organica giudiziaria.

L'ordine giudiziario per l'altissimo scopo cui tende è eminentemente privilegiato, e rispettabile. Esso impronta i so—

(1) Genesi — 4. 10.

lenni caratteri di Sacerdoti della giustizia, e di soldati della verità. Perchè sia serbata integra l'indipendenza e la fiducia di questo augusto ordine sociale, fà d'uopo investigare se la posizione finanziaria dei membri che lo costituiscono sia sufficiente a guarentirgliela, e se il trattamento ad essi assegnato dal governo possa per lo meno farla presumere. Qualora un governo non sapesse, o non potesse assumere tanta responsabilità (veramente grave e pericolosa!) egli è meglio imitar l'esempio di Roma, e rendere l'esercizio della maestratura un privilegio esclusivo dell' aristocrazia di nascita, e di fortuna, semplicemente ed esclusivamente onorifico.

La dottrina del magistrato giudiziario debb'essere altrettanto evidente, e fondata quanto la sua rettitudine. Le funzioni demandategli non possono, nè debbono essere promiscue, sibbene esclusive e distinte: il giudice amministrativo non può essere il giudiziario: nè il criminale civile: nè il commercialo chiamato a decidere le quistioni di culto. Però tra tutti la maggior prova di rettitudine — di sapienza — e di coraggio civile spetta al giudice inquisitore, imperocchè nelle sue mani è riposta la sicurezza sociale, e l'ordine interno dello Stato. Le sue funzioni vanno strettamente connesse a quelle di pubblico accusatore nei giudizî; che anzi provvido consiglio sarebbe e l'una e l'altra funzione riunire in un solo agente, avvegnachè la direzione — l'unità — e la rapidità dei procedimenti penali acquisterebbe assai più vigore che dislegata, e sconnessa: unica è l'azione del governo, unico esser dovrebbe lo esplicamento della sua forza inquisizionale.

In tal guisa, e sù coteste basi generalissime costituita una magistratura permanente — proba — e sagace tanto per la compilazione delle pruove, che per lo espletamento dei giudizî nel semplice, e razionale loro sviluppo (1), si rendono perfettamente inutili tante altre anomale, ed illogiche giurisdizioni, complicanti il retto ministero della giustizia. Non intendiamo parlare dei varî gradi giurisdizionali, pei quali debbe necessariamente cribrarsi il concetto razionale dei fatti, e delle ragioni, e l'in-

(1) *Conscientiam probamus, cui judicanda committimus* — Cassiodoro al Re Teodorico lib. IV. Ep. 28.

terpretazione della legge; stadî essenziali all'accertamento del vero, ed all'evidenza della giustizia. Sia la revisione di un giudice assolutamente, e differenzialmente superiore — sia la doppia conforme sentenza — sia la suprema revisione — sia qualunque altra via, anche straordinaria, di ricorso, egli è da riconoscersi sempre il gran vantaggio di questo sistema organico, quantunque in opposizione al parere di Ulpiano, il quale diceva: *nonnunquam appellatio res bene judicata in pejus reformat.* Però fissate le giuste regole per la competenza, ed i varî gradi giurisdizionali, come pure le attribuzioni speciali per l'istruttoria penale, a che moltiplicare le contraddizioni, e la facilità di errori con tante anomale ed inutili magistrature a discapito della giustizia — della celerità — della finanza? A che intralciare il rapido corso del processo criminale per tanti inqualificabili, ed illogici passaggi e revisioni successive? Cotesti anelli intermedî dislegati, e sconnessi, non perfettamente definibili, qual bene arrecano all'amministrazione della giustizia, ed alla serietà dei giudizî? Sono essi organi istruttorî o di semplice trasmissione — collegî giudicanti o meramente consultivi? I loro pronunziati ànno forza di cosa giudicata, ovvero si riducono ad un semplice avviso? Sono provvedimenti preparatorî, e quindi rivocabili, ovvero sono diffinitivi, e quindi irretrattabili? Sono tra loro magistrature gerarchiche, per conseguenza successive, ovvero parallele e di eguale competenza? Quando a cotesti postulati rispondano incongruenze, ed anacronismi; quando senza plausibile ragione, e vantaggio si è obbligati derogare alle regole generali dell'organica giudiziaria, fà d'uopo confessare l'inutilità della istituzione, e meglio convincersi, che non è giusto sacrificare allo spirito di novità, e di imitazione la scienza, ed il bene pubblico.

I funzionarî dell'ordine giudiziario adunque, perchè rispondano congruamente all'alto scopo della giustizia debbono riunire probità — sapienza — e coscienza. Se un solo di questi requisiti manchi è nientemeno compromessa l'esistenza reale e possibile dello Stato, imperocchè nel momento in cui il popolo avrà la fatale certezza, che il simulacro augusto della giustizia è una larva, ovvero una sfinge proteiforme, non avrà più alcun dovere riconoscere e sottoporsi all'autorità sociale,

la quale solo perchè giusta ha diritto esistere, ed imperare. Or se ad assicurare la coscienza e la probità del magistrato giudiziario è assolutamente necessaria la indipendenza, quando manchi il censo, ed un' agiata posizione, dovrà (non necessariamente, ma con molta probabilità) mancare quel sentimento di profonda imparzialità, senza del quale la giustizia non è che un nome vano. Più: nel magistrato bisogna assicurare un altro requisito ed è quello della opinione e della dignità, requisito strettamente attaccato ad una stima inalterabile sia del governo, sia universale. Ecco la necessità d'una magistratura permanente, e direttamente governativa.

Posto ciò, qual concetto scientifico — qual valore ed estensione reale — qual vantaggio certo dalla istituzione di giudici popolari — avventizî — gratuiti? Gravissima questione, non diversamente da quella sulla legittimità della pena di morte dibattuta, ed alla quale si è voluto perfino improntare un carattere politico.

La istituzione delle Corti di Assisie e dei giurati si è apoteizzata quale sicuro esplicamento, e sostegno della libertà, e del diritto criminale — quale ostacolo all'arbitrio, ed al potere assoluto — quale unica risorsa della giustizia; in maniera da stabilire quasi come dogma, che l'abolizione di questa istituzione importi dispotismo — ingiustizia — distruzione d'ogni garantia sociale.

Ma che cosa significa cotesta istituzione, ed è veramente ed essenzialmente popolare?

Carlo Dufresne nel presentarci la definizione della parola *Assisie*, ce ne dà la più esatta idea. Egli dice: *Assisae, et Assisiae dicuntur Comitia publica, conventus, et consessus proborum hominum a Principe, vel domino feudi electorum, qui pro tribunali jus dicunt, lites dirimunt, de rebus ad rem publicam spectantibus statuta conficiunt* (1). Dunque questa parola, che fin dai tempi degli Svevi denotava una specie d'imposta, ed era compresa nel numero delle collette (2), divenne poscia la denominazione del più alto, e supremo consesso, che l'autorità

(1) Dufresne—Gloss: ad scriptor: med: et infim: latin:—Assisa.

(2) Vedi Regest. di Federigo II. pubblicato dopo le Costituzioni del Regno pag. 325.

del Sovrano, o del feudatario avesse potuto delegare, per l'esercizio della prima magistratura dello Stato, o del feudo. Dalla riportata definizione risultano molti concetti, importantissimi alle nostre disquisizioni, ed all'uso odierno di tale istituzione.

Le Corti di Assisie, secondo ne insegna Dufresne, lungi di rappresentare un elemento popolare designano invece la rappresentanza d'un potere autonomo, ed eminente non solo, ma anche dispotico, se si valuti tutta la estensione ed essenza del diritto feudale. Le loro attribuzioni invece di restringersi alla semplice determinazione d'un fatto, e d'una ipotesi processuale, si estendono ad una generica maestratura (*jus dicunt*), e ad un alto potere legislativo, ed amministrativo *(de rebus ad rem publicam spectantibus statuta conficiunt)*; esse abbracciano non solo la giurisdizion penale integra e completa nei suoi concetti di fatto e di diritto, ma anche la civile *(lites diriмunt)*. Ciò in quanto alle attribuzioni delle Assisie: vediamo ora quali erano i requisiti per quelli che dovevano costituirle. Dufresne dice *comitia publica proborum hominum*, cioè un assemblea di probi cittadini, intelligenti per le alte funzioni ad essi demandate; indipendenti, ed incorruttibili per ragion del censo, in virtù del quale potevano essere ammessi, e classificati nei comizî, ovvero per ragion dell'emolumento che gli si attribuiva dal Sovrano o dal Barone.

È noto a tutti che Romolo distinse dapprima i cittadini romani in tre tribù, dette *Ramnensium* pei greci ed albani — *Tatientium* da Tazio re dei Sabini — e *Lucerum* da Lucio Ardeate, quali poi furono aumentate fino al numero di 35, distinte in rustiche ed urbane. Ognun conosce che nelle tribù rustiche mantenevasi il fiore della nobiltà romana, imperocchè dopo la milizia la più alta dignità era assegnata all'arte agraria, della quale i soli patrizî pregiavansi, mentre l'esercizio dei mestieri era abbandonato ai servi, ed all'infima plebe. Si sà pure che le tribù erano divise in curie sotto la dipendenza dei decurioni, e che tutto il popolo costituiva varie classi, distinte per ragion di censo, ed ogni classe suddistinta in centurie. Coteste classi àl numero di sei prima, e poscia di cinque, venivano determinate dal censo di 100 mila sesterzi e più per la prima: di 75 mila a 100 mila la se-

conda: di 50 mila la terza; di 25 mila la quarta; di 11 mila la quinta; e la sesta per ultimo comprendeva i poveri, ed i proletarî, o capi di censo. Ricordiamo ancora che i pubblici comizî, o conciliaboli erano formati dai rappresentanti di ciascuna curia per classe; e quindi, per le ragioni spiegate di sopra, non potevano mai prendervi parte nè i proletarî, nè gli artigiani. Per tradizione di tali classificazioni nel Diritto Municipale Napoletano troviamo la distinzione dei consiglieri e presidenti *dottori* — di quelli *idioti* — dei *titolati* ed *assistenti*, tanto presso il Sacro Regio Consiglio, che presso la Camera della Sommaria; e per la giurisdizione feudale, dopo che dagli Aragonesi fu concesso ai baroni il *mero*, e *misto impero*, riscontriamo le identiche classificazioni.

Da tutte queste considerazioni abbiamo ragione conchiudere che la instituzione delle Corti di Assise non sia un ritrovato moderno, ma una trasmissione dei secoli passati — che la loro origine s'incarni profondamente all'elemento assoluto, ed aristocratico feudale — che la loro giurisdizione sia molto ampia ed eminente — che la scelta degl'individui chiamati a comporle sia tutta governativa — che il loro ufizio non debba esser gratuito, e che perlomeno la loro posizione sociale sia tale da guarentirne indubitabilmente la indipendenza, e la rettitudine. E non corrispondono forse queste condizioni ai criterî che innanti proponemmo per la elezione di tutt' i membri dell'ordine giudiziario, indistintamente considerati? Noi non vogliamo invocare i moderni esempî del Giury Inglese, ed Americano, imperocchè dimostrammo che per dare generalmente a tutte le Nazioni le instituzioni di talune, bisognerebbe le si comunicassero prima quei costumi, ciò ch'è impossibile. Ci facciamo scudo della ragione, e dell'esperienza, e rigettiamo tutte le opinioni preconcette, e per lo più travolte e corrotte a danno della giustizia e della verità.

Ci sarà lecito ora dimandare se gli estremi essenziali e costitutivi delle Assisie si riscontrino nelle attuali instituzioni, ovvero non si sia piuttosto attribuito questo nome a sincretismi, ed ibride mistificazioni? Rispondono esse perfettamente al nobile fine della primitiva creazione, e della giustizia? Si sono rese più idonee e regolari, accomodandole ad una forma po-

polare, ed avventizia? Si son fatte meno censurabili, restringendone mostruosamente il compito ad una inesatta — arbitraria — e mal formulata disquisizione sul fatto? I loro verdetti debbonsi ritenere come l'incensurabile espressione della pubblica coscienza illuminata, e chiaroveggente? Possono quelli credersi indettati da intimo e profondo sentimento di giustizia, e di riparazion sociale? Ovvero nell'insieme rappresentano mirabilmente un istrumento da fiato che a volontà del più abile musico sappiano dar fuori una nota piuttosto che un'altra? E quì esclameremo col Fèrnier nella composizione dell' ordinamento giudiziario in Francia « se i giurati assolveranno non » sarà gran male; ma se danneranno taluno ingiustamente al » patibolo sarà cosa terribile — spaventevole — lacerante! »

Dovremmo ora dir qualcosa circa i mezzi più ragionevoli, e proprî di espiazione, massime per gl'istituti penitenziarî, ma si è tanto, e tanto sul proposito osservato — studiato — parlato che aggiunger cosa sarebbe proprio dir nulla. Le nostre generalissime e filosofiche riflessioni d'altronde ce ne dispensano, imperocchè i criterî per tale materia riguardano più la pratica e l'esperienza, che la scienza, la quale ci ricorda solo non perder di vista, che la vita e la dimora del condannato sono una espiazione correttiva per lui, esemplare per la societa. Sicurezza e lavoro debbono essere perciò i principali elementi di qualunque sistema carcerario, sia quello di Filadelfia — sia l'altro di Ginevra — di Auburn — del medio di Virginia — sia comune — sia cellulare — e questo assoluto, morale, o misto — sia il Blosvilliano — ed infine anche quello delle colonizzazioni. Non confutiamo talune strane pretese, che sotto simbolo di correzione vorrebbero promettere al malfattore le dolcezze, ed i beati ozî d'una vita comoda, e tranquilla, per compenso della libertà perduta; ciò che infin dei conti tornerebbe a lusinga al delitto, massime pei proletarî! Egli è certo però che alla durezza dei ceppi, e delle catene non debbesi aggiungere la tortura, ed i barbari trattamenti.

Bisogna distinguere sempre la carcere *preventiva*, la quale debb' essere un semplice modo di custodia sicuro, perchè la presunzione d'innocenza non è distrutta che dalla irrevocabile dichiarazione di colpa, dalla *repressiva*, e dalla *correttiva*. Que-

st'ultima, quantunque anche espiatoria, debbe però essere sommamente morale, ed emendatrice nel senso, che la pena debbe portar seco l'effettivo emendamento del condannato, il quale, se delinque di nuovo, perderà ogni speranza di libertà passando alla carcere repressiva. Questa perchè perpetua quasi ordinariamente, tende al maggior castigo del condannato più, che al suo miglioramento, imperocchè la privazione perpetua di libertà, o morte civile, è per transazione data invece della morte effettiva; quindi richiede la più grande severità. L'uomo colla grave colpa attenta alla società ed ai suoi simili, è giusto adunque che con la privazione perpetua della sua libertà, di cui à abusato, sia privato pure del beneficio della socialità, e quindi la carcere perpetua debb'essere necessariamente la cellulare. In conclusione alla carcere correttiva è da applicarsi lo statuto temperato, che richiede il silenzio — il lavoro — l'istruzione: alla carcere repressiva il sistema dell' isolamento assoluto.

Il Diritto Pubblico nel suo vasto esplicamento abbraccia tutto ciò ch'è nello Stato, e lo guarentisce. La sua opera allora si fà più diretta e propria all'uomo, il quale risente il beneficio sommo della Società, e la forza eminentemente razionale e giusta dello Stato, nelle sue private relazioni, e convenzioni con altri. Ed ecco come con questa potente e benefica influenza si serba inviolato l' ordine morale che poggia sulla libertà, la quale è diretta da leggi, che propriamente non sono che il prodotto della ragione (1); dunque l'uomo si esplica e si perfeziona per lo Stato, e questo per le leggi (2).

Non basta che la provvida mano del pubblico potere guarentisca l'uomo da qualunque aggressione od attentato esteriore, ed interno — che lo difenda — lo custodisca — lo accompagni sempre e dovunque, essa qual madre affettuosa gli prodiga le sue cure dalla culla alla tomba, ed anche oltre. Non appena l'uomo schiude gli occhi alla vita, già gli à costituito un nome — una famiglia — una tutela. Fino a quando non avrà

(1) PLATONE.

(2) Εν γαρ τοῖς νομοῖς ἐςὶν ἡ σωτηριω τη πολἱως — *Nam in legibus salus civitatis sita* — ARISTOTILE — Rhet: lib. I. cap. 3.

raggiunta l' età del suo completo sviluppo gli dà chi vegli alla sua persona — educazione — fortuna. Raggiunta l'età propria i sentimenti affettuosi del suo cuore sono regolati, e legittimati da un vincolo indissolubile, e la società coniugale provveduta di efficaci risorse, e conservazione. Le sue contrattazioni ed acquisti assicurati, e rispettati sono confortati dall'impronta solenne della legge, e della pubblica autorità. Il suo diritto assoluto, e sovrano rimpetto alla sua famiglia non può essere eluso o manomesso. La sua estrema volontà sarà rispettata, ed eseguita, anche dopo la sua morte. I suoi averi saranno dopo di lui con giustizia attribuiti ai superstiti più cari, senza tema che mani rapaci li usurpino o li dilapidino. La sua spoglia mortale non resterà insepolta, ma religiosamente riposta, e rispettata nell'avello dei padri suoi, che alcuna mano sacrilega non oserà profanare. Il suo nome non perirà sulla terra, sarà trasfuso ai figliuoli, e insieme alla memoria onoranda delle sue virtù sarà perpetuato nella storia e negli annali della sua patria. Ed ecco come per mezzo della legge civile l'Uomo si trova nella più immediata e diretta relazione con lo Stato.

La legge *Civile* adunque è quella che regola i negozî civili dei cittadini, e si riferisce tanto alla persona, che ai beni. Per le persone determina di quali diritti sieno capaci — quanto duri l'incapacità — da quali norme debbasi regolare.

Sin dal principio notammo che il sentimento di dipendenza all'autorità paterna è connaturale all'uomo, e che il bisogno di appoggio — di direzione — di aiuto genera il principio inalterabile ed universale dell'autonomia familiare. All'epoca del rigore latino la potestà paterna era una sovranità, non solo assoluta, ma anche dispotica: essa dava perfino il diritto di morte, e di schiavitù sui figliuoli, i quali non erano altrimenti considerati che *cose* (1). Valerio Massimo riporta l'esempio del giudizio di Cassio, *qui judicio domestico filium verberari, ac*

(1) *Paterfamilias uti legasset de pecunia tutelave* REI SUAE *ita jus esto — Endo liberis potestas vitae ac necis, venumdandique facultas ei esto* — Tab: IV. leg. 12. tav. — E dopo il carme decemvirale: *In potestate nostra sunt liberi nostri quos ex justis nuptiis procreavimus.* p. 1. Inst. de patria pot: *Quem si pietatem patri debitam non agnoscit, castigare jure patriae potestatis non prohiberis* — L. 3. Cod. eod.

necari jussit — Sallustio quello di Fulvio, *qui filium in castra Catilinae invitum necari jussit*—Quintiliano quello di Fabio Eburnio, *qui filium impudicum, causa cognita, necavit*. In prosieguo, scosso il troppo rigido principio di autorità, anche la familiare largheggiò in confini. Ma quali che siano i forti slanci del progresso — della libertà — della emancipazione umana non si potrà giammai sconoscere il principio della patria potestà, la quale è base del progresso, e della civiltà, e durar deve perlomeno tanto, quanto per legge fisiologica dura l'imperfezione — l'incapacità — l'impotenza dell'uomo, cioè fino alla sua maggiorità, imperocchè dessa è fondata sulla natura.

La mancanza della paterna direzione è supplita dalla madre, e dal consiglio ed autorità dei più prossimi congiunti, cui è affidata la tutela personale e reale del minore. E questa tutela non potrà cessare, anche dopo l'età maggiore, quando il presunto sviluppo, per qualsiasi imperfezione, o causa, non abbia potuto verificarsi.

Ma anche la donna avrà la sua personalità giuridica guarentitale dalla legge civile. Ella non cadrà più *in manu mariti*, cui la severità del diritto romano avealа condannata; nè starà sotto perpetua tutela, come le leggi rigorose e morali dei Longobardi volevano. Ella non sarà priva di libertà rinchiusa in un *harem* o scortata da rigidi eunuchi, come dettava Maometto, ma neppure dovrà essere emancipata dalla sua naturale condizione — equiparata all'uomo — abilitata all'esercizio di ogni diritto, e di ogni azione. Cotesto esagerato eccesso di fanatismo, argomento ineluttabile di corruzione, e di debolezza, ripugna ad ogni buon senso — alla ragione — ed alla serietà, e darebbe giustamente luogo contro chi la proponesse all'indignazione di Augusto innanzi la legge *Papia Poppea*, ed a quella ironica, e sentenziosa esclamazione « *Voi non siete uomini, perchè niun segno di virilità apparisce in voi!* » Il più nobile prestigio della donna sarebbe bandito, ed il pudore, che Vico chiamò « virtù fondatrice dell'umana famiglia » totalmente distrutto. Che l'uomo si mostri veramente uomo, e lasci alla donna la sua più sublime missione, qual'è quella della famiglia, il cui bene produce il bene sociale. Egli non è molto che un insigne scienziato italiano esclamava con plauso « l'apoteosi

» della donna è la maternità — la sua gloria i figli — l'educa-
» zione la sua più bella benemerenza, ed il suo trono sorge tra
» le pareti della propria casa! » (1). Quanta filosofia, e sapienza non racchiudeva quella spiritosa frase da Napoleone diretta alla celebre di Staël cioè « che la più stimabile tra le donne
» era quella che dava più figliuoli alla patria! » Ricorderemo da ultimo che il saggio Licurgo permise l'iscrizione lapidaria sulla tomba soltanto del cittadino morto per la patria, e della donna morta in puerperio (2).

Le sottigliezze nelle differenti classificazioni e denominazioni delle cose era un vizio della legislazione romana, che la scuola germanica à voluto anche ripetere. L'inutilità pratica di queste scolastiche teorie renderebbe molto difficili i Codici. Basta ricordare ciò che fu necessario sviluppare nei primi Capitoli di queste nostre riflessioni sulla essenza e caratteri della proprietà per comprendere, ed abbracciare nella sua ampia e molteplice estensione tutta la scienza civile in materia di diritti reali. Il diritto di godimento, di esclusione, e di disposizione delle cose debb'essere garentito, e tutelato dalla legge nell'uomo, come la vita, e la libertà: essa quindi detta le norme per l'esercizio di tale godimento, e disposizione che in una parola sono generalissimi, ed illimitati, purchè non si turbino i possessi altrui — l'ordine pubblico — la morale. L'estensione di tali diritti giunge fino alle accessioni, ed alle produzioni di qualunque natura delle cose.

La trasmissione o libera disposizione può aver luogo durante la vita, ed a causa di morte del possessore: ma perchè e per l'una e per l'altra non vi sia errore, o falsità è necessario che la legge civile ne regoli il passaggio con forme caratteristiche — esclusive — inalterabili, più o meno rigorose, ma sempre sotto pena di nullità.

Modellata sulla ragione naturale qualunque legislazione sarà perfetta. Il maggiore o minor pregio di essa stà nella più, o meno esatta osservanza di quei precetti razionali, ed universali. Egli quindi non puossi in alcun modo giustificare un

(1) Prolusione del profess. Maineri da Milano.
(2) Vedi leggi di Licurgo.

Codice, che, sia in riguardo alle persone, sia in riguardo ai beni, abbia trascurati quei principî, dai quali sorge essenzialmente la vera eguaglianza — la vera libertà — la vera giustizia, imperocchè allora, come si esprime Euripide, e schiavi, e uomini liberi ne godranno i supremi benefizî (1).

La cognizione d'un oggetto utile, o piacevole fà nascere la volontà d'acquistarlo, e poi possederlo e goderlo. Il *possesso* adunque, non tanto in relazione ai bisogni dell'individuo, quanto al fine dell'ordine economico civico « è la distribuzione equabilmente diffusa delle cose gradevoli al maggior numero dei cittadini ». La disuguaglianza di beni alla base di titoli legittimi d'acquisto non è disordine, ma l'effetto necessario dell'eguaglianza di diritto comune a tutti, accoppiata al maggiore, o minore incremento delle forze artificiali — dell' industria — dell'economia, ed assiduità del possessore. Di conseguenza la legge dobbe guarentire tale disuguaglianza, e tutti rispettarla.

Il possesso legittimo delle cose produce un duplice diritto; cioè l' esenzione da qualunque vincolo, ed ostacolo, che non venga autorizzato dall' eguaglianza di diritto, ovvero da un'assoluta necessità sociale di maggiore importanza; e la libera disposizione, potendo (come dicemmo) farne tutto ciò che non leda l' eguaglianza comune di diritto: quindi diritto di godimento — di esclusione — di disposizione nel proprietario. La legge civile dunque debbe provvedere a tutte le possibili evoluzioni del possesso, ed al mantenimento inviolato dei diritti che ne derivano, ed allora avrà sciolto il gran problema di pareggiare l'utilità comune, mediante l'esercizio della libertà individuale.

Per mezzo d'un equa legislazione sulle successioni si stabilisce un ordine immutabile — efficace — e senza scosse. Per esso non si viola il diritto di proprietà dell'attuale possessore, nè la libertà del commercio, ma lo Stato, subentrando al diritto dell'uomo dopo morto, esercita un diritto sociale, e mentre

(1) Νομος δ'ἐν ὑμιν, τοῖς ελευῖοροις ισος
Χαὶ τοῖσι δὐλοις αιματος κειται πὲρι.
Lex enim vobis, et liberis aequa,
Et de servili sanguine natis lata est — Euripide in Hecuba ver. 291.

lascia al possessore la facoltà di disporre fino ad un certo punto, provvede ancho direttamente ad un giusto passaggio senza ledere il diritto dei terzi.

L'eurema politico ordinariamente informa il sistema successorio. Tutte le legislazioni antiche e moderne sul riguardo accennano o all'eguaglianza di famiglia — o all'origine dei beni — o ai fedecommessi, e vincoli reali — o alla feudalità, ed aristocrazia primogenitale. Se l'elemento politico dà la forma al diritto ereditario, l'elemento naturalo gliene dà l'essenza, e quanto più questa vince la forma altrettanto più perfetto sarà l'indirizzo legislativo. È perciò che la Novella 118ª di Giustiniano ha la precedenza sù qualunque altro codice al riguardo. Il disse già Machiavelli, il ripeterem noi che rimontaudo ai principî le instituzioni si conservano salde, ed inviolate. La citata Novella Giustinianea à appunto mirato cotesto obbjettivo, ed à più che mai raggiunto lo scopo di giustizia, e di eguaglianza.

Per canone immutabile di diritto naturale il fondamento della successione è la compossessiono e l'amore. La prima che propaga nei discendenti, e nella famiglia l'abito del possesso delle cose godevoli. Il secondo che indirizza il passaggio e la trasmissione di cotesti possessi là, dove la simpatia, e le tendenze del cuore naturalmente inclinano. I discendenti — gli ascendenti — i collaterali per l'una o l'altra ragione delineano la scala successiva, cho il passaggio legittimo e naturale dei beni debbe percorrere, perchè la volontà presunta dell'ultimo godente fosse con equità interpretata.

Quando assolutamente manca l'espressione della volontà la legge provvidamente suppone che l'affetto sia eguale, ed imparziale verso tutt'i discendenti che ànno composseduto, e quindi vuole che eguale sia il diritto di tutti nel prendervi parte. Ma se il possessore volesse provvedere da sè al passaggio dello sue cose dopo morte, la legge dello 12 Tavole diceva *ita jus esto*; la Novella 118ª più equamento disponéva, che questo diritto non poteva essergli interdetto, perchè elemento essenziale della proprietà, ma bilanciando il debito di giustizia verso i compossessori, col debito di gratitudine per le speciali simpatie, gli fosse lecito regolare ad arbitrio il successivo pas-

saggio, purchè non avesse violata, o vincolata minimamente una parte dei beni che indeminuta, per opera della legge, serbar doveva ai discendenti. Qualora una legislazione non volesse rispettare cotesto preferenze e simpatie, naturali al cuore umano, e volesse che la universalità dei diritti passasse soltanto agli eredi *sui*, dovrebbe cancellare e proibire nel possessore il diritto di disposizione; ciò, ch' è contrario ad ogni principio di ragione.

Per tale assoluto, ed illimitato diritto, nascente dalla proprietà, le antiche legislazioni, ed ancora qualcuna vigente, ispirate ad un principio di conservazione e preminenza di classe sociale, permisero le sostituzioni — i fidecommessi — i majoraschi, che sottoponevano a severi vincoli i possessi degl' istituiti. Coteste restrizioni disparvero lorchè tutte le classi cittadine furono proclamate uguali, e comparvero nuove leggi moderatrici delle fortune, e del destino dei privati. S' infransero allora, al dir di Romagnosi, quei vincoli che rinserravano in poche mani la proprietà — portavano la dissoluzione degl' interessi comuni — deturpavano, e rendevano miserando il corpo sociale, pei vizî dell' opulenza, pei delitti dell'indigenza, e per le sciagure delle virtù private. Grazie al principio di equabile diffusione tra tutti, si son moltiplicate le famiglie — si sono agevolate le industrie, e l' onorata economia — si son distrutti odiosi privilegi, che per l' appannaggio ed il lustro d'un nome, sacrificavano al caso d'una primogenitura giovani esistenze, generosi sentimenti, ed il benessere di tante famiglie.

Pure, riducendo ai veri principî, ed alla purezza della sua genesi cotesta istituzione, sorta come palladio di giustizia e di eguaglianza famigliare contro i rigorosi divieti d'una legge inumana—restringendola nei suoi veri cancelli—concordandola con i supremi dettami del diritto razionale opiniamo potersi, senza inconvenienti, e parziali deferenze, riprodurre in parte nelle moderne legislazioni.

Tutti sanno che i fedecommessi trassero origine dal desiderio universale di eludere la legge *Voconia*, la quale proibiva istituire eredi le figlie, e le mogli. Si confidava allora alla fede d'un amico il proprio retaggio, pregandolo restituirlo alla persona designata. Cotesto rimedio umanitario ammesso per con-

suetudine, si estese ancora in favore dei cittadini romani, che bramavano beneficare i parenti dimoranti in paese straniero, e non ammessi al godimento del diritto di cittadinanza, o più tardi anche per quelli, che lungi dal territorio romano erano impossibilitati disporre per testamento. La semplice preghiera si tradusse in comando esecutoriato dalla legge, ed il principio di conservazione dei beni in famiglia impossessatosene, finalmente ridusse a precetto legislativo commno un temperamento di necessità, e di caritatevole illegalità.

Ora se l'economia — l'industria — l'assiduità del lavoro che aumentano le cose godevoli soggette al nostro possesso ci danno il diritto assoluto ed incensurabile di disporne per una parte, onde beneficare a nostro arbitrio chi più meriti la nostra riconoscenza; se la legge positiva, sanzionando i canoni della ragione universale ci lascia libero, ed illimitato il diritto di disposizione, purchè non si ledano i legittimarî; se cotesta legge universale non restringe a tempo, ed a condizioni l'esercizio del nostro diritto di libera disposizione, perchè la legge positiva non dovrebbe essere egualmente estesa, ed incondizionata? Non essendo vietate le condizioni, e gli oneri ai legatarî a titolo universale, ed in qualunque largizione gratuita, perchè non potrebbe cotesto spontaneo, ed indebito benefizio sottoporsi a vincolo d'inalienabilità, come le doti, le canzioni e simili? Rimossi i pericoli di vincoli generali o perpetui, perchè restringere il nostro diritto di disposizione solo ai presenti? Circoscritta e delimitata la facoltà di disporre, qual danno. alla libera circolazione dei beni, almeno per la massima parte? I fedecommessi distrussero la legge *Voconia*, per un sacrosanto principio di ragione, o di umanità: il principio della libera circolazione dei beni à distrutti i fedecommessi; ma non à forse distrutti pure i supremi principî del diritto naturale? L'emancipazione economica avrebbe per avventura assorbiti gli assoluti diritti della proprietà? Difficile questione, la cui soluzione abbandoniamo al senno dei legislatori, ai quali ricorderemo con Cicerone: *acriores morsus sunt intermissae libertatis, quam retentae.*

Anche gli affari privati formano obbjetto di pubblico regime, non in semplice linea d' ispezione, ma di autorità tuto-

ria, imperocchè in forza della legge fondamentale dello Stato il governo deve dar soccorso, e completare le forze individuali.

Comunemente si sà, che l'obbligazione non adempita a tempo dà diritto ad una indennizzazione, equivalente ai frutti, ed accessioni, che la cosa avrebbe procurato al possessore. Principio razionale — logico — morale, che dà luogo alla teoria degl'*interessi*, i quali nascono, o dalla volontà espressa, o dalla legge. Benchè cotesta teoria fosse stata molto ampliata, nel fine di agevolare le contrattazioni, ed il credito mobiliare, pure non la si debbe rendere sconfinata, ed arbitraria tanto, da distruggere perfettamente lo scopo salutare, cui tende. Tutte le legislazioni del mondo l'ànno regolata sempre, e ben rare volte una legge à sanzionata l'usura. Tantopiù sarebbe immorale quella legge che permettesse, ed autorizzasse i frutti degl'interessi, imperocchè cumulate insieme tante indennità si otterrebbe un anatocismo esorbitante e scandaloso. Più: legittimata una volta l'usura, e perchè non ripetere la riproduzione anche sù questa, e via successivamente in maniera, da centuplicare in breve la ragione del capitale? Ciò è immorale, e la prima base perchè la legge sia giusta è la moralità. In Roma la legge *Duillia Mennia* nell'anno 398 proibì le usure maggiori dell'*onciario*. La legge *Genucia de foenore* nell'anno 413 proibì affatto le usure. Con la legge *Ginnia* nell'anno 607 Cesare vincitore di Pompeo ordinò il rilascio della quarta parte del credito; eppure quelli eran tempi di barbarie! Il male più grave che spinger possa un popolo ad atti di violenza, o di ribellione è appunto la gravezza dell'usura: basta ricordare, che questa appunto nell'anno 466 di Roma, ai tempi del Dittatore Ortensio, fè insorgere insofferente la plebe tutta, la quale abbandonò la città, e si ritirò sul Gianicolo!

Chi contrae un'obbligazione deve adempirla: se no, viola la legge, ed il patto — offende la giustizia — turba l'ordine sociale. Debito adunque d'una retta legislazione è prevenire, e guarentire in tutt'i modi i diritti creditori, e l'osservanza dei patti. Favorire la condizione del debitore dà la più violenta scossa all'ordine, ed alla giustizia — insinua l'immoralità, e la malafede — arreca la più grande ferita alla prosperità, ed alla finanza dello Stato. Guardare la questione dal lato umanitario

egli è snaturare la giustizia, che poggia sull'eguaglianza e non sugl'illeciti, e mal fondati favori. Il debitore povero e sventurato può ricorrere a tanti mezzi di liberazione con la *cessio bonorum*—con la dazione *in solutum*—con la purgazione della mora, ed altri, che lo agevolino, o lo riabilitino senza jattura, e senza truffe. Un illimitato ed ingiusto favoro al debitor di malafede inceppa la libertà del commercio, e la diffusione dei valori, e rende difficili le contrattazioni e la fiducia, mentre un sistema rigoroso moralizza i contratti, e garentisce il diritto sacro di proprietà.

Però, se raccomandiamo le più severe misure di coercizione contro il debitore moroso, non riterremo giammai giustificabile — civile — e concludente la misura della costrizion personale per debiti civili. Il diritto romano antichissimo era molto aspro, e crudele al riguardo, e rammentiamo con orrore la disposizione della III. Tavola del carme decemvirale, che permetteva ai creditori dividersi tra loro a brani il corpo del comune debitore! La privazione della libertà è pena di un delitto, e non mezzo coattivo di pagamento. Oltrechè non sarebbe concludente, imperocchè inabiliterebbe peggio il debitore a soddisfare la sua obbligazione, e si ridurrebbe ad una inutile vendetta, ovvero ad un semi-diritto di schiavitù. Fin dall'anno 429 il Consolato Romano con la legge *Petilia Papiria* proibì la prigionia dei debitori, ritenendo che i beni, e non i corpi erano obbligati alla soddisfazione del debito, ed i soli rei di delitti *haberentur in compedibus*. Oggidì neppure in materia commerciale sarebbe lecito l'*habeas corpus;* pure per ragion di cautela e di sicurezza, ed in linea di eccezione ristrettissima, lo si può ammettere per siffatta materia.

Se da un canto la ragione, e la giustizia reclamano mezzi energici, e sicuri contro la malafede, dall'altro il principio assoluto ed universale di rispetto per la proprietà richiede la più grande salvaguardia, anche rimpetto al debitore. I beni di questo formano la garantia dei diritti dei creditori, ma non è nè prudente, nè giusto permetterne la fraudolenta dilapidazione, ed il facile assorbimento. La legge di spropriazione forzata debb' essere altamente ossequente al principio d'inviolabilità dei possessi legittimi. Per omaggio alla prosperità comune, ed alla

pubblica economia, il diritto di proprietà specialmente immobiliare, non può per qualunque causa nè immutarsi, nè alterarsi. La spropriazione forzata è una eccezione al diritto sacrosanto, e connaturale del godimento — esclusione — o disposizione delle nostre cose; ed una fatale necessità non meno sacra, ed imperiosa comanda cotesto estremo espediente, senza che possa cancellare il carattere supremo, ed invariabile, che il diritto domenicale impronta ai nostri possessi. Le forme rituali da osservarsi — i mezzi di valutazione — quelli per la vendita — le regole per lo incanto — quelle per l' aggiudicazione — distribuzione — ed attribuzione, debbono essere rigorose — sacramentali — sicure. A tal proposito bisogna notare che il sistema della vendita a ribasso, invece dell'aggiudicazione necessaria, è fallace — tirannico — ed esiziale. Egli è principio assai ovvio di pubblica economia (e già il notammo) che il vero prezzo delle cose è determinato dalla libera concorrenza; una teoria protezionista quindi distruggerebbe i canoni fondamentali della scienza economica. Non perchè il patrimonio del debitore costituisce unicamente, ed essenzialmente la tutela dei diritti creditori, lo si debbe barattare senza riguardi, e senza concorrenza. Infine l'armonia della libera concorrenza con gl'interessi privati non può distruggere, senza gravi pericoli, le deboli economie, le quali come tutte le altre debbono correre l'alea ordinaria dello stato del mercato.

Giambattista Vico non si peritò mai affermare che il tempo non è, nè potrebbe essere causa legittima di possesso (1); quindi una legislazione che riconoscesse quale mezzo acquisitivo di proprietà, od estintivo di obbligazione la *prescrizione*, turberebbe le regole razionali e comuni — inclinerebbe alla immoralità — farebbe la più grande ferita alla giustizia. Dove veglia l' autorità suprema o tutelare della legge non si deve mica giustificare e guarentire la rappresaglia — l'insidia — l'usurpazione. Per coonestare tanto eccesso le viete, e moderne legislazioni ricorrono alla solita soluzione degl'inconvenienti. Per solo motivo di convenienza però il diritto positivo potrebbe, non

(1) *Tempus non est modus constituendi vel dissolvendi juris*— Vico: de uno univers. etc.

legittimare, ma tollerare taluni possessi secolari, immemorabili, purchè associati alla più chiara buonafede — alla legittimità del passaggio nell'attuale possessore — alla costante, notoria ignavia degli originarî aventi diritto. Come rimedio può esser tollerata; qual causa violenta ed abusiva di acquisto non potrebbe giammai esser legittimata, imperocchè i diritti dell'uomo sono eterni, e la società che à il dovere custodirli sempre non potrebbe nè punto, nè poco soffocarli ed annientarli, sol perchè l'astuzia, e la forza àn saputo manometterli.

In materia mercantile le leggi positive non debbono divergere dalle regole ordinarie per qualunque altro negozio, anche civile. Fa mestieri solamente salvaguardare quelle con speciali — rigorose — ed abbreviate formalità, in riguardo alla loro indole eccezionale; sempre però in concordanza della legalità, e ragion comune, e delle locali consuetudini.

Dopochè una retta legislazione avrà fissate le regole di diritto civile dovrà provvedere al modo come attuare giudiziariamente cotesti diritti, vale a dire formare un Codice equo, e razionale di formole, o procedimento, vuoi civile, vuoi mercantile. Semplicità — garantia — alacrità sono i canoni universali sù cui bisogna adagiare tutto il sistema formulario. Quanto possa accennare a patrimonio redditizio d'ingordi causidici, e ad esorbitanti, ed esagerati provventi fiscali debb'essere represso, e respinto da una regolare procedura. Allora i giudizî saranno il legale esperimento dei diritti legittimi guarentiti dall'autorità pubblica, e non il mezzo immorale d'impinguare il pubblico, o privato peculio a danno dei litiganti, e della giustizia.

Ogni atto della pubblica autorità perchè possa essere efficace, e produttivo di effetti debbe necessariamente rendersi di pubblica ragione, cioè notificarsi. I segni esteriori sono mezzo di ravvicinamento delle intelligenze — la parola è indice del pensiere — gli atti espressione della volontà. Dunque il sistema notificativo è l'elemento perpetuo e pratico sul quale si fondano, e per mezzo di cui si effettuano tutti gli atti della pubblica amministrazione. L'ultima guarentia della proprietà in materia civile, e commerciale — della libertà in materia penale stà in una buona sistemazione, ed applicazione delle pruove. Ne

facemmo breve accenno, parlando dell'istruttoria criminale, ne diremo qualcosa di più anche ora in materia civile e mercantile. L' amministrazione pubblica deve ben conoscere le basi universali di ragione e di autorità per un regolare sistema probatorio.

Scopo di questo, come di qualunque instituzione è la verità: ora noi in due diversi modi possiamo asseguirla, cioè o con l'osservazione, o con le riflessione. La prima nasce dalla cognizione di qualità, o di causa ed effetto delle cose. La seconda dall' esistenza, o causalità comparata delle cose stesse. Se la cognizione dei fatti riteniamo per osservazione di altri abbiamo la Storia, o la tradizione. Di quì risulta la certezza morale, ch'è la tradizionale, e la certezza assoluta o fisica, ch'è la sperimentale. La certezza non à gradi, dessa è uno stato unico, ed indivisibile dell' anima; *est est*, *non non*. Quando la cognizione dei fatti à doi gradi maggiori o minori di credibilità, dà luogo alla probabilità — alla presunzione — al dubbio — alla congettura. Tutta la forza dimostrativa delle pruove dipende dalla maggior connessione del fatto noto con l'ignoto. I fenomeni fisici danno la certezza, ed i morali possono anche in certo modo produrla. Che se il sistema probatorio avvicina più alla certezza il fatto in osservazione, sarà più perfetto. In materia criminale lo esame debbe essere più profondo e severo, in materia civile poi le leggi vi provvedono con atti autentici — con fatti sperimentali — con dichiarazioni di terzi, ed anche delle parti interessate — con presunzioni stabilite dalla legge.

L' autenticità degli atti risulta dallo adempimento delle formalità sustanziali e formali — intrinseche, ed estrinseche. Un atto può essere ad un tempo autentico, ed irregolare: viceversa non può essere valido e comprovante, se non è ad un tempo autentico, e regolare. Se manchi in tutto, od in parte di autenticità e di regolarità sarà nullo, cioè privo affatto di forza probatoria; *bonum ex integra causa, malum autem ex quocumque defectu* è l' adagio dei forensi. Il falso è la supposizione dolosa di fatti, o di autori diversi dai veri: quindi un atto può essere autentico, e nello stesso tempo falso.

Dicemmo che i fatti sperimentali sono quelli che cadono

sotto i sensi — da essi nasce anche la certezza — e possono essere sostrato di pruove reali, e positive. Onde è che in materia criminale le dichiarazioni formano l'elemento ordinario della pruova, e generano la riflessione, la quale per produrre la certezza morale, deve riscontrarvi costanza — uniformità — possibilità — e concordanza. Se taluna di queste condizioni vacilli, lo spirito umano discenderà gradatamente la scala della credibilità, finchè raggiunto il dubbio, e le congetture, non potrà più tener conto di simili pruove. La dichiarazione della parte può in taluni casi essere accompagnata dal giuramento; ma per lo valore di tal mezzo probatorio, bisogna (come notammo in materia penale) mettere a calcolo il grado di moralità, e di religione del deponente. Infine le leggi, massime in fatti civili, han bisogno di certe presunzioni, ossiano gradi di semiprobabilità sù fatti sperimentali, determinati *a priori*, che, in deficienza di altro mezzo, confortino il sistema probatorio.

Sù cotesti principî generalissimi ed universali poggia tutto il sistema delle pruove, e senza di essi nè la realità dei diritti, nè la costanza dei fatti potrebbe essere dimostrata. Un ottimo, e spedito sistema probatorio è la più bella prerogativa di un Codice di procedimento civile.

Rifletteremo da ultimo con Platone (1), che le leggi debbono essere giuste — chiare — ed ottime senza badare se sieno prolisse, o meno nella loro estensione. Egli è troppo frivolo andar cercando il laconismo, o la lunghezza; fà d'uopo strettamente badare alla loro perfezione. Inculcheremo solo non aumentarne sproporzionatamente, ed inutilmente il numero, imperocchè leggi moltissime indicano Stato corrottissimo.

Fatte le leggi debbono essere necessariamente applicate. Allora nasce di conseguenza la discussione, ed interpretamento, e quindi la opportunità dei giureconsulti — degli oratori — del foro (2). Dunque la istituzione d' una classe proba — illuminata — virtuosa, che con la ermeneutica, e con la di-

(1) Platone de legib. lib. IV,

(2) *Legibus latis coepit, ut naturaliter evenire sòlet, ut interpetratio desideraret prudentum auctoritatem, necessariamque disputationem fori*—Pomponio lib. II §. 5. Dig: de or: jur: juxta lection: Bynkershoeki.

sputaziono rischiari le parti, ed i giudicanti per la rotta applicazione dello leggi, è non solo cosa utile, ma anche necessaria. E quì non stimiamo del tutto inutile dichiarare, cho per quanto nobile, ed antica sia la istituzione degli oratori, ed avvocati, nati dal diritto di *patronato* stabilito da Romolo, e generalmente pregiato anche in Ateno, ed in Grecia — per quanto sublime o dignitoso esser possa il loro ministero tanto in materia penale, che civile, e commerciale — per quanto utile e profittevole l'opera loro alla causa dell'umanità, e dolla giustizia sociale; altrettanto difficile — scrupoloso — severo è il loro mandató. La probità e coscienza di cotesti uomini preclari debb'essere sperimentata, ed indeclinabile; la loro dottrina grave e profonda tanto, da non dover ancho lontanamente meritare l'acre censura del loro illustre ed immortale antesignano, il quale lamentava: *cum permulta praeclare a legibus essent constituta, ex jurisconsultorum ingeniis pleraque corrupta, atque depravata sunt* (1). Essi concorror debbono coi giudici al supremo ministero della giustizia, ed alla retta applicazion della legge: tutto ciò che si allontana da questo scopo supremo, e che adultera la verità, è riprovevole ed esecrando. Allorchè qualcuno di essi degenere, ed indegno prevaricasse, ed alla verità ed alla ragione sostituisse l'interesse, o lo basse vedute, il suo nome dovrebb'essere con riprovazione universale cancellato da una classe, che in sull'inizio della sua alta institazione faceva parte del collegio dei Pontefici, e cui Catone concesse lo stesso onore e posto del genitore, rimpetto ai *clientes* o *colentes*. Cotesta benemerita classe, perchè serbasse pura ed intemerata la sua dignità e reputazione debb'essere, como nei vecchi tempi, specialmente, o particolarmente favorita — protetta — considerata dal governo, affinchè non sia nè depressa, nè corrotta a discapito della giustizia e della morale pubblica. Quanto giusto non fu dunque il lamento di Lattanzio contro gl' Imperatori Galerio — Massimiano — ed altri successivi, i quali non solo non incoraggiarono, e promossero un ceto eminentemente umanitario, ma sotto di essi l'eloquenza si estinse interamente; i causidici furon tolti, ed i

(1) Cicerone — Orat. pro Mur.

giureconsulti o uccisi, o relegati tutti? (1). Di quanta inumanità, e barbarie non debb'essere a buon diritto stimmatizzato il Senatoconsulto Domiziano, per lo quale nell'anno 846 fu decretato l'ostracismo da Roma, o dall'Italia per tutt'i filosofi—scrittori — e savj, sol perchè Giunio Rustico, avendo encomiato Peto, ed Elvidio Prisco in un certo suo libro, li chiamò *viros sanctissimos*?

Base della moralità — virtù — e dottrina dei giureconsulti, e magistrati dipende dall'indirizzo retto, e conducente della istruzione pubblica; in conseguenza insistiamo sù quello già dicemmo sulla grave responsabilità del governo in questa interessantissima branca della pubblica amministrazione. La protezione, ed incoraggiamento speciale agli studî profondi ed alle scienze — la scelta severa, e scrupolosa di professori — l'aumento, ed immegliamento delle Università, Biblioteche, Cattedre, è la parte dilicatissima governativa in riguardo alla pubblica istruzione, che decide alle volte dei destini d'una nazione. L'ozio e l'ignoranza sono i peggiori, e più indomabili nemici della pubblica pace. Noi non dividiamo affatto la opinione di Kant, il quale propugnava il più libero—sconfinato—ed esteso insegnamento, specialmente per la gioventù (2), imperocchè il veleno non è sempre rimedio, com' egli dice, ma alle volte s'insinua tanto, che non v' è più forza, nè virtù capace di estirparlo. L'opera del governo favorisca, ed inculchi lo studio ed il pubblico insegnamento, ma ne invigili, o ne manoduca lo indirizzo per bene, sicchè si abbiano sempre uomini sapienti, e dotti per lo Stato, e cittadini onesti e virtuosi per la patria.

Capitolo Ultimo

Il principio di Cartesio, e l'analisi filosofica di tutto il sistema politico ci ànno portato al termine delle nostre riflessioni. Di fatto in fatto — di cognizione in cognizione — di ragione in ragione ci abbiamo visto sorgere innanzi l' edificio

(1) Lattanzio — de mortibus persecut:
(2) Kant — Metodologia della Ragion Pura.

sociale ordinato, e completo. Dalla pratica cognizione delle cose—dallo studio dell'umanità—dalla sintesi dell'uomo e dello Stato, senza peregrine nozioni, e senza nuove scoverte, siam discesi progressivamente per tutta la scala sociale dal soglio dorato del Re al povero tugurio dell'infimo popolano, e vi abbiamo visto in entrambi a caratteri indelebili scolpito: *ragione*, e *giustizia*. Abbiamo scorto che i grandi elementi di tutta la Scienza Politica sono l'Uomo, e lo Stato—l'asse della vita sociale l'ordine—il mezzo la giustizia—il fine il benessere. Noi non abbiamo investigate dottrine astruse e poco note: abbiamo semplicemente interrogata la nostra coscienza, e coordinando i fatti della vita coi canoni immutabili della ragione, senza ubbie, senza fascino, senza errori abbiamo cercata la verità, niente altro che la verità.

Eppure quest'edificio sociale, che già grandeggia dinnanzi ai nostri occhi ordinato, e perfetto, manca ancora di qualche cosa, che lo renda armonico — sicuro — ammirabile, e che vi stampi l'impronta della maestà, o della vetustà dei secoli. La sua costruzione benchè architettonica, e solida non lo guarentisce abbastanza, e l'ombra che projetta intorno è tuttavia incerta, o vacillante. Di che dunque abbisogna? Della Religione.

Sin dalle prime pagine di queste nostre riflessioni scorgemmo che il principio di autorità indispensabile, e sustanziale all'esistenza dello Stato, e della società, naturalmente e razionalmente esplicavasi verso un'Ente Supremo, ed. infinito, da cui ogni cosa traeva origine, ed occasione, e che l'atto di ricognizione e di adorazione di quest'Ente, costituisce il Culto, ossia la Religione. Quale che essa sia, Cattolica o Luterana — Idolatra o Politeista, è impossibile sconoscerla razionalmente; è pericoloso rinnegarla politicamente. Dessa è la base ed il complemento d'ogni sistema politico — dessa è il fondamento dell'ordine — il perfezionamento dell'umanità. Se manca la religione, mancherà tutto, imperocchè dessa è la sintesi più naturale, e più perfetta della società, e della giustizia (1). Distrutta la fede, e la pietà religiosa, è troncato ogni freno

(1) *Atque haud scio, an pietate adversus Deos sublata, fides etiam et societas humani generis, et una excellentissima virtus, justitia, tollatur* — Cicer: de natur: deor: lib. I. cap. 2.

morale, e quindi ogni legge (1). La religione è il talismano irresistibile che guida l'uomo alla morale, alla virtù, al dovere — la sua luce sovrumana abbellisce anche le miserie ed i dolori della vita — i suoi misteri augusti e terribili sono il più potente ostacolo alle passioni ed alla colpa (2). Per essa l'edifizio sociale non crolla, ed acquista la forza della verità, e del diritto. Essa è l'anello che stringe l'umanità — è il cardine della vita. Abbattete questa verità, ed avrete slanciata l'umanità sul pendìo del dissociamento — dello stato selvaggio, e brutale — dei feroci eccessi del comunismo, e dell'internazionale! La morale è fondamento delle leggi,

« *Ne vaga prosiliat froenis natura remotis* »

la religione è maestra dei costumi; dunque la religione è l'unica base delle leggi (3). Un sistema contrario guida all'illusione — all'assurdo—al precipizio. Plutarco ce ne à trasmessa la più bella e viva immagine, appellando la religione fuoco sacro — elemento eterno — e guida sicurissima della società (4).

L'uomo non può, senza rinnegare la propria coscienza, rinunziare, ed abiurare la propria religione; or se lo Stato à la sua intima, e necessaria relazione coll'uomo, come osservammo, non potrebbe assolutamente sconoscere ogni legame con la religione: e quindi, come è impossibile disgiungere lo Stato dall'uomo — la legge positiva dalla legge morale — l'uomo credente dall'uomo sociale, così l'impero non può essere disgiunto dal sacerdozio. È vero, che il sacerdozio, e l'impero sono due potestà ben distinte per ragion del fine cui tendono, pure tra

(1) *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*—HORAT:

(2) De la foi d'un chrétièn les mystères terribles
D'ornemens égayés ne sont pas susceptibles.—BOILEAU.

(3) *Imperfectissima est doctrina de moribus, justitia, officiis, quae solis hujus vitae bonis nititur.* — LEIBNITZ — Epist. BIERLING: — Op. omnia tom. V. pag. 391.

(4) Πασὶν ἀνδρώποις ἑςίαν ἱερὰν ὡς ἀληθῶς καὶ συνησιδωραν, καὶ πεῖσμα μόνιμον, καὶ ςοιχεῖον αἰςιον ὑποφερομένοις τοῖς πραγμασιν ἀγκυροβόλιον σαλου πλαυτῇ. — *Omnibus mortalibus focum vere sacrum atque almum, retinaculum firmum, elementum aeternum, rebus mundi salo atque errore fluctuantibus stationem ad jacendum ancoram.* — PLUTARCO.

esse debbe necessariamente esistervi il più perfetto accordo, e reciprocazione — il più stretto legame, ed intima relazione, indispensabile al bene dello Stato, che non può prescindere dall'elemento religioso. E questa relazione, come è necessaria alla vita, ed esplicamento dello Stato, è anche necessaria al bene della religione, che appunto nello Stato si esplica. Il vincolo tra l'istituto politico e l'istituto religioso è costituito dallo stesso elemento sociale, e l'uno non può esistere senza l'altro, e l'altro senza l'uno (1). Elegantemente, e filosoficamente il Tullio accenna a questa intima indispensabile relazione allorchè nell'aureo suo libro *Dei Doveri* disse, che tutto il mondo debbe considerarsi come una città abitata da Dei, e da uomini (2). Quindi S. Leone, scrivendo all'Imperatore gli ricorda qual primo dovere della sua alta potestà la difesa della religione (3), e S. Paolo accenna a quest' alta protezione, e reciprocanza allorchè insinua innanzi tutto la preghiera per la conservazione del Capo dello Stato (4). Se cotesta irrefragabile verità confortar si volesse con altra autorità, basterebbe ascoltare l' attestazione d'un autore niente affatto sospetto, qual' è Francesco Arouet de Voltaire, che riconosce nella religione l' estetica della politica, e la guida dei popoli, ed egli volentieri fè ricorso alle sublimi immagini del Cristianesimo per render bella ed interessante la sua poesia (5). Lo stesso Mirabeau, prima che la Francia prestato avesse il suo culto alla *Dea Ragione*, esclamava « se un popolo non avesse religione, bisognerebbe inventarla! ».

Se fosse d' uopo appoggiare cotesta verità razionale ed universale al documento irrefragabile della Storia non si tro–

(1) Vedi Pietro de Marco.

(2) *Ut jam universus hic mundus una civitas communis deorum, atque hominum existimanda* — Ciceb: de offic: I. 7.

(3) *Debes hinc cunctanter advertere, regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed etiam maxime ad Æcclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, et quae bene statuta sunt defendas, et veram pacem iis qui sunt turbati restituas.* S. Leone.

(4) *Obsecro primum omnium fieri obsecrationes, oratione pro regibus, et omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietam, et tranquillam vitam agamus in omni pietate, et castitate* — S. Paolo — Timot. 11. 2.

(5) Voltaire — Prefazione alla tragedia Zaira.

verebbe epoca — nè Stato — nè società che non abbia protetta e custodita la sua religione, incarnandola profondamente ai suoi istituti politici. Non vi à che la società degl' internazionalisti, che potrebbe solo sciogliere il gran problema di fare a meno d'una religione: ed i soli Hobbes, e Rousseau che abbiano cercata idealmente simboleggiarla sotto nome di *religione civile*; non altramente dall' Elvezio, il quale ridusse la moralità ad un abitudine tutta utilitaria! Diceva molto bene Kant, che chi volesse cavar l' idea della virtù dall'esperienza, farebbe di questa non sappiamo qual cosa di equivoco, variabile secondo i tempi, e le circostanze, ed incapace di fondare alcuna regola!

Gli Egizî — i Fenicj — i Medi — i Caldei — i Persiani serbarono sempre inviolata la loro religione e superstiziosa credenza a *Brahama*, ed altre divinità pagane; la Grecia non profanò giammai i suoi *ginecei*, ed i Cinesi e Giapponesi rispettano ancora i loro *Bonzi*. Gli Ebrei fondarono il loro politico reggimento sulla teocrazia. In Roma alle sacre funzioni presedeva il primo Re Romolo, il quale designò alle curie i sacrifizî — i tempî — e le spese per l'esercizio del culto. Numa Pompilio si apotoizzò *divino* mediante le sue notturne conferenze con la ninfa Egeria, e con le sue leggi religiose sulle sepolture — sulle cerimonie — e sui riti sacri. La X. Tavola delle leggi, ad imitazione, ed esempio della Grecia stabilì il diritto divino nei sepolcri — nel giuramento — nelle cerimonie. Il Senato ed i Consoli, convocati per mezzo degli auspici nei tempî di Bellona — d'Apollo — di Cerere giudicavano sulle cose divine, ed umane. Dopo il *precone* le leggi si promulgavano dai Sacerdoti, e dagli auguri, consultati prima i segni celesti, e le viscere delle vittime: e quindi l'interpetrazione si faceva unicamente dal collegio dei Pontefici, custodi delle *azioni della legge*, all' uopo consultati dal popolo come oracoli. La nomina del Pretore urbano doveva esser preceduta dagli auspicî, e la cura dei tempî era affidata agli edili *(aedes sacrae)*. Fondato l'Impero, Ottavio nell'anno 722 e poscia i successori, rifiutarono il nome di Romolo, ed assunsero invece quello di *Augusto*, usato per le cose sacre — riserbarono gli affari del culto alla loro suprema potestà — ottarono la dignità

Pontificale, e d'essere ascritti al collegio degli auguri. I Censori Sofronio — Tiberio Cornmano — P. Mucio Scevola — Licinio Crasso Mucciano ebbero ad un tempo anche la dignità Pontificale, e Minucio Natale fù pure augure ai tempi di Trajano. Il Codice Papiriano conteneva cinque libri per le cose sacre, ed uno pel diritto civile. Costantino il Grande fu capo, e protettore del Cristianesimo, e la maggior parte delle savie sue leggi ebbe per iscopo l' incremento, ed il favore della Chiesa, permettendole anche gli acquisti per atto di ultima volontà (1). I suoi discendenti promossero con zelo il Cristianesimo — distrussero la superstizione pagana — perseguitarono i giudei. Perfino Giustiniano (malgrado le calunnie di Procopio) fù protettore della religione, e ne inculcò il rispetto in tutt'i suoi istituti.

La Gallia — l' impero Ispano — e la Germania fino a Carlomagno ci offrono l'immagine di popoli conquistatori, le cui forme di governo erano ispirate ad una religione politeista tutta propria. I successori di Carlomagno, dopo questo periodo, resero la Francia eminentemente cristiana, fondando il dominio temporale del Papato, e la solenne sanzione del diritto sacro dei Re. E l'Alemagna, slargando i confini della sua civiltà, e del suo impero sulle basi di un' unità religiosa profondamente cristiana si rese grande, e temuta. La teologia innestata allora alla filosofia spiegò il suo mistico influsso fino nella poesia del bardo, e nel canto del menestrello scandinavo (2). Sursero poscia due genî i quali, distruttori entrambo, giunsero ad abbattere il cattolicismo, e l'unità del Santo Impero, ma non potettero sradicare il sentimanto profondo di religione. Lutero o Gustavo Adolfo ridussero il protestantesimo elemento essenziale, o strettamente connesso alla politica dei secoli XVI e XVII. Le sanguinose lotte degli Albigesi — dei Valdosi — degli Apostolici — degli Anabattisti — dei Calvinisti, ed Ugonotti — degl'Iconoclasti — dei Puritani — dei So-

(1) Leg. 1.ª Cod. *de sacrosantis Eccles:* — Leg. 3.ª *de feriis* proibiva le opere servili di Domenica — Leg. 9.ª *id. de testib.* ordinava il giuramento ai testimoni etc.

(2) *Plus ibi boni mores quam alibi bonae leges* — TACITO de more Germanorum.

marlti — doi Quacqueri — dei Quietisti, le guerre, gli scismi, le stragi, i roghi che le accompagnarono sono argomenti irrefragabili che la politica dei governi di Germania, d'Italia, di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna ne divisero le ambagi, ed i turbamenti. Quasi tutti gli Storici più accreditati e più serî dimostrano, che il Papato fu nel medio-evo la primitiva sorgente di civiltà, e l' unico elemento veramente democratico immezzo.al feudalismo universale (1); esso fu unico custode, e rappresentante della giustizia, e della verità fra gli eccessi della barbarie, e dell' ignoranza. Se guardiamo le successive costituzioni degli Stati troviamo sempre serbato strettissimo connubio tra le due potestà, e tutt' i sovrani per lo più vaghissimi degli onori religiosi. Oltre agli epiteti di Cristianissimi — di Cattolici — di Apostolici, i principi delle più potenti nazioni del mondo sonosi con orgoglio fregiati dei titoli di Arcivescovi di Colonia — di Abati di Praga, d'Inspruk, di Quedliaburg — di Vescovi di Augusta, di Treveri, di Munster, di Lubecca, di Frisinga, di Fulda, di S. Gallo, di Osnabruck, di Trento, di Vormazia; ed i Stuard di Scozia anche della dignità Cardinalizia (2). Se volgiamo uno sguardo alla Turchia la vedremo zelantissima del Corano — di Allah — del suo profeta Maometto — e dei suoi Mufti: ed il Sultano intitolarsi « Gran Commendator dei credenti ». L' imperatore della Cina si dice Celeste, e rispetta i suoi Bonzi; ed in America o nella Lunigiana si adora il Grande Spirito, e si consultano in ogni circostanza i suoi voleri (3).

Dunque in qualunque modo considerata questa tesi non può non apparire quale luce splendidissima alla mente di tutti, e quale verità cardinale, e primigenia. La ragione — la filosofia — la morale — la storia — la politica — la coscienza universale la confessano, ed è stoltezza chiudere gli occhi per non vedere tanta verità. Ben disse dunque l' Alighieri, affermando un principio, che la sua dotta intelligenza scorgeva evidentissimo, quando dichiarò la face della religione unica

(1) Vedi Savigny e Troya.
(2) Almanacco di Gotha.
(3) Di Chateaubriand – Viaggi.

per rischiarare la fitta tenebra dell'errore, e dell'ignoranza (1).

Eppure cotesto elemento necessario, e perfettamente concordante con la ragion di Stato, e con l'impero, è altamente profittevole al bene dell'umanità. La religione qual madre provvida ed affettuosa prende cura dell'uomo dal suo nascere, e per tutto il suo progressivo sviluppo, insino al suo decesso. Essa lo accoglie nel suo grembo, e gl'insegna l'amore, e la carità. Lo educa ai suoi riti, od ai suoi misteri per sublimarne al Cielo le aspirazioni — gl'inculca severi precetti di morale, e di virtù — gl'infonde spirito d'eroismo, e d'abnegazione — lo fà cittadino onesto, e laborioso — lo richiama dalla colpa—lo corregge dal vizio — lo conforta nella espiazione. Ed in quest'opera umanitaria e generosa, coadjuvando potentemente il dovere indeclinabile e grave del governo, à diritto ottenerne protezione, ed appoggio. Qualunque sia dunque la forma governativa — qualunque sia la religione dominante nello Stato, egli è indubitabile che tra impero, e sacerdozio debba esistervi scambievole accordo, e partecipazione.

La religione più che ogni altra cosa è il simbolo della verità, quindi quella religione bisogna introdurre ed inculcare nello Stato, che più si avvicina al vero: ogni altra non potrebbe esservi tollerata, imperocchè si tollererebbe la falsità, o perlomeno l'errore. Però urtare il sentimento religioso della maggioranza è mettersi in opposizione con la coscienza pubblica, di conseguenza ogni Stato non può non indettare quel culto che a preferenza vi si professa, dichiarandola religione dominante, da esercitarsi generalmente con pubblicità, e solennità indeclinabile.

È superfluo dimostrare che ogni governo deve per l'indipendenza, e mantenimento del culto nello Stato, assicurare, e permottere alle società religiose acquisti, e mezzi sufficienti. Sia la moschea di Maometto — sia il luco, od il delubro sacro dei pagani — sia la sinagoga degli ebrei — sia la pagode degl'Indiani — sia la chiesa protestante o la cattolica, non potrebbero affatto esercitare il culto senza competente assegno,

(1) Lume non è, se non vien dal sereno
Che non si turba mai . . . . Dante — Parad. Can. XIX.

e senza piena indipendenza. È questo un interesse di prim'ordine, che deve far tacere qualunque altro particolare, imperocchè tocca l'interesse pubblico della nazione tuttaquanta (1). Diceva il primo Bonaparte che l'istituzione religiosa, ed il suo mantenimento nello Stato pel governo dello animo, è la migliore e la più benefica che si possa immaginare.

Il Sacerdozio, e l'Impero dunque costituiscono due distinte potestà, ben diverse per cagion dei fini cui particolarmente tendono; intimamente concordanti per le relazioni reciproche di cittadini, e di credenti. Esso àn bisogno di statuti e di discipline proprie, ed esclusive. Come quelle che riflettono la costituzione dello Stato non possono attentare alla polizia religiosa nel libero suo esercizio, ed esplicamento, così questa non deve opporsi, o sottrarsi alla comune potestà civile, imperocchè la società religiosa nasce nello Stato, e non già lo Stato nel sodalizio religioso. La potestà sacra si aggira intorno ai dogmi di fede, ossia alla dottrina — intorno ai costumi, ossiano azioni dei credenti, se conformi o meno alla dottrina istessa — intorno alla disciplina, ossia liturgia religiosa: e tutto ciò ne forma la polizia. La difformità di tali dottrine, ed il diverso modo di applicarle ai costumi ed ai riti ha data origine a tante e tante sette, le quali sin dai tempi di Simone il Mago, capo de' Simoniaci, nell'anno 38° dell'Era Cristiana si sono succeduto sulla terra. Dagli ateisti — politeisti — e pagani in fuora tutte le svariate forme dei culti possonsi ridurre a quelle riguardanti l'essenza della dottrina, ed a quello riguardanti la disciplina o la liturgia (2). Però egli è certo che tra tutti i

(1) Thiers — Discorso all'assemblea repubblicana nel 1849.

(2) In generale le principali sette religiose dall'anno 38° sino agli ultimi tempi, prescindendo da quella di Marcione nell'anno 134 di G. C. che ammetteva tre Dii, ammontano a 101, delle quali le più note sono quella dei Nicolaiti — dei Gnostici — degli Adamiti — degli Apostolici — degli Antropomorfiti — dei Semi Ariani — dei Semi Pelagiani — dei Barsaaniani — dei Giacobiti, o Zanzaliani — dei Triteti — dei Monoteliti — de' Paulinia-ni — dei Manichei — dei Scotisti — dei Nominali — dei Pietrobruniani — degli Albigesi — dei Valdesi — dei Circoncellioni di Alemagna — dei Flagellanti — dei Fraticelli — dei Beguardi — dei Wicleffiani — degli Hussisti — dei Luterani — degli Anabattisti — dei Calvinisti — degli Ubiquetarî — degl'Illuminati — degli Episcopali — dei Sociniani — degli Armi-

culti debbe necessariamente esser migliore quello che è vero, e siccome la verità non può trovarsi che in uno soltanto, ecco perchè gli altri debbono per legittima conseguenza esser falsi.

Non faremo quì delle dimostrazioni teologiche proponendo ad uno Stato l'osservanza della vera religione, imperocchè, come dicemmo innanzi, la Sovranità incontra una grande barriera in questo elemento cardinale della vita sociale, ed è forza che protegga, e serbi solennemente nello Stato l' osservanza, ed il rispetto alla religione dominante, quale che sia la sua dottrina dommatica. La semplice tolleranza di altro, per lo principio di libertà della coscienza, giova in quanto può distruggere il proselitismo, e forse anche il fanatismo, fomite spesso di eccessi, e di disordini gravissimi. Non è da mettersi in dubbio però che l' immensa maggioranza dei Cattolici, a fronte di qualunque altra religione dimostra che, indipendentemente da qualsiasi criterio di perfezione e di verità, il Cattolicismo sia massimamente propagato fra tutt' i popoli civili (1).

Succeduto il Cristianesimo alle tre primitive forme di credenza, da Varrone designate coi nomi di filosofica — di favolosa — e di civile, e quasi generalmente rigettate le assurde, e laide deificazioni del paganesimo Egiziano, la religione esercitò la più grande influenza sulla morale, e sugli ordinamenti politici degli Stati. La polizia Ecclesiastica cominciò così ad

niani o Rimostranti — dei Somariti — dei Mennoniti — dei Giansenisti — dei Tremolanti — dei Preadamiti — dei Quietisti. Infine dei seguaci di Margherita Porretana nell'anno 1310—dei seguaci di Cecco d'Ascoli che pretendea regolar la religione con l'astrologia — di quelli di Raimondo Lullp da Terragona che sosteneva esser la legge di Maometto buona quanto quella di Cristo, ed altri molti.

(1) Il Nnmero dei cattolici romani ascende oggi a 148 milioni ripartiti come segue: Francia 35 milioni e mezzo — Austria 28 milioni — Italia 26 milioni — Spagna 16 milioni — Alemagna 14 milioni e mezzo. Il numero dei cattolici greci è di 70 milioni così distribuiti: Russia 51 milioni — Turchia 5 milioni — Romania 4 milioni — Austria 3 milioni. I protestanti ascendono a 71 milioni, di cui 26 milioni in Alemagna — 24 milioni in Inghilterra e Norvegia — 4 milioni in Russia — 3 milioni e mezzo in Austria. La popolazione israelitica comprende 4,800,000 anime; di queste 1,700,000 in Russia—1,822,000 in Austria — 1,300,000 in Ungheria — 500,000 in Alemagna.

esplicare provvidamente la sua virtù, ed influenza moderatrice all'ombra della potestà civile per mezzo di regole, che dal loro modesto nome di *canoni*, dettero origine alla dottrina Canonica. E questa non và confusa con i simboli, i quali dinotano propriamente le regole della fede, ossiano i dogmi, che sono sviluppati dalla scienza teologica o dommatica. L'origine dei canoni, e quindi della disciplina canonica è posteriore al IV secolo, imperocchè, come rilevasi da S. Epifanio, le costituzioni, ed i canoni apostolici ebbero luogo dopo la morte degli Apostoli.

La prima parte del dritto canonico è l'antichissimo, che abbraccia i primi otto secoli, cioè fino al medio, introdotto da Isidoro Mercatore. In quella si comprendono le collezioni dei canoni stabiliti dai concilj Niceni, e Costantinopolitani, fino al secondo tenuto da Fozio, autore dello scisma tra greci, e latini. E questo è il codice antico della Chiesa Orientale. Anche la Occidentale ebbe la sua collezione particolare nel Codice Dionisiano, ricevuto dalla Chiesa romana, e poi nel Codice Martiniano per l'Affricana — Gallicana — e Spagnuola, e poscia anche nei *Nomocanoni*, che comprendevano le leggi civili circa le cose sacre.

Venne poi fuora dalla Germania in sul principio del IX secolo il codice Isidoriano, il quale contiene parecchie sentenze tratte dal diritto Giustinianeo, e Teodosiano, ma che però è ritenuto apocrifo, specialmente in quanto alle decretali attribuite a S. Clemente. Dopo la collezione di Mercatore si ebbe la raccolta dei capitolari di Carlomagno, eseguita, per cura di Amegiso, e Benedetto, con autorità di nomocanoni nella Gallia ed in Italia. Infine le collezioni fatte dal Benedettino Reginone — Burcardo — ed Ivone in sullo scorcio del secolo XI. Di tutte queste diverse collezioni si volle formare un corpo solo di diritto, e nel secolo XII fu fatto per opera di Graziano, quale sotto nome di decreto, porta l'epigrafe di *Concordia discordantium canonum.* La compilazione Graziana è stata sempre pregiatissima, e meritò al suo autore l'autonomasia di *maestro* (κατοξοχειν). Oltre di questo decreto il diritto canonico fu posteriormente aumentato dalle Decretali di Gregorio IX, riguardanti l'ordine dei giudizî — le collazioni dei benefizî — le

discipline sulla penitenza — i matrimonî — i nuovi ordini monastici—i delitti, e le pene etc. A queste nell'anno 1298 Bonifacio VIII aggiunse il sesto libro detto anche delle decretali, e finalmente anche le *Clementine*, e le *Estravaganti* di epoca posteriore.

Il diritto Canonico comprende ancora i decreti dei Concilii, tra quali quello nel 1545 convocato in Trento da Paolo III per combattere Lutero e Calvino, e questi decreti hanno la massima forza obbligatoria pei cattolici. Comprende da ultimo le Bolle — i Brevi Apostolici — le Segnature — le regole della Cancelleria romana — ed i Concordati, cioè le convenzioni che si stipulano tra la potestà civile, e la ecclesiastica per lo esercizio delle rispettive giurisdizioni.

Tale è il complesso dei canoni ecclesiastici, pei quali generalmente stà la regola: *servandum est jus canonicum*, *ubi agitur de peccato vitando*. E tutta cotesta dottrina sulla morale, che le prescrizioni della Chiesa hanno specialmente riguardata per lo mantenimento della Religione e dell' ordino sociale, il gran poeta teologo la reassume nella seguente terzina:

» Avete 'l vecchio, e 'l nuovo testamento,
» E 'l Pastor della chiesa, che vi guida:
» Questo vi basti a vostro salvamento (1) ».

CONCLUSIONE

Ed eccoci al termine delle nostre riflessioni sul Diritto Politico Universale. Lo sviluppo dell'elemento psicologico, e razionale fra le incessanti evoluzioni della materia — la necessaria coesistenza di certi fatti spontanei, e la coordinazione di essi con le condizioni universali, ed attuali della natura — il nesso, per così dire, prestabilito, ed inalterabile di queste condizioni, ed i loro gradi, essenzialmente variabili, e progressivi innalzano, come per incanto, la piramide sociale, ed allacciano vincoli giuridici di coesistenza — di autorità — di soggezione,

(1) Dante — Parad: Can: V.

generati naturalmente, autenticati legittimamente. Il complesso molteplice, e svariato delle umane volontà, e potestà, che Plinio chiamò d'*incerte forme* (1), è nella sua libera, ed armonica azione indirizzato all'*uno*, ad esempio dell'evoluzione del cosmo, in ordine al *logo*, svolgendosi sotto l'imperativo della ragione, e della verità. Quest'unico e vero, si concretizza nello Stato, che nell'ampiezza dello spazio, e del tempo regola, e governa il molteplice libero, e concordante dell'elemento individuale, ch'è l'uomo, per l'attuazione dell'ordine. L'armonia, ossia l'unicità dello scopo, in corrispondenza dei mezzi proprî, o funzioni organiche, conduce al vero, cioè al bene universale. L'ordinamento razionale di questo movimento cosmologico sociale è attribuzione della Scienza Politica — il retto esplicamento di siffatto organamento è attribuzione dell'autorità costituita — l'accordo simultaneo, ed esatto di questi due fatti, opera la giustizia, e produce il benessere.

Fu nostro divisamento guardare la prima parte di sì severo studio. Abbandonammo l'altra alla scienza, e prudenza civile dei saggi amministratori. Egli è certo che in politica non possa pretendersi certezza — universalità — immutabilità quanto in cosmogonìa, imperocchè già lo spiegò Seneca: *putas tu posse sententiam unam esse omnium? Non est unius una* (2): è già troppo se conosciuti i veri bisogni della società le si adattino giuste, e razionali instituzioni, omogenee ai suoi costumi — al suo genio — allo sue condizioni, senza scosse violenti, e senza gravi sacrifizî (3). E non fia vano ripetere che meno della istituzione è l'attuazione delle leggi quella che decide della prosperità, ovvero delle sciagure degli Stati (4). Fugacemente percorrendo coll'intelligenza tutto l'ordinamento

(1) *Neque enim in universum aliquid quod certam formam habeat constitui potest* — TRAJANO PLINIO in PLIN: Epist: 98.

(2) SENECA — Epist: CCII.

(3) *Statim leges, ac mores populi mutare, novisque legibus moderari extemplo velle, non modo facile, verum ne tutum quidem omnino est* — PLATONE — de polit:

(4) *Quia cum leges institutae fuerint non erit liberum judicare de eis, sed oportebit judicare secundum ipsas* — RADEVICO de gestis Federici lib: II. cap: 3.

sociale nei svariati suoi mezzi, e forme, noi presentammo, come in un quadro, profondamente delineate le figure più salienti della scena mondiale. Il fondo di questo quadro, rischiarato dalla luce della ragione e della legge, è con molta vivacità e naturalezza posto in rilievo; esso presenta i soli colori della giustizia, e dell'ordine. Il carattere dei suoi personaggi è molto spiccato, imperocchè tutti sono atteggiati alla virtù, ed alla moralità. L'obbjottivo di tutte quelle posizioni è il benessere comune. Appariscono di tratto in tratto leggere sfumature, accennanti a serie ricerche per lo più esatto svolgimento del soggetto, ma restano però semplicemente bozzate, per la vastità di esso, e per lo scopo della brevità.

Abbiamo bisogno giustificare il metodo per noi adottato nelle nostre riflessioni? Quando Cartesio, grazie a questo sistema, giunse a distruggere la scolastica, e spingere le ricerche filosofiche in un campo più proprio, e meno pericoloso: quando sulle orme di Leibnitz — di Pascal — di Mallebranche — e di Fénélon abbiam seguìto un indirizzo analitico, e razionale, potrem più dubitare della bontà, ed utilità dello scetticismo, anche in politica? Senza critica, e senza analisi lo spirito umano non può giammai asseguire quello stato di certezza, e di convincimento, che solo può dar forza alle sue speculazioni. La virtù dommatica di certe teorie, sol perchè in uso presso la generalità, non sà improntare quell'autenticità ed autorità alla ragione, che il cammino analitico di cause, ed effetti — di noto, ed ignoto — di antecedenti, e conseguenti, può indelebilmente scolpirvi. Le matematiche non sarebbero per fermo scienze certe, e pure, se non percorressero questa via: diverrebbero invece strani apotegmi, ed inintelligibili, quanto quelle delle scienze fisiologiche. Lo stato naturale della ragione è quello stesso stato d'ingiustizia, e di violenza di Hobbes, che richiede necessariamente un costringimento legale, perchè la libertà individuale così limitata, acquisti tutta la sua efficacia rimpetto all'universale. È in questo stato di libertà regolare, che senza esser reputato cittadino pericoloso, come ragiona Kant, si à diritto sottoporre a giudizio pubblico i propri dubbî, ed interpellare la ragion comune, dove ciascuno à la sua voce. E poichè abbiamo fatto ricorso all'autorità del fi-

losofo di Koenigsberg, concluderemo con le sue parole: « Il
» metodo scettico à per iscopo la certezza, perocchè esso cerca
» scuoprire in un combattimento impegnato con l'intelligenza e
» la buona fede il punto di dissenzione: esso agisce come un
» saggio legislatore, che dall'imbarazzo dei giudici nei pro-
» cessi, rileva i difetti delle sue leggi (1) ».

(1) Filosofia trascendentale di EMM: KANT.

AUTORI CITATI NELL'OPERA

INDICE